AN. LXXXVI SERIES VII FASC. III. AN. 1961

MONITOR ECCLESIASTICUS

Fundatus a. 1876 ab E.mo Card. Casimiro GENNARI
peculiari S. Sedis adprobatione continuatur

PRAESIDENTE
E.mo Card. **Arcadio Larraona**

MODERANTE
FLORENTIO ROMITA, a Studiis S. C. Concilii

ADIUVANTIBUS

ANTONELLI F., O. F. M., Promotor. Fidei S. C. Rituum — BARTOCCETTI V., Secretario Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae — BENDER L., O. P., in Pont. Athenaeo *Angelicum* Professore Juris Canonici — BIDAGOR R., S. J., Cons. S. C. De Disciplina Sacramentorum — CAPPELLO F. M., S. J., Cons. S. C. Concilii — CASTELLANO M., Arp.o Colossen. — DE ANGELIS S., Secret. S. Paenitentiariae Apostolicae — GUTIERREZ A., A Studiis S. C. De Religiosis — HERMAN Ae. S. J., Cons. S. C. Pro Ecclesia Orientali — LENTI PROF. J., Adv. S. Romanae Rotae — OESTERLE G., O. S. B., Cons. S. C. Pro Ecclesia Orientali — PAVENTI X., A Studiis S. C. De Propaganda Fide — ROMANI S., Pro-Datario — ROMEO A., A Studiis S. C. De Semin. et Univers. Stud. — ZERBA C., Secr. S. C. De Disciplina Sacramentorum

Aliisque S. Romanae Curiae Officialibus, Consultoribus et Advocatis.

DESCLÉE & C^i — EDITORES PONTIFICII
ROMAE (117) PIAZZA GRAZIOLI N. 4 — TEL. 674.395 — C. C. P. 1-4270
OFFICIUM REDACTIONIS ET ADMINISTRATIONIS - PIAZZA GRAZIOLI N. 4. TEL. 673.931

Periodico Trimestrale - Sped. in Abb. Post. - Gruppo IV

IMPRIMATUR

Sorae, 15 - IX - 1961.

† Blasius Musto
Episcopus Aquini, Sorae et Pontiscurvi

OMNIA IURA PROPRIETATIS VINDICABUNTUR

Tip. Edit. M. Pisani - Isola del Liri - 1961

SUMMARIUM

ADNOTATIONES IN ACTA S. SEDIS

Sacra Congregatio S. Officii:

Monitum iis qui de Sacris Libris sive scripto sive verbo agunt. (Adn. SPADAFORA, F.) . . . . . Pag. 359

IURISPRUDENTIA S. ROMANÆ ROTÆ ALIORUMQUE TRIBUNALIUM ECCLESIASTICORUM

S. Romana Rota:

Coram R. P. D. Petro Mattioli, Ponente. Nullitatis Matrimonii (*ex metu*). Sententia definitiva diei 29 febr. 1960 . . . . . » 377

Tribunal Quebecen.-Ottavien.:

Coram R. P. D. Henrico Grenier, Ponente. Nullitatis matrimonii (*sub capite intentionis mulieris contra bonum prolis*). Sententia definitiva diei 13 jun. 1961 . . . . . » 387

STUDIA ET CONSULTATIONES

ROMITA, F. La preformazione del *Motu Proprio* di S. Pio X sulla musica sacra (*con documenti inediti*): I. I precedenti della riforma musicale sacra. - II. I pareri dei Maestri sulla riforma musicale sacra, con postille di P. DE SANTI. - III. Il *Voto* del Card. GIUSEPPE SARTO, Patriarca eletto di Venezia (Parte I. Considerazioni generali. - Parte II. Osservazioni particolari. - Parte III. Istruzione per la musica sacra). - IV. Il Regolamento sulla musica sacra del 1894 della S. C. dei Riti. - V. Preparazione e promulgazione del *Motu Proprio* di S. Pio X sulla musica sacra . . . . . » 395

BENDER, L. Matrimonium invalidum-putativum . . . . . » 498

RECENSIONES

BONI, A. *De admissione ad novitiatum in legislatione Ordinis Fratrum Minorum*. (PUGLIESE, A.) . . . . . Pag. 519
BONATTO, G. *Omelie sui Vangeli e discorsi sulle Feste*. (R. F.) . » 520
MARCHETTI, AE. *De regimine solutionum debitorum, mutato valore pecuniae*. (PUGLIESE, A.) . . . . . » 520
RADO', P. *Enchiridion Liturgicum complectens Theologiae Sacramentalis et dogmata et leges*. (KOVACH, Z.) . . . . . » 521
ZANONER, A. *L'ordinamento penitenziario ecclesiastico e la « Domus poenitentiae » del Codice di Diritto Canonico*. (PUGLIESE, A.) . » 526

DOCUMENTA

Allocutio Joannis PP. XXIII *iis qui Coetui primo interfuerunt, ex universa Italia Romae habito, de studio a Clero adhibendo in eligendis iuvandisque adulescentibus qui ad sacra ineunda munera vocantur* . . . . . » 531

CHRONICA

Acta Joannis PP. XXIII (SCOLA, A.) . . . . . » 537
Acta SS. Congregationum (SCOLA, A.) . . . . . » 544
Index bibliographicus.

ADNOTATIONES
IN
ACTA SANCTÆ SEDIS

Digitized by the Internet Archive
in 2024

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1961_73_3

ACTA SS. CONGREGATIONUM

SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII

MONITUM

Biblicarum disciplinarum studio laudabiliter fervente, in variis regionibus sententiae et opiniones circumferuntur, quae in discrimen adducunt germanam veritatem historicam et obiectivam Scripturae Sacrae non modo Veteris Testamenti (sicut Summus Pontifex Pius XII in Litteris Encyclicis « Humani Generis » iam deploraverat) [1], verum et Novi, etiam quoad dicta et facta Christi Iesu.

Cum autem huiusmodi sententiae et opiniones anxios faciant et Pastores et christifideles, E.mi Patres, fidei morumque doctrinae tutandae praepositi, omnes, qui de Sacris Libris sive scripto sive verbo agunt, monendos censuerunt ut semper debita cum prudentia ac reverentia tantum argumentum pertractent, et prae oculis semper habeant SS. Patrum doctrinam atque Ecclesiae sensum ac Magisterium, ne fidelium conscientiae perturbentur neve fidei veritates laedantur.

N. B. — Hoc Monitum editur consentientibus etiam E.mis Patribus Pontificiae Commissionis Biblicae.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 20 Iunii 1961.

SEBASTIANUS MASALA, *Notarius*

(*A.A.S.*, 1961, v. 53, n. 9, p. 507).

---

[1] Cfr. *A.A.S.*, XLII, p. 576.

ADNOTATIONES

Il « Monitum »:

1. loda il fervore in atto nello studio delle discipline Bibliche;

2. constata:

A. la diffusione « in varie regioni », di « sentenze ed opinioni » che compromettono l'autentica verità storica e obiettiva della S. Scrittura,

a) non soltanto del Vecchio Testamento (come già aveva deplorato Pio XII nella Enciclica « *Humani Generis* »),

b) ma anche del Nuovo, perfino dei detti e dei fatti del Cristo Gesù,

B. la viva preoccupazione, l'ansietà dei Pastori e degli stessi fedeli per la stampa e la diffusione di tali « sentenze ed opinioni »;

3. con tutto il peso della autorità e responsabilità del Dicastero da cui promana, ammonisce tutti coloro che, comunque, sia oralmente che per iscritto trattano dei Libri Sacri, che lo facciano sempre con la debita prudenza e riverenza, tenendo dinanzi agli occhi, sempre, la dottrina dei SS. Padri, il senso e il Magistero della Chiesa;

4. questo, per non turbare le coscienze dei fedeli e (si noti bene!) per non ledere le verità della fede.

Le brevi, sintetiche indicazioni che seguono, vorrebbero aiutare a rilevare la portata davvero eccezionale (il lettore mi scusi, ma è il termine esatto) del documento ora riportato.

Il « Monitum » sostanzialmente equivale ad una sentenza. Esso chiude, in realtà, una discussione che ha avuto, anche al di là dei nostri confini, ripercussioni vivaci.

E' stato fatto il tentativo di giustificare le « novità » apparse in campo cattolico, ad opera di *alcuni* esegeti, consacrandole con l'autorità dello stesso Magistero e precisamente con riferimenti non documentati alla Enciclica *Divino afflante Spiritu* (del 1943: *EB*, 2ª ed., nn. 538-568).

Per ragione di chiarezza e di brevità, ci limitiamo ad illustrare tali « novità », nella esegesi degli Evangeli.

Esse promanano dall'unico tronco, quarantenne, teutonico e razionalista, conosciuto sotto il nome di « metodo di storia delle forme ». Si tratta del « nuovo indirizzo » delineatosi nel criticismo biblico, subito dopo la prima guerra mondiale.

Secondo tale « metodo » o sistema, « le narrazioni evangeliche sarebbero una elaborazione della primitiva comunità cristiana; elaborazione d'indole religiosa popolare che ha conservato qua e là alcuni elementi di oggettività storica, benchè oggi sia praticamente assai difficile (per non dire impossibile) estrarre con precisione questi elementi per impiegarli in una biografia di Gesù » (D. G. Ricciotti, *Vita di Gesù Cristo*, 1941: *Le interpretazioni razionaliste della vita di Gesù*, § 217).

Ci si era fermati ai nostri Evangeli come ad opera di storia, aventi valore di fonte primitiva. Ed è questa la tradizione cattolica, di cui si faceva eco Benedetto XV nella Enciclica *Spiritus Paraclitus* (15 sett. 1920; *EB*, nn. 444-495):

« In quos (eos intelligimus, qui rectis quidem, si intra certos quosdam fines contineantur, principiis sic abutuntur, ut fundamenta veritatis Bibliorum labefactent...) Hieronymus, si adhuc viveret, utique acerrima illa sermonis sui tela coniceret, quod, sensu et iudicio Ecclesiae posthabito, nimis facile ad citationes, quas vocant implicitas, vel ad narrationes specie tenus historicas confugiunt...

Iam quid de iis sentiendum, qui in ipsis Evangeliis exponendis, fidem illis debitam humanam minuunt, divinam evertunt? Quae enim Dominus Noster Iesus Christus dixit, quae egit, non ea censent ad nos integra atque immutata pervenisse, iis testibus, qui quae ipsi vidissent atque audivissent, religiose perscripserint; sed... partim ex Evangelistis prodiisse, qui multa ipsimet excogitarint atque addiderint, partim e narratione fidelium alterius aetatis esse congesta...

Haud ita Hieronymus, Augustinus et ceteri Ecclesiae Doctores historicam Evangeliorum fidem intellexerunt... » (n. 461 s.).

Ed invece: « Bisogna capire, alfine, — afferma il sistema suddetto —, che la realtà è del tutto diversa. Gli evangelisti sono più redattori che autori. Separati dal tempo di Gesù da più di trenta anni, essi non hanno alcuna conoscenza diretta di ciò che raccontano ». Il piano organico, cronologico e topografico, da essi proposto, è soltanto un raggruppamento artificiale, gettato così alla buona o secondo qualche schema prefisso, in ogni caso senza alcun valore oggettivo.

Preesistevano narrazioni, pericopi staccate, brevi, anche brevissime, « create dalla comunità primitiva », per esigenze di predicazione e di culto, mentre si aspettava imminente la fine del mondo, e pertanto senza preoccupazione alcuna di carattere storico. Tale tradizione popolare, che come tutte le tradizioni del genere, fu formata dall'anima popolare, secondo le esigenze ambientali,

veniva trasmessa da numerosi intermediari anonimi e sotto forma di innumerevoli frammenti...

I tre Evangeli sinottici sarebbero la ricucitura di queste foglie sparse...

« Che resta dunque di storico (si domanda il P. Benoit), se si eliminano tutte queste creazioni della comunità? Pochissimo, quasi nulla; un « abrégé » del tutto incolore, perchè — si ricordi — a base dei vari sistemi c'è la necessità d'escludere il soprannaturale, sempre ritenuto impossibile: Gesù di Galilea, che si ritenne profeta, e che pertanto ha dovuto parlare e agire in questo senso, senza poter dire con esattezza cosa abbia insegnato e cosa abbia fatto; ed infine che è morto miseramente.

Tutto il resto: la sua origine divina, la sua missione di salvezza, le prove da lui donate con i discorsi e i suoi miracoli, la Risurrezione che ha sanzionato la sua opera, tutto ciò è puro artificio, proveniente dalla fede e dal culto, e rivestito da una tradizione leggendaria, che si è formata nel corso delle predicazioni e delle lotte della comunità primitiva ».

Questo metodo, che sembrava a prima vista originale e scientifico, si appalesa artificiale e soggettivo, appena lo si vuole applicare nelle sue formulazioni... Come succede in genere per i sistemi critici, ci troviamo di fronte ad un complesso di affermazioni, di analisi che partono da alcune premesse-base, ritenute come vere, ma indimostrate; si tratta di presupposti, di postulati che all'esame si rivelano tutti inconsistenti e nettamente contrari alla realtà.

Ne abbiamo dato l'esemplificazione in *Settimana del Clero* 22 e 29 novembre 1959: *La Critica e gli Evangeli;* e concludevamo: I « sistemi » sorgono, vivono una vita più o meno breve, più o meno tormentata, per essere quindi sostituiti da altri (come sta succedendo per lo stesso Metodo della storia delle forme). E' un errore di metodo e di « buon senso » appoggiarsi ad uno di essi, sia pure il più recente, e sacrificargli così alla leggera, qualcuno di quei dati positivi che han resistito a tanti attacchi e che *soli,* corroborati dalla critica interna, ci permettono di affermare, di difendere la storicità dei fatti evangelici, anche soprannaturali, e la esatta rispondenza dell'insegnamento evangelico con le sentenze e l'insegnamento di Gesù Nostro Signore.

Autori dei nostri quattro Evangeli sono Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Autore del « lieto annunzio », dell'Evangelo, è Gesù stesso, il Rivelatore per eccellenza.

E' questo il metodo ripreso da alcuni cattolici, nell'insegnamento da circa una diecina di anni, e in questi tre ultimi anni

anche in pubbliche conferenze e in pubblicazioni sugli Evangeli sinottici (ci riferiamo prevalentemente all'Italia).

Ecco qualche esemplificazione:

1. In una *Introduzione alla Bibbia* (vol. IV°: I Vangeli) apparsa nel 1959, tutta pervasa dal « nuovo » sistema, il § 7 (p. 61-65) tratta de *« I Vangeli e la critica non cattolica »*, senza cenno al metodo suddetto; se ne parla quindi nel paragrafo successivo: « Il metodo della storia delle forme » (p. 66-71), dando al lettore l'impressione che tale metodo non fa parte della « critica non cattolica ». Inoltre, questo secondo paragrafo termina con una citazione di una frase della enciclica *Divino afflante Spiritu* (*EB*, n. 560 e non 561), che secondo la mente dello scrittore farebbe un dovere all'esegeta cattolico di adoperare nell'esegesi degli Evangeli il metodo della storia delle forme!

2. Si è arrivati a scrivere e a proporre quanto segue:

« Ai nostri giorni, più profondamente sono stati conosciuti e la maniera in cui sorsero gli Evangeli e i modi di dire che in quel tempo erano comunemente in uso e quello che gli scrittori antichi vollero esprimere con essi.

Da ciò risultarono più accurati e l'argomentazione con cui viene stabilita la fede storica degli Evangeli e l'interpretazione del modo di narrare degli evangeli. Ed è stato elaborato un metodo (quello su descritto) che offre fondata speranza di poter risolvere adesso più facilmente e più solidamente che non nel passato, le questioni difficili e complesse, che attingono la stessa sostanza.

La Chiesa affidi all'esegeta il compito di stabilire quale sia il genere di storia (tra i vari generi da lui elencati) che compete sia agli interi Evangeli sia a ciascuna loro pericope in particolare! ».

3. In una rivista destinata al clero, alle Suore, ai laici colti, nel 1960, p. 269, potevamo leggere: « Poste queste premesse, l'Autore (il cui pensiero l'articolista fa suo) espone alcune considerazioni sul modo di costituire una teologia del Nuovo Testamento. Egli afferma anzitutto che, contrariamente all'opinione di alcuni, il primo capitolo della teologia del N. T. non dovrà essere la 'storia di Gesù'.

Tale storia è impossibile a farsi. Il Gesù del N. T. non è il Gesù storico, perchè gli scritti del N. T. non sono scritti storici, ma testimonianze di fede.

Se si volesse scrivere una 'storia' di Gesù, facendo astrazione dagli elementi di interpretazione che colorano ciascuno degli scritti

del N. T., si avrebbe ben poca cosa. La storia di Gesù è un presupposto della teologia del N. T., non ne è il primo capitolo.

Per quanto riguarda l'ordine in cui gli scritti del N. T. vanno presi in considerazione, l'A. propone di mettere al primo posto le più antiche formule della predicazione primitiva messe in luce dalle recenti ricerche della storia della tradizione. Vengono poi i singoli Sinottici, che costituiscono il primo sviluppo della predicazione primitiva. (!)

...Per quanto Giovanni si avvicini ai Sinottici per la forma del suo Vangelo, l'A. preferisce relegarlo all'ultimo posto nella serie degli scritti neotestamentari, dato che il 4° Vangelo rappresenta, insieme all'Apocalisse e alle lettere di Giovanni, lo stadio più avanzato di ripensamento e di approfondimento personale ».

Ma il miglior giudizio circa il metodo « dalle fondate speranze di soluzione facile e solida di ogni difficoltà », ce l'offrono le applicazioni pratiche al Sacro Testo.

4. La promessa del primato fatta a Pietro: *Mt.* 16, 13-19.

« Nelle due conferenze che riproduciamo — sta scritto nella breve premessa —, l'oratore (nel 1959) ha cercato nel Testo Sacro stesso la risposta alla domanda: fin dove la viva tradizione della Chiesa Apostolica e il personale lavoro degli agiografi ispirati può, nel riferire detti e fatti di Gesù, discostarsi dalla realtà storica... »

Lo stesso oratore inizia a parlare di *Mt.* 16, 13-19, rilevando: « Il nostro scopo è di investigare dal testo sacro stesso, fin dove giunga la libertà che la tradizione e gli Evangelisti si prendono con la realtà storica dei fatti e dei detti di Gesù ».

Ispirato — come l'oratore afferma — da un articolo apparso in lingua tedesca egli, contrariamente alle premesse di prudenza e di modestia, contrariamente all'ammissione che « i risultati di siffatte investigazioni rarissimamente eccedono la probabilità », presenta come unica e insostituibile la soluzione (che in realtà è soltanto un'ipotesi, e, per giunta, arbitraria in quanto i motivi addotti per sostenerla non reggono affatto) la soluzione (dico) che oppone il testo parallelo di s. Marco (8, 27-33) a quello di *Mt.* e in parte anche a quello di s. Luca, per concludere che i celebri vv. *Mt.* 16, 18-19 (cioè la promessa del Primato) non appartengono al contesto attuale e il v. 17 (Beato sei tu ecc.) è un'invenzione di *Mt.!*

Quella di *Mc* e di *Mt.* sono « due versioni — dice l'oratore — di una storicamente unica e medesima confessione di Pietro. Inutile negare che sono profondamente diverse e storicamente incompatibili, nonostante i tentativi sempre ripetuti di fonderle in una.

E che cosa non si può mettere d'accordo con molta buona vo-

lontà ed un pò di gentile violenza, specialmente se si crede che la concordanza sia necessaria, anzi vitale? »

Ecco in un fascio messa fuori uso tutta l'esegesi cattolica! E' un elogio funebre che tributa ad essa « molta buona volontà e un pò di gentile violenza »!

In *Mc.* Pietro risponde soltanto: « Tu sei il Cristo »; secondo l'oratore, però egli intendeva dire: Tu sei il Messia nazionalista ecc., atteso dai Giudei. Gesù pertanto non poteva approvare una tale confessione. La corregge dunque predicendo le sue sofferenze. E' impossibile — sempre secondo il relatore — una confessione diversa da parte di Pietro prima della glorificazione del Cristo.

Ora, s. Matteo, pur avendo *Mc.* come fonte — sempre secondo l'oratore —, immetterebbe qui una confessione di Pietro totalmente diversa, cui fa seguire l'approvazione piena di Gesù: 'Beato sei tu, Pietro...'. Ma queste parole (v. 17 di *Mt.*), Gesù non le ha mai pronunziate; le ha coniate s. Matteo, per giustificare in qualche modo e rendere plausibile quella piena confessione di Pietro, impossibile prima della risurrezione di Gesù!

E tutto questo, perchè Matteo volle immettere a questo punto (a Cesarea) la promessa del Primato, espressione (o creazione?) della fede della comunità.

S. Matteo, volutamente, avrebbe mutato il senso della scena, narrata da *Mc.;* avrebbe creato un v. intero (v. il 17), presentandolo come parole autentiche di Gesù; infine, avrebbe preso dalla comunità gli altri due vv. (18 s.), con la celebre promessa del Primato attribuendoli egualmente a Gesù, nell'episodio di Cesarea di Filippo, contrariamente alla realtà storica.

Gesù ha mai pronunziato tale promessa? « Niente proibisce che lo abbia fatto »: ecco la risposta.

Egualmente infelice e infondata la soluzione (!) per le apparizioni del Risorto. Anche qui abbiamo un saggio istruttivo del modo con cui viene presentata l'esegesi cattolica, in contrasto con le « ricostruzioni critiche » divulgate dal suddetto oratore.

« Eccoci di fronte ad un ferro rovente. Ci vuole coraggio a toccarlo per un esegeta, cattolico sì, ma anche della seconda metà del ventesimo secolo. Il concordismo, fino a poco tempo fa l'unica via per difendere la verità dei racconti, ha superato se stesso: distingue tempora e tutto va liscio! Soltanto che forse in fondo alla coscienza non tutto era tranquillo. Dopo e a misura che impariamo a conoscere nella tradizione e negli agiografi una considerevole libertà circa la presentazione di fatti e detti di Gesù alle volte soltanto fondamentalmente storici, ci deve essere permesso il *tentativo* di investigare, se e in quanto una tale libertà redazionale, teo-

logica, letteraria, abbia avuto parte anche nella genesi dei racconti sulle apparizioni del Signore Risorto ».

Nella stessa Rivista, cui ci riferivamo più sopra, e nello stesso anno (1960, p. 82) dopo la notizia delle conferenze (di cui abbiamo dato qualche saggio), è riportato l'ordine del giorno approvato dai congressisti. Tra l'altro è detto: « 2° essi si atterranno nello studio e nell'insegnamento dei grandi problemi studiati in questi giorni ad una sana apertura unita a prudenza e umiltà, nella rinnovata e incondizionata adesione alla S. Madre Chiesa, colonna e fondamento della verità... ».

Dunque i congressisti si sono impegnati a seguire « nello studio e nell'insegnamento » l'indirizzo, i principi, le soluzioni che il lettore può facilmente rilevare nei brani ora riportati sull'esegesi di Mt. 16, 13-19.

Ma essi nulla hanno a che vedere con l'indirizzo e i principi sanciti dalla S. Madre Chiesa per l'esegesi cattolica.

« In determinando sensu litterali textuum ne via illa incedat (il prof. di S. Scrittura) quam pro dolor hodie non pauci sequuntur exegetae, ut non habeat rationem nisi ipsorum verborum et proximi contextus, sed sedulo antiquas illas normas ante oculos habeat quas Summus Pontifex Pius XII in Litteris encyclicis 'Divino Afflante Spiritu' denuo inculcavit, nempe ut accurate dispiciat exegeta quid Sacra Scriptura in aliis assimilibus locis doceat, quae eiusdem textus sit explicatio apud SS. Patres et in traditione catholica, quid 'analogia fidei' postulet, quid demum, si casus fert, ipsum Magisterium Ecclesiae de illo textu statuerit.

Quae omnia, ut rite facere possit, egregie versatus sit etiam in sacra theologia ...neque unquam, solis principiis criticis et litterariis innixus, munus suum exegeticum ab universa theologica institutione separet ». (*Instructio* P. C. B. del 13 maggio 1950: EB, n. 598. L'Istruzione venne data « ut quae S. P. — Pio XII — commendata et sancita voluit [nella '*Divino Afflante Spiritu*'], summa cura et fidelitate ad effectum perducantur »).

5. Evangelo dell'Infanzia: *Mt.* 1-2; *Lc.* 1-2. *Annunzio natalizio di Cristo*, per la comprensione della storia dell'infanzia; articolo apparso sulla rivista *Bibel und Leben* (dic. 1960), pp. 217-222.

« Colui che legge i testi solo per appagare la sua sete di sapere in quanto storico (sia pure nella piissima intenzione di seguire con la massima attenzione possibile la vita terrena di Maria...) ha sbagliato il suo punto di vista. Cioè, con Maria le cose stanno non diversamente che con il Gesù storico e il Cristo della fede.

Anche Maria partecipa al processo pneumatico di formazione

che ha coinvolto nel suo insieme la tradizione di Gesù, e che ci permette molte limitate conclusioni sulla storicità dei fatti... Il Gesù storico si è trasformato nel Gesù della fede, oppure, per dirla con le parole del Simbolo: « Gesù... nato da Maria..., crocifisso, morto e risorto... è salito al cielo ove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente ». Ora questo vivente Signore Gesù, che continua ad operare nella sua Chiesa come salvatore e maestro, i Vangeli lo annunziano anche nelle storie dell'infanzia.

Il loro teatro, perciò, è in prima linea non Nazaret, Betlem o Gerusalemme, ma la Chiesa. Nella Chiesa avviene l'annunziazione dell'Angelo, lì il Cristo nasce, lì è presentato al Padre, lì lo si deve cercare e trovare. Le località storiche della vita di Gesù e di Maria diventano simboli dello spazio della Chiesa, abbracciano cielo e terra; spazio in cui gli eventi del passato, in quanto misteri salvifici, sono presenti e si perpetuano nell'avvenire.

Con queste nozioni, però, non ci siamo già trasferiti nel campo di una esegesi mistica o addirittura allegorica, la quale ci porta lontano dai sani principi della interpretazione letterale storico-critica? Nient'affatto.

Non si può affatto parlare di interpretazione allegorica, poichè si tratta solo di afferrare il senso originariamente inteso.

Invece si può del tutto giustificare la denominazione ' mistica ', in quanto con ciò si esprime il fatto che i nostri Vangeli annunziano misteri di fede, ai quali soltanto la fede dà accesso.

Naturalmente la fede cristiana riposa su fondamenti storicamente accertati, ma bisogna appunto per ciò chiaramente distinguere tra gli eventi esteriori e la loro interpretazione teologica.

Ora le storie dell'Infanzia sono di loro natura destinate, come già mostrano gli esempi del V. T., a tracciare un'immagine programmatica dell'*Eroe*.

Come base storica da cui partire bastano loro i comuni accadimenti umani della concezione, gravidanza, nascita e imposizione del nome.

Ciò che esse riferiscono di circostanze straordinarie e apparizioni miracolose appartiene già all'interpretazione teologica.

Questa distinzione proviene non da un preconcetto razionalistico contro il miracolo, ma da una razionale intelligenza dei mezzi di espressione letteraria della Sacra Scrittura. La parola di Dio deve essere da noi capita così come è stata pensata ».

6. L'applicazione del metodo suddetto in esegesi implica una rivoluzione nella ermeneutica, il rigetto della dottrina della ispira-

zione finora insegnata secondo la precisa formulazione dello stesso Supremo Magistero.

E i fautori del nuovo indirizzo non ne fanno un mistero:

« Io e i miei alunni abbiamo superato da tempo la dottrina sulla ispirazione, insegnata finora »;

« L'ispirazione termina alla comunità »;

« Ho preparato uno studio risolutivo sulla dottrina dell'ispirazione; ma non è ancora prudente pubblicarlo ».

(Si era formato un clima che direi 'misterico': questi 'fautori' si ritenevano i depositari di verità ignote agli altri, pericolose a manifestare almeno in Italia, ma che tuttavia bisognava inculcare e diffondere con ogni mezzo. La diffusione di tali novità era da essi considerata vera opera di zelo, per la retta comprensione della Sacra Scrittura; e per raggiungere tale scopo gettavano facilmente il discredito su tutta l'esegesi e gli esegeti cattolici dal Lagrange al Vaccari (per citare dei giganti), dall'Allo al Clamer, con insinuazioni e frasi generiche (' è superato ', ' è conservatore '...), mentre celebravano i « nuovi », spesso neppure esegeti, ma semplici divulgatori...!

Ad un dato momento, il mondo cristiano si sarebbe trovato nel pieno e pacifico godimento del lavoro di trasformazione e di rinnovamento così pazientemente e preparato e diffuso, in assoluto contrasto con la dottrina cattolica del Magistero Supremo!)».

« Un testo si interpreta sempre in funzione del suo contesto (da un articolo *L'étude du milieu littéraire et l'exégèse du Nouveau Testament*, 1954). Nessuno si sognerebbe di mettere in dubbio un principio di esegesi così fondamentale. Ma la difficoltà appare quando si tratta di precisare qual'è questo contesto.

A prima vista sembra che lo si debba identificare puramente e semplicemente con il passo nel quale trovasi inserito il testo da spiegare: il contesto di una determinata enunciazione del N. T. per es. non è forse il capitolo, o se si vuole, la pericope in cui si trova?

Certamente. E tuttavia dopo le ricerche che hanno caratterizzato la così detta ' storia delle forme ', ci si è accorti che un tale contesto non è il solo interessato, che prima di appartenere a un capitolo o anche a una pericope, il termine era unito ad una formula e questa a un elemento letterario detto precisamente una ' forma letteraria ' o — con una espressione meno tecnica ed a significato più ampio — 'un ambiente letterario'.

Se è così, il primo dovere di ogni interprete, il suo compito primario, sarà naturalmente di determinare con la più grande esattezza possibile l'ambiente letterario dei termini e delle formule che

si propone di spiegare, poichè esso ne comanda necessariamente più o meno il significato. Non si potrà trascurare senza incorrere nei più gravi rischi ».

7. Espressione del nuovo indirizzo, nel suo complesso, per il Vecchio e il Nuovo Testamento, apparve nel 1957 la *Introduction à la Bible* (A. Robert-A. Feuillet), I, Introduction générale. Ancien Testament.

Il 2 luglio 1958 *L'Osservatore Romano* pubblicava e illustrava la circolare inviata dalla S. Congregazione dei Seminari e delle Università agli Ecc.mi Ordinari e ai Rettori delle Facoltà Ecclesiastiche. In essa è detto: « Questa Congregazione, dopo un diligente esame del volume (*Introduction à la Bible*), lo ha ritenuto del tutto inadatto all'intento (la solida e sicura formazione biblica del giovane clero)... Tutti coloro cui spetta sono quindi ammoniti di non consentire che tale opera sia usata nè come libro di testo nè come sussidio nelle prelezioni ».

E tuttavia, dopo il II volume (*Introduction au Nouveau Testament*), è stata pubblicata la seconda edizione del I volume (1959), rivista e corretta (è detto), ma di fatto sostanzialmente immutata; cf. quanto è stato scritto su *Pelestra del Clero* nel numero del 9 maggio 1960.

E' ben comprensibile pertanto il tono grave ed accorato del discorso che Sua Eminenza il Cardinale Bea teneva a chiusura della Settimana Biblica, in Roma, il 24 settembre 1960, pubblicato per intero su *La Civiltà Cattolica* nel novembre dello stesso anno.

« Queste parole — diceva S. Eminenza, concludendo — che a taluno forse potrebbero sembrare piuttosto dure... sono l'accorata espressione di una seria preoccupazione — preoccupazione non soltanto mia — causata da affermazioni e idee che affiorano in diverse parti del mondo nell'insegnamento, in conferenze e pubblicazioni, specialmente riguardo al Nuovo Testamento, affermazioni che rasentano quasi i limiti dell'eresia.

Spiegare la Sacra Scrittura, come lo fanno questi autori, significa snaturarla e farla, invece di un aiuto spirituale dato da Dio alle anime, piuttosto una tentazione e un pericolo per la fede... »

Lo stesso Cardinale Bea aveva già commentato autorevolmente e con la chiarezza che gli è abituale l'Enciclica *Divino afflante Spiritu*, nella stessa rivista *La Civiltà Cattolica* 94 (1943-IV) 212-224.

Come, sempre sulla stessa rivista, *La Civiltà Cattolica* 101 (1950-IV) 417-430, egli aveva commentato la parte dell'Enciclica *Humani Generis* riguardante gli studi biblici, e in particolare la storicità dei primi undici capitoli della *Genesi*. « Di grande por-

tata e attualità è il monito che l'enciclica fa parlando della *relazione fra storia ed esegesi*. Il santo Padre deplora ' un certo sistema d'interpretazione troppo libera dei libri storici del Vecchio Testamento ' che oltrepassa i limiti e le cautele stabilite dalla Chiesa ancora quest'anno, in *Rivista biblica,* 1961, — la stessa rivista cui sopra ci siamo riferiti — il prof. Festorazzi del Seminario di Como, definisce *Gen.* 2-3 « un racconto di 'genere letterario mistico', sorto da un'istanza Sapienziale », p. 170! Questa interpretazione si riferisce ' a torto ' alla lettera mandata dalla Pontificia Commissione Biblica al compianto Card. Suhard (16 gennaio 1948). Infatti di quella lettera volutamente cauta e ponderata, si è molto abusato; molti la considerano come la ' magna charta ' di ogni esegesi libera, come un documento che legittimerebbe tutte le opinioni, anche le più stravaganti: ' A torto ', dice il Santo Padre.

Quella lettera è una semplice risposta a due domande proposte alla stessa Pontificia Commissione, alla quale si chiese l'abrogazione dei due decreti che trattano della mosaicità del *Pentateuco* (1906) e del carattere storico dei primi tre capitoli della *Genesi* (1909). La Pontificia Commissione Biblica respinge senz'altro queste richieste...

Quanto ai primi undici capitoli della *Genesi*... la Commissione insiste che si tratta di ' storia ' in un vero senso, benchè non nel senso di storia classica o moderna... La Commissione Biblica... non si rivolge a semplici volgarizzatori, nè a dilettanti di saggi esegetici, bensì agli studiosi seri e competenti, e non toglie nulla alla autorità delle decisioni e norme finora emanate in tal proposito ».

Queste e altre autorevoli precisazioni raccoglie e mette nel dovuto risalto l'articolo: *L'Enciclica ' Divino afflante Spiritu ' e le ' opiniones novae '*, apparso in *Divinitas* 3 (1960) 387-456, nella sua erudita e precisa documentazione, che tanta eco ha suscitato.

Son queste le premesse al ' Monito ' che la Suprema Congregazione del Sant'Offizio ha pubblicato nel giugno scorso.

a) Nel *laudabiliter* iniziale, il ' Monito ' approva, loda il fervore di studi, in atto, nelle discipline bibliche; fervore che il Magistero della Chiesa ha suscitato e sempre vivamente ha favorito, incitando i più dotati dei suoi figli a dedicarsi ad esse, sfruttando tutti i sussidi *validi* offerti dalla filologia, dall'archeologia, dalle altre scienze ausiliarie, oggi tanto progredite.

E questo, in tutti i solenni documenti dedicati, con peculiare cura, allo studio dei Libri Sacri, dalla enciclica *Providentissimus Deus* (18 novembre 1893), definita da Pio XII nella *Divino afflante*

Spiritu (*EB*, n. 539) « princeps studiorum biblicorum lex », dai vari e molteplici documenti pubblicati sotto San Pio X (*EB*, nn. 149-418), all'enciclica *Spiritus Paraclitus* di Benedetto XV, alla stessa *Divino afflante Spiritu*, alla *Instructio* edita dalla Pontificia Commissione Biblica il 13 maggio 1950 (*EB*, nn. 582-610).

Non si tarpano le ali all'intelligenza, non si mortifica lo slancio dell'esegeta, nè gli si toglie la libertà di tentare *soluzioni* nuove (cf. in *Palestra del Clero*, l'articolo del P. John King, *P. King risponde a P. McKenzie*, 7 aprile 1961).

b) Ma che si tratti di lavoro scientifico positivo, e non di ricostruzioni ipotetiche, affatto soggettive, proposte in netto contrasto con le norme sancite per l'esegesi cattolica.

Norme che il 'Monito' richiama con l'accenno alla 'dottrina dei SS. Padri' e al 'senso e Magistero della Chiesa', che gli esegeti debbono sempre avere dinanzi agli occhi.

Mentre definisce « opinioni e sentenze » questi tentativi (cfr. i saggi offerti qui sopra), i quali compromettono « l'autentica verità storica e obiettiva della S. Scrittura », causando vive preoccupazioni tra i Pastori e grande disorientamento tra i fedeli.

« Si richiamino le parole di S. Eminenza il Card. Bea: « Spiegare la Sacra Scrittura, come lo fanno questi autori, significa snaturarla e farla, invece di un aiuto spirituale dato da Dio alle anime, piuttosto una tentazione e un pericolo per la fede ».

c) Il 'Monito' parla recisamente di « autentica verità storica e obiettiva » della S. Scrittura; rilevando e sottolineando in particolare l'autentica verità storica e obiettiva dei detti e dei fatti del Cristo Gesù; cioè la storicità assoluta, piena dei quattro Santi Evangeli.

Non è pertanto possibile confondere le idee dei fedeli col riesumare la vecchia distinzione di modernistica memoria: del Cristo storico e del Cristo della fede; negli Evangeli avremmo l'elaborazione della comunità primitiva che nulla ha a che vedere col Cristo storico, ma che è la proiezione del Cristo della fede.

Si parla di « autentica verità storica e obiettiva » e non dei « vari e molteplici gradi di storicità » che l'esegeta, applicando il metodo della storia delle forme, dovrebbe stabilire per l'insieme e per ciascuna pericope in particolare, dietro carta in bianco rilasciatagli dal Magistero!

Di notevole significato, infine, è il riferimento alla *Humani Generis* per la storicità dei primi undici capitoli della *Genesi*.

d) Si ammoniscono quanti, comunque, si occupano di Sacra Scrittura, di farlo *sempre* con la debita prudenza e rive-

renza, tenendo *sempre* presenti le norme direttrici della Chiesa.

Sia pertanto nell'insegnamento (e direi, particolarmente nella formazione del giovane clero destinato poi ad insegnare nei Seminari; ed è questa la gravissima responsabilità del P. I. B.), sia nelle lezioni tenute in 'Convegni biblici' sia pure 'ristretti', sia in ogni genere di pubblicazioni: anche nelle *Introductions* e Introduzioni destinate (motivo che sorprende!) non agli alunni dei corsi teologici, ma ai Professori!; ma che di fatto sono nelle mani di tutti.

e) Non si tratta soltanto di « non turbare le coscienze dei fedeli » (ed è già molto), ma di « non ledere le verità della fede ».

In altri termini, le 'opinioni e sentenze' in oggetto toccano effettivamente il deposito stesso delle verità rivelate. Richiamo al riguardo, ancora una volta, le parole di S. Eminenza il Card. Bea: « ...affermazioni e idee, specialmente riguardo al Nuovo Testamento, che talvolta rasentano quasi i limiti della eresia ».

f) Il *Nota Bene* finale rende noto il consenso pieno della Pontificia Commissione Biblica.

In occasione della circolare della S. Congregazione dei Seminari pubblicata su *L'Osservatore Romano* (2 luglio 1958) riguardante l'*Introduction à la Bible* (di cui abbiamo già parlato), da alcuni si disse, tra l'altro, che la S. Congregazione dei Seminari non era competente... ad escludere dalle scuole e Facoltà, alle quali è pur preposta, quei libri da essa ritenuti dannosi; anzi si mise addirittura in discussione la competenza in materia dello stesso Supremo Dicastero; unica competente sarebbe stata la Pontificia Commissione Biblica, la quale taceva e da anni.

Si arrivò ad interpretare tale suo prolungato silenzio, come espressione benevola di approvazione piena, seppure implicita, del nuovo indirizzo e del suddetto volume in particolare. Si arrivò a parlare di una opposizione tra il Santo Offizio e la S. Congregazione dei Seminari da una parte, e la Pontificia Commissione Biblica, in perfetta intesa con il Pontificio Istituto Biblico, dall'altra!

Anche questa volta — e dopo la pubblicazione, da parte del Presidente della Associazione Biblica Italiana, di una brevissima lettera inviata al P. I. B. dal rev.mo P. Atanasio Miller — si eran fatte illazioni sul « pensiero » e sulle « direttive recondite » della Pontificia Commissione Biblica. Il suo silenzio (si diceva) aveva l'apparenza di una inattività voluta, quasi un modo furbo o prudente di avallare le 'novità', di favorire il piano di 'rinnovamento', cui sopra abbiamo accennato.

Il *Nota Bene* disperde illusioni e insinuazioni; mentre mette in risalto ancora di più l'importanza straordinaria del documento del

Sant'Offizio e la gravità del pericolo che il 'Monito' intende scongiurare.

Forse il migliore commento al 'Monito' l'ha offerto la chiara e documentata illustrazione della condanna all'*Indice* della *Vita di Gesù* di J. Steinmann, apparsa sull'*Osservatore Romano* del 28 giugno 1961.

Il lettore la rilegga per intero; qui basta riportare la parte conclusiva.

« Da questi sommari rilievi ci si può fare un'idea del campionario di ipotesi e opinioni della più disparata e discutibile provenienza, che confluiscono, sotto la maschera di solide tesi, in una 'biografia di Gesù', che vorrebbe essere pura storia e, per giunta, destinata al gran pubblico.

« Più che un solido edificio, il libro è una fragilissima costruzione con materiale raccolto in fretta da ogni parte e senza discernimento, che manifesta il vuoto e la provvisorietà di certe posticce costruzioni alle quali ci ha abituati l'arte dello spettacolo.

« E' purtroppo vero che certe ipotesi avventate sono tolte anche da libri cattolici, ma proprio pochi giorni fa gli Eminentissimi Padri del Sant'Offizio nonchè della Pontificia Commissione Biblica, consci delle loro gravi responsabilità, ammonivano studiosi e divulgatori i quali, con scarso senso di prudenza e di riverenza, si fanno iniziatori o portavoce di opinioni che compromettono l'autentica verità storica e obiettiva dei detti e dei fatti di Gesù (Monito del 20 giugno 1961).

« Se il Gesù della storia fosse il Gesù di questa 'biografia', la Tradizione dei Padri della fede e la Chiesa, fondata da Cristo e istruita dagli Apostoli, lo avrebbero indebitamente ingigantito e trasformato sovrapponendogli un Gesù che con la storia avrebbe poco a che fare.

« Fedele al mandato divino, che ha affidato ad essa e ad essa soltanto, e non a qualsiasi privato studioso, il sacro deposito dei Libri ispirati da Dio, la Chiesa non può, senza mancare alla sua missione di salvezza, fare a meno di vigilare e difendere la sua reale e inalienabile ricchezza.

« Anche se, a volte, essa deve, con profondo rammarico, richiamare severamente i suoi stessi figli più cari, ciò fa per rispiarmare a tutti perniciose deviazioni e pericolose avventure, delle quali gli uomini, che confidano troppo in se stessi e nei propri mezzi, non sempre vedono il gravissimo danno.

In fondo, è un atto di materno, inestimabile amore ».

Francesco Spadafora

JURISPRUDENTIA
SACRÆ ROMANÆ ROTÆ
ALIORUMQUE TRIBUNALIUM ECCLESIASTICORUM

SACRA ROMANA ROTA

Coram R. P. D. Petro Mattioli, *Ponente*

Nullitatis matrimonii (ex metu)

Sententia definitiva diei 29 februarii 1960

Species facti. - Ad diem 26 octobris 1933, jugali vinculo coniuncti sunt iuvenes Ernestus, panifex, annorum fere viginti quinque, et Amalia, quae in eo erat ut majorem aetatem attingeret.

Traditur Amalia, post adeptam pubertatem victima extitisse libidinis patris sui, cum ignominia matris et totius familiae, et cum gravi discrimine pro collocatione filiarum natu minorum. Quapropter, cum Amaliae manus ab Ernesto expetita fuit, puella etsi renitens, assentire denique tandem debuisset, premente matre ob infaustissima rerum adiuncta.

Sed vita coniugum communis, non una tantummodo vice intermissa, vix per annum tenuit.

In posterum, consiliis ad hoc susceptis, accusavit mulier matrimonium coram Tribunali Ecclesiastico, sive ex simulato consensu, sive ex metu.

Sententia primi gradus, edita die 5 martii 1956, actrici non favit; at, in sede appellationis, die 28 julii 1958, metum notis irritantibus praeditum Tribunal agnovit atque admisit.

Appellante ergo Defensore Vinculi, citatis omnibus qui citandi sunt, quaestio nunc tertio proponitur in H. A. T. per consuetam dubitandi formulam:

« An constet de matrimonii nullitate, in casu ».

In jure. - De simulatione, per duplicem conformem jam exclusam, non amplius agendum est.

E contra: duplici sub aspectu, in casu, metus considerandus et exigendus venit.

Primo: sub aspectu metus reverentialis, quem parentes vel superiores iis, qui subiecti sunt eorum potestati vel auctoritati, provocare possunt. Hic metus, generatim, levis praesumitur, etiam quoad puellas minoris aetatis, nisi peculiaria adiuncta accedant, quae contrarium tenendum esse jubent: ut sunt — verbigratia — jurgia, lites, disceptationes, lacrimae, insolita instantiarum frequentia, importunae preces, et ita porro. Nec excidat jurisprudentiam N. S. O. saepius statuisse validum haberi debere consensum filii, qui ad aras accessit morem gerens parentibus, *nisi certo pro-*

betur invitus. Invitus dicitur ille qui, nedum aegro animo, sed vere adverso, aliquid acceptat, seu melius subit. Ergo, utrum coactio, quae per reverentialem metum dicitur verificata, levis haberi debeat an gravis, constabiliri, ut plurimum poterit nonnisi exigendo gradum aversionis in patiente erga compartem, qua coniugem, vel erga propositum matrimonium, quo gravior, nempe, quo rationabilior, quo ditius protracta ostendatur aversio haec, eo levius concluditur coactionem re vera justos limites excessisse, seu vexationem aequasse, ideo consensum patientis vulnerasse illumque juridice nullum effecisse.

Nec valet obiicere parentes ex justis causis institisse, i. e. verum bonum filiorum attendentes, et alios etiam fines rectissimos consequi volentes: id enim eorum opus in foro conscientiae attenuare vel iustificare poterit, sed nihil adimit obiectivae juris laesioni, per quam annullatur patientis consensus ad normam legis (can. 1087 C.J.C.). Ita, bona *in se* est actio medici vel chirurgi, ad aegritudinem quamdam medendam vel tollendam, ac pariter bona est agentis intentio, bonusque finis, in casu: at, si infirmus — esto irrationabiliter — resistit ac renuit, injusta redditur actio medentis, utpote quae jus patientis indubitanter laedit.

Secundo: sub aspectu metus indirecti, seu indirecte incussi. Nempe, sub aspectu metus, qui aliquando incutitur non ad extorquendum a victima matrimonialem consensum, sed ad alium malum finem consequendum: a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.

Quocirca, strenuus Defensor Vinculi deputatus aliquid scribit, quod peculiari commento indiget.

Ita incipit: « Usque ad annum 1933, unanimis jurisprudentia S. R. R. fuit in exigendo metu directe incusso, ut nullum declararetur matrimonium ex capite metus. Ab anno 1933, vero, cum jam prodiisset (anno 1932) editio nova ad mentem Codicis juris Canonici tractatus « *De Matrimonio* » Petri Card. Gasparri, qui primum notum fecit quo modo perventum fuerat ad formulam can. 1087 C. J. C. (*Op. cit.*, n. 856), Rotalis jurisprudentia ad benigniorem flectit sententiam, docens etiam metum *indirecte* incussum dirimere matrimonium » (*Animadvers. D. V. deputati*, n. 4).

Statim adnotandum ducimus:

1°) - Recte atque opportune Cl. Defensor Vinculi admisit jurisprudentiam Rotalem, ab anno 1933 ac deinceps, metum indirectum agnovisse, saltem praevalenter, dummodo autem ornatum

notis, de quibus in can. 1087, tamquam irritantem. Quod, profecto, non solum relevari potest ex duabus decisionibus Rotalibus, quas Defensor Vinculi expresse citat, sed ex compluribus, quae sedulo ac diligenter recensentur praesertim in una *Brixien.*, coram Staffa, diei 20 aprilis 1956 (in qua, pari sedulitate, adnotantur etiam nonnullae Decisiones, in quibus docetur adhuc metum irritantem esse illum, qui ad extorquendum consensum incutitur).

2°) - Ex hoc, tamen, minus proprie inferretur jurisprudentiam Rotalem, quoad hujusmodi, proprie anno 1933, mutationem subiisse, seu viam benigniorem ingressam fuisse. Etenim, ante annum 1933, cum matrimonia, quae judicio S. Tribunalis Apostolici committebantur, inita esse constabant ante promulgationem C.J.C., consequenter juxta normam in vetere jure longe praevalentem tractari debebant. Etenim, ante Codicem J. C., extante — veluti ipse Cl. Gasparri adnotat *l. c.* — magna controversia inter summos AA., saltem dubium juris, in hac materia, adfuisse concedendum est.

Defuit, proinde, in Sacra Rota, ante annum 1933, quaelibet propitia occasio aggrediendi *ex professo* vexatam quaestionem, et in unaquaque causa de metu simpliciter jus Decretalium exponi debebat.

Proinde, nihil mirum quod res, prima vice, funditus agitata fuit in una *Lincien.*, coram Wynen, diei 5 decembris 1933 (Cfr. *Decisiones S.R.R.*, vol. XXV, dec. LXXII, n. 3, pag. 608 ss.).

3°) - Sed idem Defensor Vinculi, nolens in praesenti causa iterum adducere ea, de quibus in praeteritum jam amplio sermone disseruerat, expresse provocare malit ad « Ulteriores Animadversiones », quas in una *Taurinen.*, ipse idem redegit.

Nunc, autem, Animadversiones ejusmodi attente percurrenti, illico patebit Auctores, a Defensore Vinculi citatos, itemque sententias ab eo invocatas in favorem suae thesis, ac tandem ratiocinia, ab eo adhibita, non esse ad rem. *Attendatur*:

a) - Ipse, prae primis, se refert ad certum locum Sanchez, valde notum, quo expresse docetur, ac mordicus defenditur metum irritantem esse illum, qui provocatur ad extorquendum matrimonium, et non alium, quamvis gravissimum.

Bene, quidem! Sed agitur de Auctore, qui longe ante Codicem scripsit, quique jus Decretalium, et non jus hodie vigens, interpretatus est! Vix non omnes sciunt in jure vetere praevaluisse

sententiam Cl. SANCHEZ, et illam Cl. LUGO, et aliorum, practice in vanum cecidisse.

b) - Sed Defensor Vinculi ulterius progreditur exegesim accuratissimam exhibens textus can. 1087, ac per id probare nitens ipsum legis textum imponere metum directum, et hunc tantummodo irritantem decernere.

Quid dicendum? Simpliciter animadvertendum est argumenta ejusmodi jam plene exposita fuisse, et summa consideratione perpensa, in una *Brixien.*, coram Staffa, supra citata. In qua, tamen haec fuit hujus attenti examinis conclusio: « Quamvis sententia, quae necessitatem propugnat metus directi ad extorquendum consensum perfecte logica et irrefutabilis appareat, constat eamdem a Codice J. C. fuisse exclusam ».

Ideo, ni fallimur, perperam a quocumque defenditur thesis de metu directo unice et exclusive exigito, jure condito, cum aliunde indubie constat Legislatorem quaestionem plene advertisse, ac positive — teste E.mo GASPARRI Commissionis redigentis Praeside — novam formulam excogitasse, ad utrumque metum admittendum.

Obiicitur: E.mus GASPARRI non est interpres authenticus textus legis, prout in Codice jacet.

Utique — respondemus — at, quaesumus, ne aequivoci via aperiatur! Aliud est affirmare aut praetendere E.mum GASPARRI esse interpretem authenticum legis conditae, aliud est dicere eum, qua Commissionis redigentis Praesidem, esse validissimum expositorem controversiae, in sinu Commissionis exortae, atque rationis et intentionis Commissionis in adprobanda nova formula, de qua in can. 1087, usque ad diem illum a jure ignorata: « a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium ».

c) - Denique, noster Defensor Vinculi, prosequens notas nonnullas cl. BENDER, eisque plene adhaerens, relevat sententiam, quae *exclusive* sustinet metum directum, pro annullando consensu, et sententiam, quae admittit etiam metum indirectum tamquam irritantem, esse unam alteri adversam, et concludit: « Mihi videtur impossibile construere aliquam formulam, quae comprehendit has duas sententias ita oppositas, i. e. tamquam affirmationem et negationem ejusdem rei ».

Ergo « si certo tenendum esset (sunt adhuc verba cl. BENDER, a Defensore Vinculi citata et acceptata) jure condito etiam metum indirecte incussum dirimere matrimonium ratione allata a GASPARRI, seu quia formula (prout jacet in can. 1087) *utramque sententiam* comprehendit, hoc admittendum esset ob rationem, quam logica impossibilem habet! ».

Respondemus: hoc utique pro vero haberi posset, si nimis insistatur in sono et in cortice materialium verborum, non autem si verus et genuinus eorum sensus attendatur. Nam *mens* cl. Auctoris satis patet, ni fallimur, et bene colligi potest ex omnibus ejus verbis simul sumptis, in textu et contextu. Cum enim Ipse scribit formulam peculiarem, prorsus novam, a Commissione redigente canones futuri Codicis, post gravem disceptationem inter Commissarios, electam, et de facto, in can. 1087, prouti jacet, relatam, *utramque sententiam* comprehendisse, certissime, per verba illa, mox linea subposita relevata, intendere potius voluit *utrumque metum*: i. e., sive metum directum, qui a *prima sententia* praetendebatur exclusive exigendus, sive metum indirectum, qui ab *altera sententia* includendus defendebatur. Hoc sensu, bene dici potest novam formulam, per can. 1087 expressam, *utramque sententiam* amplecti et admittere voluisse. Alter vero sensus, qui — ut cl. Bender simul cum Defensore Vinculi notat — contradictionem implicat, prorsus repellendus est, nisi attendere velimus ad pedem litterae, quae spiritum occidit.

Ergo edixerunt Domini dubium juris, in subiecta materia, adhuc subsistere excludendum esse, prout de facto Ipsi excludunt.

Simulque, tutiorem jurisprudentiam Rotalem prosequentes iterum definierunt consensum matrimonialem irritum fieri, jure Codicis, sive ex metu directe incusso ad extorquedum consensum eumdem, sive ex metu indirecte incusso, dummodo gravis sit et injustus (coram Wynen, 5 decembris 1933; coram Staffa, 23 martii 1956; coram Mattioli, 24 martii 1956; coram Staffa, 20 aprilis 1956; coram Doheny, 8 aprilis 1957).

In facto. - Censuerunt Patres ante omnia exigendam et perpendendam esse, in casu, ea qua par est gravitate, aversionem illam, quam actrix dicitur erga conventum, qua coniugem, persensisse, ejusdemque aversionis gradum seu vim.

Actrix, jam in primo judiciali examine, inambigue aperit vehementem erga Ernestum repugnantiam, dicens:

« ... non mi sentivo attratta verso di lui... io non lo amavo ».

Dein revelat se alium juvenem dilexisse:

« C'era un giovane che mi piaceva. Mio padre se ne accorse, lo fermò per strada, e gli disse di non pensare a me, perché io volevo bene a lui. Il giovane, a questa notizia, non mi guardò più ».

Adhuc, in altero examine:

« ... in quel tempo, io ero affezionata ad un altro giovane, che temporaneamente era assente per il servizio militare... Ed io ho

insistito nel dichiarare (alla mamma) la mia contrarietà, nonostante essa mi dicesse che ero stupida ad aspettare l'altro giovane, che era povero...

Conobbi il giovane Giuseppe (Pinotto) quando avevo diciassette anni, col quale avevo una forte simpatia, che continuava al momento del matrimonio ».

Nec officit quod actrix alibi declaravit litteras a se Josepho isti, stipendia merenti, missas, sine responso mansisse: vulnus enim primi amoris difficile sanatur, ideo plane concedi potest Amaliam spem servasse, etiam absque solido fundamento, Josepho praedilecto nubendi, et, etiam propter hoc, graviorem in Ernestum repugnantiam advertisse.

Re quidem vera, Ernestus ipse pandit Amaliam, ante nuptias, ei dixisse:

« Non sei tu quello che io vorrei sposare, ma un altro », et nomen juvenis Josephi, post nuptias, aperte revelasse.

Alibi actrix vehementer affirmat:

« Io fui contraria ad Ernesto, fino alle nozze, e anche dopo ».

Rursus: « ... ho risposto alla mamma che avevo intenzione di sposarmi, ma non volevo Ernesto, perché l'altro giovane mi aveva promesso che a ventuno anni mi avrebbe sposato ».

Pluries, insuper, actrix declarat repugnantiam erga conventum, post nuptias, nedum non desiisse, sed graviorem factam esse, ita ut nonnisi aegerrime, in thalamo, rei uxoriae attendi potuerit.

Quod vir conventus non modo in hoc praesenti judicio pluries admisit, sed in ipsa legalis separationis causa, quam ipse instauravit, competenti Magistratui haec exponens: « Addì 26 ottobre 1933, (il sottoscritto) si univa in matrimonio con L. Amalia, ma la loro unione non fu felice, in quanto la Amalia si opponeva ad ogni intimità, per sofferenza, incapacità e intolleranza sessuale. I rapporti fra i coniugi si sono andati sempre più acuendo, al punto di non consentire un'ulteriore loro convivenza ».

Ita vir scribebat die 27 junii 1937, quindecim annis prius quam causa de nullitate vinculi ortum habuisset, ideo tempore certissime insuspecto. Nec, aliunde, perpensis omnibus adiunctis, dubitari potest refutationem copulae, ex parte mulieris, *non* ad « sofferenza, incapacità e intolleranza sessuale » (quae verba euphemistice — uti par est — adhibita sunt), sed ad repugnantiam et fastidium, quo Amalia erga Ernestum continuo flagravit tribuendam esse siquidem a sexualibus, per se, Amalia numquam adhorruit, sicut tota ejus vitae ratio luculenter probat, ab adolescentia usque ad praesens.

Inter testes, aversionem confirmant praesertim actricis mater (« era sempre contraria a questo matrimonio, era malinconica e triste »), itemque sorores, quae, tamen, adhuc immaturae aetatis, tristissimam rerum conditionem plene comprehendere non valebant, atque Rosa, vestifica et amica: quae, nedum de lacrimis Amaliae refert, amaritudinis, angustiae, et incertitudinis causa profusis, sed etiam de conamine fugae in pervigilio diei nuptiarum.

Quamobrem, de gravi aversione Amaliae erga Ernestum, qua coniugem, sive praenuptiali, sive postnuptiali, plene constare dicendum est. Cui excludendae vel attenuandae non sufficit in medium adducere vagum testimonium Rosae Toti, quae solummodo post nuptias actricem cognovit, aut Josephi Mari, nimis juvenis, qui ceterum etiam dicit:

« So che la mamma insisteva per indurre la figlia al matrimonio », et per id satis innuens filiae retinentiam.

Posita autem gravi atque constanti aversione, ante et post matrimonium, longe facilius praesumitur gravem et injustam fuisse coactionem illam, per quam tam firma aversio superata fuit.

Ejusmodi coactionis auctor directus, in casu, mater puellae exhibetur, indirectus pater.

Indubie ex tabulis eruitur Joannem L., abnormi libidine raptum ac veluti obcaecatum, Amaliam filiam, blanditiis ac dolosis artibus, ad turpia, secum patranda, compulisse usque ab eo tempore, quo ipsa pubertatem attigit.

Sat cito inter cognatos et notos tanti facinoris notitia serpere incoepit, cum opprobrio ac dedecore summo pro viri uxore, pro Amalia ipsa, pro hujus sororibus natu minoribus.

Sed nemo foedissimum crimen publice accusare audebat, sive quia vir negabat, sive quia pecunia silentium imponebat. Viri uxor minus quam alii omnes: sive ob periculum maximi scandali, quod in familiae totius detrimentum redundavisset, sive ob periculum amittendi sustentationis media, quae pater, etsi indignissimus, large pro familia profundebat.

Exinde, angustiae maximae infelicis mulieris hujus, sive qua uxoris, sive qua matrisfamilias: quas, equidem, non alio modo dimittere posse tenuit, quam citissimum Amaliae matrimonium procurando. Nihil mirum, ergo, si propositionem Ernesti Amaliae mater nedum illico accepit, sed pariter urgendum tenuit, omni nisu, ut et Amalia illam non respueret. Amalia vero in judicio confitetur:

« Io mi dimostrai contraria, al matrimonio con Ernesto, con la mamma, a cui dicevo: Non mi piace, non posso neppure vederlo: no no, non lo sposo...

Mia madre, per obbligarmi a sposare Ernesto, mi diceva sempre che, attese le sorelle piccole, a attesa la passione di mio padre, non c'era altra via di uscita che sposare Ernesto. E poiché mi vedeva sempre contraria, s'adirava e mi picchiava. Aveva interesse che io me ne andassi, per finire questo scandalo ».

Insuper, condicionem suam vere lugendam, atque effugii, aut refugii, aut solaminis cujuscumque carentiam presse, adhuc, puella describit verbis illis moerore plenis:

« Non potevo sottrarmi a queste imposizioni... Ero maltrattata in casa da mia mamma, che sapeva le cose, dinanzi alla quale appariva che fossi io la colpevole, mentre invece fui sempre violentata ed anche schiaffeggiata e maltrattata da mio padre. I parenti, poi, che sapevano la cosa, invece di compatirmi, mi tenevano a vile. Nessuno mi aiutava perché temevano scandali e scenate di mio padre... Mia madre voleva questo matrimonio e, quando io resistevo alle sue imposizioni, mi diceva che *ero io che volevo restare in tale situazione*, mentre sposando avrei avuto una via di uscita ».

Utrum reapse mater filiam aliquando verberaverit ut ipsam impelleret ad invisas nuptias acceptandas, an ad ipsam puniendam — ex ira et vindicta — propter incestum, non clare patet in tabulis. At, quam dura, quam aspera et contumeliis plena, sonaret pro filia accusatio illa « che ero io che volevo restare in tale situazione », de plano intelligitur. Aliunde, coactionis gravitas et injustitia, in casu, plene emergit per testimonium matris, quod eventuum seriem fideliter reddit, quodque heic paene ex integro referre iuvabit:

« ... ma lei non voleva saperne, e diceva: Non mi sento, non mi sento di sposarlo. Ed io le risposi: O sentirsi, o non sentirsi, questo passo devi farlo, e presto, e senza clamori.

A me premeva molto questo passo, per staccare la figlia dall'affetto disordinato del padre...

Il padre aveva preso un'affezione disordinata per la figlia, che tentò tre volte di liberarsene, e l'ultima volta fu per suicidarsi. Essa ricorreva a me, mi diceva di scappare tutte e due di casa, ma io, per timore dello scandalo, e perché saremmo state in strada senza mezzi, mi limitavo a dire: Aspettiamo; pazientiamo. L'Amalia soffriva di questa tremenda situazione, ma il padre era più forte di lei. A me conveniva tacere. Perciò, quando arrivò l'occasione di Ernesto, dissi a lei che l'occasione era arrivata per dar fine alla terribile situazione...

L'Amalia era sempre contraria a questo matrimonio, era melanconica e triste: da una parte cercava il mezzo per staccarsi dal padre, *ma aveva una forte ripugnanza per Ernesto, e lo dimostrò* anche al mattino del matrimonio... dovetti andare su io con la sarta per farla alzare, *e lei mi rispose che aveva la morte nel cuore*... Io dissi all'Amalia che la obbligavo a sposarsi perché uscisse di casa e cessasse il disordine con mio marito. L'Amalia resisteva, e tutti i giorni si era daccapo: io a tentare di convincerla a fare il passo, e lei a resistere e dire che non voleva farlo e che non si sentiva di sposare Ernesto. Un po' la pigliavo alle buone e un po' alle cattive, e fu una guerra continua fino alla fine. Queste scene accadevano solo tra noi due, senza che le altre figlie e mio marito sentissero. Volevo questo matrimonio per terminare lo scandalo del padre, e salvaguardare i miei diritti di sposa. L'Amalia non poteva sottrarsi alla mia ingiunzione, perché ero risoluta a qualunque costo. Essa non poteva parlarne con altri parenti senza rivelare lo scandalo. Era tra due fuochi: da una parte il pericolo dello scandalo, dall'altra la mia pressione continua per farla uscire onestamente e silenziosamente di casa. Rimase contraria fino al mattino del matrimonio... L'Amalia dovette acconsentire per forza, per sfuggire alle botte che le avrei dato... Affermo con certezza che l'Amalia non si sposò liberamente, ma solo per mia costrizione. Non sposandosi, essa sarebbe andata incontro certamente a una brutta fine, come già aveva tentato di fare una volta per disperazione, e fu il padre che le corse dietro e la salvò. Oppure sarebbe ricaduta nelle ignominiose voglie del padre. L'Amalia non si sposò di cuore, ma solo per forza, cioè per sottrarsi alla mia costrizione, e per liberarsi onestamente dal padre, senza destare scandali, perché nel paese già qualcosa si vociferava. Andando al matrimonio con tanta avversione, non so che sorta di matrimonio abbia inteso di fare ».

Per hoc testimonium matris actricis, nedum vivide redditur vis atque effectus reverentialis metus, in casu, sed etiam bene explicatur cur, in hac causa, alii testes directi, de iis quae inter domesticos parietes contingebant, haberi nequeant. Validum, nihilominus, adminiculum praebent sive vir conventus, qui res apprehendit statim post nuptias; sive soror actricis Gemma, quae, pubertate jam superata, plus certo scivit ac intellexit quam in judicio retulit (ratio habeatur de argumento probrosissimo!); sive testis Rosa M., quae, etsi matris violentiam potius innuere ac praesumere videatur, loquitur tamen de lacrimis et de angustiis Amaliae, quae vere nesciebat quid eligeret.

His omnibus non obstantibus, dicendum est quod nec pressiones matris in filiam fuissent tam graves, tam instantes, tam efficaces, nec trepidatio animi tam vehemens in Amalia exsurrexisset, nisi pondus vere abnorme indirectae coactionis, ex parte patris, supervenisset: afflictae ac trepidanti filiae afflictionem et trepidationem maximam addens.

Porro, patrem indesinenter ac pertinaciter insidias parasse honori ac decori filiae istius, sive ante ejus matrimonium, sive postea, dubitandum non est. Cui instanti ac persequenti, filia, aliquando, plus minus ignara, probabiliter adhaesit; sed, maturior effecta, resistere ac rebellare sategit. Frustra! Ideo, ne facile dicatur puella, aetate progrediens, validius se opponere potuisse patris libidini. Nam, contrarium verum est, si — velut acta ostendunt — pater nequissimus, etiam post filiae nuptias, eam tentare non destitit: quin imo, eo audaciae et impudentiae pervenit, ut adsensum Ernesti arripere sategerit, lauta ipsi dona offerens.

Unde, cum ipso Defensore vinculi agnoscendum est: « Data cohabitatione, gravissimum malum actrici imminebat, rem obiective considerando ».

Malum hoc fuisse injustum, probatione non indiget; fuisse ab *homine,* pariter liquet: pater enim erat, i. e. *homo,* qui instabat ac premebat: non equidem ad consensum matrimonialem filiae directe extorquendum, sed ad talia adiuncta, pro filia probrosa ac damnifica, verificanda, a quibus patiens se liberare non poterat, nisi invisum matrimonium obeundo.

Itaque a vero non distamus dicendo pressiones matris, in casu, quamvis per se justas, facile — prementibus adiunctis tam urgentibus — rectos limites superasse; vim autem decisivam ipsis addidisse patris audaciam impudentissimam: qua non extante, nec mater tam fortiter institisset, nec filia se submisisset.

Constat proinde matrimonium controversum esse nullum ex metu directo, cum indirecto mixto.

Quibus omnibus in jure et in facto perpensis, Nos infrascripti Auditores de Turno definitive sententiamus:

Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate in casu.

Nota: Haec sententia ad exsecutionem transivit.

Petrus Mattioli, *Ponens*
Emmanuel Bonet
Joannes M. Pinna

TRIBUNAL APPELLATIONIS QUEBECEN. - OTTAVIEN.

Coram R. P. D. H. GRENIER, *Ponente*

Nullitatis matrimonii
sub capite intentionis mulieris contra bonum prolis

Sententia definitiva 13 jun. 1961

1 - SPECIES FACTI. - *Omissis.*

2 - IN JURE. - Finis primarius matrimonii est procreatio et educatio prolis; ejus qualitates essentiales sunt unitas et indissolubilitas (can. 1013). Illa sunt elementa sine quibus verum matrimonium concipi nequit, seu illa ad substantiam matrimonii pertinent.

Procreatio et educatio prolis vocatur bonum prolis, dum unitas et indissolubilitas respective dicuntur bonum fidei et bonum sacramenti.

Vi contractus, quatenus generalem voluntatem habet matrimonium contrahendi (can. 1082, § 1), nupturiens omnes matrimonii substantiales obligationes saltem implicite assumit. Quando talis voluntas generalis matrimonium contrahendi absorbetur a voluntate contraria et praevalente, (BENEDICTUS XIV, *De Syn.*, lib. XIII, cap. XXII, n. 7; *Fontes C.J.C.*, vol. IV, *S. Off.*, n. 894, (ad Vic. Ap. Oceaniae); n. 1036 (ad Ep. S. Alberti); n. 1050 (ad Ep. Nesquallien.), et passim), consensus matrimonialis deficit. Et illud evenit, ad normam juris, quando contrahens sive actu positivo (can. 1086, § 2), sive conditione (can. 1092, 2°), matrimonium ipsum vel matrimonium in sua substantia repellit. Unde actus positivus, de quo can. 1086, § 2, definiri potest: ille quo contrahens, propter voluntatem praevalentem, matrimonium ipsum, aut omne jus ad conjugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem excludit.

Actus ille positivus vix differt a conditione (S.R.R. Dec., vol. XV p. 275, n. 2, *Videntibus Omnibus;* vol. XXI, p. 435, n. 2, coram Parillo), et ab auctoribus vocatur conditio mentalis seu in mente retenta. (SANCHEZ, *De Sancto Matrimonii Sacramento*, L. II, disp. XXIX, nn. 10-12; PONTIUS, *De Sacramento Matrimonii*, L. I, cap. XX, nn. 8 et 11; L. III, cap. XII n. 9; GASPARRI, *De Matrimonio*, ed. an.

1932, vol. II, p. 28, n. 807; p. 44, n. 825; S. R. R. Dec., vol. XXXI, p. 419, n. 6, *coram Jullien*). Conditio enim contra matrimonium vel contra aliquid pertinens ad matrimonii substantiam non est nisi ille actus positivus exterius forma conditionali manifestatus: *matrimonium non contraho nisi prolem excludam.* In actu positivo, consensus dependet a contraria intentione contrahentis, propter voluntatem praevalentem excludendi matrimonium vel ejus substantiam; in conditione, contrahens facit dependere consensum ab illa intentione, non solum propter suam praevalentem voluntatem, sed etiam quia exterius — et in mente — talem intentionem ponit, expresso modo, ut circumstantiam cui ejus consensus subjictur. Recte dicitur quod, si occurreret, actus positivus ut conditio poneretur. (Staffa, *De conditione contra matrimonii substantiam*, ed. 2ª, p. 32).

3 - Ut excludatur substantia matrimonii, intentio contraria contrahentis consensum matrimonialem ingredi debet, ad illum limitandum et vitiandum, nam, ex consensu partium oritur matrimonium, inter personas determinatas, cum omnibus obligationibus ejus (can. 1081). Jamvero talis intentio consensum partium non ingreditur nisi ponatur ut conditio saltem mente retenta, ut patet ex dictis. Aliter nonnisi consensum comitatur ut aliquid ei extrinsecum. Semel vero posita ut conditio necessario consensum limitat et vitiat, ita ut matrimonium invalidum tenendum et non solum praesumendum sit. Nam, limitato consensu, ex quo oriuntur, limitantur jus traditum et obligatio assumpta.

4 - Cum matrimonium numquam inveniatur sine inseparabilitate, indissolubilitas, seu bonum sacramenti, pertinet ad ipsum matrimonium secundum se (Suppl. q. XLIX, Art. 3, c). Sequitur quod intentio contra bonum sacramenti, sicut intentio contra ipsum matrimonium, ex natura sua seu *ex objecto,* semper est conditio saltem mente retenta. Qui consensum simulat, voluntate praevalente vult matrimonium non contrahere. Qui intentionem matrimonium solubile contrahendi habet, voluntate praevalente verum matrimonium excludit.

5 - Res aliter se habet quando agitur de bono prolis et fidei. Nam, in casu, distinctio fieri debet inter jus et juris exercitium, obligationem et obligationis adimpletionem. Intentio ergo contra bonum prolis et fidei ex objecto suo naturam conditionis saltem mente retentae necessario non induit. Quis enim omnes obligationes

matrimonii assumere potest et insimul habere intentionem illud foedandi sive prolem vitando, sive fidem non servando. In tali casu, matrimonium est validum. Matrimonium irritatur quando jus ad actus vere conjugales et fidem excluditur. Et illud evenit tantummodo quando voluntas contraria, *ex parte contrahentis*, praevalet voluntati generali matrimonium contrahendi, seu quando intentio prolem vitandi vel fidem violandi naturam sive actus positivi sive conditionis induit, *in mente ipsius contrahentis*. In tali casu, et solummodo in tali casu, intentio contra prolem vel fidem consensum ingreditur, illumque limitat et vitiat, licet, v. g., contrahens intendat prolem vitare solummodo ad tempus, vel per media honesta, virginitatem servando. Attamen, quando agitur de exclusione prolis ad tempus vel per media honesta, sedulo inquirendum est utrum agatur de vera conditione, vel potius de modo. (Gasparri, *o. c.*, vol. II, p. 81, n. 858).

6 - Qui contrahit cum intentione vel conditione prolem vitandi vel fidem non observandi, rarissime dicit: « *jus ad actus vere conjugales excludo*, vel, *matrimonium contraho sub conditione jus ad fidem excludendi* », quia plerumque, ut non dicamus semper, distinctionem inter jus et ejus exercitium, inter obligationem et ejus adimpletionem non cognoscit, vel ad illam non animadvertit. Unde exclusio ipsius juris ad prolem et fidem, *directe et immediate*, fere numquam probari potest. Talis tamen exclusio *indirecte* probari potest ex voluntate praevalente prolem vitandi ac fidem violandi, prout resultat ex dictis. Et quo vehementior est voluntas prolem vitandi et fidem violandi, eo minoris momenti aestimanda est voluntas verum matrimonium contrahendi; e converso, quo vehementior est voluntas matrimonium contrahendi, eo minoris momenti aestimanda est intentio contra prolem vel fidem, ita ut talis intentio considerari debeat ut consensum comitans, non vero ut illum limitans et vitians.

Existentia voluntatis praevalentis probatur, *directe*, ex confessione illius qui contraxit cum contraria intentione, ex depositionibus alterius conjugis et testium, ex documentis; *indirecte*, ex causa proportionata, ex circumstantiis matrimonium antecedentibus, comitantibus et subsequentibus. Probatio directa et probatio indirecta sese complent. Revera causa proportionata, seu praevalens in aestimatione contrahentis, probationem principalem praebet; si, v. g., contrahens ex causa quam superare nequit, matrimonium iniit cum intentione prolem vitandi, et talem intentionem post nuptias tenacia absoluta servat, concludendum est quod vo-

luntas verum matrimonium contrahendi absorbetur a voluntate prolem vitandi.

7 - In facto. - « A' 14 ans, declarat mulier conventa, j'aurais pu me marier, mais je n'ai pas voulu parce que je savais qu'en me mariant, je serais obligée d'avoir des enfants ». Deponit R.dus Pater L., qui conventam bene cognovit tamquam eius parochus, quod illa consuetudines ex quibus sequi potuisset matrimonium pluries abrupit, quia maternitatem recusabat. (Et pergit idem testis: « Vers le 10 mars 1956, elle ou lui ou les deux ont téléphoné pour retenir une date de mariage la semaine suivante. Quelques jours plus tard, V. renonçait à se marier à cette date. Ceci est arrivé trois ou quatre fois en mars ou avril. Quand elle retenait une date de mariage, elle était visiblement triste; quand elle y renonçait, elle était toute épanouie. Je sais qu'elle a fait la même chose plusieurs fois en août. Chaque fois que le futur lui demandait une date, elle le remettait à plus tard ». Quomodo futura sponsa tandem matrimonium accipere potuit, exponit soror ejus: « Connaissant bien V. comme une personne de caractère fort, j'ai été bien surpris de voir qu'elle voulait le mariage, qu'elle ne le voulait pas, et qu'elle changeait d'idée constamment. Je pense que ce changement s'explique par son état de santé, sa fatigue et surtout par l'insistance du futur qui ne la lâchait pas ». Dici nequit quod mulier contrahendi matrimonium voluntatem firmam et vehementem habebat. E contrario illud accepit quasi repugnanter, cum intentione firma prolem vitandi.

8 - De tali intentione firma et absoluta nos certiores reddunt omnes testes. Affirmat testis jam citatus, R.dus Pater L.: « J'étais très content lorsqu'elle a laissé la paroisse parce que je n'aurais pas voulu avoir à régler leur problème. Je me sentais impuissant à lui faire accepter des enfants de son mariage ». De firmo proposito mulieris nullo modo dubitat, nam addit: « J'étais vraiment inquiet sur la validité de ce mariage à tel point que si le mariage avait été heureux, j'avais l'idée de leur faire renouveler leur consentement ».

9 - Causa talis propositi bene cognscitur ex actis. Mulier orta est ex humilibus parentibus qui multos filios genuerunt ac illos in paupertate educaverunt. Propterea aversionem insuperabilem erga maternitatem nutrivit atque a pubertate voluntatem firmam prolem vitandi habuit, si nuberet. « Ç'a été *une idée fixe* chez elle...

Cette idée-là revenait constamment dans sa bouche, depuis que je la connais ». (Testis L.). Nil ergo mirum est si tali « ideae fixae » suum consensum matrimonialem subordinavit, ut ipsa declarat: « Une semaine avant le mariage, j'ai répété au futur que je ne voulais pas me marier parce que je ne voulais pas d'enfants ». Quod corroboratur ab actore. Aperte ergo affirmat mulier non solum quod voluntas ejus, eaque praevalens, dirigebatur potius erga prolis exclusionem quam erga matrimonium, sed quod consensum matrimonialem dependere faceret a tali exclusione, si matrimonium contraheret. Et sic habetur, ad normam juris expositi, vera conditio sine qua non erga matrimonii substantiam. Corroborant duo testes. Parochus, ante matrimonium, futuram sponsam vituperavit quia prolem omnino excludebat. Quid vero respondet illa?: « On se séparera, tant pis pour lui ». Interrogata: « Quand elle a épousé E., croyez-vous que V. accepterait d'avoir des enfants de lui? », respondet conventae mater: « Elle a même dit qu'elle ferait mettre cette condition dans son contrat de mariage ». Illam conditionem tenuit mulier tenacia absoluta post matrimonium, ut omnes testes affirmant. « Elle a commis des imprudences, même pour compromettre sa santé ». Talis tenacia fuit causa principalis solutionis vitae communis, sex mensibus post matrimonium.

Conventa ergo non solum actu positivo, ad normam can. 1086 § 2 omne ius ad actus conjugales exclusit, sed conditionem posuit contra matrimonii substantiam (can. 1092, 2°).

10 - Objicitur quod, in investigationibus praenuptialibus, futura sponsa affirmavit quod matrimonium ad prolis procreationem ordinatum contrahere volebat. Talis affirmatio tamen cum grano salis accipienda est, si audiatur parochus qui tales investigationes peregit: « A la question des procréations des enfants, elle a manifesté une sorte d'hésitation et m'a répondu avec un sourire un peu bête. Sur mon instance, elle m'a répondu par un sourire un peu insignifiant et *une affirmation équivoque* ». Data tali haesitatione ex parte futurae sponsae, magis, ut videtur, increpandus est parochus, qui responsum affirmativum adnotavit, quam sponsa ipsa.

Fertur sententia pro matrimonii nullitate.

Datum Quebeci, in Sede Tribunalis Provincialis Quebecensis, die 13 junii 1961.

Henricus Grenier, *Praeses et Ponens.*
Floribertus Coulombe.
Camillus Le Bel
Joannes-Baptista Mathieu, *Notarius*

STUDIA
ET
CONSULTATIONES

LA PREFORMAZIONE
DEL *MOTU PROPRIO* DI S. PIO X SULLA MUSICA SACRA

(*con documenti inediti*)

SOMMARIO — Introduzione: Le indagini di Mons. E. Moneta - Caglio, di P. F. M. Bauducco S. I., e nuove prospettive di studi in materia, 1.

I. I precedenti della riforma musicale sacra.

Vigile azione dell'Autorità Ecclesiastica contro gli abusi in materia di musica sacra, 2. - Il P. A. De Santi S. J. chiamato a Roma nel 1889 da Leone XIII per illustrare i principi della riforma musicale sacra su *La Civiltà Cattolica*, 3. - Vasta consultazione della S .C. dei Riti per un nuovo Regolamento sulla musica sacra, 4. - Il P. De Santi, messo in disparte a Roma, è invitato dal Card. G. Sarto (che ne informa anche D. Lorenzo Perosi) a preparare un *Voto* per la S. C. dei Riti, 5. - S. Pio X fu l'ispiratore e l'autore principale del *Voto* redatto da P. De Santi, 6. - Il *curriculum vitae* musicale di S. Pio X, 7. -

II. - I pareri dei Maestri sulla riforma musicale sacra, con postille di P. De Santi.

Giudizio sommario di G. Tebaldini, 8. - I pareri di: Domenico Mustafà, 9. - Gaetano Capocci, 10. - Salvatore Meluzzi, 11. - Augusto Moriconi, 12. - D. Francesco Borghi, 13. - Roberto Amadei e Carlo Angeloni, 14. - Carlo Galli, 15. - Niccolò Cocconi, 16. - F. X. Haberl, 17. - Edgardo Tinel, 18. - Giovanni Short, 19. - Giovanni Singenberg, 20. - M. F. Lans, 21. - Luigi Kunc, 22. - Innocenzo Pasquali, 23. - Postille di P. De Santi al *Regolamento* dell'*84* della S. C. dei Riti, 24. - L'estetica della musica sacra nel pensiero del P. De Santi, 25. -

III. - Il voto del card. Giuseppe Sarto, Patriarca eletto di Venezia, 26. -

PARTE PRIMA - Considerazioni Generali.

PARTE SECONDA - Osservazioni particolari.

PARTE TERZA - Istruzione per la Musica Sacra.

I. - *Principi generali* (n. 1-2).
II. - *Generi di musica sacra* (n. 3-6).
III. - *Testo liturgico* (n. 7-9).
IV. - *Forma esterna delle sacre composizioni* (n. 10-11).
V. - *Cantori* (n. 12-14).
VI. - *Organo e strumenti* (n. 15-21).
VII. - *Ampiezza della musica liturgica* (n. 22-23).
VIII. - *Mezzi precipui* (n. 24-28).
IX. - *Conclusione* (n. 29-30).

IV. Il regolamento sulla Musica Sacra del 1894 della S. C. dei Riti.

Atteggiamento prudenziale della S. C. dei Riti, 27. - Delusione dei riformatori e profezia di S. Pio X, 28. - Energica e fattiva azione dell'Episcopato Italiano per la riforma della musica sacra: la « *Lettera Pastorale* » del 1° maggio 1895 del Card. Giuseppe Sarto, Patriarca di Venezia, 29. -

V. Preparazione e promulgazione del Motu Proprio di S. Pio X. sulla Musica Sacra.

L. Perosi e P. De Santi ricevuti in Vaticano all'indomani dell'elezione di S. Pio X, 30. - Passo di Mons. Carlo Respighi presso S. Pio X, 31. - Mons. Carlo Respighi e P. De Santi ricevuti da S. Pio X, 32. - Primi sintomi dell'imminente riforma, 33. - Passi di P. De Santi presso Mons. C. Respighi e Mons. Bressan, 34. - Tentativo *in extremis* del Dr. Fr. X. Haberl per mantenere lo *status quo ante*, 35. - La pubblicazione del Motu Proprio « *Tra le sollecitudini dell'officio pastorale* » di S. Pio X (22 novembre (1903), 36. -

---

1. In una nutrita serie di articoli minuziosamente documentati, anche con molti preziosi inediti, sulla restaurazione gregoriana [1], il Preside del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Mons. Ernesto Moneta Caglio, ha dedicato una puntata anche alle origini del *Motu Proprio* di S. Pio X sulla musica sacra [2]. Egli rileva esattamente, in base ad una precisa serie di dati e di indizi, che il *Motu Proprio* « *Tra le sollecitudini dell'officio pastorale* », firmato da S. Pio X il 22 novembre 1903 [3], altro non è che il *Voto*, inviato su richiesta della Sacra Congregazione dei Riti, da S. Pio X, da poco allora nominato da Vescovo di Mantova a Patriarca di Venezia ma ancora residente a Mantova, alla stessa Sacra Congregazione nell'agosto 1893, in ordine alla riforma della musica sacra.

Sin dal 1954, in una breve noticina, avevo fatto cenno, per averne fatta una constatazione *de visu*, a codesta derivazione del *Motu Proprio* [4].

---

[1] Confr. *Dom André Mocquereau e la restaurazione del Canto Gregoriano* in *Musica Sacra* - Rivista bimestrale. Milano 1960. Serie II^a^. Anno V. N° 1 e ss. 8 puntate: continua.

[2] Cfr. *Musica Sacra*, Milano 1961, n. 3, pag. 68-87.

[3] Cfr. *A.A.S.* 36 (1903-1904) pag. 329 ss. - *Decr. auth. S.R.C.* 4121.

[4] Cfr. Romita F. *Azione Ceciliana*. Roma. Desclée 1954. Pag. 17, nota 2. « In quell'occasione (ossia « in preparazione dell'*Instr.* della S.R.C. del *1894*), « per ordine del S. Padre, la S. Congregazione dei Riti, con Lettera Circolare « del 13 giugno del 1893, chiese all'Episcopato Italiano il parere in merito « all'interpretazione ed alla pratica applicazione delle norme impartite sulla « musica sacra dalla S. Sede, con particolare riguardo all'*Instr.* emanata dalla « stessa S. Congregazione dei Riti nel *1884*.

« A quella Circolare il Patriarca Sarto rispose nell'agosto del 1893 con

Ora, dopo le acute indagini di Mons. Moneta Caglio, mi sembra giunto il momento opportuno per pubblicare integralmente detto *Voto,* sia come riprova positiva di quanto egli ha esattamente rilevato, sia per mettere nella giusta luce la parte, che alcune personalità di quei tempi ebbero nella preparazione e nella promulgazione del « *Codice Giuridico della Musica Sacra* ».

Si è poi aggiunto — mentre questo mio lavoro era già in tipografia — un articolo del P. F. M. Bauducco S. J.[4-a], il quale, avendo potuto consultare nell'archivio de *La Civiltà Cattolica* un ricco fondo riguardante il P. De Santi S. J., ha pubblicato alcuni documenti inediti, che confermano pienamente quanto sia da Mons. E. Moneta Caglio nel 1960, sia da me nel 1954, sia dallo stesso P. A. De Santi S. J. nel 1910 era stato accennato al riguardo.

E' ora augurabile che, per il progresso degli studi sull'ancora oscuro periodo della riforma della musica sacra, siano pubblicati tutti i documenti relativi, essendo ormai trascorso quasi un secolo da quegli avvenimenti, che ebbero drammatiche vicende.

Mons. E. Moneta Caglio, che con assidue ricerche è riuscito a raccogliere moltissime lettere scritte da P. A. De Santi S. J. a varie personalità, ha pubblicato già nei citati suoi articoli parecchi interessanti frammenti, che hanno acuito il desiderio di poter avere sott'occhio tutto l'epistolario di P. A. De Santi S. J.

Il P. F. M. Bauducco S. J., che ha pubblicato alcune lettere indirizzate a P. A. De Santi S. J., gli originali di alcuni documenti preparati da lui e anche alcune annotazioni di diario del medesimo Padre (che, come è noto, annotava tutto quello che gli accadeva e postillava gli scritti altrui con impressionante acutezza, con schietta vivacità, con assoluta indipendenza di giudizio e soprattutto con quell'indomito spirito battagliero che tanti guai dovevano procurargli), ha sollevato un velo sul ricco fondo d'archivio de *La Civiltà Cattolica,* riguardante il P. A. De Santi S. J., facendone intravedere l'enorme importanza.

Vi è poi nell'Archivio Vaticano il fondo delle carte relative al

---

« un ampio studio (43 pagine a stampa) che, per la divisione della materia, « per il contenuto e per la stessa forma, è la prima e vera fonte inedita del « *Motu Proprio* ». Cfr. pure *Bollettino Ceciliano* 1954, p. 71.

Ma prima ancora di ciò, aveva fatto cenno il P. De Santi: cfr. *Bollettino Ceciliano* 1910, pag. 188.

[4-a] Cfr. Bauducco F. M. S. J. — *Il p. Angelo De Santi e la fondazione della Scuola superiore di Musica sacra in Roma (Documenti inediti)* in *La Civiltà Cattolica* 1961. pag. 583-594.

canto liturgico [4-b], che contiene un materiale prezioso, anche se non tutto ancora di pubblico dominio.

Intanto, nel decennale della Beatificazione di Pio X, ecco una prima sintesi di studi in materia, nella speranza che, per il decennale della Canonizzazione dell'umile e grande Pontefice, si possa avere una compiuta sintesi di documenti e di studi sulla riforma della musica sacra.

I. I precedenti della riforma musicale sacra.

2. - E' noto come la Chiesa, sin dai suoi primordi, si sia vivamente occupata e preoccupata della musica sacra, la quale, essendo parte integrante della Sacra Liturgia, tocca per ciò stesso il centro vitale della *communitas fidelium* [5]. Quando poi, nel secolo scorso, il Romanticismo e l'Opera lirica, sua figlia carnale, intaccarono e contaminarono spiriti e forme della genuina musica sacra e ne determinarono una crisi profonda, specialmente in Italia [6], era naturale che la suprema Autorità Ecclesiastica corresse ai ripari.

Roma, infatti, e le altre diocesi d'Italia, dell'Europa e d'America, emanarono, sin dalla prima metà del secolo XIX°, molte e interessanti prescrizioni al riguardo [7].

In occasione, poi, del Concilio Vaticano I°, l'Arcivescovo di Napoli, il Card. Riario Sforza, insieme con i suoi Vescovi suffraganei, tra i postulati per il Concilio inserì anche la riforma della salmodia corale [8].

Inoltre, i Vescovi dei Paesi di lingua germanica, radunati a Roma per il Concilio Vaticano I°, chiesero ed ottennero che la Santa Sede approvasse per i loro Paesi, a somiglianza della *Congregazione Romana di Santa Cecilia*, un'Associazione per la riforma della musica sacra [9]. E poiché questa, nel 1870, per i noti eventi

---

[4-b] Cfr. Archivio Segreto Vaticano. Segreteria di Stato. Rubrica 18: Anno 1902 (Busta 840 — Fascicolo II°-III°), Anno 1907 (Busta 952 — Fascicolo III). L'anno si riferisce non all'inizio, ma alla conclusione della pratica.

[5] Cfr. Il *Corpus Juris Musicae Liturgicae* nel mio volume *Ius Musicae Liturgicae* - Roma 1947, pag. 1-149.

[6] Cfr. Kathschthaler G. B. *Storia della Musica Sacra* (Appendice) - Torino 1926.

Cfr. pure «*Le origini del Motu Proprio: L'eresia del Romanticismo. La contaminazione romantica della Musica Sacra* in *Azione Ceciliana* cit. pag. 12-15.

[7] Cfr. *Musicae Liturgicae restauratio. Documenta Ecclesiae Romanae. Vota ac Decreta Ecclesiarum particularium* in Romita F. *Jus Musicae Liturgicae* o. c. pag. 99-125.

[8] Cfr. *Collectio Lacensis* VII, 804: cap. III, pag. 12.

[9] Cfr. Romita F. *Jus musicae liturgicae* o. c. pag. 126.

politici, divenne un Ente laicale, anzi ostile alla Chiesa, don Guerrino Amelli di Milano e il M° Meluzzi di Roma, nel I° Congresso Cattolico, tenutosi a Venezia nel 1874, proposero la costituzione di un'Associazione Ceciliana, la quale continuasse l'azione della gloriosa *Congregazione Romana.*

E fu ancora Napoli, che per prima attuò tale voto, fondando nello stesso anno 1874 un'*Accademia di Santa Cecilia,* col fine di « restaurare all'indirizzo ecclesiastico la Congregazione Pontificale di Sisto V° (o Accademia di Santa Cecilia) sottratta alla protezione papale » [10].

Solo, però, nel I° Congresso Ceciliano del 1880 a Milano sorse un'*Associazione Generale Ceciliana,* a base nazionale.

Nel 1883, poi, in occasione del Congresso Cattolico di Napoli, furono approvati alcuni voti conclusivi sulla riforma della musica sacra, che furono presentati a Leone XIII, il quale, per mezzo del Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti, Card. Domenico Bartolini, diede incarico all'Arcivescovo di Napoli, Card. Sanfelice, di preparare, con la collaborazione della Commissione Diocesana di Napoli e di Don Amelli, Presidente dell'Associazione Ceciliana, un programma completo e concreto da inviare a tutti i Vescovi Italiani. Ne nacque, così, il *Regolamento per la musica sacra,* emanato nel *1884* dalla Sacra Congregazione dei Riti [11]: documento senza dubbio necessario, ma che suscitò aspre polemiche, come avviene per ogni riforma, anche se salutarissima, cui gli animi non siano stati adeguatamente preparati.

Leone XIII allora, nella sua prudenza, volle che fossero illuminate le menti sui principi della riforma, affinché le volontà si indirizzassero docilmente ad eseguirla.

2. In Italia chi ricevette dallo stesso Leone XIII il mandato di compiere questa vasta e difficile opera illuminatrice e stimolatrice, fu la nota rivista *La Civiltà Cattolica,* che ebbe in uno dei suoi re-

---

[10] Cfr. *Musica Sacra* - Rivista mensile - Milano 1882, novembre, pag. 84.

[11] Cfr. Romita F. *L'Associazione Italiana di S. Cecilia per la Musica Sacra dalle origini ai nostri giorni* in *Piccolo Liber Cantus* (VII ediz.) AISC. Roma, pag. 578 ss. - Cfr. Amelli A. *Napoli e la restaurazione della Musica Sacra in Italia.* Napoli. D'Auria. 1904. — L'epistolario tra il Card. Bartolini, l'Arciv. di Napoli, Card. Sanfelice, e Don G. Amelli è conservato presso l'Archivio dell'Abbazia di Montecassino. Di codesta collaborazione è fatto cenno nell'Introduzione della cit. *Instr.* del *1884* della S.R.C.

Come risulta da questi brevi accenni, che meriterebbero di essere sviluppati, Napoli ebbe un posto di primo piano nel movimento di riforma della musica sacra in Italia.

dattori, più capaci in materia, il P. Angelo De Santi *S. J.*, l'apostolo ed il martire della musica sacra [12].

Ecco quanto ne scrisse in proposito lo stesso P. De Santi [13]:

« Il Santo Padre Leone XIII, in un'udienza concessa sul principio del 1887 al compianto Padre Giovanni Maria Cornoldi, Rettore della *Civiltà Cattolica*, espresse il desiderio che nel nostro periodico si cominciasse una trattazione, per quanto fosse possibile, solida e compiuta,

---

[12] Non abbiamo ancora una monografia, che illustri la forte e ricca personalità di questo religioso, che nella musica sacra e per la musica sacra trovò la sua passione e morte, e poi finalmente la sua resurrezione. Ecco, intanto, alcuni dati biografici da tener presenti per l'intelligenza di quanto si dirà qui di lui.

Nato a Trieste il 12 luglio 1847, a sedici anni, il 3 giugno 1863, a Verona, entrò nella Compagnia di Gesù. Compì gli studi nel Tirolo e, per qualche tempo, in Francia. Si laureò in Lettere presso l'Università di Innsbruck e fu ordinato sacerdote nel 1877. Venne subito assegnato, come insegnante, al Seminario Zmajevic di Zara. Sapeva suonare il pianoforte e nel 1880 incominciò ad occuparsi dell'educazione musicale dei chierici, ottenendo buoni risultati. Assistette a parecchi Congressi, in Germania ed in Austria, della *Caecilien-Verein*. Nel 1883 avvicinò Don Amelli a Milano, col quale si mantenne poi sempre in contatto. Nel 1886 fu chiamato dai suoi Superiori alla Casa Provinciale di Padova, dove mise in efficienza i *Pueri Cantores* della Scuola *Vallotti*. Nel 1887 fu chiamato a Roma per iniziare sulla *Civiltà Cattolica* la diffusione delle idee per la riforma della musica sacra. Nel 1892 gli venne imposto il silenzio su tale questione; nel 1893 preparò lo *Studio*, che il Card. Sarto inviò come suo *Voto* alla S. Congregazione dei Riti sulla riforma della musica sacra. Nel 1894 fu allontanato da Roma, tornò a Padova, ma alla fine dello stesso anno rientrò a Roma, sempre però con l'imposizione del silenzio, che potrà rompere solo dopo l'elezione di S. Pio X: riprese allora a scrivere di musica sacra sulla *Civiltà Cattolica* (27 gennaio 1904).

Formò nel Seminario Vaticano una *Schola Cantorum* modello. Nel 1910 fondò in Roma la *Scuola Superiore*, poi *Pont. Istituto di Musica Sacra*. Dal 1909 fu Presidente dell'Associazione Italiana di S. Cecilia. Morì a Roma il 28 gennaio 1922. — Cfr. Respighi C. *Il P. Angelo De Santi della C. di G. In memoriam*. Roma 1923. — P. Silva id., in *Civiltà Cattolica* 1922, pag. 363-67. Moneta Caglio E. in *Musica Sacra* 1960, pag. 106 ss., 113, 135, n. 119 1961, pag. 70-73 ss.

[13] Cfr. *Il Primo Decennio della Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra in Roma* (1910-1920). *Memoria*. Roma 1920. pag. 7-8. Sull'attribuzione a P. De Santi degli articoli sulla musica sacra pubblicati nella *Civiltà Cattolica*, cfr. *Indice generale* della *Civiltà Cattolica* dopo il 1901 e *Musica Sacra* (Milano) 1887, pag. 80.

Lo stesso P. De Santi scrisse: « Nel 1887 per ordine di Leone XIII io fui chiamato a Roma al fine di scrivere una serie di articoli sulla restaurazione

sulla restaurazione della musica sacra. Diceva l'augusto Pontefice: — Spesso vengono quì dei Vescovi, nostrani e stranieri, e Ci chiedono un parere su tali questioni, che bene intendiamo quanto siano importanti per la disciplina ecclesiastica. Ora è necessario che si abbia sotto gli occhi uno studio, che dimostri la natura di questa restaurazione e la sua speciale importanza, con tutti quegli argomenti che si possono dedurre alla dottrina della Chiesa, dagli scritti dei Papi, dal diritto canonico, dalla liturgia. Ciò servirà altresì alla pratica attuazione di questa riforma, che Noi pure intendiamo promuovere efficacemente, come abbiamo fatto per quella della filosofia scolastica, perché *nihil volitum quin praecognitum*. Leggeremo con piacere questi studi, li leggeranno i Vescovi e se ne otterrà ottimo frutto. —

Il desiderio del Papa era per noi un comando, ed il P. Cornoldi si adoperò subito con ogni zelo a metterlo in esecuzione, sebbene non si potesse cominciare il lavoro prima del luglio di quell'anno. Si continuò poi negli anni seguenti con una serie di articoli, di recensioni e, talvolta, come necessariamente doveva accadere, di polemiche piuttosto vive.

Il nostro periodico non fu certo il primo a trattare simile argomento. Fuori d'Italia, specialmente, altri ci avevano preceduto, con dotte e gravi pubblicazioni, e le *Società di S. Cecilia*, fondate nel 1870 dal Pontefice Pio IX, ne promuovevano la pratica riforma. In Italia il Rev. Don Guerrino Amelli, milanese (ora P. Ambrogio M. Amelli, abate benedettino), per primo alzò il vessillo di S. Cecilia nel I° Congresso cattolico di Venezia (1874), fondò a Milano nel 1877 il periodico *Musica Sacra* ed istituì nel 1880 l'*Associazione Italiana S. Cecilia;* ma, non può negarsi, la via si apriva con molte difficoltà, nonostante lo zelo dei promotori ed il sostegno di alcuni Vescovi, forse appunto per la ragione indicata da Leone XIII, che l'idea non era ancora sufficientemente chiarita e diffusa. Quanto vi abbia potuto contribuire il nostro lavoro, non tocca a noi il dire e sarebbe quì fuor di luogo. Noteremo solo che il S. Padre degnavasi di seguire con particolare interesse questi studi; né solo li leggeva, ma più e più volte ne volle a sè lo scrittore, informandosi di ogni cosa e con alta sapienza suggerendo perfino Egli stesso gli argomenti ed il modo, onde dovevano esporsi ».

Gli scritti del P. De Santi sulla musica sacra nella *Civiltà Cattolica* cominciano ad apparire il 5 luglio 1887 e si susseguono in numero di venti sino al 21 novembre 1892, con l'articolo, rimasto a metà. *La Musica Sacra nella storia e nella disciplina tradizionale della Chiesa.*

---

della musica sacra secondo i principi della Chiesa » (Roma. Archivio della *Civiltà Cattolica, Carte De Santi*, II, cartella B: *Relazione del p. A. De Santi* (dattiloscritto), Roma, aprile 1919): pubblicato da P. Baudrocco F. M. o. c. pag. 584.

Egli non si limitò ad un'indagine dottrinale, ma criticò autori ed esecutori che non stavano in riga con i principi della riforma [14]. Ed era necessario, evidentemente. Ma, si sa che *veritas odium parit;* e quando non si possono intaccare e tanto meno confutare i buoni e solidi argomenti di chi evangelicamente è per l'*est-est, non-non*, gli si dà dell'attaccabrighe, lo si dipinge come un carattere difficile o addirittura impossibile. Capitò anche a N. S. Gesù Cristo che, a parte le dure e giuste rampogne agli Scribi e ai Farisei, non esitò ad usare i flagelli per scacciare i profanatori dal Tempio.

---

[14] Ecco come ne scrisse Giovannini Th. (pseudonimo di Giovanni Tebaldini) sulla *Rivista Musicale Italiana* 1896, pag.. 329 ss,: « Intanto a Roma, un valoroso e virile ingegno — il P. Angelo De Santi — coll'espresso desiderio del Papa e col mezzo della *Civiltà Cattolica*, fra la folla dei Maestri scagnozzi aveva diffuso una parola alta, illuminata, giusta, doverosa. Ebbene, questa luce proiettò sulla scena un'ombra sinistra. Tutta la genia dei Maestri romani, ormai celebri per le loro sguaiate creazioni, col favore di quella folla in mezzo alla quale si andava frammischiando qualche elemento che poteva all'occasione far giungere la sua garrula e stridula voce più in alto assai, tanto fece che ottenne venisse imposto al P. De Santi il silenzio; mentre era stabilito che di esso si dovesse approfittare per rimaneggiare il Regolamento della Cong. dei Riti, in un senso più largo ed esplicitamente favorevole agli sciocchi e superbi profanatori dell'arte sacra. Era urgente salvare a Roma, ed a qualche altra città d'Italia, una delle più fiorenti industrie: quella esercitata dai cosidetti maestri di cappella, dai cantori, suonatori, organisti, ecc. ».

Il giudizio del Tebaldini è un pò drastico: come si dirà infra, egli fu il Segretario di quel *Comitato Permanente*, auto - costituitosi a *Soave* e poi sciolto per ordine della S. C. dei Riti in occasione del Congresso di Parma nel 1894. Si capisce perciò come egli avesse il dente avvelenato contro la così detta « professione » romana, composta dai Maestri di musica sacra, ritenuti gl'istigatori del doloroso provvedimento della S. Sede.

In realtà, come apparirà da quanto pubblichiamo in seguito (n. 9 ss), i migliori Maestri di musica sacra in Roma avevano idee giuste in materia. E bisognava riconoscere che in ogni tempo i Maestri Romani - in linea di massima e a parte alcune eccezioni - hanno saputo custodire e tramandare la genuina tradizione della Chiesa in materia di musica sacra.

Sulla forza polemica del P. De Santi, Mons. E. Moneta Caglio osserva (*Musica Sacra* 1960, pag. 113): « Quando ti pigliava uno, te lo stroncava, non con la passione o col sarcasmo, ma con quella sua dialettica irrefutabile, quel suo stile prestigioso, quel fare signorile ed irreprensibile, che sembra rispettare il reo ed invece te lo polverizza. Col can. Michele Agresti gli andò bene, nonostante che questi avesse pubblicato subito una *Risposta alla Civiltà Cattolica*, e poi un *Requiescat in Pace della Civiltà Cattolica*. Ma quando attaccò il P. Pierbattista da Falconara O.F.M. (Falconara, 1844 - Roma, 1915) trovò pane per i suoi denti. P. De Santi riuscì egualmente ad opporgli il giudizio dei musicisti più quotati, ma intanto l'imputato aveva diramato il libello di protesta a tutti i Cardinali, a tutti i Monsignori di Curia e a tutti i Collegi e Seminari di Roma. Molti incominciarono a pensare che quel ge-

La tensione aumentò, quando in Italia un gruppo di apostoli della riforma musicale sacra, riunitosi il 14 settembre 1889 a *Soave* (*Verona*) e costituito il *Comitato permanente per la Musica*

---

suita suscitava vespai. De Santi tristemente scriveva: Finora non ho raccolto che gli *Hosanna*. Siamo al *Crucifige*. Ma dopo questo viene il *Resurrexit*'. (nota 92: Lettera a Bottazzo 31 marzo 1890, inedita, salvo poche righe) ».

Don Francesco Borghi (vedi infra n. 13), che per altro era uno dei più convinti avversari della riforma, così ne scriveva nel suo parere inviato alla S. C. dei Riti:

« E principalmente piacemi ricercare la causa del risveglio di tutte le questioni, che alla lor volta cagionano tanta confusione e discrepanza circa l'interpretazione ed applicazione pratica delle norme dalla S. Sede prescritte riguardo alla musica sacra figurata. Secondo il mio subordinato avviso sembra doversi tal causa attribuire in modo particolare allo zelo troppo spinto ed alla quasi direi ambizione di una Scuola *non Romana*, che interpretando le suddette norme col solo suo modo di vedere; senza volere, almeno apparentemente, riconoscere nella musica, quale arte bella, quello sviluppo e progresso che pur le si deve, sia anche ecclesiastica; e senza aver riguardo all'indole, alle abitudini delle diverse nazioni, nè alle necessità del personale e degli ambienti, e ad altre circostanze di cui purtroppo si deve tener conto, vuole dettar leggi ed imporsi quasi all'universo. E per ciò fare con maggiore speranza di riuscita, si studia prima di guadagnarsi in un modo o in un altro il favore della S. Sede, e a nome di questa sublimissima autorità, cui avrebbe tentato con abilità sorprendere, atteggiarsi a maestra in Israele. E' questo quanto é accaduto ed accade attualmente in particolar maniera per uno dei corifei dell'anzidetta Scuola; vò dire del noto P. De Santi, il quale a nome del Santo Padre, e, come esso ha voluto far credere, per impulso del Medesimo, non si é peritato di scrivere articoli e muovere critiche con abbastanza acri espressioni, e, diciamolo pure, senza ombra di carità cristiana, contro questo o quell'altro individuo, sieno pur queste d'altronde persone rispettabilissime.

Non è puranco spento il fuoco suscitato dalle ardenti polemiche tra il ripetuto P. De Santi ed il R. P. Pier Battista da Falconara sopra alcuni pezzi per Organo dati alle stampe da quest'ultimo. Le pungenti critiche del primo dirette a togliere ogni merito musicale al secondo, han provocato da questo non meno pungenti risposte in propria difesa. Del resto questi non aveva inteso di fare un'opera classica, ma semplicemente utile, come può esserlo, e lo è di fatto in molte circostanze. Quali sono intanto i frutti di queste polemiche? Primo: lo scandalo dei buoni, i quali hanno ascoltato o letto tanti pettegolezzi, voluti far credere promossi ed autorizzati dal Santo Padre. Secondariamente: lo scherno e le derisioni dei malvagi, i quali si argomentano da ciò di far credere effimera ed ipocrita la tanto vantata carità cristiana, mostrando a dito il sanguinoso rimbeccarsi di due cospicui Ordini Religiosi ».

Una risposta a tali rilievi è contenuta però nel « *Voto* » del Card. Sarto infra riportato (n. 26): cfr. *Parte Seconda*, n. 2°-3°.

Sacra, di cui P. De Santi fu subito eletto Presidente, lanciò il famoso *Programma Generale* [15].

4. Si rese, perciò, necessario un riesame della questione non tanto sotto il punto di vista teorico, quanto su quello pratico della effettiva attuazione della riforma della musica sacra in Italia, visto e considerato che il *Regolamento* dell'*84* non era osservato quasi più da alcuno.

Perciò il Card. Gaetano Aloisi Masella, allora Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti [16], con romana prudenza e con ampia larghezza di vedute, predispose sullo scottante problema una vasta consultazione di tecnici (musicisti e maestri di cappella, italiani e stranieri) e dei Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Italia.

I maestri interpellati furono: Domenico Mustafà, Direttore perpetuo del Collegio dei Cappellani Cantori Pontifici; Gaetano Capocci, Maestro

---

[15] Cfr. Moneta Caglio E. o. c. in *Musica Sacra* (Milano) 1960, pag. 114. — Cfr. pure: *Atti Ufficiali dell'Adunanza di Musica Sacra tenutasi il 14 settembre 1889 a Soave* (*Verona*) *e Programma Generale del Comitato Permanente per la Musica Sacra in Italia.* Milano 1890 (estratto della Rivista *Musica Sacra*).

A proposito del metodo, col quale i riformatori intendevano svolgere la loro azione, il Card. Gaetano Aloisi - Masella scriverà tra l'altro: « Poi si formerà un Comitato, che prima timidamente e *soavemente* provvisorio, diventerà poi *motu proprio* audacemente permanente e s'intitolerà da tutta l'Italia. Farà un Programma, che col pretesto d'interpretare il Regolamento, senza avere alcuna autorità da ciò, si sostituirà ad esso; avrà un Periodico, che, negatogli il favore della S. Congregazione dei Riti, si ricovererà sotto gli auspici dell'Episcopato Italiano, che non ne sa nulla, ove si eccettuino pochi Vescovi, dei quali non so quanti l'abbiano propriamente e spontaneamente incoraggiato o favorito ».

E infra: « si permetterà a dessi (privati) di ergersi *proprio marte* in Comitato Permanente di Musica Sacra in Italia? di convocare a loro arbitrio *Congressi Nazionali di musica sacra* senza che nè l'immensa maggioranza dei Vescovi d'Italia, nè l'Autorità Suprema abbiano nulla approvato od autorizzato? Oh! il pericolo è grave; e non minaccia solo la musica liturgica; il parlamentarismo si sforza di entrare nella Chiesa, come dicevami testè l'Em.o Ferrari, Arcivescovo di Milano, ben fornito di prove da ciò; ed è a dolersi che di questo non si avveggano parecchi Ordinarii, ai quali si lascia il primato d'onore, togliendosi quello proprio e nativo di giurisdizione ».

Cfr. *Archivio Segr. Vaticano. Segreteria di Stato. Rubrica 18*, a. 1902. Busta 840 — Fasc. II-III. N. 12: *Relazione fatta alla S. C. dei Riti nell'Adunanza dei 7 giugno 1894* (Presidente e Relatore: Card. Gaetano Aloisi-Masella, Prefetto della S. C. dei Riti.).

[16] Cfr. nota 75.

della Cappella Pia Lateranense; Salvatore Meluzzi, Maestro della Cappella Giulia nella Patriarcale Basilica Vaticana; Augusto Moriconi, Maestro di Cappella nella Patriarcale Basilica Liberiana; Don Francesco Borghi, Maestro di Musica nel Collegio Urbano di Propaganda Fide; Francesco Borroni dei Minori Conventuali, Maestro di Musica nel Convento di Assisi; Roberto Amadei, Maestro della Cappella Lauretana di Loreto; Carlo Angeloni, Maestro di Cappella nella Chiesa Metropolitana di Lucca; Carlo Galli, Maestro della Basilica di S. Ambrogio in Milano: Nicolò Cocconi, Maestro primario di S. Marco in Venezia; Dr. Francesco Saverio Haberl, Direttore della Scuola di Musica Sacra in Ratisbona (Baviera); rev. fr. Roberto Colette, religioso cistercense dell'Abbazia di Val Dieu nella diocesi di Liegi (Belgio); Edgardo Tinel, Maestro Direttore della Scuola della Musica Religiosa in Malines; M.o Giovanni Short di Birmingham (Inghilterra); mons. Antonio Saverio Souza Monteiro, Vescovo di Baia (Portogallo); Giovanni Singenberg, Presidente della Società di S. Cecilia negli Stati Uniti; Matteo Francesco Ruggi, Maestro di musica e Direttore nelle principali chiese di Napoli; can. M I. S. Lans, Parroco della Visitazione a Schiedam (Olanda); Luigi Kunc, Maestro di Cappella nella Metropolitana di Tolosa e Direttore della rivista *Musica Sacra;* can. Innocenzo Pasquali, Cappellano Cantore Pontificio.

Essi avrebbero dovuto rispondere ai seguenti tre quesiti:

« I° - dare norme particolareggiate che stabiliscano quale musica possa veramente convenire alla santità della casa di Dio ed alla maestà dei riti e corrispondere al suo scopo di eccitare la devozione dei fedeli.

« II^a - quali siano i mezzi per osservare il carattere proprio della melodia sacra, sia per impedire che nel canto e nel suono si alteri l'indole e l'ordine delle funzioni liturgiche.

« III° - se convenga proporre, come norma generale a tutta la Chiesa, un Regolamento per la musica sacra ».

Una Commissione, composta da Mons. Domenico M.o Costantini, Romolo Giuseppe Allegrini, Parroco in San Rocco (Roma), Francesco Cesarini, Cappellano Cantore Pontificio, fu incaricata di riassumere i pareri dei Maestri e di sintetizzarne le conclusioni [17].

---

[17] Esse furono così formulate: « .. due sono i mezzi più efficaci, proposti dalla quasi generalità dei Maestri, onde ottenere una vera e radicale riforma nel campo della Musica Sacra:

1. La formazione di Scuole Diocesane, comprendenti le varie Classi onde formare i maestri da proporsi alla direzione delle varie Cappelle, alla istitu-

Inoltre, la stessa Commissione, tenuti presenti i pareri dei predetti Maestri, preparò uno schema delle modifiche da apportare al *Regolamento* dell'*84*. Questo, poi, con lo schema delle modifiche proposte, fu inviato il 13 giugno del 1893 — *pro voto* — ai Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Italia, « attesa l'importanza di questo argomento di sacra liturgia e fatta ragione che spetta solo agli Ordinari il procurare nelle singole Diocesi l'osservanza delle prescrizioni ad essa relative »[18]. Il loro *Voto* avrebbe dovuto esser pronto « possibilmente entro due mesi » e doveva vertere « sulle sorte controversie (« intorno all'interpretazione e alla pratica applicazione delle norme più volte prescritte dalla S. Sede circa la musica sacra figurata »), e specialmente sul bisogno che vi fosse di meglio chiarire o modificare il *Regolamento* di Musica Sacra che la stessa Sacra Congregazione comunicò all'Episcopato d'Italia con circolare del *24 settembre 1884*, ponendo mente sopratutto di renderlo adatto a tutte le Chiese anche inferiori ». Con che veniva sottolineato l'aspetto pratico del problema in esame.

Tra i Vescovi fu consultato anche S. Pio X, che alcuni giorni prima — il 31 maggio 1893 — era stato eletto Cardinale e, il 15 giugno successivo, Patriarca di Venezia. Ed Egli, infatti, tra il 20 ed il 24 agosto dello stesso anno, mandò alla Sacra Congregazione dei Riti, come suo *Voto*, un ampio studio sulla questione (43 pagine a stampa).

---

zione di Commissioni Diocesane in corrispondenza colla Commissione Superiore Romana, dipendente dalla Sacra Congregazione dei Riti.

2. Un regolamento unico, autorevole e pratico, col quale la Suprema Autorità dia le norme generali, da seguirsi tanto nelle composizioni, quanto nella esecuzione di Musica Sacra.

Il primo dei suesposti mezzi, quantunque più efficace allo scopo, tuttavia ci sembra, e con noi anche ai Maestri che lo propongono, di difficilissima attuazione, perchè oltre al resto, richiederebbe un'abbondanza di mezzi finanziari, dei quali oggi, attese tante luttuose circostanze, non potrebbero certo disporre i Vescovi. Di più, il risultato di siffatte istituzioni non potrebbe ottenersi che dopo lunghi anni, e nella supposizione che tutto praticamente procedesse, come teoricamente si vede, e si propone.

Il secondo mezzo ci sembra assai più pratico ed efficace, come quello che, con facilità e prontezza, può essere proposto all'osservanza di tutte le Cappelle Musicali ».

[18] Il Card. Gaetano Aloisi Masella, che era stato come diplomatico in Germania, conosceva la struttura e le funzioni delle Associazioni Ceciliane ivi costituite con l'approvazione della S. Sede e sapeva come lì le fila della riforma liturgico-musicale, che con tanta efficacia si veniva attuando, erano nelle mani dei Vescovi.

5. - Il P. De Santi, che tanta parte aveva avuto nel movimento di riforma, fu lasciato in disparte e per varie ragioni.

Il Convegno di *Soave* ed il relativo Programma, che avevano suscitato negli avversari della riforma una violenta reazione, erano opera sua [19]. Inoltre, in quel Convegno fu costituito, senza l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, il *Comitato Permanente per la Musica Sacra in Italia* [20], quasi in sostituzione dell'*Associazione Italiana di S. Cecilia*, che, trasferita a Roma il 23 novembre 1885, per non dare un riconoscimento, sia pure indiretto, dell'unità nazionale compiutasi con la violazione dei diritti del Romano Pontefice, fu chiamata *Associazione Romana di S. Cecilia* [21]. Perciò, sin dalla fine del 1892, come si è detto [22], P. De Santi aveva interrotto la serie dei suoi articoli sulla *Civiltà Cattolica*. In quel torno di tempo aveva infatti ricevuto dal Card. Rampolla, Segretario di Stato, una lettera [23] che, come osserva Mons. Moneta Caglio [24] « aveva tutto l'aspetto di una giubilazione. La Direzione del Periodico (*Musica Sacra*) l'aveva tenuta a lungo segreta. Tentò, poi, di darne un'interpretazione addomesticata. Ma è facile intendere a cosa preludesse ». Seguì, infatti, il temporaneo allontanamento di P. De Santi da Roma. I suoi nemici avrebbero voluto mandarlo addirittura in America. Ma egli si difese nobilmente.

« Chiamato in Roma dal S. Padre Leone XIII a fine di promuovere la musica sacra, da lui incitato a scrivere ed a formare su questo punto una pubblica opinione... non ho colpa se la mia azione fu straordinariamente efficace. Le mie dottrine non sono mie, *sed eius qui misit me*... So di non aver disonorato la Compagnia, anzi l'opera mia le ha recato lustro ed onore e servirà un giorno a difesa della Compagnia » [25].

Fu perciò convenuto che il P. De Santi, pur continuando a far parte del Collegio degli Scrittori della *Civiltà Cattolica*, tornasse

---

[19] Cfr. n. 3 nota (15).

[20] Cfr. n. 3, nota (15). Il *Comitato* venne poi sciolto, per ordine della S. Congregazione dei Riti, da Mons. Magani, Vescovo di Parma, in occasione del Congresso di Musica sacra tenutosi a Parma nel novembre 1894. Cfr. *Musica Sacra* 1894, pag. 140; 1961, pag. 77 nota (189). — Cfr. pure: *Rassegna Musicale Italiana* 1896, pag. 341; *Rassegna Gregoriana* 1908, col. 79-80. P. Guerrini in Kathschthaler G. B. *Storia della Musica Sacra* (Appendice).

[21] Cfr. *Musica Sacra* 1890, pag. 46; 1960, pag. 113.

[22] Cfr. nota (12).

[23] Cfr. *Musica Sacra*, (Milano) 4 giugno 1893, pag. 97.

[24] Cfr. *Musica Sacra*, (Milano) 1961, pag. 78.

[25] Cfr. Respighi Carlo. *Il Padre Angelo De Santi della Compagnia di Gesù. In Memoriam.* Roma 1923, pag. 26.

intanto a Padova, sede della Provincia Religiosa alla quale apparteneva. Partì il 20 gennaio 1894, con una speciale benedizione del Papa. Ma prima della fine dell'anno era di nuovo a Roma, con l'obbligo, però, di non scrivere di musica.

Malgrado tutto questo, P. De Santi — i disegni della Provvidenza sono mirabili, anche se misteriosi! — fu il diretto collaboratore di S. Pio X, sia nella preparazione del predetto *Voto* inviato alla Sacra Congregazione dei Riti nel 1893, sia poi del famoso *Motu Proprio,* che si rifà precisamente al medesimo *Voto.*

In realtà, il Card. Sarto, nominato Patriarca di Venezia il 31 maggio 1893, aveva allora tra l'altro da superare il grosso scoglio del *R. Exequatur* che ebbe solo il 5 sett. 1894; sicchè potè fare l'ingresso a Venezia solo il 24 novembre 1894.

Era perciò naturale che Egli si rivolgesse a chi riscuoteva la sua stima e la sua fiducia in materia: a P. De Santi e a Lorenzo Perosi, da poco nominato, con l'approvazione dello stesso Patriarca Sarto, Direttore della Marciana [26].

Quanto a P. De Santi, questi si limitò a dire, in una conferenza tenuta nel salone dei Banchetti del Palazzo Patriarcale di Venezia il 16 agosto 1910 [27]:

« Il « *Voto* » del Cardinal Sarto, senza dubbio il migliore di quanti furono presentati e, posso dirlo perché ebbi occasione di esaminarli tutti, fu certo tenuto in grande considerazione... ».

Egli, con esemplare modestia, non fa alcun cenno della sua collaborazione. Ma, d'altra parte, solo uno come lui, che aveva avuto le mani in pasta, poteva nel breve giro di pochi giorni preparare uno Studio così ampio (43 pagine a stampa), così fitto di citazioni e, soprattutto, così chiaro d'idee in una materia allora così controversa.

Del resto, basta fare un confronto tra il contenuto degli articoli, che P. De Santi aveva pubblicato dalla *Civiltà Cattolica,* e il *Voto* in questione, per riscontrare una piena rispondenza di sostanza ed anche di forma.

---

[26] Sui rapporti tra S. Pio X, P. De Santi e Lorenzo Perosi cfr. Moneta Caglio E. in *Musica Sacra* 1960, pag. 135.

[27] Cfr. *Bollettino Ceciliano* 1910, pag. 188.

Abbiamo ora la riprova positiva della collaborazione del P. De Santi nella preparazione del « *Voto* » dalle seguenti lettere [27-a].

I. M. I. - Riservata

Mantova, 9 luglio 1893

Padre Reverendo,

Ella sa che io dovrò entro il corrente mese di luglio dare alla S. Cong. dei Riti il mio parere intorno alla interpretazione e alla pratica applicazione delle norme prescritte dalla S. Sede circa la musica sacra figurata e specialmente sul bisogno di chiarire o modificare il Regolamento, che la stessa Congr. comunicò all'Episcopato d'Italia colla circolare 24 sett. 1884, ponendo mente soprattutto di renderlo adatto a tutte le chiese anche inferiori. Io ho qui sott'occhio gli articoli magistrali della *Civiltà*, ai quali vorrei uniformare il mio giudizio, ma messo all'opera mi sono convinto che per compendiarli mi mancano e il tempo e la scienza.

Perciò ricorro a Lei colla confidenza di un amico, perchè (mantenendo il segreto) colla bontà che Le è propria e colla scienza di cui è favorita voglia stendere la relazione, che io copierò *verbo* ad *verbum* e presenterò alla S. Congr. e all'Em. Prefetto, che la gradirà sovra tutte. Non mi neghi questo favore e frattanto *esto fortis in bello*, persuaso che le opere di Dio devono essere combattute e contraddette e mentre anticipo pel favore i più vivi ringraziamenti con vera stima e riverente affezione mi confermo

suo dev. obbl.
† Giuseppe card. Sarto

A ventun giorni di distanza segue una seconda lettera dello stesso illustre scrivente al medesimo destinatario.

Mantova, li 30 luglio 1893

Padre Rev.mo

Appena mi venne recapitata dalla posta l'opera magistrale, ch'Ella in così breve tempo ha dettato e l'ebbi letta tutta d'un fiato, mi venne lo scrupolo di aver abusato del suo buon cuore: scrupolo che non so levarmi se non col riflesso, che Ella ha lavorato non per me, ma per la Chiesa, alla quale ha donato l'opera Sua. Questo però non mi esime dall'obbligo di presentarLe i miei più vivi ringraziamenti, e dichiararLe, anche come membro della S. Congr. dei Riti, che non mi cadrà mai dalla memoria il merito ch'Ella ha nel difendere la n. causa.

Accompagnando con mia lettera questo lavoro a mons. Nussi mi vergognerei di comparire misero corvo con le penne del pavone, e quin-

---

[27-a] Cfr. Archivio de la *Civiltà Cattolica*: *Carte De Santi*, VI; fascicolo *Z/26*: *Sarto G., Lettere al p. De Santi*. Le due lettere riportate sono state pubblicate da P. Bauducco o. c. pag. 591 s.

di sarei d'avviso d'aggiungere, che faccio mio il lavoro di un carissimo amico, che può giudicare con vera competenza in materia. Che Le pare? Aggiungerei anche il nome dell'autore, se non mi trattenesse il timore, che tale rivelazione per le idee prevenute di qualcheduno non rendesse inutile l'opera di Lei.

Apprezzo il consiglio di mandarne copia anche al S. Padre e lo farò al più presto.

Accetterei anche la Sua gentile esibizione di farmi preparare due copie di questo lavoro costaggiù, ma siccome ho qui un povero exseminarista, che muore di fame e che d'altronde ha bella calligrafia e conosce le due lingue, darò da mangiare a questo infelice.

Ella poi da buon amico deve avvertirmi della spesa sostenuta, perchè sarebbe pur duro che alla fatica del lavoro dovesse aggiungere anche le spese (...).

Grazie di tutto, mi continui la Sua benevolenza e me ne dia prova col raccomandarmi al Signore e mi creda sempre quale con vera stima e riverente affezione godo confermarmi

Suo dev. obbl. servitore in C.sto
† Giuseppe card. Sarto

Per quanto il P. De Santi fosse versatissimo in materia, è tuttavia sorprendente che egli, nel giro di due settimane, avesse potuto stendere un Voto così ampio, chiaro, preciso e documentatissimo.

Ma la spiegazione c'è.

In realtà il P. De Santi aveva preparato fin dal 1891 una *Memoria* sulla riforma della musica sacra e il *progetto* di un nuovo *Regolamento*, che doveva sostituire il precedente *Regolamento* del 1884 [27-a-1].

Tale *Memoria* con annesso *Regolamento* fu consegnata da P De Santi nel gennaio del 1892 al Segretario della S. C. dei Riti, Mons. Nussi.

Appena ricevette dal Card. Sarto l'invito a preparare il *Voto* [27-a-2], il P. De Santi si recò da Mons. Nussi, il quale gli restituì il cennato documento, che il P. De Santi utilizzò nella preparazione del predetto *Voto* [27-a-3].

[27-a-1] La fonte di tali documenti è da ricercarsi negli articoli intanto pubblicati da P. De Santi su *La Civiltà Cattolica*.

[27-a-2] « Ieri ricevetti lettera del Card. Sarto, il quale desidera che gli scriva il *Voto*, che egli darà alla S. C. dei Riti entro luglio. Cfr. *Archivio* de *La Civiltà Cattolica — Diario De Santi, 11 luglio 1893.*

[27-a-3] Cfr. Archivio de *La Civiltà Cattolica, Carte De Santi*: *14 luglio 1893.* « Sono stato da Mons. Nussi. Mi ha restituito la *Memoria* e il *progetto* di un

Resta poi confermato che la fonte remota del *Voto* fu la serie di articoli pubblicati dal P. De Santi S. J. su *La Civiltà Cattolica* e fondati sulle prescrizioni ecclesiastiche in materia di musica sacra. A queste S. Pio X dava la sua piena adesione e ad esse intendeva riferirsi nel preparare il *Voto*. Ma ritenne più opportuno e più pratico - per le ragioni accennate nella lettera citata del 9 luglio 1893 al P. De Santi S. J. — incaricare questi stesso del lavoro.

---

nuovo *Regolamento* scritto per lui l'anno scorso in gennaio. Me ne servo per il Card. Sarto. Seppi poi da Mons. Nussi che la Circolare fu mandata a tutti gli Arcivescovi d'Italia, che sono 52; che per Novembre si spera tenere la Congregazione; che il più importante sarà istruire bene i Cardinali; che tra i Cardinali il Card. Vicario potrebbe forse meglio di tutti fare la Ponenza. Seppi anche che il S. Padre vuole che nel medesimo tempo si decida la questione gregoriana ».

Gli Arcivescovi, che inviarono il loro *Voto*, furono soltanto trentatre. Il *Voto* migliore fu ritenuto quello inviato dal Card. Sarto, a giudizio non solo del P. De Santi, che esaminò tutti gli altri (cfr. nota 27), ma anche della stampa estera (cf. *Katholische Kirchenzeitung* (Salisburgo) 1903, n. 62).

Oltre il *Voto* del Card. Sarto, notevoli, sia per le sagge proposte che per la descrizione viva delle condizioni della musica sacra nelle varie regioni d'Italia, le risposte del Card. Capecelatro, Arciv. di *Capua*, del Card. Siciliano, Arciv. di *Benevento*, del Card. Arciv. di *Napoli* e dell'Arciv. di *Torino*.

La Congregazione, che doveva essere tenuta nel Novembre del 1893, per i dissensi sorti tra il Segretario della S. C. dei Riti, Mons. Nussi, e il suo Card. Prefetto, Card. Gaetano Aloisi-Masella, fu rimandata al 7 giugno 1894 (Cfr. nota 73).

La Ponenza non fu fatta, come auspicava Mons. Nussi, dal Card. Vicario (Lucido Maria Parocchi), ma dallo stesso Card. Prefetto della S. C. dei Riti, S. E. Gaetano Aloisi-Masella, in senso tutt'altro che favorevole ai riformatori. (Cfr. nota 15).

Il Card. Parocchi, sin da quando era Vescovo di Pavia, aveva incoraggiato con lettera il Comitato promotore dell'Associazione Italiana di S. Cecilia in ordine alla riforma della musica sacra (cfr. Katschthaler G. B., *Storia della musica sacra*. Torino 1926, pag. 271).

Per la questione gregoriana la S. C. dei Riti confermò lo *statu quo ante*, come risulta dall'*Istruzione* che ne seguì nel *1894* (cfr. *Decr. auth. S. R. C.* n. 3830).

Nell'Archivio de *La Civiltà Cattolica* esiste un manoscritto (*Carte De Santi* = Scatola II, N. D), che è il documento base in argomento. In fondo a questo documento è scritto a lapis bleu (la grafia sembra del P. De Santi) « *Memoria del Card. Sarto* ». Il testo (manoscritto) non reca però la grafia del Card. Sarto nè del P. De Santi, ma è opera calligrafica di un ignoto copista, che tra l'altro saltò qualche frase aggiunta poi da P. De Santi. Questi inoltre vi ha apportato di sua mano aggiunte e correzioni (a penna e a lapis) in due tempi distinti (nel 1893 e nel 1903), come si rileva dal contenuto di dette aggiunte e correzioni.

Il P. Bauducco (o. c. p. 590, nota 20), attribuisce tali correzioni e aggiunte a S. Pio X. L'esame grafico di esse non conforta però tale attribuzione. D'altra parte non risulta (e non pare probabile) che il Card. Sarto, (che aveva ricevuto il 30 luglio '93 il *Voto* redatto da P. De Santi, e, dopo averlo fatto copiare

Quanto all'impegno di S. Pio X, di cui nella lettera citata del 9 luglio 1893, di copiare *de verbo ad verbum* la relazione, che il P. De Santi S. J. avrebbe preparato, per presentarla « alla S. C. dei Riti e — aggiunge con squisita delicatezza — all'E.mo Prefetto, che la gradirà sovratutte », va notato che lo stesso S. Pio X — come risulta dalla citata lettera del 30 luglio 1893 — declinò l'offerta del P. De Santi S. J. di provvedere a preparare le due copie del *Voto*, forse perché S. Pio X voleva riservarsi la possibilità di apportarvi qualche modifica.

A principio della citata lettera del 9 luglio 1893, S. Pio X dà per certo che il P. De Santi sapeva già della richiesta del Voto da parte della S. C. dei Riti. La notizia era stata comunicata al P. De Santi dallo stesso Card. Sarto, quando questi era venuto a Roma per prendere possesso del titolo di S. Bernardo alla Terme [27-b].

---

a mano in due esemplari, lo aveva spedito alla S. C. dei Riti che lo ricevette il 20-24 agosto), avesse avuto tempo e modo, dal 30 luglio al 20 agosto, di rispedire il *Voto*, con le sue postille, a P. De Santi, il quale avrebbe dovuto a sua volta ritornare tutto al Card. Sarto, affinché questi lo facesse ricopiare e poi rispedire a Roma.

Pertanto, tenendo presente il testo del *Voto* infra pubblicato, mi sembra di poter concludere che la stesura fondamentale di detto *Voto* fu fatta dal P. De Santi nel 1891 e da lui consegnata a Mons. Nussi nel gennaio 1892.

Le prime aggiunte e correzioni di mano del P. De Santi (da me segnate tra parentesi quadre nel testo integrale del *Voto* infra pubblicato) dovettero esservi apportate dopo il 14 luglio 1893, quando il P. De Santi, ritirato da Mons. Nussi il manoscritto in parola, preparò il *Voto* per il card. Sarto.

Le pochissime aggiunte (a lapis nero) al primo comma dell'art. 3 dell'*Istruzione* (cfr. sinossi n. 36) circa il canto gregoriano, dovettero essere apposte dal P. De Santi nel novembre del 1903 (cfr. n. 33) in ordine alla preparazione del *Motu Proprio*.

Mancano, nel citato documento, i manoscritti: a) delle fonti degli articoli della Parte III (*Istruzione*) del *Voto;* b) delle altre variazioni a questa apportate in ordine alla redazione del *Motu Proprio* e infra segnate nella sinossi dei due documenti (cfr. n. 36).

Ora, l'A. delle fonti fu certamente il P. De Santi, che le aveva già segnalate nei suoi articoli pubblicati su *La Civiltà Cattolica*.

L'A. delle variazioni fu quasi certamente S. Pio X. Infatti il P. De Santi parla solo delle aggiunte circa il gregoriano, ma non accenna nemmeno alle altre variazioni, che del resto non trovano riscontro nel contenuto del manoscritto conservato nell'*Archivio* de *La Civiltà Cattolica*. Purtroppo il *Diario De Santi* (che avrebbe potuto chiarire e precisare ulteriormente la storia delle tre versioni del *Voto*) non risulta esistente, per l'anno 1903, presso l'*Archivio* predetto; e nessuna traccia delle dette variazioni ho trovato nel fondo citato dell'*Archivio Segreto Vaticano*.

[27-b] Cfr. Archivio de *La Civiltà Cattolica*. « Diario P. De Santi; 1893 »: « 20 giugno. La sera andai a trovare il Card. Sarto. Mi disse, che stessi quieto che la vittoria della Civiltà Cattolica era sicura. Si spedirebbe ora una cir-

S. Pio X conosceva le amarezze del buon Padre, che, per difendere la buona causa, era allora fatto segno a una lotta senza quartiere. Di qui la paterna esortazione di S. Pio X (nella lettera del 9 luglio 1893 a P. De Santi): « Esto fortis in bello, persuaso che le opere di Dio devono essere combattute e contradette »; e la dichiarazione (che S. Pio X fa nella successiva lettera di ringraziamento del 30 luglio 1893): « anche come membro della S. C. dei Riti non mi cadrà mai dalla memoria il merito ch'Ella ha nel difendere la n. causa »: come infatti avvenne puntualmente dieci anni dopo.

Il P. De Santi — come appare dalla sù riportata lettera del 30 luglio 1893 — consigliò al Card. Sarto di inviare due copie del « *Voto* » alla S. Congr. dei Riti, e precisamente al Segretario, Mons. Vincenzo Nussi [27-c], affinchè questi ne consegnasse una copia allo stesso S. Padre Leone XIII, che — come s'è detto avanti — con tanto zelo aveva promosso l'illustrazione su *La Civiltà Cattolica* dei principi della riforma della musica sacra. E il Card. Sarto, con lettera da Mantova del 12 ottobre 1893, ne assicurò il P. De Santi [27-d]. Forse questi temeva che una sola copia, inviata alla S. C. dei Riti, venisse ivi insabbiata? Oppure desiderava che lo stesso Leone XIII *manus apponeret* sulla questione?

Il caso volle che, essendo allora Mons. Nussi assente dalla Congregazione, l'incarto andò proprio nelle mani di chi era considerato un prevenuto verso i riformatori [27-e], ossia del Card. Pre-

---

colare agli Arcivescovi e si domanderebbe loro un giudizio in base appunto degli articoli della Civiltà. Tanto egli seppe da Mons. Nussi. Si mostrò molto interessato per me e quasi quasi mi fece capire che prenderebbe sopra di sè il togliermi fuori da questo stato ».

Mons. Nussi pensava infatti che la Memoria sulla riforma della musica sacra, preparata da P. De Santi e da questi consegnatagli nel gennaio del 1892, sarebbe servita di base alla nuova *Istruzione* della S. C. dei Riti sulla musica sacra. Le cose invece andarono ben diversamente.

L'accenno finale allude alla situazione critica, nella quale si trovava allora il P. De Santi (cfr. n. 5).

[27-c] Cfr. infra nota (74). Questa precauzione rivela in P. De Santi una preoccupazione, che era del resto condivisa dal Card. Sarto, come risulta dalla lettera sù riportata.

[27-d] Cfr. Bauducco F. M. o. c. La lettera si trova nell'Archivio de *La Civiltà Cattolica, Carte De Santi*, VI; fasc. Z/26; Sarto G. *Lettere al P. De Santi.*

[27-e] In realtà il Card. Gaetano Aloisi-Masella era contrario alle prese di posizione dei riformatori contro l'edizione Pustet del canto gregoriano, per la quale vi era stato un impegno da parte della S. Sede; impegno che andava rispettato almeno sino alla scadenza dell'impegno stesso.

Non va poi dimenticato che i riformatori, con il Convegno di *Soave*, ave-

fetto della medesima Congregazione, l'E.m Gaetano Aloisi-Masella, il quale da fine diplomatico qual'era si premurò di informare il Card. Sarto d'aver egli stesso dato al S. Padre la copia del *Voto*, aggiungendo: « Valga ciò a rendere tranquilla V. P. del recapito e uso del Suo pregevolissimo lavoro ». Di ciò il Card. Sarto informò il P. De Santi, trascrivendogli la lettera inviatagli dal Card. Gaetano Aloisi-Masella [27-f]. Il quale non dovette certo faticare molto a individuare nel P. De Santi S. J. il « carissimo amico, che può giudicare con vera competenza in materia » (di cui faceva cenno S. Pio X nella citata lettera del 30 luglio 1893), e che inoltre aveva consigliato a Sua Eminenza il Patriarca di Venezia la precauzione di inviare il « Voto » (richiesto soltanto dalla S. C. dei Riti) anche al S. Pontefice.

Quanto a Lorenzo Perosi, in una lettera dell'11 luglio 1894 il Card. Sarto così gli scriveva:

« Da una nota che ho letto nei giornali, apparirebbe che il S. Padre avrebbe già consegnato al Cardinal Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti il « Nuovo regolamento per la musica », che sarà tra breve stampato. Speriamo che tutto sia conforme ai nostri desideri » [28].

Ora, da questo ultimo inciso, sembra doversi arguire che il Patriarca Sarto avesse messo al corrente del *Voto* anche Perosi.

Inoltre, P. De Santi ebbe poi sotto mano — come egli stesso rivelò [29] — e postillò con sue osservazioni — come ho potuto io stesso rilevare *de visu* [30] — i pareri dei sopracitati Maestri, chiarendo così meglio le sue idee in merito.

E' interessante, quindi, segnalare le cose più notevoli di tutto questo prezioso materiale inedito, sia per rendersi meglio conto della situazione polemica di quel tempo e per valutare di conseguenza il peso che ebbe la scelta operata da S. Pio X tra le due parti in contrasto, sia anche per rilevare l'indipendenza di giudizio che S. Pio X usò nei riguardi dello stesso P. De Santi in alcuni punti [31].

---

vano dato luogo ad un quasi-pronunciamento contro l'atteggiamento dell'Associazione Romana di musica sacra (cfr. nota 15), tanto che la S. C. dei Riti dovette sconfessare il Comitato Permanente auto-costituitosi a *Soave*.

[27-f] Cfr. Bauducco F. M. o. c. p. 592.

[28] Cfr. Paglialunga A. Lorenzo Perosi ed Paoline, Roma 1952, pr. 63. Cfr. pure *Bollettino Ceciliano* 1952, pag. 51.

[29] Cfr. *Bollettino Ceciliano* 1910, pag. 188; citato sopra.

[30] Cfr. infra note (35) e ss dove sono riportate alcune di tali postille.

[31] Cfr. *Rassegna Gregoriana* 1904, col. 177, nota (1).

6. - Ben a ragione, perciò, Mons. Moneta Caglio rivendica al Card. Sarto il merito principale e del *Voto* del *1893*, e del *Motu Proprio* del *1903* [32].

E' infatti ben noto che il merito di una legge non è tanto dello studioso o del tecnico, che, dopo aver ricercato e coordinato il materiale, ne cura la stesura; ma dell'Autorità competente, che, nel suo illuminato e responsabile giudizio, lo approva e lo fa suo.

Ora, S. Pio X, in un momento di accesa tensione tra due opposte tendenze in materia di musica sacra, si schiera apertamente per la tendenza riformatrice, allora bersagliata, con la piena consapevolezza dell'argomento e con tutto il peso ed il prestigio della sua dignità ed autorità: e questo è ciò che conta per attribuirgli il merito principale e sostanziale della riforma della musica sacra.

Del resto il P. De Santi, sia nei suoi articoli sulla *Civiltà Cattolica*, sia nello « Studio » in parola e nel *Motu Proprio* derivatone, non espone teorie sue personali e quindi arbitrarie, ma si rifà alla genuina tradizione liturgico-musicale, che la Chiesa aveva formato attraverso i secoli; come aveva indicato Leone XIII. Infatti ogni articolo dell'*Istruzione sulla Musica Sacra* (Parte III del « *Voto* ») [33] si appoggia sull'autorità dei SS. Padri e dei Concili ivi citati.

7. Ho detto: con piena consapevolezza dell'argomento, giacchè non bisogna dimenticare che S. Pio X si occupò — in pratica e in teoria — di musica sacra fin da piccolo: quasi il Signore avesse voluto preparare *ab initio* il Santo Pontefice alla missione di riformatore della musica sacra [33-a].

---

[32] Cfr. *Musica Sacra*, (Milano) 1961, pag. 77 ss.

[33] Cfr. infra n. 26.

[33-a] Mons. Angelo Marchesan, Prefetto degli Studi nel Seminario di Treviso, nella sua conferenza, tenuta il 28 settembre 1910 in occasione del Congresso Regionale Veneto di Musica Sacra, su *L'opera di Pio X nella restaurazione della Musica Sacra* (riportata in *Bollettino Ceciliano*, 1910, pp. 209-224) — conferenza che fu rivista dallo stesso Pio X (cfr. *Musica Sacra* 1960, pag. 134, nota (111) ed ha perciò il valore di una testimonianza ineccepibile — così iniziò il suo dire:

« Un giovinetto che da soli tre anni era a studio nel venerando Seminario di Padova, e non ne contava allora ancora diciotto, in data del 29 gennaio del 1853 scriveva queste precise parole al Cappellano del suo paesello natale:

« *L'altro giorno appunto ho terminato di copiare la* Messa, *di cui altra* « *volta Le ho fatto parola, ed ecco che prendo l'occasione del favorevole in-* « *contro che mi si presenta, onde a Lei spedirla. E' inutile che io venga adesso* « *con lunga descrizione ad enumerare le bellezze, di cui essa è sparsa; che* « *queste potrà conoscerle appena ne svolgerà le prime carte. Se bramasse di* « *avere qualche altra cosa in musica, mi scriva, don Pietro, che cogliendo*

Mons. Giovanni Bernardi di Treviso raccolse e mi inviò nel 1952 i seguenti dati in materia:

A *Riese*, quand'era piccolo, Bepi Sarto, come lo chiamavano, aveva una bella voce, intonata e sicura: ragion per cui D. Pietro Jacuzzi, allora cappellano di quella parrocchia, e che fu, — poi — professore di morale nel Seminario di Treviso e Vicario Generale, gli insegnò le prime nozioni della musica, e lo faceva cantare in chiesa, con soddisfazione di tutti i parrocchiani.

« *l'opportunità delle prossime vacanze carnovalesche, procurerò di aggradirla « per quanto posso, e sebbene io Le sia lontano, l'amore me le farà scrivere « come se Lei fosse dappresso* ».

« Signori, quel giovinetto (e dovrei dirlo?) era precisamente Giuseppe Sarto, che elevato, mezzo secolo dopo, dalla Provvidenza, alla più alta autorità della terra, dal sublime fastigio di essa, animoso e pieno di fede, doveva lanciare ai quattro venti del mondo cristiano il salutare motto apostolico: *Instaurare omnia in Christo* ».

E prosegue: « Giustamente fu detto, o Signori, che a colui, il quale la Provvidenza eleva a qualche grave singolare ufficio, suole essa concedere altresì le grazie che sono necessarie al disimpegno di esso. E Pio X, infatti, anche al non lieve ufficio di restauratore della *musica sacra*, infino dai suoi primi anni, fu preparato, si può dire, dalla Provvidenza. Dotato di animo squisito, d'ingegno pratico e chiaro, d'orecchio sensibile e delicato, come semente in terreno ad essa adatto, trovò il futuro successore di Leone XIII ambiente propizio al nobile culto delle armonie; lo trovò nel paesello natale e lo trovò nel Seminario di *Padova*, dove percorse i più importanti dei suoi studi. Nel suo paesello natale anzitutto; nel cappellano, infatti, al quale egli dalle scuole di Padova indirizzava le brevi parole riferite, era don Pietro Jacuzzi. Questo egregio sacerdote, che molti di noi avemmo a maestro nelle discipline teologiche, cappellano nei suoi anni giovanili a *Riese*, poi vicario a *Vascon* e più tardi ornamento del Seminario e del Capitolo trivigiano, era uomo, che al severo culto della virtù e del sapere, univa altresì quello nobilissimo per la musica. Abile suonatore di clarinetto, cultore appassionato del canto, conosciute le nobili tendenze del giovinetto Sarto, assai per tempo seppe invaghirlo efficacemente della musica di chiesa, e nelle ferie autunnali, con la confidenza d'un compagno, più che con l'autorità d'un superiore, quasi ogni giorno veniva addestrando il diligente discepolo, sì nel teorico, che nel pratico esercizio di essa. Non fa meraviglia pertanto se nel seminario di *Padova*, dov'era a studio, furono ben presto note e la sua valentia e la sua passione; valentia e passione, che nell'ultimo anno di studio mossero i superiori di quel venerando Istituto ad affidargli la direzione del canto dei chierici ».

« *Libero finalmente da tanti imbrogli* — scriveva infatti a don Pietro Iacuzzi il 22 giugno del 1858 — *finite tutte queste feste, che, lungi dall'essermi di sollievo, mi seccarono non poco per quella musica benedetta, alla quale, con tutta la mia scienza, sono preposto, mi credo in dovere di domandarLe compatimento per un torto che Le ho fatto* ».

Affermò infatti Mons. Giovanni Bressan:

« Aggiungo pure che fin da fanciullo si occupava molto di catechismo e del canto sacro e faceva parte dei fanciulli cantori ».

Anche a *Castelfranco Veneto*, quando frequentava il Ginnasio, che è ora intitolato a Lui, ospite della famiglia Finazzi, dinanzi all'altarino famigliare, cantava, con la sua bella voce e insegnava a cantare ai suoi piccoli compagni.

Alunno nel Seminario di *Padova* la sua pratica musicale gli diede modo di essere nominato maestro di cappella dei chierici.

A riprova, afferma Mons. Francesco Zanotto:

« Dai compagni sentii lodare il servo di Dio per la sua condotta, progresso agli studi ed anche per l'abilità che dimostrava a dirigere il canto ».

Cappellano a *Tombolo* non dimenticò la musica. Maria Sarto, sorella del Santo, così disse:

« Fu sua cura di raccogliere intorno a sè, in casa, i ragazzi e insegnava loro la musica, aggiungendovi ancora i primi rudimenti del leggere e scrivere. I ragazzi si erano tanto affezionati che facevano a gara per essere ammessi; ed egli li ammetteva, a condizione però che smettessero di bestemmiare ».

Ed Anna Sarto, altra sorella del Santo, riferì:

« A *Tombolo* istituì una scuola di musica per i ragazzi, onde si addestrassero a cantare nelle sacre funzioni ».

L'arciprete di *Tombolo*, Mons. F. Cavallin, assicurava che, mancati ora tutti i testimoni che ebbero la sorte di conoscere S. Pio X, ancora nel 1920, data del suo ingresso in parrocchia, sentì dire dai vecchi parrocchiani che il cappellano insegnava musica e che il canto preferito da lui insegnato, che voleva fosse ripetuto dai fanciulli cantori, e in seguito dai grandi, era il versetto della processione della Domenica delle Palme: *'Gloria, laus sit tibi, Redemptor...'*, e che se a *Tombolo* vive rigoglioso l'amore alla musica tanto sacra che profana, lo si deve al Cappellano che ne profuse i semi col suo insegnamento, in un tempo in cui la musica sacra era una cenerentola nell'estimazione dei Tombolani, più dediti al commercio che alle cose sacre » [33-b].

[33-b] Cfr. anche Marchesan A. o. c. pag. 211.

A *Salzano,* come Arciprete, coltivò la musica di chiesa. Una persona anziana, ancora vivente, ed allora ammessa alla I^a^ Comunione da D. Giuseppe Sarto, riferisce che egli teneva tanto alla musica sacra e la voleva disciplinata: « Allora si cantava meglio di adesso », conclude il vecchio.

Mons. Prevedello, così asserisce:

« A Salzano so con certezza che insegnò il canto ecclesiastico ad alcuni giovani, anzi ricordo bene che questi giovani, educati dall'Arciprete Sarto eseguirono due o tre volte durante il mio parrocato di *Salzano* una Messa che, per quel tempo, si reputava liturgica ».

L'insegnamento musicale cominciò fin dal 1868, come fa fede la seguente lettera autografa, che il Sarto diresse al Sindaco, in data 24 novembre, e che merita di essere conosciuta, anche perchè rivela schiettezza e forza di carattere:

« *All'Onorevole Sig. Sindaco di*

Salzano.

Due sole parole per rendere alla S. V. manifesti i miei intendimenti e per giustificare la mia condotta, che non vorrei fosse fatta soggetto di pochi onorevoli discorsi a mio riguardo e quindi di inevitabili disgusti, giacché amico della pace, quanto aborro qualunque cosa potesse turbarla, altrettanto vorrei che fosse disprezzato, come lo merita, chiunque, cercando il pelo nell'uovo, vorrebbe mettere in ballo chi non ama che la buona armonia, la propria e l'altrui tranquillità.

Questo ad esordio della brevissima istoria che sarò per narrarle.

Domenica scorsa il locale Direttore Scolastico avvertiva, in chiesa, che la corrente settimana si sarebbero cominciate le scuole serali: lunedì, martedì, sabato per gli analfabeti: mercoledì e venerdì, per quelli che san qualcosa di lettere.

In seguito a questo avviso, il dopo pranzo il sottoscritto, rinnovando, senza esserne ufficiato, l'invito, raccomandava caldamente a' suoi parrocchiani la frequenza a queste scuole, dimostrando, meglio che per lui si potesse, i vantaggi che ne avrebbero ritratti. Aggiungeva poi che anche egli sarebbe disposto, ove trovasse corrispondenza, d'iniziare una scuola serale per gli analfabeti nelle sere che hanno vacanza (noti bene la parola), allo scopo d'iniziarli alla lettura del latino e a un po' di canto, per aver qualcuno che lo possa coadiuvare nelle funzioni di chiesa.

« Conforme l'avviso tenni la parola, e ierisera appunto è iniziata la scuola, dove ho faticato, nol nego, ma ho passato anche due ore lietissime, sapendo di far una parte del mio dovere, di disimpegnare a un ufficio del mio Ministero. Con tali antecedenti, se non elogi, che non

merito, speravo non aver nemmeno dei biasimi, ma non mancano i cacadubbi, che cercano di mettere dissapori nelle cose più innocenti, seminatori di vento per aver il conforto di raccoglier tempesta e sragionando si disse che il parroco in tal modo avversa le scuole serali e toglie alle medesime gli alunni.

« Queste cose furono dette ier sera a Salzano, *e m'increscerebbe nell'animo sentirle ripetute, giacché nella coscienza di conciliare, come comportano le mie povere forze, i doveri di Parroco e di cittadino, se è libero a ciascuno pensar come crede, anche male se vuole, non posso soffrire che alle sinistre interpretazioni si dia una pubblicità se non apertamente nociva, certo altrui scandalosa.*

« Perdoni V. S. del disturbo che le reco, ma sentiva bisogno di prevenirla per mettermi in quiete ed al sicuro delle dicerie di coloro, che del Parroco non sentono mai la parola e quindi, se riferiscono, ripetono quanto d'altri hanno male sentito, o quanto vanno fantasticando colla fervida immaginazione di una testa balzana.

Se qualche piccola ciarla quindi si rinnovasse in proposito, renda pure visibili queste mie giustificazioni, sulle quali (come G. Cristo *che rispondeva ai suoi accusatori di aver fatto tutto in pubblico, e niente di nascosto) chiamo in testimonio la intera popolazione di* Salzano, *che sarà quanto vuole ignorante, ma intende la parola del suo Parroco, come quello che parla chiaro all'unico scopo di esser inteso.*

Ono'ssimo
D. Giuseppe Sarto Arcipr.

Salzano 24 *novembre 1868*
(Dall'Archivio Parr.le di Salzano)

Altra testimonianza, è quella di Mons. Eugenio Bacchion, altro Arciprete di *Salzano,* morto da pochi anni:

« Le funzioni e la Messa parrocchiale erano celebrate a perfezione e ce ne sono anzi alcune, che hanno proprio l'impronta del Sarto. In particolare curava il canto sacro ed egli stesso in persona lo insegnava particolarmente per rendere più attraente il mese di maggio, e lo so dai parrocchiani già vecchi e particolarmente da Luigi Boschin, che era suo sacrestano [33-c].

« Per conoscere poi l'interesse che S. Pio X poneva alla musica sacra a *Salzano* sta il fatto che egli rimise a nuovo l'orchestra di allora, (spese L. 930), riparò l'organo, erroneamente ritenuto del Callido, e pagò sem-

---

[33-c] Cfr. Marchesan A. o. c. pag. 211 s. « La riforma di Tombolo fu pure dal giovine sacerdote tentata a Salzano, dove fu parroco. E in questa cattedrale, dove per nove anni fu canonico, allorquando, per suo impulso, fu istituito, con qualche splendore, il mese mariano, mons. Sarto volle che i chierici stessi, non altri cantori prezzolati, cantassero le belle canzonette del Tomadini ».

pre e regolarmente organista e solista, come risulta da atti di archivio parrocchiale.

« A *Treviso*, le incombenze varie di cancelliere Vescovile, di Padre Spirituale dei Seminaristi, non permettevano al Canonico SARTO di dedicarsi a fondo alla musica sacra.

« Ha fatto però qualche cosa, come mi fu riferito dal suo antico allievo, Mons. GASPARINETTI. Egli ricorda che nel lontano 1883, Mons. SARTO raccoglieva i chierici maggiori del Seminario nel pomeriggio, nella grande chiesa di S. Nicolò, mentre gli altri andavano a passeggio. Dall'alto del presbiterio insegnava ai sottostanti alunni il canto del *Vespro*, che di solito si cantava e si canta ogni domenica nelle parrocchie, mentre la Messa solenne era avvenimento delle grandi solennità. Sempre in gregoriano, egli insisteva forte sulle pause: « L'asterisco è fatto apposta » diceva.

« Aveva Egli una voce profonda, chiara, baritonale: severo nella esattezza, insisteva nelle pause e alzava la voce, in tono di rimprovero, contro coloro che o finivano tardi, o cominciavano prima: esigeva contemporaneità negli attacchi e alla fine di ogni versetto dei salmi, o dove il respiro doveva essere osservato. Per questo egli si faceva ben volere ed i chierici approfittavano volentieri del suo insegnamento.

« Qualche volta faceva eseguire dei falsi-bordoni.

« Si raccontava pure che S. Pio X ebbe da questionare coi suoi colleghi canonici, perché in Duomo si soleva, nel Vespero, cantare solo tre salmi, invece dei cinque prescritti.

« Peccato che non si conservi alcun manoscritto di tanta musica, che copiava di sua mano. Nel Seminario di Treviso, ci sono fogli di musica da lui firmati soltanto. E nessun giornale del tempo riporta articoli *in subiecta materia*, sia perché allora la stampa non aveva diffusione, come ora: sia anche perchè alla musica si dava in genere poca importanza, ritenuta, come era, una cenerentola anche come materia di scuola ».

Nominato Vescovo di *Mantova*, curò con « vigorosa e pratica efficacia » la riforma della musica sacra [33-d], che Egli amava e gustava moltissimo.

Scriveva il 9 novembre 1884 da Roma ad un suo caro amico:

« Dirai a Mons. IACUZZI che, quantunque alle 11 di questa mattina dovessi essere nelle anticamere dell'Eminentissimo Segretario di Stato, pure non ho potuto resistere alla santa tentazione di andare prima alla Messa alla chiesa dell'Anima. Ho gustato l'*Asperges*, l'*Introito*, l'*Offer-*

[33-d] Cfr. *Constitutiones ab Ill.mo ac Rev.mo DD. Ioseph Sarto Sanctae Mantuanae Ecclesiae Episcopo promulgatae in Synodo Dioecesana diebus X, XI, XII, mensis septembris 1888 habita.* Mantuae 1888.

torio in canto fermo a tre voci, con accompagnamento. Una cosa mirabile, il canto fermo specialmente, e tale da innamorare »[33-e].

Scrive ancora Mons. Angelo Marchesan:

« Presente con gli altri Vescovi della regione lombarda alle solenni feste, che si celebrarono a *Pavia* nell'ottobre del 1892 per il III centenario del Beato *Alessandro Sauli* e per il IV della scoperta dell'America, restò altamente ammirato della scelta musica, che ivi si eseguì sotto la direzione degli illustri maestri Tebaldini e Terrabugio, e come Segretario della *Conferenza vescovile regionale*, vivamente plaudendo all'instaurazione della musica sacra, a nome dei venerandi Presuli presenti a quelle feste, così scriveva al maestro Tebaldini:

« *Ho presentato a ciascuno dei veneratissimi vescovi, qui adunati, la copia dello statuto della* Società regionale lombarda di S. Gregorio, *e tutti applaudirono allo zelo, da cui Ella è animato per promuovere, conforme allo spirito della Chiesa e alle recenti prescrizioni della S. Sede, lo studio e la esecuzione della* musica sacra, *una delle parti principali della Liturgia, che tanto influisce per eccitare e mantenere nei fedeli la vera devozione. Perciò può essere ben certo che per tanti suoi sacrifici, compreso quello della stampa del periodico* La Scuola veneta di musica sacra, *non le potrà mai venir meno l'appoggio e la protezione di tutti: appoggio e protezione, che le sono d'altronde confermati dagli inviti, che tiene di dare speciale indirizzo ai chierici di alcuni nostri seminari, nei quali tutti, in omaggio alle prescrizioni pontificie, si caldeggia l'insegnamento della* musica sacra».

E in questo tenore scrisse pure all'illustre maestro Terrabugio »[33-f].

« Voleva — continua Mons. Angelo Marchesan [33-g] — che nelle maggiori solennità dell'anno, il canto liturgico, nella Cattedrale mantovana, anziché da prezzolati cantori, fosse eseguito dai chierici del suo seminario, che non di rado istruiva egli stesso, ben altra stimando giustamente essere l'interpretazione data alle parole della liturgia da voci educate e da spiriti devoti a Dio, da quella, data da voci rozze o, peggio, da voci (pur talora) avvezze soltanto alla chiassosa comparsa dei pubblici teatri: le une e le altre queste, non certo elevanti, con la loro profana modulazione, lo spirito dei fedeli alle pure e sublimi idealità della Religione ».

[33-e] Cfr. Marchesan A. o. c. p. 212.
[33-f] Cfr. Marchesan A. o. c p. 212.
[33-g] Cfr. Marchesan A. o. c. p. 213.

E, dopo un cenno ai gravi abusi allora correnti in fatto di musica sacra, così prosegue Mons. A. MARCHESAN [33-h]:

« Perciò, se il Cardinale SARTO fece molto a *Mantova* per la *musica sacra*, a *Venezia*, città eminentemente artistica, si sentì giustamente spinto a fare moltissimo. Deliberato pertanto d'informare interamente il canto di chiesa alle strette esigenze della sacra liturgia, continuando l'opera del Cardinal AGOSTINI e di PIETRO SACCARDO, nel 1895 in data del primo maggio, proprio nel bel mese, in cui la natura è tutta una soave armonia, di suoni, di canti, di colori, di luci, di vita, il futuro PIO X diresse al clero della sua Arcidiocesi una lunga lettera, in cui la nobile ed ardua questione della musica sacra veniva trattata con grande autorità e competenza.

E qui Mons. MARCHESAN riassume — con molti stralci dall'originale — la famosa *Lettera Pastorale sulla musica sacra* del Patriarca Sarto del *1° maggio 1895*: lettera che molti nominano, ma pochi conoscono; lettera, che si riferisce per il contenuto al « *Voto* » del 1893, ma per la stesura fu opera personale di S. Pio X, com'è facile rilevare dal suo stile caratteristico.

« *Le feste centenarie* — diceva infatti in quella lettera il Patriarca — *che abbiamo così celebrate nella Basilica Marciana, e che furono per tutti i titoli da Dio benedette, mi offrono l'opportunità di richiamare la vostra attenzione sopra un argomento di somma importanza, argomento, che deve impegnare la sollecitudine, come del Patriarca, così di tutti coloro ai quali deve stare a cuore l'onore della Religione e la santificazione delle anime, vale a dire sul* Canto ecclesiastico ».

« *Il canto e la musica sacra* — osservava giustamente il Cardinale — *devono eccitare, per mezzo della melodia, i fedeli alla divozione e disporli ad accogliere con maggiore alacrità in se medesimi i frutti della grazia, che sono propri dei santi misteri solennemente celebrati. Per conseguenza la musica sacra, per la stretta unione che ha con la liturgia e col testo liturgico, deve partecipare in grado sommo delle qualità, che sono proprie di esso e che possono ridursi a queste tre principali: la* santità, *la* bontà dell'arte *e l'*universalità ».

« Ben a ragione pertanto, — afferma Mons. MARCHESAN — nelle chiese della sua arcidiocesi il Patriarca SARTO volle assolutamente sbandito nella musica, non solo tutto ciò che è leggero, volgare, triviale, dissipatore, più che promotore del raccoglimento e della elevazione dello spirito, ma sì ancora tutto quello che si presenti come profano e teatrale. Il solo canto della Chiesa è, e deve essere, il *canto gregoriano;* nei libri liturgici infatti di essa questo è il solo accolto, questo solo ha una storia di molti secoli, e questo pure, come cosa d'arte, forma anche oggi

---

[33-h] Cfr. MARCHESAN A. o. c. p. 213.

l'ammirazione di tutti i più dotti e severi cultori delle discipline musicali, ed accettato, un po' alla volta, da tutto il mondo, divenne da ultimo universale.

« Accanto però al canto gregoriano — diceva l'illustre Prelato — la Chiesa accettò pure la *classica polifonia,* che nel secolo XVI toccò l'apice del suo massimo splendore col celebre maestro Pier Luigi da Palestrina; *polifonia,* che, per il suo spiccato carattere di santità e di misticismo, mira ad elevare gli animi dei fedeli, con la stessa forza di una preghiera, alle più sante concezioni cristiane » [33-i].

« Degne poi di alta considerazione sono le osservazioni, che il Patriarca Sarto fa quando muove animoso a confutare, dopo altre, l'obiezione di coloro che accusano il canto liturgico di spicciarsi troppo presto, così che in tre quarti d'ora una Messa sia bella e finita.

« *Sicuro* — risponde egli. — *Il popolo sempre si stanca delle lunghe funzioni, ma per secondare il gusto del popolo (attenti alla logica!) la Messa solenne dev'essere lunga; al canto si devono premettere lunghi preludi di sinfonia; il canto dev'essere interrotto con eterni intermezzi, e, poiché piaccia la musica, almeno venti volte dev'essere ripetuto il* Gloria, *il* Laudamus, *il* Gratias, *il* Domine, *senza dire delle mille ripetizioni del* Credo, *con pericolo di far dire tante volte ai cantori, che dovrebbero fare con esso la professione di fede, i più madornali spropositi e le eresie più spaventevoli. E il popolo* — conchiude il futuro Pio X — *così è contento, perché finito il* Credo, *per esso è finita la messa, e infila la porta, lasciando il tempio, proprio quando comincia l'azione augusta del Sacrificio* » [33-l].

« Uomo sempre altamente pratico e spicciativo, — sottolinea ancora Mons. Marchesan — a togliere pertanto gli abusi, che anche nelle chiese di sua giurisdizione, come in quelle di tante altre diocesi, erano allora senza numero in fatto di musica, l'Eminentissimo Porporato stabilì una speciale Commissione, della quale chiamò a far parte gli stessi maestri Perosi e Ravanello, Commissione, cui affidò il non lieve mandato di vigilare scrupolosamente sull'esatta osservanza del *Regolamento* emanato dalla Sacra Congregazione dei Riti il 21 luglio *1894* [33-m].

« In ogni Messa solenne si cantino non solo il *Kyrie,* il *Gloria,* il *Credo,* il *Sanctus,* l'*Agnus Dei,* ma altresì l'*Introito,* il *Graduale,* l'*Offertorio* ed il *Communio;* cosa, e lo ricordiamo noi stessi, che nelle Messe solenni di un giorno più non si usava di fare. Lo stesso Vespero sia eseguito in *canto gregoriano,* e nelle maggiori solennità il canto del coro

---

[33-i] Sono i principi già enunciati nel « *Voto* » del 1893: cfr. avanti n. 26.

[33-l] Qui si avverte il noto impegno pastorale di S. Pio X e il suo caratteristico stile personale.

[33-m] Ma nello spirito del *Regolamento* della S. C. dei Riti dell'84 e a mente del suo « *Voto* » del *'93.*

si alterni con i *falsi bordoni*. Le *Antifone* siano cantate nel canto gregoriano loro proprio e, pur cantandosi in musica polifonica, non abbiano mai nè la forma, nè l'ampiezza d'un mottetto o d'una cantata.

« Agli inni si conservi la forma tradizionale. Nell'organo poi siano sbanditi, per sempre e dovunque, i *piatti*, i *campanelli*, gli *uccelletti* ed altri chiassi e balocchi musicali, compresi in qualche parte, i *tromboni*, ma del tutto affatto la *gran cassa* e i *tamburi*, strumenti, questi ultimi specialmente, ai quali non sempre, nemmeno ai dì nostri e neppure nelle Scuole, si riesce a dare uno sfratto pieno e assoluto. Nella musica di chiesa primeggi il *canto*; l'*organo* quindi e l'*orchestra* semplicemente lo sostengano, non l'opprimano. Le *bande* poi e il *pianoforte* non suonino mai in chiesa.

« Ma se tanto rigore il Patriarca Sarto prescriveva agli strumenti musicali e alla musica di chiesa, — avvertiva Mons. Marchesan — era ben giusto che altrettanto, e forse anche più, ne prescrivesse ai cantori, a quelli cioè i quali devono interpretare, con l'esecuzione del canto, le parole liturgiche. E' vecchio il motto: « Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi »; ma se questo sentimento in chi deve compiere tale delicatissimo ufficio non c'è, può egli ben ripetere con Orazio:

Descriptas servare vices operumque colores
Cur ego, si nequeo ignoroque, poeta salutor?

« Non si dà ciò che non si ha. Ed il cantore senza pietà, senza religione, avvezzo ai teatri e alla taverna, al chiasso della folla e alla bestemmia del trivio, non può, in verità, farsi interprete giammai delle finissime squisitezze del sentimento mistico, onde sono compenetrati i testi liturgici.

« Ben giustamente ordinò il Patriarca Sarto, che tutti coloro, i quali dovevano essere assunti per cantare nelle chiese, dovessero anzitutto essere uomini di conosciuta pietà e probità di vita, uomini, in una parola, degni del pio ufficio, che dovevano esercitare, di cantori delle lodi di Dio. Volle inoltre che, secondo le antiche e nuove prescrizioni della Chiesa, fossero escluse le donne, e per soprani s'educassero invece i ragazzi, cosa che a quei dì faceva, con tanto zelo e esito felicissimo, il Perosi proprio a Venezia ».

Orbene, con questo splendido *curriculum vitae* nella teoria e nella pratica della musica sacra, chi vorrà mettere in dubbio o anche soltanto attenuare la piena consapevolezza di S. Pio X nel far suo quanto il P. De Santi, prima nella *Civiltà Cattolica*, e poi nel noto *Voto*, aveva sintetizzato dalla genuina tradizione ecclesiastica sulla musica sacra?

II. I pareri dei Maestri sulla riforma musicale sacra, con postille di P. De Santi.

8. - Circa i pareri dei maestri sopra nominati, G. Tebaldini molto sommariamente così li riassunse [34]:

« Avvenne così che nella risposta ai quesiti proposti dalla Sacra Congregazione dei Riti, si riscontrarono le più amene contraddizioni. Tutto quanto i così detti Maestri italiani trovavano bello, buono, scrupolosamente consono alla liturgia (anche le *cabalette*), gli stranieri, senza eccezione, giudicavano oltraggioso per la religione e per l'arte ».

In realtà, le cose non stanno proprio e sempre così. Non è certo possibile riferire qui il contenuto di venti pareri comprendenti 229 pagine a stampa. Mi limiterò ad alcune citazioni più importanti, annotando le postille che, in tempo posteriore, vi appose il P. De Santi.

9. Domenico Mustafa', dopo aver insistito sulla necessità della Scuola diocesana o interdiocesana di musica sacra, si lamenta della « velenosa » censura degli innovatori contro le esecuzioni delle basiliche romane e della Sistina, e tenta di scusare « gli inconvenienti, che purtroppo vi sono nelle composizioni ed esecuzioni », in quanto dipenderebbero « dalla mancanza di mezzi e dalla deficienza di numero e qualità delle voci ».

10. Mirabile per saggezza e per perspicuità, il parere di Gaetano Capocci. In testa, quasi come epigrafe, il P. De Santi scrisse l'oraziano « *cui lecta potenter erit res, nec facundia deserit hunc, nec lucidus ordo* » e, aggiunge, come sigla, « *La sincerità* ».

Scrisse dunque il Capocci:

« ..non credo potersi stabilire *a priori* una norma per giudicare quale musica possa veramente convenire alla santità della Casa di Dio, alla maestà de' Riti, ed eccitare ad un tempo la divozione. I nostri grandi compositori ce ne offrono prove in abbondanza. E la ragione è che per fare una musica veramente religiosa occorrono nel compositore due elementi: l'arte e il sentimento. Or la prima si studia, il secondo *no*, essendo dato a Dio solo di farne dono ai mortali. Evitare certe formole teatrali, scrivere anche musica seria e grave, non è comporre musica

---

[34] Cfr. *La Riforma della Musica Sacra in Italia* in *Rivista Musicale Italiana* 1896, pag. 329-357.

religiosa, il cui carattere distintivo è di rispondere [35] all'indole ed alla maestà de' Riti, eccitare ne' fedeli la divozione. Or in che consista tutto questo, e come si trasfonda nelle note della scala non si dice nei libri, e non si apprende nei Licei. *È questione di sentimento* [36]. Oltre il sentimento fa d'uopo una specie di educazione religiosa, e consiste nello studio delle classiche composizioni, e nella profonda conoscenza della Sacra Liturgia. Senza ciò si scriveranno delle note, con più o meno rigore di contrappunto, si farà anche, se vuolsi della musica, ma non musica sacra.

E qui è opportuno ricordare come in arte non si trovi l'*assoluto*, massime nella musica, che è tutta relativa sì per ragione de' tempi che de' luoghi. La musica ha i suoi tempi; così ora ci sembra strano che i nostri padri abbiano potuto accettare certe formole come espressione di certi sentimenti. E la cosa si comprende. La maniera di ascoltare e di sentire cambia co' tempi e co' costumi. La musica resta sempre la stessa, ma il suo effetto si modifica secondo l'educazione o le convenzioni, di cui lo spirito umano è divenuto schiavo. Chi può credere che Pierluigi da Palestrina, se vivesse ora, non modificherebbe la sua maniera di musicare? Certo è che tutti i grandi maestri di musica sacra si sono sempre associati alla melodia del tempo; onde è tanto religiosamente classico il *Requiem* di Mozart quanto la Messa *Papa Marcello* di Pierluigi. Io stesso, mi sia lecito dirlo, non a vana ostentazione, ma a conferma di ciò che scrivo, oltre l'Ordine Piano conferitomi dal Sommo Pontefice Leone XIII, e le scritte del R.mo Capitolo Lateranense, ebbi dalla S. M. di Pio IX un Breve, con cui la mia musica è riconosciuta come conforme alla maestà de' Riti, e alla santità della Casa di Dio, oltre che acconcia ad eccitare la pietà de' fedeli.

Ciò che dico de' tempi, si dica de' luoghi. Ogni popolo ha la sua musica, come la sua lingua. Il carattere di esso appare apertamente, sia che manifesti i proprii sentimenti per mezzo delle parole che per via de' suoni. Ciò si vede chiaro nella musica delle diverse nazioni. Nell'Ottavario dell'Epifania abbiamo agio di sentire i canti delle varie Chiese, o meglio dei varii riti, greco, armeno, caldaico Or questi, mas-

---

[35] « al senso delle parole che si cantano »: postilla di P. De Santi; è un canone fondamentale particolare della sua estetica musicale sacra, sul quale ritorna di continuo e che rientra nel canone generale, di cui infra n. 25.

[36] Sottolineato da P. De Santi. Sentimento, ossia sensibilità liturgica, come risulta dal contesto. Ecco il canone fondamentale generale dell'estetica musicale sacra di P. De Santi. E' in questo senso che va inteso il noto principio, enunziato dal P. De Santi nell'adunanza di *Soave*, ripetuto nel *Voto* de '93 e quindi codificato nel *Motu Proprio* (n. 3): « tanto una composizione per chiesa è più sacra e più liturgica, quanto più nell'andamento, nella ispirazione e nel sapore si accosta alla melodia gregoriana ». Cfr. Moneta Caglio E. *La supremazia del canto gregoriano. Come vada intesa detta supremazia* in *Musica Sacra* (Milano) 1961, pag. 82-87.

sime alcuni, per noi abituati ad altro, muovono a riso, mentre quelli di quel rito si sentono eccitare alla divozione. Ciò comprese il sacrosanto *Concilio di Trento,* il quale nel *cap. XII.* della *sess. XXIV. de Ref.* decretò « *Caetera quae ad debitum in divinis officiis regimen spectant, deque congrua in his canendi seu modulandi ratione... Synodus provincialis, pro cuiusque provinciae* utilitate *et* moribus *certam cuique formulam praescribet. Interea vero Episcopus non minus quam cum duobus Canonicis... in his quae expedire videbuntur, poterit providere* ».

Conclude con la proposta di fondare in Roma una Scuola Superiore di Musica Sacra, allegando il *Voto* già da lui inviato in proposito alla stessa S. C. dei Riti nel 1891 [37].

11. Il M.° Meluzzi, dopo aver premesso che « il canto degno della Chiesa fu e sarà sempre il canto gregoriano », accenna agli sviluppi che la musica sacra ha avuto nei secoli con l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica e osserva:

« Il pubblico, che giudica col senso non coll'intelletto, preferisce il canto melodico sia pure di una voce, anzichè un lavoro di arte imitativo, di cui non ne comprende il pregio. I compositori per contentare questo desiderio, oltre all'essere per essi più facile, seguirono quello stile che nelle varie epoche era gradito, ma non in tutte le loro composizioni si vede la differenza che dovrebbe esservi fra la musica sagra e la profana: così a poco a poco siamo giunti ad udire spesso musiche le quali non convengono alla Chiesa, nè pel genere, nè pel modo vanitoso come da molti si eseguiscono.

Il primo dei mezzi necessari per dare il carattere proprio alle melodie sagre, sarebbe che gli esercenti siano compresi dal sentimento religioso, e posseggano l'arte, ciascuno in quella parte che gli spetta: ma da questo sentimento dovrebbero essere compresi anche gli uditori ed i committendi delle sagre funzioni, e non accedere nelle Chiese per udire la musica ed i cantanti di bella voce.

A questo si aggiunga, che l'impressione o la sensazione non è in tutti la stessa: alcuni sono entusiasmati nell'ascoltare un pezzo di musica nello stile di Palestrina, altri vi si annoiano: molti sono commossi fino alle lagrime nell'udire una composizione di stile melodico, espressivo, altri ne ricevono distrazione e scandalo. Arrogi, che vi è diversità di sentire fra una nazione e l'altra: ingiusto sarebbe forzare gl'Italiani a gustare la musica sagra che piace ai Tedeschi, e viceversa: così dicasi delle altre nazioni. Da questo ne segue, che non si può pro-

---

[37] Cfr. Romita F. *De Institutis musicae sacrae erigendis, ad eiusdem musicae sacrae restaurationem quod attinet, juxta* S. Pium X in *Atti del IV Congresso Internazionale di Musica Sacra di Colonia* (1961).

porre come norma generale a tutta la Chiesa un regolamento per la musica sagra ».

12. Il M.° Moriconi premette sagge considerazioni sulla natura della musica sacra.

« La Casa del Signore è casa di preghiera. Questo è l'assioma fondamentale, da cui è agevole trarre come conseguenza quale debba essere la natura della musica sacra.

Ne discende infatti che tutto debba corrispondere a quel fine con la grave maestà che ad essa si conviene; e la musica, essendo destinata al servizio del culto, di cui fa parte integrante nella liturgia solenne, non deve allontanarsi da tutto ciò che è contrario a scopo così santo.

Si addentra quindi nell'analisi tecnica degli elementi di una composizione sacra.

La melodia, l'Armonia, ed il Contrapunto, essendo le tre parti fondamentali essenzialissime della musica, e che costituiscono la Composizione, debbono necessariamente essere adoperate nel miglior modo possibile, onde evitare, specialmente nell'arte sacra, delle *sconcezze di forma*, degli *abusi di modulazioni*, ed *aridi, inefficaci artifizi*. La melodia, che rappresenta il discorso musicale e di cui il compositore si serve per trasfondere nell'animo altrui i suoi pensieri, potendo con questo possente mezzo esprimere tanto un profondo dolore, quanto un'immensa gioia, deve rispondere ai [38] nobili sentimenti dello spirito, ed al culto esteriore della religione. Una melodia che scenda al cuore, cantata con semplicità e naturalezza, cioè senza vezzi e smorfie, può sollevare lo spirito di chi prega e loda Iddio: mentre un canto molle ed effemminato desterebbe affetti terreni, e produrrebbe distrazione ai fedeli anzichè conciliarne la devozione.

Qua mirano le parole, o meglio gli avvertimenti di S. Girolamo, il quale ammonisce sopratutto i giovani e chi adempie le parti di cantore nella Chiesa, che a Dio più col cuore che colla voce deesi cantare, e non a modo di cantanti da teatro [39].

A questo proposito mi conviene deplorare l'invadente fanatismo che tributa lodi, e sorregge un genere di musica che si vuol definire *del*

---

[38] « sensi delle parole sacre punto per punto »: aggiunta di P. De Santi. Cfr. nota 35.

[39] S. Hieronym. *Comm. in Epist. ad Ephes.* Cap. 5-V. 10.

« *Cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino. Audiant haec adolescentuli: audiant hi, quibus psallendi in Ecclesia officium est, Deo non voce, sed corde cantandum: nec in tragoedorum modum guttur et fauces dulci medicamine colliniendas, ut in Ecclesia theatrales moduli audiantur et cantica; sed in timore, in opere, in scientia Scripturarum* ».

buon gusto, e che io non esiterei a chiamare un raffazonamento illogico di reminiscenze drammatiche, o da sala, stemperate e conditi in lavori senza quadratura e dignità. E queste composizioni che si osa offrire a modello, procurano purtroppo onori e distinzioni agli autori!... [40]. Tutto ciò non deve stupire accadendo il più delle volte di avere un pubblico fuorviato, che guidato solo dai sensi, a discapito dell'animo, cerca di trovare il bello in reminiscenze licenziose, dimenticando il rispetto dovuto alla Casa di Dio. Ad ovviare tale inconveniente, mi sembrerebbe opportuno che la Sacra Congregazione proponesse degli autori a modelli di musica sacra, dei quali dirò appresso.

L'armonia, che alla sua origine rudimentale apriva solo l'adito allo studio del contrapunto, giunse oggi a tali meravigliosi progressi, da costituire per sè un apparato scientifico, indipendente.

Essa presta dei coefficienti infinitamente preziosi per la ricchezza della forma musicale moderna. Ciò nondimeno, riferendo l'arte alla serietà del sacro ambiente, io credo non si possa mai consigliare ai compositori l'uso di modulazioni strane, ardite e bizzarre, e dell'iperbolica e insistente enarmonia, — forse gradita solo agli abitatori di oltre alpi — che strazia l'udito, e soffoca la melodia in una selva di aspre e calcolate dissonanze.

Bene a proposito il P. Martini osservava che « se l'intelletto come potenza spirituale voglia estendersi fuori de' limiti del senso, egli è certo che ridurrà la musica a *principii ideali* [41]. Convien sempre ricordare che la musica di Chiesa, più di quella da teatro, può dirsi musica del popolo. Da questo perciò il compositore deve prendere norma, e conformarsi al suo gusto e modo di sentire. Quindi i concetti debbono essere facili ad intendersi nella loro condotta e nel loro svolgimento. Inoltre chi ignora che al popolo conviene parlare più per mezzo dell'immaginazione e del sentimento, che non dell'intelletto? Bando dunque agli aridi artificii, alle pedanterie, alle astruserie nella musica liturgica.

Il contrapunto, essendo il mezzo per iscolpire la vera ossatura musicale, abbracciando la parte scientifica dell'arte, è di somma importanza possederlo, onde sviluppare con franchezza quanto suggerisce il genio, guardandosi però sempre da non far trapelare il necessario artifizio e lo sforzo: altrimenti sarebbe snaturata la semplicità dei concetti ».

Passa quindi a considerare l'eterna e *vexata quaestio* del *nova et vetera* nell'arte, e specialmente in musica.

E quì mi piace avvertire, che non sembra da approvare l'opinione invalsa in taluno dei riformatori — forse per fini parti-

---

[40] « Qui l'ha con Capocci e proprio lui! »: postilla di P. De Santi.

[41] *Saggio sul contrapunto* pref. pag. X. *ist. della musica* tom. 1° diss. 1. et 2.

colari, o per imperizia —, secondo i quali non sarebbe possibile più di trovare un tipo modello di musica ecclesiastica, senza tornare all'antico. Questa parola sembrami troppo esclusiva! E che si vorrebbe forse ritornare ai neumi, falsibordoni, o stiracchiature con i vecchi convenzionalismi dei Fiamminghi?

Tornare all'antico, come ha detto Giuseppe Verdi, è un precetto di una saviezza incomparabile, al quale noi c'inchiniamo volentieri. Però fa mestieri attenersi allo spirito e non alla lettera di questo precetto, perchè in tal modo ripugnerebbe al buon senso, e alla logica d'ogni progresso umano. Tornare all'antico si deve intendere, a mio debole giudizio, una rievocazione storica degli antichi esempi di classica purezza, ed uno studio profondo su coloro che ci furono maestri in questa arte divina, e che ci dànno il mezzo di tracciare davanti a noi una via aperta e sicura sull'indirizzo delle nostre composizioni. Le cose passate dànno luce alle future! Insomma facendo tesoro del vecchio corredo artistico, ed innestandovi con vero ed appropriato gusto le risorse della moderna tonalità e dei progrediti studi armonici, si dovrebbe creare un insieme perfetto, omogeneo, e confacente allo spirito dei tempi. Tra l'eccessiva smania dell'*avvenirismo,* e le tendenze retrograde di coloro che non conoscono l'ambiente odierno, havvi un termine medio che la sapienza umana ha ben definito con una parola: *temperanza;* cioè a dire, imitando le api che succhiano dalle varie qualità de' fiori il miele, che poi derivano nelle celle: così conciliando i sentimenti della propria coscienza di cattolico e di artista, il maestro compositore non isbaglierà mai a valersi di un ponderato ecclettismo musicale. Arrestare i movimenti e le trasformazioni ed evoluzioni dell'arte, è come voler distruggere la natura umana. Oggi non si può certo dipingere più come Giotto, o Cimabue! D'altro canto avventurarsi nell'ignoto, accettando ciò che vorrebbero i fanatici novatori, sarebbe come decampare affatto dal genere, e finire col rinunziare assolutamente a sentir dell'esecuzioni veramente ecclesiastiche. Che fare dunque? *In medio consistit virtus.* Chi si sentirebbe da tanto da pronunziare una sentenza inappellabile sul difficile argomento, la cui base posa d'ordinario sui diversi gusti delle generazioni, e sui disparati e climaterici modi di sentire dei popoli, diversi fra loro per indole, modi e costumi?... Riportandomi a quanto ho scritto più sopra, concludo esprimendo il desiderio vivissimo dell'animo mio, e cioè che tutti gli sforzi intesi a ridonare alla musica sacra quella severa e convenevole dignità, che dev'esserle tutta propria, approdino al santo scopo: e ripeto che la musica, dedicata al culto del Signore, deve possedere tutti quei requisiti soggettivi ed obbiettivi, che rispondono perfettamente alle regole tracciate da codesta Sacra Congregazione ».

Critica il *Catalogo di Musica Sacra* di Milano e propone le opere dei Maestri antichi e viventi della scuola Romana.

Sui mezzi di riforma, di cui al II Quesito, scrive:

« Il mezzo precipuo è di richiamare su ciò l'attenzione dei Vescovi, ai quali dal *Concilio di Trento* è dato d'invigilare sulla musica sacra, quali giudici nati, poichè essi solo conoscono le esigenze e le usanze dei loro popoli e della nazione, cui appartengono. Per le città principali sta bene che il Vescovo nomini apposita Commissione; per Roma però ove risiede codesta Sacra Congregazione, mi sembrerebbe che spettasse alla medesima il nominarla.

Stante poi la trasformazione qui avvenuta dopo il 1870 dell'Accademia di Santa Cecilia; per meglio raggiungere il fine desiderato, mi parrebbe opportuno far rivivere l'antica Congregazione di Santa Cecilia, — come si è fatto per l'Accademia dei Lincei — evitando così i varii inconvenienti che disgraziatamente avvengono spesso principalmente quello dei sedicenti maestri, i quali si arrogano il diritto di dirigere le musiche altrui a scapito della esecuzione, mentre mancano d'abilità, e per conseguenza non godono stima alcuna, o prestigio presso gli esecutori ».

Insiste sulla fondazione di Scuole diocesane di musica sacra con programma unico proposto dalla S. C. dei Riti, dietro consulta di una Commissione scelta fra i più reputati Maestri Romani.

« Tutto questo — aggiunge però — non toglierebbe che il Sacro Consesso, tenendo conto della varia indole, e del gusto e modo diverso di sentire proprio di ciascuna nazione, lasciasse una moderata libertà nella scelta delle composizioni da eseguire, e che, sebbene tutte di stile sacro, diversifichino fra loro secondo il diverso genio, il sentimento e la indole nazionale dei compositori.

Giunto al termine di questo mio povero scritto, credo bene di chiuderlo colle seguenti parole di San Bernardo (Ep. 1312 ad Guidonem Ab.).

« *Cantus plenus sit gravitate, nec lasciviam resonet, nec posticitatem; sic suavis, ut non sit levis: sic mulceat aures, ut moveat corda: tristem levet, iram mitiget, sensum litterae non evacuat, sed foecundet* ». Ora perchè si ottengano tali effetti salutari, deve appoggiarsi la musica sacra più sulla melodia che sull'armonia, giacchè quella, e non questa, più facilmente penetra nelle orecchie, massime del popolo: donde dallo spirito del compositore è da ripetere i sentimenti da porre in musica, e che gli saranno ispirati dalla sua fede e dalla sua devozione ».

13. Un parere, che meglio degli altri rispecchia la mentalità degli anti-riformatori del tempo, è quello di D. Francesco Borghi.

Egli tratta prima dello svolgimento storico delle forme e degli stili nella musica sacra.

« Trattandosi di musica chiesastica, dovrebbe questa riguardarsi nei diversi generi di *Canto-fermo*: *Canto figurato a sole voci*: *Canto figu-*

rato-Organico: e finalmente *Istrumentale*. Tralascio di discorrere del primo genere, perchè fuor di questione. Quantunque non voglio tacere del modo di eseguirlo, propugnato dai cosidetti riformatori. Costoro non si accorgono, non vogliono accorgersi, purchè possano tacciare Roma d'ignoranza su questo lato, che col loro precipitar velcemente un tal canto, e colle affettate loro smorfie nell'eseguirne i neumi, tolgono al medesimo i più bei pregi della naturalezza, gravità e semplicità.

Degli altri generi parlo promiscuamente, perchè così è venuto a svolgersi e gradatamente a trasformarsi. E incominciando dal celeberrimo Palestrina, giudicato meritatamente Prototipo in musica sacra trattata diatonicamente ed a sole voci, dirò che questo sublime musicista colla grande parsimonia di mezzi del suo tempo operò veramente miracoli di arte, e che le sue composizioni hanno pregi che non cadranno col prolungarsi dei secoli, e nonostante i più grandi progressi di quest'arte. Ma la sua musica, o almeno il suo genere doveva o poteva rimanere unicamente e perpetuamente immutabile ed universale nella Chiesa?

I fatti risponderanno per me.

E qui accenna all'evoluzione, che necessariamente subisce la musica nei diversi tempi.

La forma della musica palestriniana, come giustamente osserva un qualche autore (*Suppl. alla Encicl. Italiana*, volume IV), piuttostochè principio di una nuova, meglio si può dire perfezionamento e corona dell'antica musica. D'allora in poi questa incominciò a subire una trasformazione che di mano in mano le cangiò totalmente fisonomia. E tanto è il divario che corre dalla musica che odesi al presente, a quella del Palestrina, da non paragonarsi col divario che corre da essa a quella dei suoi antecessori.

Tra i contemporanei del Palestrina fioriva Felice Anerio, che fu immediato successore di lui nel magistero della Cappella Pontificia. Ebbene questi, mancato il Palestrina, si diè subito a scrivere con accompagnamento di organo, riserbando lo stile a sole voci per le sole Cappelle Pontificie, e per alcune speciali funzioni.

Il monaco Luigi Viadana da Lodi, qualche anno dopo la morte del Palestrina, diede alla luce una *raccolta di Mottetti, ossia Concerti ecclesiastici* ecc. *con il basso continuo per suonare nell'Organo.*

E nella prefazione tra le altre cose dice: « Molte sono le cagioni, « cortesi lettori, che mi hanno indotto a comporre questa sorte di con« certi, fra le quali questa è stata una delle principali, il vedere, cioè: « che volendo alle volte qualche cantore cantare in un organo o con tre « voci o con due o con una sola, erano costretti per mancamento di com« posizioni a proposito loro di appigliarsi ad una, a due od a tre parti « di mottetti a cinque, a sei, a sette ed anche ad otto: le quali per « l'unione che devono avere con le altre parti come obbligate alle fughe,

« alle cadenze, ai contropunti ed altri modi di tutto il canto, sono piene « di pause lunghe e replicate; prive di cadenze, senz'arie, e finalmente « con pochissima ed insipida seguenza ».

Con che si viene ad indicare che fin d'allora si sentiva la necessità di un'altra musica oltre la palestriniana, la quale potesse adattarsi alle esigenze delle molteplici chiese grandi o piccole, ricche o povere ecc.

Dalla naturale evoluzione dello stile musicale nei diversi tempi e presso i vari Autori egli conclude per la piena giustificazione di compositori, le cui opere di chiesa nulla hanno più della sensibilità liturgica del gregoriano e della classica polifonia.

Surse poco di poi Claudio Monteverdi che diede alla musica una quasi totale trasformazione, alla quale anche l'ecclesiastica dovette adattarsi, poichè a questo nuovo sistema tennero dietro molti altri maestri, che per brevità tralascio di nominare, non esclusi quelli che vennero dipoi chiamati i novelli Palestrina dei secoli XVII e XVIII, voglio dire il Simonelli che fu maestro del celebre Corelli, ed il Pitoni: i quali anche nelle musiche a sole voci ebbero adottato uno stile che si allontana di molto da quello del Palestrina. Tra quei di più alta fama trovasi il Carissimi, il quale, presa la musica nuova, l'alzò a tal segno, e talmente l'abbellì, che poco più in sostanza lasciò fare ai successori. Dopo sì grandi progressi, era da credersi che la musica specialmente di chiesa avrebbe dovuto far sosta: ma nò.

Abbiamo di poi uno Stradella, un Alessandro Scarlatti, un Benedetto Marcello, ai quali non mancarono detrattori, che li tacciarono quasi troppo profani nelle loro composizioni sacre, perchè in queste non escludevano i nuovi ritrovati dell'arte; ciò non ostante la fama comune li venera come sommi nel medesimo genere.

Segue poi una schiera di altri maestri, che godono, sempre in detto genere, fama di minore o maggiore celebrità, dei quali si ascoltano tuttora parecchie composizioni sopra tutto nelle principali Basiliche della nostra Roma. Ne cito i nomi con ordine approssimativamente cronologico, attenendomi alla Scuola Romana od Italiana in genere. Dessi sono: Pergolesi, Jommelli, Pisari, Piccinni, Guglielmi, Sarti, Sacchini, Anfossi, Casali, Borghi Gio. Battista, Borroni, Paisiello, Jannacconi, Furnaletto, Terziani Pietro, Fioravanti, Morlacchi, Baini, Vecchiotti, Raimondi; e più prossimi a noi un Mercadante ed un Rossini.

Or tutti questi maestri, chi più chi meno, han proseguito a svolgere la musica *anche* di Chiesa in maniera tale, da non poterne far più paragone con quella del Palestrina o dei suoi tempi; non ostante che parecchi dei sunnominati abbiano scritto molte composizioni a sole voci, tentando di avvicinarsi all'antica scuola, ma restandone sempre lontani. Fo' notare che alcuni dei meritevoli maestri, siccome dedicatisi più di proposito alle opere teatrali, presentano anche nelle loro musiche per

chiesa alcun che di profano, nulla dimeno di tanto in tanto non dispiace di ascoltare queste loro musiche, perchè non mancano di passi assai pregevoli e veramente sacri.

Veramente il riconoscimento dello spirito teatrale di cotesti Autori non giustifica l'ammissione nella Liturgia delle loro composizioni, anche se vi siano passi « assai pregevoli e veramente sacri » (quali?).

Il Borghi, inoltre, cade in un equivoco, quando confonde il linguaggio musicale con lo spirito della musica sacra. Il linguaggio musicale si evolve naturalmente coi tempi; ma lo spirito della musica sacra, dal gregoriano alla classica polifonia e alle nuove forme della musica moderna e dell'avvenire, deve mantenersi pienamente aderente alla S. Liturgia.

Egli, invce, partendo dal predetto equivoco, arriva a giustificare e ad esaltare la musica di Rossini.

Scrive infatti:

« Ora dopo un lavoro di tanto tempo; lavoro che ha fatto onninamente cambiar faccia alla musica di Chiesa, dopo che il nostro popolo, per natura proclive alla vivacità, ha abituato le orecchie a siffatto genere di musica, pretendere che retroceda di oltre tre secoli ed obbligarlo a gustare una musica, che appena i periti nell'arte sanno gustare, mi sembra voler moralmente l'impossibile.

Insomma da tutti i musicisti si conviene che l'arte musicale abbia dal tempo di Palestrina in poi mirabilmente progredito. Non pochi però vi sono che, mentre convengono in questa verità, sostengono poi che la musica chiesastica ne abbia gravemente scapitato, perchè allontanatasi dal sistema di allora; quasi che quivi il canto dovesse essere stazionario, e la Chiesa dovesse rimanere estranea ai progressi di quest'arte, che è pur bella non meno della Pittura e della Scultura ecc. Che se per queste è concesso alla Chiesa di seguirne lo sviluppo, ben inteso nobilmente e modestamente; non si sa perchè si debba negarle tal facoltà nella musica. Forsechè questa coi mezzi di che usa al presente, non è atta a destare nell'anima gli affetti che la innalzano a contemplare gli innumerevoli attributi del Creatore, e meditarne i pietosissimi misteri? Non vale forse a suscitarne i più teneri sensi di devozione, di compunzione, di santa giocondità ed allegrezza, insomma di fede, speranza e carità, e di santo timore di Dio? Si abbia per tutta risposta il sublime *Stabat Mater* di Rossini.

Che se taluno ne risente affetti malvagi, bisogna convenire che l'animo di costui sia totalmente depravato, ed allora il male è soggettivo, non oggettivo.

In realtà i riformatori — e specialmente il P. De Santi — non erano affatto contrari alla naturale evoluzione della tecnica musicale, ma giustamente esigevano che spiriti e forme della musica profana e teatrale del tempo non avessero a contaminare la musica sacra, la quale doveva sempre essere ispirata da quella sensibilità liturgica che dimostrarono e il canto gregoriano e la classica polifonia.

Ma D. Borghi non avvertì l'equivoco, su cui poggiava il suo ragionamento, e passò a difendere, senza le necessarie distinzioni, i Maestri del tempo.

« Ma le querele, che ora si vanno agitando, toccano più da vicino le musiche dei nostri tempi; è però pregio dell'opera rivolgere per poco su di esse il nostro esame. Or bene le musiche che da noi si ascoltano giornalmente, salvo poche eccezioni, sono quelle dei defunti Aldega e Battaglia; e dei viventi Salvatore Meluzzi, maestro della Cappella Giulia, e di Gaetano Capocci, maestro della Cappella Pia dell'Arcibasilica Lateranense. Siffatte musiche sono generalmente, e quasi direi universalmente ritenute convenientissime alla Chiesa; tanto che i loro autori furono dal Grande Pontefice Pio IX di fe. me. e dal regnante Supremo Gerarca fatti degni di lettere e di onorificenze Pontificie.

Eppure, diranno i nostri avversari, queste musiche non concordano colle norme inculcate dalla Sacra Congregazione dei Riti, perchè o troppo prolisse, o con pezzi staccati, a scapito dell'unità della musica.

Per rispondere a queste obbiezioni, è necessario esaminare le circostanze che possono aver luogo in proposito. E principalmente è bene di sapere che quasi tutti i maestri, compresi quelli delle Patriarcali, oltre gli annuali, ossia le musiche che occorrono per gli Officii di tutti i tempi dell'anno, sogliono comporre qualche musica più solenne costruita con assoli, duetti, terzetti ecc. maestrevolmente legati insieme; ma in modo da potersi anche staccare l'uno dall'altro, onde potervi all'uopo sostituire altri pezzi adattati alle voci che si possono avere. E ciò per servirsene nelle maggiori solennità, per le quali la stessa S. Congregazione dei Riti concede qualche licenza, adattandosi anche alle speciali abitudini delle singole chiese, quando queste non importino gravi inconvenienti, od errori sostanziali nella sacra liturgia ».

E infatti la Chiesa non fa questione di forma, ma di sostanza ossia di sensibilità liturgica.

D. Borghi deve poi riconoscere che infrazioni vi erano; e le giustificazioni da lui avanzate non si sostengono.

Aggiunge infatti:

Per lo più i promotori e direttori delle feste, bramando di vedere in siffatte occasioni le loro chiese frequentate da buon numero di fedeli,

esigono dai maestri le tali o tali altre musiche, e vogliono sentire questa o quell'altra voce tra i migliori cantanti, ben sapendo che là accorre il popolo più frequente dove si eseguiscono le musiche che maggiormente piacciono, e dove cantano le più buone voci. Sovente accade che per indisposizione istantanea, o pel non arrivo in tempo di qualche primario cantore, si debba sul momento sostituire alla musica già stabilita qualche pezzo speciale.

Le Chiese minori, o molto povere, che pur nelle loro solennità vorranno avere un pò di musica festosa, quantunque le loro ristrettezze finanziarie non permettano di avere più di tre o quattro voci, bisognerà che si contentino di ascoltare una musica di pochi assieme, e di molti pezzi assolo per dare il conveniente riposo ai singoli cantori.

Tutte queste circostanze importano per necessità la trasgressione a qualcuna delle mentovate norme, specialmente nel dover far sentire diversi pezzi staccati. Inconveniente però che scomparisce quando questi vengono con bel garbo legati come sanno fare i periti nell'arte. Del resto anche in tal modo eseguiti siffatte musiche, lungi dall'arrecar danno alle anime, come vedremo, ne apportano belli vantaggi.

Questi difetti poi, o meglio infrazioni alle ripetute norme della S. Congregazione dei Riti, invano si cercherebbero in tutte o quasi tutte le musiche che si eseguiscono durante l'anno nelle nostre Patriarcali, ed è qui donde i critici dovrebbero trarre i loro giudizi, non già dai surriferiti casi eccezionali. Si noti bene inoltre che il numero stragrande delle Chiese di Roma fa sì che tali eccezioni si verifichino quasi ogni giorno, ricorrendo quasi giornalmente qualche solennità in qualcuna di dette Chiese».

Nè manca il Borghi di addurre qualche episodio che dovrebbe mettere in ridicolo i riformatori.

«Ho accennato già più sopra come e quanto male a proposito alcuni dieno alle nostre musiche la taccia di teatrali: ma per dar meglio a conoscere qual peso debba darsi a siffatti giudizi, voglio narrare un piccolo aneddoto avvenuto qualche anno indietro. Vi sono taluni che, per darsi aria di intendenti in fatto di musica, sentenziano con tutta disinvoltura come teatrali le musiche per chiesa di Gaetano Capocci. Ora in occasione delle feste centenarie che si celebrarono in onore di Palestrina nella sala che tuttora porta il suo nome nel Palazzo Doria Panfili per cura della Società Musicale Romana, anche il Capocci fece eseguire una sua cantata istrumentale di occasione. Ebbene tra i suddetti detrattori del Capocci vi furono alcuni, che sentendo questa cantata, pronunziarono il loro giudizio nei seguenti termini: *E bella questa musica, ma sa troppo di Chiesa!!!*

Talvolta, è vero, si ascolta qualche musica in chiesa, che non ne ha affatto lo spirito; ma in Roma vi è tanto buon senso musicale, che in-

tesa una volta simile musica, difficilmente si ascolterebbe la seconda, e in un modo o in un altro le si darebbe l'ostracismo. Non parliamo delle musiche che si eseguiscono nelle Chiese di Provincia, specialmente se di maestri provinciali; quivi bisogna concedere tutte le eccezioni immaginabili ».

Infine, pur protestando un formale ossequio alla musica proposta dai riformatori, ne mette però in risalto la scarsa aderenza al gusto dei fedeli e l'onerosità economica dell'esecuzione.

« Protesto io qui che col difendere la nostra musica, non intendo disapprovare affatto la musica che vorrebbero farci adottare i nostri oppositori, prescindendo dalla Palestriniana; anzi sostengo che in quella vi è del buono e del dignitoso per la chiesa: ma *unusquisque in provincia sua*. E non essendo il nostro popolo assuefatto a tali austerità, nè a tanto misticismo, che per noi pute di protestantesimo, stimo doversi nelle nostre Chiese lasciare la nostra musica, come più adattata al nostro gusto, alle nostre abitudini, alla nostra educazione. Nei tempi attuali di tanta decadenza di senso religioso, e di tanto affievolimento di fede, dobbiamo tener molto conto dei mezzi, per se stessi innocenti, che servono ad attrarre il popolo nei sacri templi. Ma ciò che si vuole dai nostri oppositori sembrerebbe opera di anticattolici o di atei, studiata a bella posta per allontanare il popolo dalla Casa di Dio. Al contrario la nostra musica vi fa un ottimo e lodevole richiamo. Eccone il gran vantaggio.

Abbiamo veduto non ha guari, in occasione delle feste centenarie di S. Luigi Gonzaga, l'immenso tempio di S. Ignazio, quasi in tutti gli Officii che vi si celebrarono, gremito di migliaia di persone, le quali senza curare il caldo della stagione, e molto più dell'ambiente tempestato di lumi, nè il disagio di doversi tenere ritte in piedi, stare lì perfino a tre ore e forse più di seguito, senza dare il minimo disturbo o segno di stanchezza, ed ascoltare in maniera assai edificante tutte le musiche specialmente di Aldega e di altri maestri che vi si eseguirono. Solamente nel giorno in cui si eseguì la messa celeberrima del PALESTRINA intitolata di *Papa Marcello*, ad eccezione di un buon numero d'intelligenti di musica, il popolo, se pure entrava in Chiesa, ne usciva dopo pochi minuti annoiato.

Un'altra riflessione da farsi è il grave costo di quest'ultimo genere di musica, giacchè oltre il gran numero de' Cantanti, si richiedono non poche prove per ottenerne una discreta esecuzione, e queste prove debbono essere tutte pagate. Anche per questa ragione dunque noi ci atteniamo più volentieri alle nostre musiche ».

Tenta infine di giustificare la decadente musica del tempo col diletto che procura al popolo, tracciando un *excursus* storico della musica sacra *pro modulo suo.*

Che il diletto sia un mezzo affinchè la musica sacra raggiunga anche il fine di eccitare le devozione dei fedeli lo sostennero anche i riformatori, e in particolare P. De Santi (v. infra n. 25). Ma quando questo diletto è inquinato dalle suggestioni profane del teatro, allora siamo fuori strada.

Scrive dunque D. Borghi:

« Quanto sia lodevole lo scopo che si ricerca dalla musica di chiesa, di richiamare col suo diletto il popolo ad assistere alle sacre funzioni, si prova anche dai seguenti fatti:

1. S. Gregorio Magno adottò il canto ecclesiastico secondo il gusto del suo tempo, appunto allo scopo indicato, perchè, come dice un suo biografo, i fedeli, all'udir cantare i monaci *come orsi,* fuggivano dalle chiese ed andavano a sentire canti profani.

2. S. Filippo Neri a' tempi del Palestrina, dopo fondata la sua Congregazione, istituì l'Oratorio, cioè immaginò di far quivi rappresentare il melodramma tessuto su argomenti sacri per attirarvi il popolo col potente incentivo della musica, ed eccitarlo con tal mezzo alla divozione. Ed invitò da principio l'Animuccia e poi il Palestrina a musicare delle lodi sacre a guisa dei madrigali di quel tempo. Venuta poi in uso anche nella chiesa la musica mista, cioè il canto accompagnato simultaneamente da istrumenti, i maldevoti, non ascoltando più con piacere la musica a sole voci, abbandonarono l'Oratorio. Quindi il P. Orazio Griffi, sacerdote di S. Girolamo della Carità, a richiamo della gioventù procurò sostituirvi il nuovo genere di musica, e vi fece eseguire le composizioni del celebre F. Anerio, che furono dipoi stampate nel 1619 col titolo di *Teatro spirituale.* Tale musica venne adottata anche dall'Oratorio di S. Maria in Vallicella. Ma resasi in seguito poco soddisfacente anche questa musica, i Padri Filippini dovettero persuadersi, che ad ottenere il fine di S. Filippo, di allontanare i giovani dai passatempi mondani, per il meglio bisognava seguire i cambiamenti che faceva la musica rappresentativa.

Circa il canto polifono a sole voci si può aggiungere che anche questo ha fatto i suoi grandi progressi dai tempi di Palestrina in poi; e che pur mantenendosi uno stile legato ed imitativo, coi mezzi della musica attuale si possono in questo medesimo genere ottenere, come di fatti sonosi ottenuti, degli effetti sorprendenti. Si abbia per un esempio la stupenda *Orazione di Geremia* musicata dal Maestro Gaetano Capocci; senza parlare dei bellissimi *Miserere* di Salvatore Meluzzi, di Domenico Mustafà, dell'istesso sullodato Capocci, e di tante altre maravigliose composizioni nel genere in discorso di altri Maestri meno recenti.

Che dire in fine della musica per organo, e degli organisti in genere? Certamente abbiamo non pochi suonatori di organo che suonano questo re degli strumenti a meraviglia, nè si può rimproverar loro che manchino alle prescrizioni di cotesta S. Congregazione. Ma nella rimanente turba, che pure occorre in tante circostanze per soddisfare alle richieste delle molteplici chiese, bisogna contentarsi di molta mediocrità ».

14. Il M.° Roberto Amadei è per l'antico.

« Io credo con convinzione che il genere di musica che convenga *alla santità della casa di Dio ed alla maestà dei Riti*, sia il Canto-fermo, e la musica polifona a soli voci, sul genere del Palestrina.

Su ciò non vi è discrepanza fra gli artisti: piuttosto mi permetto di osservare che tal genere non incontra tutte le grazie del Clero. E perciò, secondo il mio debole avviso, converrebbe imporre un Regolamento.

Le voci potrebbero essere sostenute dall'Organo nelle chiese inferiori, e nel caso che il Coro fosse debole e incerto. Il canto polifono senza accompagno, intramezzato dal Canto-fermo, e da qualche suonata di Organo, tiene sempre desta l'attenzione e la divozione.

Se dissi *polifono*, non escludo che possa udirsi qualche voce in concerto, ed anche una voce sola, sostenuta dal Coro, purchè canti modestamente e devotamente.

Forse il Gounod nelle sue Messe, accompagnate anche da strumenti, non ha alterato la tinta che richiede la Chiesa; ma il Verdi col suo *Requiem*, e il Rossini collo *Stabat* e la *Petite Messe*, hanno composto musiche sublimi, ma più adatte ad un'accademia religiosa, che ad una funzione liturgica ».

Quanto alle voci, osserva: « è certo che se certe riflessioni non impedissero alle donne l'accesso nelle Orchestre (ossia Cantorie), la voce femminina sarebbe di gran lunga superiore e più devota dei soprani e contralti in falsetto, e anche dei ragazzi ».

Nel riassunto del parere è detto invece *tout court:* « Ammette e desidera le donne nei cori in sostituzione dei fanciulli ». E il P. De Santi sottolinea, senza commenti, l'affermazione, che viene ripetuta anche dal M° Carlo Angeloni [42].

---

[42] Come va interpretato questo sottolineato? In senso critico negativo? Il P. De Santi, con la schiettezza e la vivacità che gli eran proprie, l'avrebbe espresso con qualche sua postilla. — Molto probabilmente egli non era contrario ai cori misti, largamente allora e ora usati nei Paesi anglo-sassoni, ben conosciuti da P. De Santi.

Mons. Moneta Caglio infatti, nelle fonti dell'art. 13 del *Motu Proprio*

15. Il M° Carlo Galli, che il 18 maggio 1889 aveva ricevuto un Breve Pontificio con medaglia d'argento per le sue benemerenze per la musica sacra, circa i requisiti di una composizione sacra così scrive:

«...conviene innanzi tutto che l'autore sia ben edotto nell'arte sua, avendo esauriti tutti quei mezzi di estrazione i quali possano garantirgli un giusto lavoro; giacchè è troppo facile l'incontro di persone le quali, avendo sfiorati i rudimenti dell'arte musicale, ne fanno una applicazione quanto precoce altrettanto ampia, abbandonandosi a produzioni dalle quali riesce malmenata e reietta l'armonia- e la gravità delle Sacre locuzioni.

Questi tali poi, colla grettezza della loro istruzione, facilmente lasciandosi impressionare dall'aura mondana in cui si trovano ordinariamente, ne assorbono i fatali miasmi e li trasportano con deplorevole leggerezza nel Sacro Tempio, corrompendo o con fragore o con lenocinio quei tratti musicali che dovrebbero riuscire come profumo delle bellezze della Fede traspirante dalle Sacre Funzioni.

Inoltre si richiede che l'autore delle produzioni musicali, dopo seria considerazione dei pezzi che deve eseguire e dell'istante solenne in cui deve eseguirli, procuri di informare tutto il suo spirito a quelle sacre diciture, a quegli inni, a quei cantici, a quelle antifone gioconde o meste, sicchè quasi da essi assorbito, riesca a manifestarne le segrete bellezze per una via spontanea. Ciò senza dubbio richiederebbe una discreta cognizione della lingua latina, o per lo meno una schietta sollecitudine nel ricorrere a Sacerdoti zelanti del Sacro culto, i quali possano prestargli il pietoso ufficio di una illuminata interpretazione dei passi a musicare.

Ciò posto, il compositore avrà cura di astenersi severamente dai ritmi marziali, danzanti, ecc. e dalle forme e dalle banalità le quali lo

---

(circa l'esclusione delle donne dal coro liturgico) non ha potuto citare alcun passo dagli scritti di P. De Santi (Cfr. Musica Sacra 1961, pag. 37).

Vero è però che nel «Voto» del 1893 il P. De Santi (che ne curò la stesura) cita la proibizione di ammettere le donne nel coro liturgico stabilita dai Conc. di *Colonia* e di *Utrecht* (cfr. *Voto*, Parte III n. 13).

S. Pio X invece fu estremamente chiaro contro i cori misti: e questo fu uno dei punti, in cui Egli si mostrò indipendente dal P. De Santi.

Vero è che in seguito lo stesso S Pio X, per mezzo della S. C. dei Riti, ma con la Sua esplicita approvazione, temperò il Suo primitivo rigore per favorire la partecipazione del popolo al canto sacro. — Su tutta la questione cfr. Romita F. *Natura e limiti del canto delle donne in chiesa* in *Monitor Ecclesiasticus* 1955. pag. 510 ss.

inducano a produzioni profane e volgari diametralmente opposte allo spirito della Chiesa ».

Quanto al II Quesito osserva:

« Affinchè sia conservato il carattere delle melodie sacre conviene che il Maestro di Cappella si studi di ottenere la giusta interpretazione della musica, sia per la parte vocale che per la istrumentale in modo che, riuscendo devota e dignitosa, sollevi alla preghiera e alla venerazione l'animo dei fedeli.

Essendo l'indole delle sacre funzioni al tutto conforme alle ispirazioni della fede, sia nelle cerimonie, sia nelle dizioni, converrà rigorosamente che dall'esecuzione del canto traspiri quella gravità, quel sentimento profondamente religioso, quella legatura non affettata, ma regolare, la quale sia come il placido riverbero della maestà e della amabilità dei Sacri Riti; converrà pure che l'accompagnamento dell'organo o dell'orchestra, fatto senza fragore, sia eseguito con quella riservatezza che non copra nè soffochi la parte vocale, a cui spetta il primo posto, ma le serva di semplice guida o appoggio.

Quando poi l'organo o l'orchestra debbano eseguire essi soli dei pezzi musicali negli interstizii delle Sacre funzioni, converrà che dessi siano quali una continuazione della Sacra cerimonia affinchè non apparisca quella separazione di sentimento così sgradevole che toglierebbe l'armonia richiesta fra il rito e la musica che gli deve essere ancella.

L'ordine infine delle sacre funzioni non dovrà essere alterato per la prolissità delle composizioni musicali, le quali, contenendosi nella giusta misura, formeranno come una precisa catena di connessione colle sacre funzioni, in modo che queste siano condotte in quello spazio di tempo che loro si conviene.

Al III. È indubitato che, avendo la musica una attinenza intima colle Sacre funzioni, sia più che necessario stabilire un Regolamento fondamentale che per l'ampiezza delle sue norme possa essere facilmente osservato in tutte le Chiese, salvo poi in prosieguo di tempo ordinare delle applicazioni più rigorose, le quali conducano con miglior sicurezza allo scopo prefisso ».

16. Il M° Niccolò Cocconi afferma che l'attuale Regolamento è serio e chiaro, da non dar luogo ad interpretazioni che per ispirito di parte hanno creato un dualismo nel campo della musica sacra. Egli è convinto che non sia da trascurarsi il progresso che dal 1500 in poi ha fatto la musica sacra, senza seguirne gli eccessi.

« Il ritorno alla musica primitiva (son sue parole) non è logico; al-
« lora la melodia non era venuta al mondo, ma illustri campioni della
« scienza musicale seppero farne uso tale, da non confonderla col senso

« profano. L'escludere la melodia dal canto sacro, è quanto *spegnere le* « *lagrime* che sgorgano dal cuore dei fedeli, quando questi s'infervorano « allo spirito della sacra parola. La melodia eleva lo spirito, come la « forma ed il senso poetico rivestito da sacri cantici! LA MUSICA PRIMI- « TIVA È UNA PROSA: col ritorno ad essa si diminuisce il fervore dei fe- deli ».

Trova la conferma delle sue asserzioni nel fatto della *Schola Cantorum*, fondata allora in Venezia, (proposta come modello dagl'innovatori),

« colla quale *si ottiene l'effetto opposto a quello cui mira la Chiesa,* « cioè si spopolano le chiese, o se ne disgustano i fedeli con canti mono- « toni, nei quali la filosofia della parola è tutt'altro che curata ecc. ».

Nota che il popolo abborre dalla musica chiassosa e profana nelle chiese come dalla primitiva che non gli parla all'animo. Questo spirito pubblico è il termometro che deve regolare l'applicazione e l'ingiunzione di qualsiasi regolamento.

17. Importante è il parere del Dr. FR. S. HABERL.

« I. La prima domanda richiede « le norme particolareggiate che stabiliscano quale musica possa veramente convenire alla santità della casa di Dio ed alla maestà dei Riti, e corrispondere al suo scopo di eccitare la divozione dei fedeli ».

Mi sembra che in questa domanda il fine, l'oggetto e con ciò l'idea stessa della musica sacra non siano ben concepiti. Le parole: suo scopo di eccitare la divozione dei fedeli « esprimono soltanto una parte e precisamente la secondaria » delle mire a cui tende la musica sacra. Essa guarda, come a suo principale oggetto, al servizio di Dio; l'edificazione dei fedeli per lei passa in seconda linea. Come la Liturgia, con tutte le varie sue forme e i diversi usi a cui è destinata, intende a promuovere prima di tutto l'onore e il servizio di Dio, tale è lo scopo diretto della musica sacra, la quale con tutte le sue diverse forme è colla Sacra Liturgia strettamente congiunta.

La cosiddetta divozione ed edificazione troppo dipendono dall'indole e dal carattere individuale. La divozione e l'edificazione non consistono in una commozione dei sensi, ma per essere tali devono eccitare il cuore e rinvigorire la volontà ad azioni che piacciano agli occhi di Dio; e la musica sacra non ha per iscopo primario di eccitare tali sentimenti, bensì di rendere *splendido il servizio divino*[43]; il canto, l'organo e gli istrumenti devono onorare prima di tutto Iddio: l'edificazione del

---

[43] Annota P. DE SANTI: « Se così fosse, ci vorrebbero dei WAGNER ».

popolo è lo scopo secondario e viene di conseguenza dal primo. Se essa fosse il fine principale, invece di un servizio di Dio, avremmo un servizio dell'uomo.

La maggiore o minore preziosità e bellezza dei sacri paramenti, il maggiore o minore sfoggio di lumi, gli ornamenti di fiori, gli artistici tappeti sono tutte cose accessorie al solenne servizio divino; ma la musica nel tempio non può essere considerata così: giacchè essa si unisce strettamente, si compenetra, s'incarna colla funzione liturgica, e deve perciò corrispondere sostanzialmente ed accidentalmente alle prescrizioni della Chiesa.

Di tali prescrizioni abbiamo già un sufficiente numero nel *Caeremoniale Episcoporum*, che le tratta in modo molto chiaro; queste devono servire di base a qualunque musica, la quale voglia servire alla Liturgia.

Merita speciale riguardo la circostanza che le espressioni del *Caeremoniale Episcoporum* intorno alla musica sacra: « *ne quid levitatis, lasciviae, nedum prophani aut ludrici, ne avocet a divinae rei contemplatione* » devono avere un valore negativo, mentre le prescrizioni positive, p. e.: « *sit devota, distincta, intelligibilis* » vogliono doti speciali e distinte.

Anche Benedetto XIV fece un'eguale distinzione nella sua Enciclica *Annus qui* (19 Febbraio 1749) dicendo che la musica di chiesa « *nihil profanum, nihil mundanum aut theatrale resonet* »; ed il Pontefice gloriosamente regnante, Leone XIII, il 18 Agosto 1890 disse: « Se ben si ponderasse lo scopo al quale è indirizzata la musica in Chiesa, non vi sarebbe nissuna difficoltà per osservare e praticare tutto ciò che è richiesto da un'arte sacra e strettamente liturgica » [44].

Insiste poi sulla necessità che i chierici siano formati al canto ecclesiastico.

« E qui vengono in acconcio le parole che un giorno ebbe a proferire il Cardinal Bona: « *Ut fateor quod res est, et pudet me plerosque ecclesiasticos viros totius vitae cursu in cantu versari, ipsum vero cantum, quod turpe est, ignorare* ». Ed al giorno d'oggi deve aggiungersi a queste parole che molti ecclesiastici e parecchi rettori di seminari non solo non s'intendono di musica, ma perfino si vantano di tale ignoranza, e se qualcuno dei loro dipendenti mostra per essa talento e zelo, lo impediscono dall'applicarvisi ».

---

[44] Si chiede il P. De Santi « quale sia la musica che fa onore a Dio ». L'Haberl inoltre ha dimenticato l'*incipit* del Breve pontificio di approvazione delle Società Ceciliane di lingua germanica: *Multum ad movendos animos* del 16 dicembre 1870.

Circa i mezzi « per impedire che nella musica sacra entri il tarlo, che corrompa il carattere intrinseco del servizio divino », propone in primo luogo:

« *a*) Il coltivare prima di tutto e di preferenza il canto strettamente liturgico, che anche il Caeremoniale Episcoporum riconosce come il solo canto proprio della Chiesa, e cosippure l'esercizio di quella musica che dal corale trae la sua origine, ossia il canto polifono. Questa è la sola maniera di sviluppare e propagare il concetto e la scienza della vera musica sacra, ossia la stabile idea che ogni musica la quale, nell'unirsi al testo, non corrisponde al carattere del corale, e che fu scritta senza alcun riguardo ad una formale unità col canto liturgico, è indegna del luogo santo. Con ciò non si vuol pretendere che si arresti lo sviluppo dell'arte, ma soltanto si vuole che il pensiero musicale del compositore, l'espressione individuale, l'istrumentazione, la portata della voce ecc. siano subordinati alla declamazione ed all'intelligibilità del sacro testo, che è il punto massimo a cui guarda la Sacra Liturgia: in modo diverso avremmo soltanto l'arte per se sola, e la parte strettamente liturgica dovrebbe tenere il secondo posto, mentre deve essere tutto il contrario. Abbandonato il purissimo modo di scrivere usato da Palestrina, (del quale si può benissimo dire che, fatto confronto cogli autori dei secoli anteriori, scrisse in istile moderno per i suoi tempi [45] quando la musica sacra era arrivata a un grandissimo sviluppo, mentre la profana era ancora bambina [46]) a poco a poco cominciossi a considerare con maggior riguardo non più il senso liturgico e l'unità della composizione, ma a far spiccare questo o quel pezzo, a dare maggior risalto all'una od all'altra voce, ad avere insomma per oggetto principale non più la liturgia ma il bello dell'arte; per tal modo venne a rompersi l'unità, e i nuovi scrittori, non più compenetrati dei sentimenti della Chiesa e del sacro testo, cominciarono ad esprimere soltanto i loro sentimenti individuali » [47].

In secondo luogo, a somiglianza di quanto era stato fatto in Germania, propone l'istituzione di Società Ceciliane, allegandone copia degli Statuti.

Afferma inutile, anzi impossibile, un Regolamento.

---

[45] « Oh! guarda! » annota P. De Santi, al quale sembra di cogliere una certa contradizione tra quanto l'Haberl aveva prima affermato circa la fedeltà al gregoriano e quanto ora asserisce sulla modernità di Palestrina.

[46] « L'arte — tutta l'arte — comincia dall'altare ed all'altare ritorna, come l'umanità, così il fiore più bello »: postilla di P. De Santi.

[47] « Questo è falso per Aldega; falsissimo per Capocci e Meluzzi » postilla di P. De Santi.

« giacchè propriamente nella musica, più che in qualunque altro campo dell'arte sacra, essendo le circostanze dei vari luoghi e delle diverse diocesi del tutto differenti, con un regolamento esse non si cambierebbero punto e perciò una pratica applicazione di esso sarebbe molto difficile, per non dire quasi impossibile ».

Conclude affermando che di tutto ciò « la pratica applicazione sta pienamente in mano dei Vescovi ».

18. Il M° Tinel riprova acerbamente il genere drammatico rappresentato da Wagner [48] e non ammette in chiesa altri strumenti che l'organo, e questo senza registri moderni, e moderato in modo da non sembrare musica strumentale [49].

19. Il M° Short sostiene la musica moderna.

« Il togliere o proibire lo sviluppo di questa specie di musica — egli scrive — avrebbe dei risultati disastrosi e in gran parte irrimediabili: molti sarebbero scoraggiati e rattristati, mentre hanno consacrato a Dio in questa direzione una gran parte della loro vita, talento, forza e mezzi. I maestri di musica sarebbero forzati a credere che, per ora almeno, in tutte le arti, la loro sola, in molti rispetti la più sublime, sia giudicata indegna di contribuire alla bellezza e dignità delle sacre funzioni. Molti dei fedeli perderebbero uno dei mezzi più potenti della loro devozione pubblica; la Chiesa, un mezzo efficace per attrarre gl'increduli e i peccatori » [50].

« E perciò — continua — la musica figurata secondo lo stile dei maestri moderni, sia puramente vocale, sia accompagnata dall'organo o dalla piena orchestra [51], è fra gli altri generi di musica (gregoriano e polifonia classica) quella che più conviene alla Casa di Dio e che conduce più di ogni altra a favorire la devozione dei fedeli, e che più si adatta ad esprimere le lodi della Divina Maestà, e che infine meglio accompagna la solennità delle funzioni della Chiesa. Tuttavia — conclude — questa musica deve essere sempre secondo le regole liturgiche, così chiaramente stabilite dalla S. Congregazione dei Riti ».

---

[48] « E' come va che il Perosi è per l'appunto wagneriano? »: postilla di P. De Santi.

[49] « S'è fatto proprio a rovescio e qui s'è fatto bene »: postilla di P. De Santi, che era dunque favorevole alle nuove conquiste dell'arte organaria.

[50] « Bene! » postilla di P. De Santi, il quale, qui come altrove, non si dimostra quel passatista che molti vollero far credere. Cfr. *Musica Sacra* (Milano) 1893, pag. 61 s.; 1961, pag. 84.

[51] « L'organo moderno è poi orchestra »: postilla di P. De Santi.

20. Il M° Singenberg tra l'altro scrive:

« Il modo più facile per render la musica, come corrispondente allo spirito ed alle prescrizioni della Chiesa, intelligibile alla gente, sarebbero le istruzioni del significato e del concetto delle azioni liturgiche, delle orazioni e dei canti sacri » [52].

21. Il Rev. Lans esprime il desiderio che i cultori di musica ecclesiastica seguano lo stile del Palestrina [53]. Inoltre, propone che ogni diocesi abbia una Commissione per l'esame della musica da eseguirsi in chiesa [54].

22. Il M° Kunc scrive con ammirabile equilibrio:

« Le Beau surnaturel, c'est Jésus-Christ, la splendeur de la gloire divine et de la nature humaine. L'art surnaturel, c'est la vie et la doctrine de Jésus-Christ. La règle de l'art chrètien, c'est la manière dont le divin Maitre nous a donné ses exemples et son enseignement, et dont il a inspiré a ses historiens de nous les raconter.

Selon ceite théorie, le sens vraie du Beau et de l'art, nous pouvons dire que celui-ci produit spontané de la foi et de la ferveur et soutien nécessaire du culte sacré, est de sa nature tout religieux. L'Eglise, reconnaissant la force de sympathie et d'influence de l'art sur les cœurs, ne pouvait négliger ce moyen si puissant de nous inspirer des sentiments religieux, de nous pousser à l'amour et à l'imitation de notre divin Modèle; elle a donc adopté la musique religieuse, mais en posant des conditions sans lesquelles l'art musical semble faire défaut à sa fusion nécessaire avec son sujet.

Dopo questa chiara premessa teologico-pastorale delinea le qualità di fondo della musica sacra.

La musique sacrée doit être avant tout *naturelle* et *simple*.

Il y a deux manières d'entendre le mot *naturel*, savoir: 1. par opposition à *l'artificiel*, 2. par opposition au *surnaturel;* on peut en ajouter une troisième par opposition au *manièré*, à *l'exagéré*, au *ridicule*. Il faut aussi distinguer deux sortes de *simplicité*: la première, savante, délicate, élégante et noble, qui caractérise les chefs-d'œuvre de l'art en

---

[52] « Bene »: postilla di P. De Santi. E' la catechesi già consigliata dal *Concilio Tridentino*: cfr. Romita F. *De lingua et cathechesi liturgica juxta Litt. Enc.* « Musicae sacrae disciplina » in *Monitor Ecclesiasticus*, 1957, pag. 123 ss.

[53] « Lo desidera lui, ma c'è ben altro »: postilla di P. De Santi. Cfr. sopra nota (50).

[54] « Quanti professori di musica in ogni diocesi? E i professori di Teologia e di S. Scrittura ci saranno? »: postilla di P. De Santi.

quelque genre que ce soit; la seconde, rudimentaire, niaise et plate, qui est à la portée de tous et contre laquelle toute bonne éducation doit être dirigée.

La musique sacrée doit donc être *naturelle*, c'est-à-dire vraie et candide dans son expression, jamais exagérée ni tourmentée, jamais emphatique ni ridicule; elle doit être *simple*, mais de la simplicité qui accompagne toujours la sublimitè de la perfection. Dans ces conditions seulement elle sera digne du but qu'elle doit atteindre.

Passa quindi a descrivere gli scopi della musisa sacra.

Le prèmier but de la musique sacrée est de rendre le culte divin plus solennel. Le chant n'est-il pas, en effet, la superexaltation de la parole, la forme du langage la plus élevée et la plus expressive? N'est-il pas aussi le vrai langage collectif, le seul que puissent employer les masses pour faire monter au ciel leurs hommages et leurs supplications?

Le second but de la musique sacrée est un effet réel produit sur les auditeurs; elle doit exprimer d'une façon plus explicite et plus intelligible les sentiments religieux et les exciter dans les âmes. En général la musique sacrée ne sert qu'à produire le recueillement en agissant sur l'âme d'une manière modérée, suave [55] et sympathique, et à seconder ainsi le mouvement et l'élévation de l'âme vers Dieu. L'oubli de cette fin premiére et seule essentielle, la manie de gagner et d'absorber l'attention *directe* des auditeurs, de leur plaire, de les émerveiller, voilà la source de toutes les aberrations et de tous les désordres dans cette partie de la sainte Liturgie.

Si la musique sacrée aide a prier, elle ne suppléera jamais complètement à l'inertie de l'âme. Elle *seconde* les efforts de l'*âme*, mais elle ne dispense jamais l'âme de faire effort et d'agir; donc pas de musique *théatrale* et *sentimentale*.

Ma si guarda dal volere che la musica *liturgica* sia *letargica*, pur consigliando di aver sempre un grande equilibrio e di evitare la mollezza.

S'il est vrai que la musique sacrée doit être simple, grave et ne point occasioner des distractions mondaines, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne doit point non plus produire l'ennui.

Sans doute, la musique sacrée requiert une simplicité noble et élégante, naïve et candide comme celle qui régne dans les Saintes Ecritures et spécialement dans le Saint Evangile; elle doit surtout présenter ce caractère dans l'expression et le sentiment. — Qu'est-ce en effet que

---

[55] « E se il senso della parola non sia soave, ma forte, ma fiero, ma terribile? come nei Salmi? e nel *Dies irae?* »: postilla di P. De Santi, il quale aveva forse presente la musica di L. Perosi. Cfr. nota (60).

la musique sacrée? — Ce sont les prières de toute l'assistance qui prennent un corps visible conformément à la nature du culte extérieur, se rencontrent dans leur ascension simultanée vers le ciel et se forment en un concert général devant le trône de Dieu.

De même que la prière de l'âme pieuse, la musique vraiment religieuse doit se montrer d'abord pleine de respect et de componction et respirer habituellement une sainte tristesse. En exprimant la joie, elle gardera toujours la loi de la modération qui sied si bien à des exilés dont le retour dans la patrie n'est pas garanti du naufrage. Rarement elle s'élèvera jusqu'à cette allégresse sans mélange qui est le partage des Bienheureux, jusqu'à cet enthousiasme sans retenue [56] qui est le fruit de l'inspiration prophétique; et quand cela lui arrivera, ce n'est pas subitement et sans préparation mais lentement et par degrés, alors que l'émotion, d'ordinaire concentrée et renfermée au dedans, ne peut plus se contenir, rompt enfin ses digues et déborde. Mais la qualité essentielle dont elle ne doit jamais se dépouiller, c'est la simplicité, la modestie, la pudeur. La vraie musique religieuse, pas plus que la vraie dévotion, ne doit pas se faire comédienne.

Non seulement il faut bannir de la musique religieuse le sentimentalisme et l'exagération des théatres qui ne répugnent pas moins au bon goût qu'à la sincérité du culte intérieur et à la dignité du culte extérieur, mais il faut éviter, comme chose pernicieuse, une certaine mollesse de forme dont notre sensualité est très avide et vers laquelle en conséquence nous voyons se porter tous les efforts des artistes modernes. Si la forme devient trop délectable aux sens, elle peut avoir pour effet d'empêcher, de rendre impossible la prière qu'elle doit uniquement seconder.

Ma chi ci dirà quale sia cotesta musica? Chi ce ne darà i modelli?

Aux artistes sérieux, aux vrais connaisseurs il appartient de nous dire où se trouve cette beauté simple et sévère, chaste et suave, qui ne brille aux sens que pour charmer l'intelligence, cette musique vraiment digne de servir d'interprète au peuple saint qui veut faire monter d'une seule voix ses adorations vers la Souveraine Majesté. Au génie il appartient de nous donner les modèles et de nous imposer son goût comme la règle à laquelle nous conformerons avec humilité notre jugement. Mais pour que le génie exerce dignement une si haute magistrature, pour qu'il accomplisse fidèlement la mission, il lui faut deux choses qui lui manquent trop souvent, la piété et l'indépendance, une religion profonde et le courage de sa religion. Le génie est rare; la sainteté est plus

---

[56] « Nell'*Alleluja?* e nell'*Exultet?* »: postilla di P. De Santi.

rare encore [57]. La merveille des merveilles, c'est l'alliance du génie avec la sainteté. Mais il y aurait lieu de bénir encore le Ciel, si les artistes, dépouillant toute vaine recherche d'eux-mémes et tout respect humain, savaient mettre un talent ordinaire au service de la Retigion, au lieu de trahir leur mission pour mendier auprès de la foule ignorante des méprisables applaudissements.

Quali dunque le cause della decadenza della musica sacra nel sec. XIX? E quindi i rimedi?

Talent ordinaire, piété médiocre, inclination naturelle au sensualisme et par dessus tout, passion de plaire pour être applaudi, telles sont les causes qui ont toujours entraîné les artistes dans les voies de la décadence et de la corruption avec la foule dont ils devaient être les Mâitres, les guides et les juges. — La musique moderne, dite religieuse, glisse rapidement sur le plan incliné du sentimentalisme et du matérialisme; elle s'eloigne de plus en plus de son modèle parfait et immoble, le chant Grègorien; elle perd toujours davantage le mysticisme simple et vrai de la prière. La mal serait sans remède s'il n'excitait au dessus de tout une autorité toujours súre, toujours infaillible, l'Autorité divine de la Sainte Eglise. Elle seule possède la règle certaine de l'art religieux en général aussi bien que la règle des mœurs et de la foi; de plus, elle seule peut l'appliquer avec une autorité devant laquelle toute hauteur, même celle du génie, doit s'effacer et s'incliner.

Il est donc vivement à desirer que la Sainte Eglise remette en pleine vigueur ou plutôt presse avec une fermeté inexorable les prescriptions des Souverains Pontifes et des Conciles [58]; elle seule peut prescrire à nouveau que la place laissée à la musique dans les divins offices ne soit jamais occupée que par des œuvres sérieuses, juridiquement examinées et approuvées d'après des modèles reçus et des règles précises.

Esagerazione e dannosa illusione sarebbe tuttavia circoscrivere la musica sacra a Palestrina e al suo stile.

Mais la reforme de la musique sacrée doit-elle consister uniquement, comme le desirent quelques-uns, dans la résurrection de la musique du XVI siècle? Faudrait-il chanter partout les œuvres immortelles du Prince de la Musique et celles des auteurs qui l'ont pris pour modèle?

---

[57] « Bene (sottolineato tre volte). Vero. Cui lecta potenter etc. Torniamo ad Orazio ed a Manzoni ed a Capocci »: postilla di P. De Santi. Cfr. — avanti: n. 10.

[58] « Il *Caeremoniale Episcoporum* non è modello per tutte le età; è un tipo rispondente ai mezzi e all'indole di una data età, come la pittura dei bizantini »: postilla di P. De Santi.

Ceci nous semble une exagération, nous dirons même une illusion dangereuse. Cet esprit de rigorisme et d'exclusivisme ne nous paraît pas conforme à l'esprit de la Sainte Eglise. Jusqu'à ce moment, cette bonne Mère, par la voix des Souverains-Pontifes et des Sacrés Conciles n'a pas manqué de flétrir les abus et de proscrire la musique mondaine, théatrale; par la bouche de Benoit XIV entre autres, elle a condanné toute musique qui ferait du Saint lieu toute autre chose qu'une maison de prières, mais elle ne manifeste aucune préférence exclusive pour les productions d'une époque déterminée [59]. Le XVI siècle incontestablement a pu être regardé comme le grand siècle de la Musique Sacrée; mais il n'est pas moins vrai que toute les œuvres des Maîtres de cette glorieuse époque, merveilleuses sous le rapport de la science polyphonique, ne sont pas à l'abri de tout reproche au regard du style et des intentions de la Sainte Eglise. Pour rentrer donc dans l'esprit large de l'Encyclique de Benoît XIV, il serait bon, nous paraît-il, de faire un choix sévère parmi les compositions de cette époque, et de réunir tous les efforts afin de les exécuter à la perfection. Mais ceci n'oblige pas à rejeter les œuvres modernes qui ne sont ni contraires ni opposées à la Sainte Liturgie.

Nous admirons autant que quiconque le style de Palestrina, et nous le regardons comme la base de la musique d'Eglise; chaque compositeur devrait lui emprunter toujours le sérieux, la dignité, l'expression et la majestueuse grandeur qui caractérisent ces œuvres immortelles. Mais prétendre que les œuvres des anciens maîtres méritent *seules* d'être exécutées pendant les saints offices ou que *seules,* elles doivent servir de modèles aux compositeurs, ce serait nier un des principes fondamentaux de l'art musical dont la tendance est d'avancer, ce serait encore méconnaître les progrès qu'il fait même sur le terrain de la musique religieuse ».

Quanto all'aderenza della musica al testo liturgico il Kunc afferma:

« Est-il nécessaire en outre que les compositeurs dans leurs œuvres vocales, s'appliquent à interpréter les textes sacrés avec toute la précision possible? — Il nous semble que l'essence de la musique catholique est plus dans *l'ensemble de l'effet* qu'on lui demande que dans *l'expression des détails* [60].

---

[59] « Bene! Vero! »: postilla di P. De Santi.

[60] « Ma può esprimere anche i dettagli, se l'ispirazione glielo suggerisce. Del resto, il non perdersi nei dettagli è legge di unità »: postilla di P. De Santi, il quale, anche qui, sembra aver presente la musica di L. Perosi.

In pratica consiglia la docile sottomissione alle direttive della S. Sede e alle prescrizioni particolari degli Ordinari.

Enfin, comme conclusion pratique, nous croyons que le Réglement pour la Musique d'Eglise, sagement élaboré et déjà approuvé par la Sacrée Congrégation des Rites *doit nécessairement être rendu obligatoire pour toute l'Eglise Catholique*. Son application serait confiée aux Révérendissimes Ordinaires qui jugeraient de l'opportunité d'après le tempérament, le caractère et le génie des populations soumises à leur juridiction. A leur tour, les Révèrendissimes Ordinaires remettraient à une Commission spéciale la charge de veiller soigneusement à la mise en vigueur des diverses dispositions de ce Réglement.

Il serait aussi fort à désirer que la Sacrée Congrégation des Rites renouvelât les *prescriptions formelles* qui regardent les chants *en langue vulgaire* [61] employés dans les saints offices. En secondant les efforts de l'Autorité Ecclesiastique, on obtiendrait certainement les meilleurs résultats possibles d'après la législation constante et les vues souveraines de la Saint-Eglise de Dieu ».

23. Il cantore Pontificio Can. Pasquali, che per la sua posizione doveva godere — dopo il Mustafa' — di un particolare prestigio, scrisse un lunghissimo e prolisso voto, che la Commissione incaricata (v. n. 4) così riassunse:

« Infine il Can. Pasquali vuole che le frasi e i disegni musicali siano ecclesiastici [62], ben eseguiti e che gli ascoltatori abbiano buone disposizioni.

« Passa quindi a rispondere direttamente ai quesiti. Quanto al 1°, colle parole *musica sacra figurata; figurata o polifona*, viene ristretta la sola domanda al canto *organico*, o al così detto *organico* senza *organo*. Questo genere di canto ha condizioni estrinseche ed intrinseche; estrinsecamente parlando, dice che non si deve (in generale) introdurre, in Chiesa quel disegno musicale, ossia quella musica che è stata prima impiegata in teatro o in piazza, per quanto possa riconoscersi per devota e modesta, perchè questa musica ridesta in Chiesa negli ascoltanti la scena, le persone ed i sentimenti del teatro [63]. Dice *generalmente* perchè ci sono delle parti in

---

[61] « Bene. Ma per l'appunto non occorre aggiungere alle difficoltà della lingua le difficoltà della musica »: postilla di P. De Santi.

[62] « Che vuol dire questo? C'è forse una musica ecclesiastica ed una laica? No. C'è una parola ecclesiastica o sacra e una laica o profana. Se la musica corrisponde bene a queste parole, sarà sacra o profana come le parole e il sentimento da cui sia scaturita »: postilla di P. De Santi.

[63] « La vera ragione per concludere ciò è questo che, se quella musica era

opera di teatro, come ad esempio la *Preghiera del Mosè* di Rossini, che ispirano devozione; questi pezzi si possono eseguire anche in Chiesa. Come se nel teatro si eseguisse il Canto ecclesiastico ed anche il Gregoriano, non per questo dovrebbe bandirsi dalla Chiesa [64]. Le condizioni intrinseche le suddivide in morali ed artistiche: le morali hanno di mira lo scopo, e la Chiesa le ha indicate prima col *Concilio di Trento, Sess. 22.* Decreto *de observandis et vitandis in Celebratione Missae* etc. e da questo con le varie norme e regolamenti sia generali che parziali emanati in ogni tempo dalla Autorità. Le condizioni artistiche sono anch'esse facilitate dalla Chiesa ai Componenti la musica sacra senza invadere il campo scientifico, dando però ad essi un cenno sulle frasi e sullo stile, in modo che la musica esprima il senso delle parole. Passando a parlare dello stile, lasciando che ogni Maestro segua quello che crede più conforme allo scopo [65], reputa più confacente quello che dicesi *imitativo*. Per il genere *diatonico* propone a modello il Palestrina, per il *cromatico* il Pitoni, i Salmi di Benedetto Marcello specie quest'ultimo da tutti riconosciuto (perfino dalla *Musica Sacra* di Milano) come il S. Padre di questo genere, come Palestrina pel *diatonico*. Risponde all'obbiezione che potrebbe farglisi per essere i modelli proposti troppo antichi a confronto dei progressi che ha fatto la musica, col dire che gli autori più grandi e recenti come Rossini, Meyerber ed altri non solo hanno imitato questi autori, ma hanno prese le intere frasi di questi, appropiandole alle loro opere: cita alcuni passi di questi autori.

(Risposta al 2° quesito) « 2° Come *mezzo per conservare il carattere proprio delle melodie sacre* per la parte artistica, propone lo stesso Benedetto Marcello, per la parte disciplinare l'attuale Regolamento circa la *revisione* e *l'approvazione* delle musiche da eseguirsi. Per impedire *che nel canto e nel suono si alteri l'indole e l'ordine delle funzioni liturgiche*, vi è il § II del detto Regolamento specialmente l'art. 3°. Per avere però buoni e competenti revisori

---

bella ossia era musica, corrispondeva ai sentimenti espressi nel teatro. Essendo questi per lo più di natura profani, ne segue che anche la melodia doveva essere profana »: postilla di P. De Santi.

[64] « In altri termini, il significato e l'effetto di una data musica non nascono dal luogo dove essa per avventura venisse eseguita o dal tempo in cui si eseguisca, ma dalla corrispondenza più o meno perfetta di essa musica con le parole che essa voglia esprimere.

Che se queste parole siano sacre, più la corrispondenza sarà perfetta, più la musica sarà sacra »: postilla di P. De Santi.

[65] « Torniamo alla teoria di Orazio, di Manzoni, di Capocci »: postilla di P. De Santi.

sarebbe necessaria 1° la fondazione di scuole di musica figurata da farsi in tutte le Diocesi, ed anche delle scuole centrali, come fu deciso nell'ultimo Congresso Musicale Italiano; questa proposta peraltro per mancanza di mezzi è rimasta un puro desiderio. 2ª L'altro mezzo sarebbe d'affidare la partita del Canto Sacro ai soli Ecclesiastici, perchè i laici quantunque bravi, tuttavia esercitano la musica sacra per mestiere [66].

Al 3° quesito. « Se convenga proporre come norma generale a tutta la Chiesa un Regolamento per la musica sacra, risponde che, se trattasi di norme generali, come il Decalogo per tutta la umanità, esse son già date dal *Concilio di Trento*, tanto per la Chiesa Orientale che per la Occidentale, e restringendosi a parlare solamente di quest'ultima, bisogna distinguere il canto dato dalla Chiesa (Canto Gregoriano nelle funzioni Rituali) dal canto permesso (la polifonia e l'organo). Nel primo caso chi si vale dei libri rituali della Chiesa latina deve osservare il canto di questi, come ne deve osservare le cerimonie: nota alcuni abusi in questo canto per esempio del *Tantum ergo* che in alcune parti della Francia e nelle Spagne non si canta come prescrive la Chiesa.

« Quanto alla polifonia ecclesiastica, non conviene di dare un Regolamento unico ed universale: purchè si convenga nella sostanza, cioè quando la musica figurata non sarà lasciva o profana [67], e la composizione sarà condotta secondo le norme dell'arte, avremo l'unità nella sostanza, e la *varietà nella forma*,[68], come l'Unità della Fede nella Chiesa va unita colla varietà dei Riti, ecc., che la rendono più bella. Per ottenere una composizione sacra che sia degna di questo nome e che convenga alla Casa di Dio, come per togliere gli abusi, vi è già un Regolamento, che, solo ritoccato in qualche parte, corrisponde allo scopo.

Che se si dicesse non applicabile a tutta la Chiesa, si risponde che il principio di lodare Iddio con canti devoti è universale: quanto al prescrivere un modo particolare per una malintesa unità, ciò è contrario al *Concilio di Trento* (*Sess. XXIX de Reform.* cap.

---

[66] « E come sono i Sacerdoti che dicono Messa per mestiere? E tanti Sacerdoti cantori dove li trovate? E come, se S. Filippo Neri faceva *predicare* persino i laici? E oggi (oggi) giudichiamo. E i catechisti? Ci sono dunque i laici che lo farebbero (e lo fanno) per pietà »: postilla di P. De Santi.

[67] « Non lo sarà mai, se risponderà al senso delle parole: le quali, non essendo mai lascive e profane, ma sempre castigate e sacre (e chi dirà altrimenti?), dovranno sempre, se potenter lecta, dare alla musica, di cui si rivestiranno, un valore castigato e sacro »: postilla di P. De Santi.

[68] Dopo aver sottolineato l'inciso, « Bene »: postilla di P. De Santi.

XII), il quale vuole che si abbia riguardo ai costumi e all'indole dei popoli [69]. Che se il *Concilio di Trento* non si fosse pronunziato su ciò, sarebbe di difficilissima attuazione un progetto di norme particolari applicabili a tutta la Chiesa.

« Cita l'opuscolo dell'Ab. Cloet per provare il suo assunto cioè sulla impossibilità di una unità completa nella musica sacra, quantunque non convenga col citato autore, quando chiama imperfezione la varietà nelle melodie musicali.

« Conclude il suo lavoro, confortato da testi scritturali e da testimonianze dei Concilii e dei SS. Padri col riepilogare le risposte ai 3 quesiti, cioè:

1). Alla santità della Casa di Dio e alla maestà dei Riti può [70] convenire la musica imitativa sopra frasi devote e religiose, simili a quelle del Canto Gregoriano, tanto nel genere diatonico (come in Palestrina) quanto nel cromatico (come in Benedetto Marcello).

2). Affidare il canto ecclesiastico principalmente agli ecclesiastici, con metodi sicuri, come nel saggio di Gio. Battista Martini, e nelle opere dei PP. Paolucci, Sabatini, Mattei ecc.

3). Un regolamento che senza entrare in arte, riepiloghi il prescritto fin qui dalle diverse Autorità Ecclesiastiche, e principalmente dal *Concilio* di Trento, purchè se ne invigili l'osservanza ».

24. - Anche sul *Regolamento* del *1884* (allegato, nel testo italiano, alla *Lettera Circolare* diretta il 13 giugno 1893 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Italia) [71], il P. De Santi fa qualche postilla.

L'*art. 1* dice che soltanto i canti gravi e pii sono adatti alla Casa del Signore e servono, mirando al senso della sacra parola, ad eccitare vieppiù i fedeli alla devozione. Il P. De Santi si domanda: « E se la sacra parola per caso non è *pia*, ma è severa, aspra, terribile, vivace? ». Con che, egli sembra favorevole a un certo drammatismo nella musica sacra [72].

E quando, alla fine dello stesso articolo, si accenna all'accompagnamento di altri strumenti, il P. De Santi annota: « Si ammetteranno, dunque, gli altri strumenti, per esempio l'arpa? ».

---

[69] Sottolineato da P. De Santi.

[70] « Ma *può* convenire anche altra musica »: postilla del P. De Santi.

[71] Cfr. avanti n. 4.

[72] Cfr. anche nota (55).

L'*art. 4* vieta in chiesa la musica vocale e strumentale, che per il suo tipo o per la forma che lo riveste, tende a distrarre gli uditori nella Casa di Orazione. P. De Santi postilla:

« Questo è un articolo ambiguo. Se questo distrarre significa distrarre (da *trahere*: in vero senso) dal senso della parola, allora va bene: ma allora manca l'opera d'arte, perché non c'è lo *splendor substantiae eius*. Se significa *dilettare*, allora è falso, perché c'è un diletto legittimo nella preghiera e perciò ora più nell'arte, quando tal'arte corrisponde alle preghiere stesse. In ogni caso, anche quando il distrarre si verificasse nel senso etimologico, non dipenderebbe ciò soltanto dal *tipo* o *forma* della musica, ma dalla discordia tra tale forma e la sostanza delle parole ».

L'*articolo 5* proibisce in Chiesa qualunque musica per canto composta sopra motivi e reminiscenze teatrali e profane. Postilla P. De Santi: « Proibito Perosi perchè ricorda Wagner? ».

L'*articolo 15* segnala il *repertorio Parrocchiale dell'Organista* e il *Repertorio economico di Musica Sacra* pubblicati a cura dell'Associazione di S. Cecilia in Milano. E il P. De Santi annota severamente: « Ecco: *latet anguis in herba*: ecco lo scopaccio editoriale ». E infatti nel « Voto » infra riportato si propone l'abolizione di quest'articolo (cfr. *Parte II. Osservazioni particolari*: *lett. d*).

25. Tenendo ora presenti le vivaci postille, che il P. De Santi ha apposto con acuta immediatezza sia ai pareri dei Maestri, che all'*Istruzione* dell'*84* della S. C. dei Riti, sarà possibile sintetizzare alcuni principi di estetica musicale sacra, che lo stesso P. De Santi ha sviluppato nei suoi numerosi scritti *in subiecta materia* e che serviranno a intendere meglio tanto il « *Voto* » del '93 che il *Motu Proprio* del 1903.

Intanto nessuno si meraviglierà che un dilettante in musica sacra qual'era il P. De Santi (che però conosceva come pochi la genuina tradizione della Chiesa in proposito), si spingesse a far da critico di composizioni sacre e arrivasse a formulare addirittura i principi della stessa estetica musicale sacra.

Altra è infatti la tecnica musicale, altro è il gusto artistico.

La tecnica offre al compositore la possibilità di esprimere una idea musicale, originale o meno, buona o cattiva che sia, ecc.

Il gusto artistico consiste invece in quella particolare facoltà, che una persona ha di percepire l'esistenza stessa o meno di una idea musicale, l'originalità e bontà o meno di essa, ecc.

Perciò vi possono essere, e vi sono, Maestri di musica (compositori, direttori, esecutori), che conoscono anche a fondo la tecnica

musicale, ma possono essere purtroppo scarsi o mancanti di gusto artistico [72-a].

D'altra parte, vi possono essere, e vi sono, intenditori di arte, i quali, pur non conoscendo la tecnica del comporre un certo brano musicale o di dipingere un quadro o di scolpire una statua, hanno però il felice dono di una viva percezione della bellezza o meno di quel brano musicale o di quel quadro o di quella statua.

Il P. De Santi era appunto uno di questi [72-b].

A base della musica sacra, egli poneva la finalità liturgica e quindi soprannaturale e pastorale di essa; cosa che oggi è lapalassiana, ma non lo era altrettanto a quei tempi!

A parte le tre caratteristiche della musica sacra, da lui espresse nel « *Voto* » del *'93* e poi nel *Motu Proprio* del *1903*, un primo principio dell'estetica musicale sacra del P. De Santi può essere espresso in questa frase: *verbum semen musicae*.

Si veda con quanta insistenza egli batta e ribatta sulla necessità che la musica convenga e si adatti alla parola, che viene musicata. E' la legge sovrana del canto gregoriano e, in maniera meno evidente, della polifonia classica, che, anche (ma non soltanto) per questo aspetto, egli pone come modelli della genuina musica sacra.

Si noti come egli (a costo di sembrare rivoluzionario) critichi l'affermazione di coloro, i quali vorrebbero una musica sacra sem-

---

[72-a] Un intenditore di musica, che non era però un professionista, frequentando i concerti, volle avvicinare i Maestri di musica presenti, per rilevare le loro impressioni e giudizi sui brani eseguiti.

Alcuni di questi Maestri si limitavano a sottolineare i particolari tecnici della composizione o dell'esecuzione; ma dell'idea musicale *ne verbum quidem*: erano dei tecnici, non degli artisti.

Altri Maestri puntavano senz'altro sull'idea musicale del brano, e solo *per transennam* accennavano alle qualità o alle carenze tecniche della composizione o dell'esecuzione: questi erano veri artisti: e anche se ben ferrati nella tecnica, vi prescindevano, considerandola un mezzo, non il fine e la sostanza dell'arte.

[72-b] Il M° Cesare Franco mi raccontava che il P. De Santi (pur non essendo un tecnico, come s'è detto, ma un semplice dilettante di musica, fornito però di buon senso artistico) aveva un intuito felicissimo nel giudicare un brano musicale, che gli veniva sotto mano.

Gli antichi alunni del Pont. Istituto di Musica Sacra ricordano ancora che, accompagnando il P. De Santi (che fu Preside di quell'Istituto) da Piazza S. Agostino (sede dell'Istituto) a Via Ripetta (sede della *Civiltà Cattolica* e residenza del P. De Santi), questi, lungo il tragitto, usava intrattenersi con loro sulle composizioni del tempo, con precise e chiare osservazioni di estetica musicale sacra di rara efficacia.

pre grave e soave: « e se il senso delle parole non sia soave — egli replica — ma forte, ma fiero, ma terribile? Come nei Salmi? E nel *Dies irae?* ».

E giunge anche ad approvare la cura dei dettagli (salva sempre però la legge dell'unità nell'opera d'arte), quando si tratti di salvaguardare la piena corrispondenza del senso della parola con la musica.

Un altro suo principio estetico sta nel rifiuto della piatta imitazione dell'antico e nella più aperta accettazione del nuovo, che sia però permeato di genuina sensibilità liturgica

Egli arriva sinanche a giustificare certe venature wagneriane attribuite a Lorenzo Perosi, la cui musica però non risente di profane contaminazioni [72-c].

E se è contrario all'introduzione in chiesa di qualche strumento [9], è tuttavia favorevole allo sviluppo orchestrale dell'organo.

Ecco quanto egli scrisse sulla *vexata quaestio* del *nova et vetera* nella musica sacra [72-d]:

« [I principî finora seguiti dalla più severa scuola germanica] tendono tutti all'imitazione quasi servile della classica polifonia del cinquecento. Si veggano a questo proposito gli articoli stampati nel *Gregoriusblatt* di Acquisgrana, dicembre 1892 e gennaio 1893.

Noi non abbiamo mai seguito questa scuola. Per noi la regola vivente è quel che permette la Chiesa. Ora la Chiesa concede ben più ai maestri moderni che una semplice imitazione degli antichi. Qual sia il nostro culto per la classica polifonia, sanno i nostri lettori. Ci studiamo per ogni via di risuscitarla nella pratica delle chiese, sempreché non manchino i mezzi per bene eseguirla. Noi anzi crediamo che tutto l'avvenire della Musica Sacra dipenda da questa risurrezione, beninteso unita a quella del canto gregoriano. Ma poiché abbiamo tanti capolavori dei nostri antichi maestri da far rivivere con nostro immenso profitto, perché costringere i maestri moderni a battere quasi la sola via della imitazione? I loro lavori non giungeranno mai alla purezza di forma toccata dagli antichi, non fosse altro per l'*ambiente* in cui ora ci troviamo, che di necessità influisce sull'ispirazione del genio e lo trascina quasi inconsciamente a mescolare elementi moderni con le forme antiche, la qual cosa non sempre riesce a dovere. E poi la pura scuola d'imitazione non ha mai fatto profittare l'arte di un passo. Dovremo dunque rimanere in per-

---

[72-c] Cfr. Romita F., *Lorenzo Perosi e i Piccoli Cantori* in *Piccoli Cantori*, pag. 163-179: cfr. specialmente p. 175-179.

[72-d] Cfr. *Musica Sacra* (Milano) 1893, p. 61 s. Sull'attribuzione di questo scritto a P. De Santi cfr. Moneta Caglio E. o c. in *Musica Sacra* 1961, p. 9, nota (155), in fine.

petuo al secolo XVI? E il secolo XVI, come venne se non pel principio ammesso tradizionalmente in sedici secoli di storia ecclesiastica, cioè del progresso dell'arte a servigio del culto, che la Chiesa non ha mai condannato, anzi ha sempre favorito?

Per la musica sacra moderna noi abbiamo pure i nostri principi fondati nella storia della tradizione. Prendendo per norma suprema d'ogni musica sacra figurata la classica polifonia, diciamo che tanto una composizione da chiesa sarà più sacra e liturgica quanto più (senza essere servile imitazione) s'accosterà nell'andamento, nell'ispirazione, nel sapore a quei supremi modelli. Si vegga il parag. 6 del nostro *Programma di azione*. Questi principi furono pure dimostrati a rigore di storia e sul fondamento della tradizione ecclesiastica dalla *Civiltà Cattolica*, negli articoli: *La Musica Sacra e le prescrizioni ecclesiastiche*. Con tale dottrina noi salviamo egualmente e il progresso dell'arte e il carattere sacro delle composizioni destinate alla Chiesa. Il genio, entro questi giusti confini, può spaziare liberamente e creare nuove opere di merito assoluto ed intrinseco, che pur mantenendo le grandi tradizioni della nostra scuola italiana, segneranno un nuovo passo nella storia dell'arte e della musica sacra » [72-e].

Ancor meglio egli chiarirà il suo pensiero, quando scriverà nel « *Voto* » del '93 (ripreso poi da S. Pio X nella *Lettera Pastorale* del '95):

« La classica polifonia, *ispirandosi al canto gregoriano*, ha nelle sue forme *un carattere di santità e di misticismo così spiccato*, che la Chiesa la giudicò sempre degna del tempio... » [72-f].

Dunque non servile imitazione del linguaggio musicale del gregoriano o della polifonia classica, ma fedeltà e aderenza al loro carattere così spiccato di santità e di misticismo.

Un altro fatto, che mostra come il P. De Santi, cresciuto nell'ambiente musicale dei cori misti e preoccupato di salvare una tradizione che lì dava buoni risultati, fosse cauto nell'applicazione, in tutta la loro assolutezza, di certi principi generali, fu la sua posi-

---

[72-e] E' un'anticipazione di quanto dirà più ampiamente e più chiaramente l'Enc. *Musicae Sacrae disciplina*. cfr. Romita F., *I principi della legislazione musicale sacra* ecc. in *Monitor Ecclesiasticus* 1957, pag. 504-515; cfr. specialmente p. 508-511.

[72-f] Cfr. in « *Voto* » P. I, n. 4° lett. b).

zione di attesa circa il canto delle donne in chiesa: questione delicatissima e arroventatissima.

In conclusione possiamo dire che coloro i quali fecero un'opposizione feroce e tenace a P. De Santi, accusandolo di passatismo, non erano nel giusto e nel vero.

In realtà il P. De Santi, seguendo la millenaria tradizione della Chiesa sempre in cammino, non rinnegò l'antico, né rifiutò il nuovo, ma l'uno e l'altro accettò e valorizzò, quando avesse risposto ai canoni della vera musica sacra.

E fu anche la convinzione di S. Pio X.

III. - Il voto del card. Giuseppe Sarto, patriarca eletto di Venezia.

26. - Tra le risposte dei Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Italia, Cardinali ed Arcivescovi, le quali pervennero in numero di 33 dal 21 giugno al 23 novembre 1893, la migliore, per completezza di materia, per equilibrio di giudizio e per solidità di documentazione, fu quella inviata da Mantova dal Card. Giuseppe Sarto, Patriarca eletto di Venezia.

Si tratta di uno « *Studio* », inviato come « *Voto* », diviso in tre parti.

La « *Parte Prima* » contiene « *Considerazioni Generali* » sui principi, che sempre hanno regolato nella Chiesa la musica sacra, con la confutazione degli argomenti di solito recati dagli avversari della riforma.

La « *Parte Seconda* » scende a « *Osservazioni Particolari* » sulle origini e sviluppi della riforma musicale sacra in Europa e specialmente in Italia, sulla condanna della musica sacra moderna d'ispirazione teatrale e su alcuni articoli del *Regolamento* del *1884*.

La « *Parte Terza* » propone una vera e propria « *Istruzione per la musica sacra* » di 30 articoli, che, salvo alcuni ritocchi, furono poi trasferiti nel *Motu Proprio* « *Tra le sollecitudini dell'officio pastorale* » del 22 novembre 1903.

Ecco il testo integrale del documento.

Il testo dello « Studio » è manoscritto; il titolo soltanto è autografo del Card. SARTO.

Studio / del Cardinale Giuseppe Sarto / Patriarca di Venezia / Sulla Musica Sacra Liturgica / che in ordine / alla riv. Circolare 16 Giugno 1893 / umilmente presenta / al Santo Padre / ed alla Sacra Congregazione dei Riti.

PARTE PRIMA *.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1°. — Sebbene la S. Sede abbia pieno ed incontrastabile diritto di metter mano in tutto ciò che riguarda la S. Liturgia, ritoccando, modificando, sopprimendo, ed inducendo cose nuove anche non mai usate, in sostituzione delle antiche, soppresse e perdute: nondimeno è uso costante della medesima S. Sede, dimostrato luminosamente dalla storia, di tener sempre il massimo conto delle tradizioni Liturgiche. Per conseguenza la S. Sede non approva mai nulla, che a quelle sia apertamente contrario, e condanna anche nominatamente e col titolo aperto di abusi, tutte quelle novità illegittime che per qualsivoglia ragione si vanno di tanto in tanto introducendo in questa o quella parte della Sacra Liturgia.

2°. — Questo principio si applica pure alle cose d'arte che servono a maggiore decoro della S. Liturgia, e in specie al canto liturgico ed alla Musica Sacra.

Secondo la dottrina tradizionale dei Padri della Chiesa, i Canoni dei Concilii, le Bolle dei Papi, i decreti disciplinari della S. Congregazione e la natura stessa della cosa, la S. Chiesa non ammette nella sua liturgia se non quel canto e quella musica che corrisponde pienamente, sia al fine *generale* della stessa liturgia, che è l'onore di Dio e l'edificazione e santificazione dei fedeli, sia al fine *speciale* che ha il canto e la Musica Sacra, che è di servire a maggior decoro e splendore delle funzioni ecclesiastiche, e di aggiungere, per mezzo della melodia, maggiore efficacia al testo liturgico, affinchè i fedeli siano più facilmente eccitati alla devozione e si dispongano con maggiore alacrità ad acco-

---

* I passi tra [parentesi quadre] appartengono alla I redazione del Voto preparata da P. DE SANTI per Mons. NUSSI (cfr. nota 27-a-3).

In nota sono citati i passi, esistenti in detta I redazione e omessi o corretti nella II redazione dal *Voto* preparato da P. DE SANTI per il Card. SARTO.

A parte, nella sinossi della III Parte del *Voto* (*Istruzione sulla musica sacra*) e del *Motu Proprio* (cfr. infra n. 36) sono notate le differenze tra i due documenti.

gliere in sè medesimi i frutti della grazia, che sono proprii dei santi misteri, solennemente celebrati.

3°. — Per conseguenza la musica sacra, per la stretta unione che ha con la liturgia e col testo liturgico, deve partecipare in grado sommo delle qualità che sono proprie della liturgia e del testo liturgico. Esse possono ridursi a queste tre principali: la santità, la bontà e l'universalità.

Ed in vero:

a) La Chiesa ha in ogni tempo e costantemente condannato tutto ciò che nella musica sacra è leggero, volgare, triviale e ridicolo, tutto ciò che è profano e teatrale, sia nella forma della composizione, sia nel modo con cui essa viene proposta dagli esecutori. *Sancta sancte.*

b) La Chiesa ha costantemente fatto valere nelle sue musiche le ragioni dell'arte, senza le quali la composizione musicale non può mai essere buona, e quindi non può avere nell'animo di chi l'ascolta quell'efficacia che è propria dell'arte vera. Per questo riguardo la Chiesa per ben 18 secoli ha meritato sommamente della civiltà, potendosi dire che se l'arte musicale si svolse a poco a poco durante i secoli e si perfezionò ne' suoi vari sistemi, ciò si deve allo straordinario e benefico influsso della Chiesa, che a servigio del culto promosse sempre l'arte con tale perfetto criterio. Nondimeno si noti che la bontà dell'arte non esclude la facilità delle composizioni musicali a servigio del culto: il canto gregoriano, ad esempio, è una meraviglia d'arte. e nondimeno ha per dote sua propria la più squisita semplicità di forme.

c) Per l'ultimo la Chiesa ha avuto costantemente riguardo all'universalità della musica, da lei o prescritta o con ampie lodi approvata; [in forza di quel principio tradizionale che come *è una legge del credere, così sia una la forma della preghiera, e, per quanto è possibile, la forma del canto*]. Ciò tuttavia non toglie, come non tolse mai. che alle singole nazioni non si conceda di far valere, anche nella musica liturgica, quell'andamento particolare, che in certo modo costituisce il carattere specifico delle musiche, proprie d'ogni nazione.

Nondimeno, ciò deve essere per tal modo subordinato ai caratteri generali della musica sacra, che nessuno ne riceva scandalo legittimo; poniamo pure che *per accidens* altri all'udire le musiche di Chiesa di altre nazioni non ne riceva quella piena soddisfazione ch'egli pur bramerebbe.

In altri termini l'universalità della famiglia cristiana e cattolica richiede che tutti i fedeli in ogni luogo e in ogni tempio del mondo, pure avendo un conveniente riguardo al gusto proprio d'ogni nazione, non restino male impressionati per le musiche che vanno ascoltando.

[In ispecie, questo delicato riguardo deve aversi in quelle province ed in quei luoghi, che per essere più vicini al centro della cattolicità, e per ciò medesimo più visitati dalle genti di ogni nazione, si stimano

dover sentire più immediatamente l'influsso di quelle sacre riforme che da quel medesimo centro si spargono in tutto il mondo.

Così, ad esempio, parlando in particolare della provincia di Roma, si esprime Benedetto XIV, nella sua celebre Enciclica sulla musica sacra *Annus qui*, pubblicata nel 1749: « *Optamus etiam ut omnes qui « Romam veniunt, ne moribus nostris offensi recedant; sed potius ex « iis, quae in hac Urbe, atque in aliis civitatibus Ditionis nostrae, per « quas iter eos facere contigerit, conspexerint, ad eorum patrias re- « deuntes, incitamenta referant atque exempla virtutum* ».

E più innanzi toccando dell'abuso degli strumenti in chiesa: « *Quam- « nam igitur opinionem de Nobis accepturi sint, qui ex illis regionibus, « ubi nullus instrumentorum usus est, ad Nos, nostrasque urbes profi- « ciscuntur, in quorum Ecclesiis concentos musicos audient, non secus, « ac in theatris, aliisque profanis locis, facili quisque per se coniectura « assequi potest. Venient etiam, haud dubium est, caeteri ex illis regio- « nibus, in quarum Ecclesiis cantus, et musica instrumenta adhiben- « tur, perinde ac in aliquibus nostris fieri solet. Sed si isti homines pru- « dentes et pii sint, dolebunt quidem in cantu et sono nostrarum Eccle- « siarum, remedium illud, quod malo suarum Ecclesiarum curando af- « ferri optabant, non invenisse* »].

4°. — La Chiesa ha saputo creare e proporre al mondo un doppio genere di musica, che corrisponde pienamente e perfettamente alle tre qualità della musica sacra, pur ora indicate.

a) Il primo è il canto Gregoriano, che la Chiesa romana, come consta dalla tradizione di ben dodici secoli, ricevette dal suo grande Pontefice S. Gregorio e sparse uniformemente, insieme alla sua liturgia, in tutte le Chiese del mondo.

Il canto gregoriano per la *santità* della sua origine e delle sue forme è il solo canto che la Chiesa propone come veramente suo, e quindi il solo che accoglie e prescrive ne' suoi libri liturgici. Come *cosa* d'arte ha formato sempre e forma tuttavia l'ammirazione profonda di tutti i dotti cultori delle discipline musicali, ed è così superiore ad ogni privato gusto nazionale, che tutto il mondo lo accolse sempre, e lo accoglie tuttavia come musica veramente *universale* e propria della Chiesa Cattolica.

b) L'altro genere è la classica polifonia, propria in modo particolare alla scuola Romana, la quale nel secolo XVI, ottenne il massimo della sua perfezione in Pier Luigi da Palestrina, e continuò poi in quel modo ed anche nei due seguenti a produrre composizioni di così eccellente bontà liturgica e musicale che formano anch'esse fino a' nostri giorni, e non ostante il progresso della musica moderna, l'ammirazione del mondo intero. La classica polifonia, ispirandosi al canto gregoriano, ha nelle sue forme un carattere di *santità* e di misticismo così spiccato, che la Chiesa la giudicò sempre degna del tempio, anzi

la sola veramente degna di stare a lato del canto gregoriano, e d'essere con questo adoperata nelle sue funzioni più solenni, quali sono quelle della Cappella Pontificia.

Parimenti è sommo il suo valore come *cosa d'arte,* ed appartiene perciò, non meno del canto gregoriano, al *patrimonio* [*universale* di ogni nazione. Ne sia prova il fatto che ai tempi nostri, nonostante il gusto musicale così diverso presso le varie nazioni, la musica della Scuola Romana e della Cappella Pontificia è per tutto richiamata a vita e viene proposta non solo in molte Cattedrali, ma anche in molte chiese minori, con plauso comune e piena soddisfazione del popolo].

5°. — Rispetto a tutta la musica moderna dal secolo XVII in poi la S. Sede si è sempre contenuta in modo negativo; cioè non si oppose mai ai progressi dell'arte e ai nuovi sistemi musicali che sorsero; permise o tollerò che tali novità di forme fossero adoperate nelle funzioni liturgiche; ma finora non diede loro mai la sua sanzione autorevole. Siccome però tutta questa musica moderna sorse a servigio profano e pel teatro, così la Chiesa, permettendo o tollerando ch'essa entrasse nel tempio, ebbe sempre cura sollecita, che fosse prima spogliata di tutte le forme indegne del tempio e proprie delle adunanze profane e del teatro. Per questo non tralasciò, nei molteplici suoi rescritti in questa materia, d'indicare partitamente tali forme e condannarle come intollerabili abusi. [Il quale modo di procedere della Chiesa dimostra sempre meglio la sua ammirabile sapienza in ogni cosa; giacchè il giudizio della storia e dell'arte è stato sempre, ed è tuttavia ben altro che propenso nel riconoscere in tali musiche le qualità proprie della vera musica sacra].

6°. — Posto questo fatto storico, ne segue che la sola musica che può e deve proporsi come supremo modello della vera musica sacra è il canto gregoriano, e dopo di lui la classica polifonia. Quanto agli altri generi musicali più moderni, nessuno merita d'essere proposto come modello, e di tutti loro non si può pronunciare altro giudizio che relativo; cioè che sono tanto più sacri e liturgici quanto più si accostano nell'andamento, nell'ispirazione, nel sapore, al canto gregoriano, e alla classica polifonia e che tanto sono meno degni del tempio, quanto più da quei modelli si riconoscono difformi. [La ragione intrinseca di tutto ciò sta in questo che il canto gregoriano e la polifonia classica nacquero in Chiesa e per la Chiesa, mentre tutti i generi della musica moderna nacquero in teatro e per il teatro, e non possono quindi essere portati in Chiesa, se prima non si spogliano di quanto in loro è profano e teatrale].

7°. — A giudizio comune delle persone più competenti, e dei più illustri maestri e scrittori in questa materia, vi ha un genere moderno di musica, che più di ogni altro si riconosce difforme dalla legge ora

esposta e che per conseguenza è il meno acconcio a far parte della sacra liturgia. Tale è lo stile teatrale che prese voga in Italia durante questo secolo, e fu particolarmente trattato dal ROSSINI, dal BELLINI, dal DONIZZETTI, dal MERCADANTE, dal VERDI nelle sue prime maniere e da altri assai di minor fama. Esso non presenta affatto nulla che ricordi il canto gregoriano, o le forme più severe della polifonia; il suo carattere intrinseco è la leggerezza senza riserva, la sua forma melodica, sebbene sommamente gradita all'orecchio, è sdolcinata quasi all'eccesso, il suo ritmo è quello della poesia italiana nelle forme poetiche più moderne, dell'ode, dell'anacreontica, delle strofette regolari e simili; il suo fine è il piacere del senso e quindi non mira ad altro che all'effetto musicale, il quale torna tanto più gradito all'occhio del volgo, quanto più è manierato nei pezzi di concerto e quanto più è clamoroso nei cori; il suo andamento è il massimo del cosidetto *convenzionalismo* che si scorge sia nella composizione e tessitura dei singoli pezzi, sia nel complesso di uno spartito; l'aria del basso, la romanza del tenore, il duetto tra il tenore e la donna, la cavatina, la cabaletta, il coro finale e simili sono pezzi di *convenzione*, che non mancano mai.

Ora questo genere di musica nel presente secolo fu portato, per dir così, tutto di un pezzo in Chiesa, specialmente in Spagna, Francia ed in Italia, [e sebbene molto poco abbia a che fare col genere proprio della Scuola Romana, anzi sia precisamente l'opposto di tutto ciò che insegna quella celebre scuola; nondimeno trovò pieno favore, e sconvolse nella pratica e nelle menti degli uomini tutte le secolari tradizioni della musica veramente romana].

Talvolta si presero le stesse melodie teatrali, acconciandole malamente sul testo sacro, più se ne composero delle nuove, ma sempre sulla foggia del teatro e con infinite reminiscenze di motivi teatrali più comuni. Siccome poi l'intrinseca natura di questo ritmo musicale si oppone alla prosa dei testi liturgici, così il testo liturgico venne spezzato e ridotto quasi a versetti poetici e ripetuto mille volte, anche nelle frasi od elementi di frase, che per sè non dànno senso di nessuna sorta. Se ne può fare la prova sostituendo al testo liturgico alcune strofette italiane, corrispondenti al metro della melodia, e si troverà tosto che la musica vi si accenna assai meglio, anzi vi corre sopra assai più lesta e spigliata.

8°. — La Chiesa riconobbe tosto la somma sconvenienza di queste forme musicali nelle funzioni liturgiche, e non cessò in tutto questo secolo di condannarle ripetutamente e con la massima energia. Ecco i documenti più importanti, nei quali furono pubblicate in Roma tali condanne:

1. (1824). L'*Editto* del Card. Vicario PLACIDO ZURLA *del culto divino e rispetto alla Chiesa.*

2. (1835). La *Notificazione* del Card. Vicario CARLO ODESCALCHI, e l'*Ordine Circolare* del medesimo Cardinale alla *Congregazione di S. Cecilia.*

3. (1812). La *Notificazione* del Card. Vicario Costantino Patrizi e la lettera del medesimo a Mons. Giuseppe Zacchia, Governatore di Roma e primicerio della Congregazione di S. Cecilia.

4. (1855). Il *Breve* di Pio IX al Maestro Cav. Gaetano Capocci.

5. (1856). La *Circolare* del Card. Vicario Costantino Patrizi, e l'*istruzione per li maestri di musica.*

6. (1884). Il *Regolamento* della S. Congregazione dei Riti, che è come un generale riassunto di tutte le antecedenti disposizioni.

9°. — Non ostante queste condanne, alle quali debbonsi aggiungere quelle di molti Concilii provinciali e diocesani e di molti Vescovi particolari, quello stile con tutti i suoi abusi continua ancora a signoreggiare nelle Chiese d'Italia. E' dunque necessario di esaminare e vagliare le ragioni di un fatto sì deplorevole, che rese quasi impotente l'azione, sebbene energica, della Chiesa, con non piccolo discapito della stessa autorità Ecclesiastica, che non ottenne di essere obbedita.

Tali ragioni possono essere le seguenti:

a) La molta stima che godettero i maestri compositori, alcuni dei quali erano insieme ottimi e ferventi cattolici, e scrissero le loro musiche con ispirito di pietà e sforzandosi di dare *musicalmente* ogni migliore espressione alle loro parole del sacro testo. Ma se ciò basta a scusare i maestri, non basta a salvare le loro composizioni [a]. Non avvertirono la falsa corrente che li trascinava seco, e credettero in buona fede che ogni forma musicale, purchè fosse capace di esprimere il senso delle parole, poteva per ciò solo adoperarsi anche in chiesa. Un simigliante traviamento si scorse all'epoca della rinascenza, quando persone anche ottime e di chiesa non rifuggivano dall'esprimere, specialmente in poesia, concetti cristiani con frasi pagane. E' noto che in tal maniera si composero perfino alcuni inni del breviario, i quali però più tardi, riconosciuta la loro sconvenienza liturgica, furono espunti dai libri di chiesa.

Poichè dunque vi deve essere una differenza intrinseca tra la musica teatrale e la musica sacra, la prima condizione pel compositore di Chiesa è senza dubbio questa, che per esprimere gli affetti del sacro testo, non adoperi le forme che si sogliono sentire in teatro per esprimere gli amori profani, o per divertire il profano uditorio.

b) La grande facilità che si trova nell'eseguire tali musiche, ottenendosi effetti molti chiassosi con pochi mezzi. Di fatto bastano due o tre voci di concerto per infilzare l'uno dopo l'altro gli assoli, i duetti, i terzetti; bastano alcune voci clamorose per gridare nei cori d'intermezzo e finali; e le musiche, anche assai lunghe, sono allestite. Ma tale facilità di esecuzione non è sufficiente a giustificare la mancanza pressochè assoluta del carattere sacro nella musica liturgica; anzi quanto è

---

a Per un fine buono adoperano mezzi non buoni, lasciandosi trascinare da una falsa corrente e applicando ai testi sacri forme musicali di ottimo effetto, se si vuole, ma teatrali e profane.

più facile commettere tali abusi, tanto [è] più facile opporsi con maggiore energia per impedirli e sradicarli. Si possono consigliare gran numero di musiche egualmente facili, ma dignitose: non saranno musiche assordanti col loro strepito, ma saranno conformi allo spirito della Chiesa.

c) Il piacere del gusto depravato, non potendosi negare che tali musiche per essere di facilissimo comprendimento, e sovratutto per essere molto ritmiche e rispondenti al metro della strofetta della poesia volgare, tanto più sono gradite, quanto è minore in chi le ascolta la vera e buona educazione musicale. Per questo si dice che esse piacciono al popolo, e si teme che, modificando o sopprimendo nelle chiese tale stile, possa diminuire la frequenza dei fedeli alle funzioni liturgiche.

Ma conviene notare che il solo piacere non è mai stato il retto criterio per giudicare delle cose sacre, e che il popolo non deve essere secondato nelle cose non buone, ma educato ed istruito. I misteri ed i drammi liturgici, che si celebravano con grande apparato nelle chiese durante il medio evo, piacevano al popolino ben più che non le funzioni liturgiche; ma appunto per questo furono proibiti ed esterminati. Ad ogni modo l'esperienza di moltissimi luoghi insegna che il popolo gusta pure le musiche serie, non lascia di frequentare quelle chiese dove si eseguiscono, e che a poco a poco anch'esso si va istruendo in questa parte. Per ultimo è da notare che anche quì si abusa molto di questa parola *popolo*, e che il popolo si dimostra nel fatto ben più serio e devoto di quel che d'ordinario si crede.

d) Il sostegno che tali musiche, per tutte le anzidette false ragioni, ebbero ad incontrare presso il clero, salve sempre molte eccezioni. Si ebbe molto a deplorare, specialmente nel clero d'Italia, la quasi niuna coltura in cose di musica sacra, e per conseguenza la sua poca autorità nel pronunciare giudizii in tale materia. Di fatto, durante tutto questo secolo, nei Seminarî d'Italia è stato molto negletto lo studio del canto Gregoriano e più ancora quello della polifonia; così pure è stato negletto lo studio dell'estetica nell'arte sacra, come si può provare dalla quasi assoluta mancanza che abbiamo in Italia di libri che trattino queste materie, mentre ne hanno buon numero le altre nazioni. Da ultimo, nei secoli scorsi, si può dire, che non vi ha trattato di liturgia, di morale, di gius canonico, che non esponga con sufficiente ampiezza le questioni morali, liturgiche, e giuridiche, che toccano la musica sacra: mentre durante questo secolo le opere di questo genere, scritte pei Seminari d'Italia, o non nominano neppure la musica sacra, o lo fanno in modo molto superficiale.

Non fa adunque meraviglia che buona parte del clero italiano sia così cresciuto senza le debite cognizioni in tale importante materia.

Ora le cose sono già cambiate; in molti Seminarii d'Italia si sono ripresi tutti questi studî speciali, ed oramai già si è andato formando nel clero una determinata opinione nelle cose di musica sacra, interamente secondo le dottrine della Chiesa ed i suggerimenti dell'arte.

Conviene dunque incoraggiare questa comune tendenza per la buona e seria musica sacra, e si vedrà che a poco a poco, quasi insensibilmente, andranno cadendo l'un dopo l'altro i sistemi pseudo-liturgici finora in voga e s'introdurranno, come si è già fatto in molti luoghi, composizioni veramente serie e dignitose con molta edificazione dei fedeli e decoro della S. Liturgia.

PARTE SECONDA

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

1°. — La riforma della Musica sacra secondo gli anzidetti principii fondamentali è già stata introdotta da quasi trent'anni, prima in Germania e presso altre nazioni; poi anche in Italia, fin dal *Primo Congresso Cattolico di Venezia*, celebrato nel *1874*. Il merito principale di questo salutare movimento spetta alle società per la Musica sacra, fondate col nome di S. Cecilia e di S. Gregorio.

L'*Associazione di Santa Cecilia di Germania* fu solennemente consacrata con la Costituzione di Pio IX, di s. m. *Multum ad movendos animos*, pubblicata il *16 Dicembre 1870*. Essa contiene l'approvazione canonica dello Statuto della Società, che risulta pienamente conforme allo spirito della Chiesa e a' principii più sopra esposti. Sul fondamento di queste Costituzioni sostenute dai Concili provinciali e da' Sinodi diocesani, incoraggiati e benedetti dai Vescovi, i cattolici si diedero a promuovere con ogni ardore il ritorno della buona musica liturgica. Essi dunque non imposero alla Chiesa le riforme, ma aiutarono efficacemente la Chiesa nell'eseguirle.

Il frutto ottenuto fin qui è stato grande assai, ed anche in Italia, specialmente negli ultimi anni, grazie all'impulso particolare dato a queste riforme da Sua Santità Leone XIII, e grazie al sostegno e al favore dell'Episcopato, si sono fatti passi veramente consolantissimi e tutto fa sperare, che, superate le difficoltà e vinti i pregiudizi, a poco a poco, specialmente con la buona educazione del giovane clero nei seminarii, si riuscirà a togliere i gravi abusi della musica pseudo-liturgica che tutti lamentiamo. E questo non solo nelle città e nelle Chiese maggiori, ma anche nelle Chiese minori e di campagna, come già ne fanno testimonianza parecchi fatti.

2°. — Per conseguenza, a mio giudizio, sono anzitutto da incoraggiare i cattolici, perché continuino a seguire con ogni zelo quella via che in questa parte fu già loro indicata dalla S. Sede, consenziente e plaudente l'Episcopato.

Può ben essere che talvolta i cultori della musica sacra nel promuover la loro santa impresa [b] si siano lasciati alquanto trasportare dallo zelo, per altro lodevole. Ma se si può loro ricordare il *fortiter*, si raccomandi pur anche il *suaviter*, che è la regola fondamentale d'ogni riforma.

3°. — Negli ultimi tempi sorsero gravi polemiche, che turbarono alquanto le menti. Ma conviene considerare che ogni riforma reca con sè una forte reazione. Tutti coloro che non intendevano per niun patto rinunziare alle musiche pseudo-liturgiche da loro usate, si diedero a difenderle, impugnando o l'autenticità delle prescrizioni ecclesiastiche, o il modo con cui venivano interpretate. Quindi le polemiche e le successive raccomandazioni di alcuni Vescovi, che fecero pervenire alla S. Sede l'umile loro preghiera, perchè si degnasse di mettere fine ad un dissidio, che tornava di sommo pregiudizio all'autorità stessa della Chiesa, quasi che con le sue prescrizioni non avesse già condannato efficacemente tutti gli abusi, che con tanto calore si tornavano a difendere.

4°. — Discendendo più al particolare, mi sembra che non sarebbe conveniente per la S. Sede di venire ad approvazioni particolari di questo o quel genere di musica più moderno. La musica moderna può dare ottime composizioni sacre; ma per se medesima essa non ha in sè il carattere sacro, come può dirsi del canto gregoriano e della polifonia classica. Con tale riserbo si mantiene la tradizione ecclesiastica finora seguita e si tiene conto eziandio de' giudizi che la storia e l'arte hanno fin quì pronunciato circa il carattere delle moderne composizioni da Chiesa. Tale giudizio nel suo complesso non è favorevole.

5°. — Sovratutto ogni approvazione ed ogni minima lode che si desse allo stile donizzettiano e belliniano, licenziandolo in Chiesa, equivarrebbe, per le persone serie e ben pensanti, ad un formale permesso dato dalla S. Sede di portare il teatro in Chiesa. Con ciò solo sarebbe per sempre tolto di mezzo il principio tradizionale, invocato costantemente da ben diciotto secoli, proclamato dal *Concilio di Trento* e da infiniti altri autorevoli documenti ecclesiastici, di non volere per niun patto in Chiesa la musica profana e teatrale.

6°. — Sarebbe parimenti assai pregiudizievole all'Autorità della Chiesa, l'approvare anche solo indirettamente le musiche che si fanno in Roma, nelle Chiese precipue e fors'anche nelle stesse basiliche patriarcali. Molta musica senza dubbio viene quivi proposta meritevole

---

[b] « abbiano travalicato la giusta misura della prudenza ».

d'ogni elogio; ma non mancano esecuzioni di musiche assolutamente meritevoli di condanna.

Si è detto che non può essere cattiva la musica, che da molti decennii si va facendo sotto gli occhi dell'autorità ecclesiastica; ma non si osservò sufficientemente che questa stessa Autorità l'ha condannata più volte in modo aperto, come consta dalle prescrizioni particolari pubblicate in Roma e citate più sopra [c].

7°. — Il *Regolamento* della Sacra Congregazione, pubblicato nel Settembre *1884*, siccome rappresenta la mente della Chiesa rispetto agli abusi della musica sacra, e contiene prescrizioni già altre volte espresse in altri autorevoli documenti, deve essere mantenuto, se non nella sua forma, certo nella sua sostanza.

8°. — Se la S. Sede intende ora insistere con maggiore efficacia, perchè le prescrizioni in materia di musica sacra siano universalmente osservate nella pratica, anche nelle chiese minori, si potrebbero notare e proporre le modificazioni seguenti:

a) Il *Regolamento* del *1884* dovrebbe essere compiuto nella sua parte didattica, affinchè, proposto il principio, che seguì sempre la Chiesa in tali sue disposizioni disciplinari, e fissata nettamente la norma suprema della vera musica sacra, sia più facile a tutti di riconoscere la mente della Chiesa e di uniformarvisi con ispirito di più soave obbedienza, appunto perchè il nostro deve essere in tutto *rationabile obsequium*.

b) Si dovrebbero meglio e più chiaramente aggruppare insieme quelle disposizioni che condannano gli abusi particolari riguardo la lingua della Chiesa, l'uso del testo sacro, e le forme profane nominatamente proibite.

c) Si dovrebbe indicare in modo aperto e definitivo, quale sia la mente della Chiesa nella composizione particolare del *Gloria* e *Credo* nella Messa, dei *Salmi* nei Vesperi, e del *Tantum ergo* nella Benedizione del Ss.mo Sacramento; giacchè in queste parti gli abusi sono più scandalosi e più difformi dalla norma del canto gregoriano, e dalla tradizione costante dei grandi maestri della Scuola Romana.

Si dovrebbe cioè richiamare il concetto liturgico che deve informare queste singole parti. Il *Gloria* e il *Credo* devono avere la necessaria unità di composizione ed essere relativamente brevi. Nei Vesperi deve essere conservato ed espresso il carattere proprio della Salmodia a versetti alternati; quindi dovrebbero essere radicalmente aboliti

---

c Meglio è, pe' riguardi che si debbono avere, tenersi sulle generali, l'inculcare le prescrizioni ecclesiastiche più volte ripetute, e non dare nè approvazioni nè disapprovazioni particolari a questa o quella musica sacra moderna.

tutti i salmi composti a maniera di spartito teatrale con a soli, duetti, terzetti, cori d'intermezzo e simili. Si dovrebbero permettere solamente o i versetti in falsobordone con la risposta gregoriana del coro, ovvero i salmi composti in tal maniera che i cantori stessi formino tra loro una specie di Salmodia tutta in musica. Nel *Tantum Ergo* (e così pure negli altri inni ecclesiastici) dovrebbe essere espressa la forma tradizionale dell'inno, e non quella teatrale di una romanza nella prima strofa, o di un chiassoso allegro nel *Genitori*.

Sembra veramente che tutto l'esito della nuova riforma dipenderà dalle determinazioni che si prenderanno su questi punti. Giova poi osservare che presso le altre nazioni tutto quello, che si è qui indicato, già si pratica sufficientemente.

d) Circa i mezzi proposti negli articoli 15-23 del *Regolamento*, si potrebbero forse sopprimere gli articoli 15-16-17 che parlano di cataloghi e repertorii musicali, lasciando tale cura agli Ordinarii dei luoghi. Gli articoli 18-21, che trattano delle Commissioni diocesane, potrebbero essere proposti con qualche modificazione, avuto riguardo che presso alcune nazioni i Vescovi rimettono alle *Società diocesane* di S. Cecilia, da loro approvate, la cura di provvedere alle nuove musiche e d'invigilare sul buon andamento delle medesime. Invece l'articolo 22 sullo studio ne' Seminarii, sulla fondazione dei cori e delle *Scholae* presso le Cattedrali, ecc. dovrebbe essere maggiormente dichiarato ed inculcato. Sorvatutto si dovrebbe fare ogni miglior pratica perchè la S. Sede voglia istituire in Roma una scuola superiore di musica sacra, dove sia impartita l'istruzione in tutte le materie convenienti ai maestri di Chiesa, dove i Vescovi possano inviare i chierici o i sacerdoti per apprendere il canto gregoriano, che debbono poi insegnare nei Seminarii, e dove finalmente i maestri componenti la direzione della scuola siano per Roma come un tribunale competente a cui si possa ricorrere ne' dubbi e nelle questioni di musica sacra. Tali scuole di musica sacra esistono già da parecchi anni presso le altre Nazioni; sarebbe dunque conveniente che anche l'Italia avesse la sua in Roma. Il Maestro Gaetano Capocci presentò al Congresso di musica sacra, celebratosi in Milano nel Novembre 1891, un progetto che corrisponde pienamente alle idee quì riferite.

9°. — Qualora si venga nella determinazione di proporre un nuovo Regolamento, o piuttosto una nuova Istruzione intorno la musica sacra, valevole non solo per l'Italia, ma per tutte le Chiese; mi prendo la libertà di presentare alla considerazione di coloro, che dovranno essere di ciò incaricati, il seguente progetto, che oltre essere frutto di serio esame, contiene, a mio giudizio, tutto che può desiderarsi per venire ad un pratico frutto nelle riforme, che si vogliono stabilite e promosse.

Dopo i singoli paragrafi dell'*Istruzione*, noterò alcune citazioni di autorevoli documenti, scegliendo solamente le più importanti.

PARTE TERZA

ISTRUZIONE PER LA MUSICA SACRA

I.

Principii generali.

1. La Musica sacra, come parte integrante della solenne Liturgia, ne partecipa il fine generale che è la gloria di Dio e la santificazione ed edificazione dei fedeli. Essa concorre ad accrescere il decoro e lo splendore delle cerimonie ecclesiastiche, e siccome suo officio principale è di rivestire con soave melodia le parole del testo liturgico, che viene proposto all'intelligenza dei fedeli, così il suo proprio fine è di aggiungere maggiore efficacia al testo medesimo, affinchè i fedeli con tali mezzi siano più facilmente eccitati alla devozione, e meglio si dispongano ad accogliere in sè i frutti della grazia, che sono propri della celebrazione dei sacrosanti Misteri.

Cfr. *S. Augustini Conf. Lib. X, cap. 23.*
S. Bernardi Ep. 398.
Ioannis XXII, Const. Docta Sanctorum.
S. Thomae Aquin. Summa theol. 2, 2, quest. 91, art. 2.
Breve di Pio IX al Cav. Capocci, *20 dec. 1855*:
« *Cum in Ecclesiis... illa dumtaxat musica sit usurpanda, quae sacrarum rerum, ac Domus Dei sanctitatem et maiestatem plane deceat, quaeque fidelium animos, mentesque ad pietatem, religionem atque ad caelestia desideria erigat et inflammet...* ».
Istruzione del Card. Patrizi, 20 nov. 1856:
« Se, come lodevolmente è praticato da alcuni, tutti li maestri prendessero le loro ispirazioni dalla pietà e dalla religione, ed avessero sempre in mente che la loro musica deve essere diretta a lodare Iddio nel suo santo tempio e ad eccitare la devozione nel popolo, non si sarebbe verificato il bisogno di prescrivere norme per le loro composizioni ».

Conc. Prov. Ravenn. 1849, tit. III, cap. 7:
« *Ea enim quae in ecclesiis cantantur ad Dei laudem celebrandam, eo debent cantari modo, quo populus, quantum fieri potest, erudiri valeat, et religiosa pietatis ac devotionis moderatione piorum auditorum mentes ad divinae maiestatis cultum et caelestia desideria excitari queat* ». Cfr. pure *Regol. della S. Congreg. dei Riti* 1884, art. I.
Conc. prov. Urb. 1859, I, tit. XIII.
Edict. conventus Lauretani 1859, art. 27.

2. La Musica sacra deve per conseguenza possedere nel miglior grado possibile le qualità che sono proprie della liturgia, e precisamente la santità, la bontà e (per quanto è possibile) l'eccellenza delle forme e l'universalità.

Deve essere *santa* e quindi escludere ogni profanità non solo in se medesima, ma anche nel modo con cui viene proposta per parte degli esecutori.

Dev'essere *arte vera*, non essendo possibile che altrimenti possa avere sull'animo di chi l'ascolta quell'efficacia, che la Chiesa cerca ottenere coll'adoperare questo mezzo dei suoni.

Deve essere *universale* in questo senso, che, pur concedendosi ad ogni nazione di adoperare nelle composizioni per Chiesa quelle forme particolari, che costituiscono in certo modo il carattere specifico della musica loro propria, queste però devono essere per tal modo subordinate ai caratteri generali della vera musica sacra, che nessuno di altra nazione debba, all'udirle, provarne scandalo.

Cfr. *Breve* di Pio IX al Cav. Capocci, *20 dec. 1855*:

« Quo gravius dolemus in Templis Omnipotenti Deo dicatis eam saepissime adhiberi musicam, a canonicis sanctionibus ac Praedecessorum Nostrorum legibus constanter proscriptam; quae plane profana, veluti in theatris fieri solet, illecebrosa modulatione ac lethalium suavitatum consuetudine non solum aures demulcet, verum etiam animos plerumque depravat, cum in ecclesiis nedum profanum nihil, sed ne profane quidem cani omnino debeat ».

Lett. al Sig. Manganelli per ordine di Leone XIII, *4 febr. 1842*:

« Cum Sanctitas Sua vestigiis Decessorum suorum inhaerens nihil magis exoptet, quam ut in sacris concentibus qui ad divinum cultum adhibentur, ea ratio vigeat, quae tum actis praestantia commendetur, tum eo stylo ac spiritu qui sua dignitate et nobilitate res divinae maxime decet, etc.

II.

Generi di musica sacra.

3. Queste tre qualità si riscontrano in grado sommo nel canto Gregoriano, che è per conseguenza il canto proprio della Chiesa Cattolica, e il solo canto che essa direttamente propone ai fedeli, e che accoglie ne' suoi libri liturgici. Per tal modo il canto Gregoriano fu sempre considerato come il supremo modello della musica sacra, potendosi stabilire con ogni ragione la seguente legge generale: tanto una composizione per Chiesa è più sacra e liturgica, quanto più nell'andamento, nell'ispirazione e nel sapore, si accosta alla melodia gregoriana: e tanto è meno degna del tempio, quanto più da quel supremo modello si riconosce difforme [d].

Il canto Gregoriano dovrà dunque restituirsi largamente nelle funzioni del culto tenendosi da tutti per fermo che una funzione ecclesiastica nulla perde della sua solennità, quando pure non venga accompagnata d'altra musica che dal solo canto Gregoriano.

---

[d] Cfr. infra n. 36 (sinossi tra il *Voto* e il *Motu Proprio*).

[In particolare si procuri di restituire il canto Gregoriano nell'uso del popolo, affinchè i fedeli prendano di nuovo parte alla messa solenne ed alla officiatura, come usavasi anticamente. Con quest'unico mezzo la piena restaurazione della musica sacra, anche nelle chiese minori e di campagna, sarà non solo possibile, ma facile ed universalmente gradita].

Cfr. Bened. XIV Encycl. *Annus ui* an. *1749*, n. 2:

« Huiusmodi cantus ille est, quem ad musicae artis regulas dirigendum, efformandumque multum elaboravit S. Gregorius Magnus... Cantus iste ille est, qui fidelium animos ad devotionem et pietatem excitat; denique ille est, qui, si recte decenterque peragatur in Dei Ecclesiis, a piis hominbus libentius auditur, et alteri, qui cantus harmonicus seu musicus dicitur, merito praefertur ».

Conc. prov. Colon. 1860, tit. II, cap 20:

« Post multiplices in musicam sacram inductas depravationes illum antiquissimum cantum, qui gregoriani nomine venit, vere ecclesiasticum esse et omnis cantus ecclesiastici fontem nullo alio supplendum nemo facile diffitebitur. Nam cantum gregorianum sanctius quid et sublimius spirare, quam omnes illos modos, qui labentibus saeculis in usum venerunt et musicae profanae inservire solent, rerum periti non negant. Statuimus ergo et mandamus, ut cantus ille gregorianus suo restituatur iuri ac magis magisque colatur, et ut qui in componendis novis melodiis occupantur, non tam chromaticis modulationibus, quam scalis sive tonis gregorianis utentes et modis diatonicis, molle et lascivum quodcumque excludant ».

Conc. prov. Quebec. 1851, n. X:

« Curent pastores ut cantus gregorianus, utpote Ecclesiae proprius, maiestatique divini cultus sua gravitate multo conformior, in missa solemni, necnon in vesperis, primas partes obtineat ».

Cfr. *Conc. prov. Cassel. 1853* tit. IV.
Conc. prov. Burdig. 1850 tit. II, cap. 5.
Conc. prov. Burdig. 1850 tit. II, cap. 7.
Conc. prov. Tolos. 1850 tit. II, cap. 3 n. 83.
Conc. prov. Bitur. 1850 tit. IV, n. 1.
Conc. prov. Prag. 1860 tit. III, cap. 3.
Conc. prov. Ultraject. 1865 tit. V, cap. 6.
Conc. prov. Ravenn. 1855 tit. III, cap. 4 n. 4.
Conc. prov. Venet. 1859 part. III, cap. 25.

4. Le anzidette qualità sono pure possedute in grado esimio dalla classica polifonia specialmente della Scuola Romana, la quale nel secolo XVI ottenne il massimo della sua perfezione per opera di Pier Luigi da Palestrina, e continuò poi a produrre anche nei secoli susseguenti, composizioni di eccellente bontà liturgica e musicale. La classica polifonia, meglio d'ogni altro genere musicale più moderno, si accosta al supremo modello d'ogni musica sacra che è il canto gregoriano, e per questa ragione meritò di essere accolta, insieme col canto Gregoriano, nelle funzioni più solenni della Chiesa, quali sono quelle della Cappella Pontificia. Dovrà dunque anch'essa restituirsi largamente nelle funzioni ecclesiastiche, specialmente nelle Basiliche, nelle chiese Catte-

drali, in quelle dei Seminarii e degli altri istituti ecclesiastici, dove i mezzi necessari per tali esecuzioni non sogliono fare difetto.

Cfr. *Circol. del Card. Patrizi, 18 Nov. 1856,* n. 1: « Sebbene fosse nostro desiderio che nelle chiese non si usasse altro canto che a pure voci alla Palestrina, o col solo accompagnamento dell'organo, ma in quello stile grave e severo come lodevolmente si pratica nelle Patriarcali ed in qualche altra Chiesa, pure » ecc.

Lett. al Sig. Manganelli per ordine di Leone XIII, *4 febr. 1882.* Il S. Padre chiama la polifonia classica *eximium romanae laudis patrimonium* e afferma che *probe intelligit quantopere ipsum* (patrimonium) *possit ad aliorum doctrinam et incitamentum valere, et ad incolumem tuendam sacrorum concentuum dignitatem contra corruptionem saeculi, quae non parvam labem etiam in artes optimas invexit.*

Encycl. Bened. XIV *Annus qui, 1749,* n. 5:

« *Ioannes Petrus Aloysius Praenestinus Mag. Capellae Bas. Vaticanae musicos cantus in sacris Missarum solemnibus persolvendis composuit, tam excellenti arte, ut ad pietatem animos et devotionem moveret* ».

Conc. prov. Colon. 1860 tit. II cap. 20:

« *Quamvis ex rationibus gravibus tamquam regulam statuamus ut per maiorem anni partem cantus gregorianus locum habeat; minime tamen cantum harmonicum poenitus arcere volumus: immo ad distinguenda festa maiora commendamus, dummodo, qui eligitur, ne recedat a natura et charactere cantus vere ecclesiastici. Redeant igitur chori rectores ad opera illa quae ab auctoribus, quorum primus est* Ioannes Aloysius Praenestinus et illi vix secundus Orlandus Lassus, *sublimi et devoto exarata sunt stylo* ».

5. La Chiesa ha sempre riconosciuto e favorito il progresso delle arti, ammettendo a servizio del culto tutto ciò che il genio ha saputo trovare di buono e di bello nel corso dei secoli, salve però sempre le leggi liturgiche. Per conseguenza la musica moderna è pure ammessa in Chiesa, potendo anch'essa offrire composizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per nulla indegne delle funzioni liturgiche.

Nondimeno siccome la musica moderna è sorta precisamente a servigio profano, si dovrà attendere con maggiore cura, perchè le composizioni musicali di stile moderno, che si ammettono in Chiesa, nulla contengano di profano, volgare e teatrale; non abbiano reminiscenze di motivi adoperati in teatro, e non siano foggiate neppure nella loro forma esterna sull'andamento dei pezzi profani, quali sono le *arie,* le *romanze,* le *cavatine,* le *cabalette,* i recitativi e simili.

In generale la musica moderna, per meritare il nome di sacra, dovrà studiarsi di prendere l'ispirazione delle sue melodie, per quanto è possibile, dai canti della Chiesa, svolgendo le sue forme con gravità e severità di stile, non disgiunta dalla soavità, adoperando con parsimonia le alterazioni cromatiche, che ammolliscono il canto; e secondando nel lavoro dell'armonia e del contrappunto, se non le forme materiali, certo lo spirito della classica polifonia.

Cfr. Alex. VII, *Const.* «*Piae sollicitudinis*», 23 Apr. 1657:

«*Piae sollicitudinis studio ducimur, ut ecclesiarum divinis laudibus et orationi destinatarum ac oratoriorum almae Urbis nostrae, ex qua in omnes orbis partes bonorum operum exempla, promanant, decori et reverentiae consulere satagentes, quaecumque vana et praesertim musicos concentus et symphonias, quibus quid indecorum sive a cantu ecclesiastico alienum, non sine divinae Maiestatis offensa et christifidelium scandalo ac devotionis et cordium ad superna elevationis impedimento, admiscetur, ab aliis prorsus arceamus*».

Card. Zurla, *Editto sul culto divino 20 dec. 1824*, n. 2: «Le Feste e le solennità si celebrino nelle Chiese senza forme profane vietate dai sacri canoni, e nelle musiche si osservi la gravità e decoro ecclesiastico».

Cfr. *Notif. del Card. Odescalchi, 31 gen. 1835*, n. 1.

Notif. del Card. Patrizi, 16 Agosto 1842, n. 2.

Circol. del med. 18 nov. 1856 n. 3.

Istruz. del med. 20 nov. 1856.

Conc. prov. Roman. 1725 tit. XV cap. 6.

Regolam. della S. Congr. d. R. 1884, art. 4, 6, 11 — (*N. B.* Innumerevoli sono i decreti conciliari, che si potrebbero qui citare).

Conc. Vienn. 1858, tit. IV cap. 6:

Neque tolerandum, ut cantus, qui redemptionis mysteria in Missae sacrificio renovata comitatur, spectaculi profani vicem subeat».

Conc. prov. Ultraiect. 1865, tit. V, capo 6:

«*Cantus, quem harmonicum seu figuratum appellant, ubi adhibetur, ad regulas artis christianae compositus sit oportet, nec a charactere cantus ecclesiastici, quem semper prae se ferre debet, abscedat ac longe absit. Nullus itaque cantus musicus umquam seligatur, nisi qui huic legi ad amussim conveniat, quique proinde gravitate et decore, puritate et maiestate distinguatur et excellat. Invigilent rectores ecclesiarum studiosissime, ut huic praescriptioni mos geratur, et ne ullae introducantur in Ecclesia modulationes vel levitatem redolentes, vel scenicos modos imitantes, vel profanos animi motus concitantes, vel denique tales, quae nimio conclamantium potius quam concinentium strepitu, pietatis affectus in fidelibus turbent ac dissipent potius quam excitent ac nutriant*».

Conc. prov. Pragens. 1860 tit. III, cap. 8:

«*Violentae harmoniae et insolita intervalla, quae vehementes passiones pingunt, non audiantur in publico cultu Dei*».

6. Fra i vari generi dela musica moderna, quello che apparve finora meno acconcio ad accompagnare le funzioni di Chiesa, è lo stile teatrale, che durante tutto questo secolo fu in massima voga specialmente in Italia. Esso per sua natura presenta la massima opposizione al canto gregoriano e alla classica polifonia, e però alla legge più importante d'ogni buona musica sacra. Inoltre l'intima struttura, il ritmo e il cosidetto convenzionalismo di tale stile non si piegano che malamente alle esigenze della musica liturgica. Per conseguenza, se non è del tutto impossibile, torna sempre molto difficile il dare a questo stile l'impronta dello stile sacro, particolarmente nelle composizioni più lunghe e di maggior lena.

N.B. Si può affermare che tutte le prescrizioni ecclesiastiche pubblicate, specialmente in Roma, durante questo secolo, condannano direttamente questo genere particolare di musica.

III.

Testo Liturgico.

7. La lingua propria della Chiesa è la latina. E' quindi proibito nelle funzioni liturgiche di cantare in volgare qualsivoglia cosa; molto più poi di cantare in volgare le parti variabili o communi della Messa o dell'officio.

Cfr. *S. Rit. Congr. 21 iun. 1879* — Praef. Ap. *Madagascar.* —

« *Utrum tolerentur cantica in lingua vernacula etiam in Missis quae cum cantu celebrantur, salvo semper remanente usu cantandi Introitum, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei.* — *R. Cantica in vernaculo idiomate in functionibus et officiis liturgicis non esse toleranda sed omnino prohibenda; extra functiones liturgicas servetur consuetudo* ».

Syn. Prov. Neap. 1690, tit. II cap. 1, n. 15:

« *Si inter divinorum officiorum solemnia in aliqua huius Provinciae Ecclesia contigerit, sonos cantusque ab eorum religione abhorrentes admitti, aut profanas cantiunculas vel vulgari lingua compositas decantari; poenae in singulis diocesibus praescriptae aut Ordinarii iudicio praescribendae,* etc.

Synod. prov. Ultraject. 1865 tit. V, capo 6:

« *In ecclesiasticis functionibus cantiones omnes in lingua vulgari prohibemus* ».

Cfr. *Regolam d. S. Congr. d. R. 1884,* art. 3.

Conc. prov. Tolosan. 1880, tit. III, cap. 3, n. 86.

Litt. S. Congr. de Propag. Fide 7 Ian. 1755 et *15 Sept. 1759 - 23 Sept. 1773.*

S. R. Congr. — 10 dec. 1870.

8. Essendo per ogni funzione liturgica determinati i testi che possono proporsi in canto, e l'ordine con cui devono proporsi, non è lecito nè di confondere quest'ordine, né di cambiare i testi prescritti in altri di propria scelta, nè di ammetterli per intero o anche solo in parte; se pure le rubriche ecclesiastiche non consentano di supplire con l'organo alcuni versetti del testo, purché questi vengano recitati [e] in coro. Solamente è permesso, giusta la consuetudine della Chiesa Romana, di cantare un mottetto al Ss.mo Sacramento dopo il *Benedictus* della messa solenne. Si permette pure che, dopo cantato il prescritto offertorio della Messa, si possa eseguire, nel tempo che rimane, un breve mottetto sopra parole approvate dalla Chiesa: benchè prolunghi di soverchio la solenne Cerimonia.

Cfr. Alex. VII, Const. *Piae sollicitudinis,* 23 apr. 1657:

« *Prohibemus ne in eorum ecclesiis et oratoriis, dum officia divina celebrantur, vel sanctissimum Eucharistiae Sacramentum manet expositum, quidquam cantari permittant, praeter ea verba, quae a Breviario vel Missali ro-*

---

e « sommessamente ».

mano in officiis de proprio vel de communi pro currenti cuiusque diei festo vel Sancti solemnitate praescribuntur, vel quae saltem a Sacra Scriptura, aut Sanctis Patribus desumpta sint; quae tamen prius a Congregatione venerabilium etiam Fratrum Cardinalium sacris Ritibus praepositorum specialiter adprobentur; exclusis modulis iis, qui choreas et profanam potius quam ecclesiasticam melodiam imitantur».

Editto del Card. Zurla, *20 dec. 1824* n. 2: «I maestri di cappelle si astengano dall'alterare o posporre capricciosamente le parole dei Salmi ed Inni, e da quelle interminabili ripetizioni, che stancano la divozione invece di alimentarla».

Cfr. *Editto della Sacr. Visita Apostolica 30 luglio 1665*, n. 1, 2 e 3.
Dichiarazione del Card. Carpegna, Vic. di Roma, *20 agosto 1692*.
Notif. del Card. Odescalchi, *31 genn. 1835*, num. 1.
Circol. del Card. Patrizi, *18 nov. 1856*, num. 3.
Istruz. del med. 20 nov. 1856.
Encycl. Bened. XIV, *Annus qui, 1749*, num. 8.
Regolamento d. S. Congr. d. Riti, 1884, art. 3, 7.
Conc. prov. Aven. 1728, lib. XII, cap. 8.
Conc. prov. Tolosan. 1850, tit. III, cap. 3.
Syn. prov. Ultraject. 1865, tit. V, cap 6.

9. Il testo liturgico deve essere proposto come sta e giace, senza alterazioni o posposizioni di parole, senza indebite ripetizioni, senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano.

Cfr. *Editto* della *S. Vis. Apost. 30 lug. 1665*, n. 6: «Che le parole così del Breviario e Messale, come della Scrittura Sacra e de' Santi Padri si mettano in musica *ut jacent*, in maniera che non s'invertano, nè vi si frappongano parole diverse, nè si faccia alterazione alcuna.
Cfr. *Notif. del Card.* Patrizi, *16 agosto 1842. Istruz. del medesimo 20 nov. 1856*.
Encycl. Bened. XIV, *Annus qui, 1749*, n. 9.
Regolam. d. S. Congr. d. R. 1884, art. 6.
Synod. prov. Neapol. 1699, tit. II, cap. 1, num. 17.
Conc. prov. Burdig. 1850, tit. II, cap. 5, num. 2.
Conc. prov. Tolosan. 1850, tit. III, cap. 3, num. 87.
Conc. prov. Viennen. 1858, tit. IV, cap. 6.
Conc. prov. Colon. 1860, tit. II, cap. 20.
Conc. prov. Prag. 1860, tit. III, cap. 7 ed altri assai.

IV.

Forma esterna delle sacre composizioni.

10. Le singole parti della Messa e dell'officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma che la tradizione ecclesiastica ha loro dato, e che trovansi assai bene espressa nel canto

gregoriano e nella classica polifonia. Diverso dunque è il modo di comporsi un *introito*, un *graduale*, un *antifona*, un *salmo*, un *inno*, un *gloria* ecc.

11. In particolare si osservino le norme seguenti:

a) Il *Kyrie*, *Gloria*, *Credo*, ecc. della Messa devono conservare l'unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque lecito di comporli a pezzi separati, cosicchè ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta, e tale che possa staccarsi dal rimanente e sostituirlo con altra.

Cfr. *Circol.* del Card. Patrizi, 18 nov. 1856, n. 6: « Avendo riconosciuto molto indecente l'interruzione fra una porzione e l'altra delle sacre parole, anche a versetto compiuto, perchè dà motivo a divagamento, bisbiglio e vociferazioni, non solo fra gli esecutori, ma anche fra gli ascoltanti; si ordina che ciascuna parte delle sacre funzioni e molto più della Messa, senza alcuna interruzione cominci e finisca in modo che o il *Kyrie* o il *Gloria* o altro abbiano ciascuno l'unità di composizione. Che se si volesse dividerli in diversi pezzi, questi succedansi in modo da non recare interrompimento e distruggere la voluta unità ».

Cfr. *Regol. d. S. Congr. d. R. 1884*, art. 7, 14.

b) Nell'officiatura dei Vesperi si deve ordinariamente seguire la norma del *Caeremoniale Episcoporum* che prescrive, il canto gregoriano per la salmodia, e permette la musica figurata per l'inno.

Sarà nondimeno lecito nelle maggior solennità, di alternare coi cosidetti falsi bordoni il canto gregoriano del coro.

Si concede eziandio di proporre per intero in musica i singoli salmi, purchè in tali composizioni sia conservata la forma propria della Salmodia, cioè purchè i cantori sembrino salmeggiare tra loro o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo quelli imitati. Restano dunque proibiti i salmi così detti di concerto, con a soli, duetti, terzetti e cori interposti.

Cfr. *Caerem Episcop.* Lib. II, cap. 1, n. 8:

« *Psalmi decantari debent a choro, et ab ipsismet Canonicis et Beneficiatis, aliisque de Capitulo in tono et cantu gregoriano cum gravitate et decore; ita ut eorum verba ab omnibus intelligantur; sed Versiculo Gloria Patri etc. poterit solemniori vocis modulatione recitari; ...et si placuerit, finito quolibet Psalmo, poterit Antiphona per organum repeti, dum tamen per aliquos mansionarios, aut alios ad id deputatos, eadem antiphona clara voce repetatur...* ».

N. 11. - « *Episcopus... praeintonationem Hymni repetit, quem chorus prosequitur in cantu plano, vel musicali, prout magis placuerit, cui etiam intermisceri Organum poterit: dum tamen verba ipsa Hymni clara voce per aliquos, ad id deputatos, repetantur, vel cum organo cantentur* ».

N. B. Il Ceremoniale parla in questo luogo dei Vesperi Pontificali e più solenni dell'anno, come sono quelli nelle Vigilie di Natale, Epifania, Ascensione, Pentecoste ecc. (Cfr. ibid. n. 2).

Circol del Card. Patrizi, 18 nov. 1856, n. 5: « A togliere l'inconveniente che accade nelle musiche stromentali, particolarmente dei Vesperi, che cantati due o tre salmi in piena orchestra, gli altri poi e l'inno si cantino con indecente celerità, con semplice accompagnamento d'organo ed in modo da disgustare anzichè eccitare a devozione chi ascolta, si prescrive che... (siano cantati con eguale accompagnamento) nelli Vespri tutti li salmi, compresi l'inno ed il *Magnificat*, né si farà lecito ad alcuno delli Professori di riporre gli stromenti e molto meno di scendere dal palco prima che sia terminata la sacra funzione, per non recar disturbo o distrazione al popolo ».

N. B. L'abuso degli strumenti in Roma è generalmente cessato; però si eseguiscono con accompagnamento d'Organo quei medesimi salmi che altra volta si cantavano con orchestra; quindi l'abuso nella sua sostanza dura tuttavia.

c) Negli inni della Chiesa, si conservi la forma tradizionale dell'inno. Non è dunque lecito di comporre p. es. il *Tantum Ergo*, per modo che la prima strofa presenti una romanza, una cavatina, un adagio e il *Genitori* un allegro.

d) Le antifone dei Vesperi devono essere proposte d'ordinario nel canto gregoriano loro proprio. Se però si cantano in musica, non devono mai avere nè la forma, nè l'ampiezza di un mottetto o di una cantata.

Cfr. *Circol.* del Card. Patrizi, *18 nov. 1856*, n. 7: « Sarebbe nostro desiderio che si togliesse il cattivo uso di cantare l'Introito delle Messe e le Antifone delli Vesperi con indecente, precipitosa scala, e si sostituisse il canto gregoriano od altra qualunque più decente maniera: in ogni modo però si ordina che vengano cantate in guisa che le sacre parole siano pronunciate distintamente e con posata e religiosa gravità ».

V.

Cantori.

12. Tranne le melodie proprie del celebrante e de' ministri all'altare, le quali devono sempre esser in solo canto gregoriano senza alcun accompagnamento d'organo, tutto il resto del canto liturgico è proprio del coro dei Leviti, e però i Cantori di Chiesa, anche se sono secolari, fanno propriamente le parti del coro ecclesiastico. Per conseguenza le musiche che propongono, devono almeno nella loro massima parte conservare il carattere di musica corale.

Non s'intendono quindi del tutto escluse le parti di concerto, gli a solo, i duetti, i terzetti e simili, ma esse non devono mai predominare nella funzione, così che la più gran parte del testo liturgico sia da loro eseguita; piuttosto devono avere il carattere di semplici accenni melodici, ed essere strettamente legate al resto della composizione corale.

Cfr. *Editto della S. Vis. Apost. 30 Luglio 1665*, n. 5: « Che non si canti a voce sola tanto grave, quanto acuta, tutto o parte notabile d'un Salmo, Hinno o Mottetto.

Cfr. *Regol. della S. Congreg. dei R. 1884*, art. 5, 14.

13. Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in Chiesa vero officio liturgico, e che però le donne, essendo incapaci di tale officio, non possono essere ammesse a far parte del coro e della cappella musicale. Se dunque si vogliono adoperare le voci acute dei soprani e contralti, queste devono essere sostenute dai fanciulli, secondo l'uso antichissimo della Chiesa. Alle religiose ed alle persone che appartengono alle congregazioni femminili, é tuttavia permesso di cantare da sole le parti, che spettano al coro, e ciò solamente nelle chiese e cappelle dei loro monasteri ed istituti.

Cfr. *Conc. Prov. Colon. 1860*, tit. II, cap. 20: « *Notum satis est, usque ad recentiora tempora plane inusitatum fuisse, ut cantantium choro mulieres adlegerentur. Quum enim chorus qui sacerdoti operanti respondet, liturgicae actionis partem constituat, mulieribus, quae ab altaris servitio excluduntur, locus in choro esse non potest. Ecclesiae consuetudini ipse pius fidelium sensus suffragatur, qui, quodcumque molle aliquid redolet in cantu ecclesiastico, cum loci sanctitate et divini cultus maiestate non congruere sentiunt. Unde volumus et mandamus, ut in posterum a choro ecclesiastico mulierum voces omnino excludantur* (*Synod. Firman. ab Emin. Card. Parraciano an. 1733*). *Ne tamen cantus harmonicus, quem minime removeri, sed iustis tantum limitibus restringi volumus, vocibus necessariis, quas sopranas dicunt, careat, pueri erudiantur, et instituantur symphoniaci, quemadmodum supra de capitulis cathedralibus et collegiatis et parochis statuentes diximus* ».

Cfr. *Conc. Prov. Ultraiect. 1865*, tit. V, cap. 6... « *Decernimus itaque et mandamus, excludendas prorsus arcendasque esse mulieres ab odeo cantorum, nisi tantum in ecclesiis vel capellis Virginum Deo devotarum* ».

14. Per ultimo non si ammettano a far parte della cappella di Chiesa, se non uomini di conosciuta pietà e probità di vita, i quali col loro modesto e devoto contegno durante le funzioni liturgiche si mostrino degni dell'alto officio che esercitano. Sarà pure conveniente che i cantori, mentre cantano in Chiesa, vestano l'abito ecclesiastico e la cotta, e se trovansi raccolti in cantorie troppo esposte agli occhi del pubblico, siano difesi da una grata, come si pratica nella Cappella Pontificia.

Cfr. *Circol. del Card.* Patrizi, *18 nov. 1856*, n. 8: « S'inculca tanto alli maestri che alli cantanti e suonatori di astenersi da ogni vociferazione e bisbiglio, ricordando a tutti che stanno nella casa del Signore, e che esercitano l'ufficio di lodare, coi loro cantici, la Maestà di Dio. Particolarmente si raccomanda alli cantanti il dovuto contegno e raccoglimento come ancora la chiara e devota pronuncia delle sacre parole, dipendendo molto dalla maniera raccolta e devota del cantore il sentimento religioso della musica ecclesiastica.

Synod. Prov. Neapol. 1699, tit. II, cap. I, n. 14: « *Divinorum autem officiorum dignitas postulat, ut non ecclesiastici modo, sed etiam alii quicumque ad eorum solemnitatem arcessiti fuerint, parem in iis peragendum Dei cultum exhibeant. Quapropter musici, qui in divinis laudibus celebrandis debitam religioso muneri modestiam servare neglexerint, ad canendum in ecclesiis non admittantur* ».

Synod. Prov. Tolosan. 1850, tit. III, c. 3, n. 85: « *Cum necessitas incumbit laicos cantores ad pulpitum admittendi, curent Parochi, ut ii a choro removeantur, qui donum sibi divinitus collatum publicis vitiis foedarent, et iis credatur, qui studiose quoad officium oris et devote quoad officium cordis, hoc munus adimpleant* ».

Regol. d. S. Congr. d. R. 1884, art. 10.

Conc. prov. Strigon. 1858, tit. IV, cap. 2, n. 7.

Conc. prov. Vien. 1858, tit. IV, cap. 6.

Conc. prov. Colon. 1860, tit. II, cap. 20.

Syn. prov. Ultraiect. 1865, tit. V, cap. 6.

Editto della *S. Vis. Apost. 30 luglio 1665*, n. 8: « Che fra il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente Editto, da' superiori et altri ai quali si appartiene, si mettano nei Chori, tanto stabili, quanto amovibili, le gelosie, o grate strette, e di tal altezza che non si vedano i Cantori, sotto pena della privazione dell'offitio ed altre ad arbitrio della S. Visita ».

VI.

Organo ed istrumenti.

15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con accompagnamento d'organo o dell'orchestra. L'orchestra però non può ammettersi, se non con licenza speciale dell'Ordinario, giusta la prescrizione del *Caeremoniale Episcoporum*.

Cfr. *Caer. Epp.* Lib. I, cap. 28, n. 11: *nec alia instrumenta musicalia addantur (praeter organum), nisi de consensu Episcopi.*

Editto *del Card.* Zurla, *20 dec. 1824*, n. 2: « Meno le musiche chiamate volgarmente a cappella, non si facevano, senza nostra speciale licenza, musiche istrumentali; vietate sempre le troppo clamorose e non alla Chiesa adatte ».

Cfr. *Circol. del Card.* Patrizi, *18 nov. 1856*, num. 1.

Istruz. del med. 20 nov. 1856.

Encycl. Benedicti XIV, *Annus qui, 1749*, n. 4 e 5.

16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l'organo e l'orchestra devono semplicemente sostenerlo, e non mai opprimerlo.

Cfr. *Conc. prov. Remens. 1849*, tit. III, cap. 8: « *Si cantus organi et aliorum instrumentorum harmoniae coniungatur, musicae instrumenta tantum adhibeantur ad vim quamdam verborum cantus quodammodo adiicendam, ut magis magisque audientium mentibus eorum sensus infigatur, commoveantur-*

que fidelium animi ad spiritalem rerum contemplationem et erga Deum, divinarumque rerum amorem incitentur ».

Cfr. *Regol. d. S. Congr. d. R. 1884,* art. 2.
Encycl. Bened. XIV, *Annus qui, 1749,* 11, 12.
Conc. prov. Colon. 1860, tit. II, cap. 20.
Conc. prov. Urbin. 1859, tit. XIII, n. 59.
Tract. conv. Laur. 1850, art. 25.
Conc. prov. Ravenn. 1855, III, cap. 4, n. 4.

17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludii, o d'interromperlo con intermezzi. All'orchestra in particolare è vietato di suonare in Chiesa sinfonie e simili pezzi, prima e dopo le funzioni. Nei tempi in cui tace il canto durante la funzione, qualora manchi l'organo, potrà l'orchestra eseguire qualche melodia religiosa, scritta espressamente per Chiesa, acconcia al tempo di cui si può disporre e conveniente alla parte della funzione ecclesiastica in cui viene eseguita.

Cfr. *Circol. del Card.* Patrizi, *18 nov. 1856,* n. 11: « Si ordina alli maestri... di essere brevi, evitando nelle loro musiche le stucchevoli ripetizioni, e togliendo affatto le lunghe introduzioni e preludii ».

18. Il suono dell'organo negli accompagnamenti del canto, ne' preludii, interludii e finali, non solo deve essere secondo la propria natura di tale istrumento, ma deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra, e che si sono precedentemente annoverate.

Cfr. *Editto* del Card. Zurla, *30 dec. 1824,* n. 2: « Nel tempo della Messa cantata, e così pure nell'esposizione e Benedizione del Ss.mo Sagramento, non si permettano gli organisti di eseguire sull'organo i pezzi di musica da teatro o che sappiano di profano; ma procurino di fomentare il raccoglimento e la divozione, per cui solo viene la musica nelle Chiese permessa ».
Cfr. *Notif.* del Card. Odescalchi, *31 gen. 1835,* num. 2.
Idem del Card. Patrizi, *26 agosto 1842,* num. 3.
Circol. del med. Card. Patrizi, *18 nov. 1856,* num. 4.
Encycl. Bened. XIV. *Annus qui, 1749,* n. 3.
Conc. prov. Burdegal. 1850, tit. II, cap. 5, num. 2.
Conc. prov. Auscit. 1851, tit. III, cap. 7, num. 136.
Synod. prov. Ultraject. 1865, tit. V, cap. 6.
Conc. prov. Ravenn. 1855, III, cap. 4, n. 4.
Regol. della S. Congr. d. R. 1884, art. 2.

19. E' proibito in Chiesa l'uso del pianforte, come pure quello degli strumenti troppo fragorosi o leggeri, quali sono il tamburro, la grancassa, i piatti, i campanelli gli uccelletti e simili.

Cfr. *Notif.* del Card. Patrizi, *16 agosto 1842,* n. 1. « Nelle Chiese sono permesse solamente le musiche così dette a cappella. Volendosi eseguire musiche istrumentali, se ne dovrà riportare licenza da Noi o dal Nostro Mon-

signor Vicegerente, e qualora in qualche rara volta si crederà accordare il permesso, questo non si rilascierà se non colla sottointesa condizione che in esse non si usino mai nè casse, nè timpani, nè arpe, nè altri siffatti strumenti, o non usitati, o troppo fragorosi ».

20. E' proibito alle così dette bande musicali di suonare in Chiesa. In qualche caso speciale, posto il consenso dell'Ordinario, sarà permesso di ammettere in mancanza dell'orchestra e dell'organo, una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all'ambiente di strumenti a fiato, purchè la composizione o l'accompagnamento da eseguirsi sia scritto in istile grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell'organo.

21. Nelle processioni fuori di Chiesa può essere permessa dall'Ordinario la banda musicale, purchè non eseguisca pezzi profani. Sarebbe desiderabile che in tali occasioni il concerto musicale si restringesse ad accompagnare qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai Cantori, o dalle pie Congregazioni che prendono parte alla processione.

VII.

Ampiezza della musica liturgica.

22. Non è lecito per cagione del canto o del suono far attendere il sacerdote all'altare più di quello che comporti la cerimonia liturgica.

Il *Sanctus* deve essere compiuto giusta le prescrizioni ecclesiastiche, prima dell'Elevazione: e però il celebrante deve in questo punto avere conveniente riguardo ai cantori. Il *Gloria* e il *Credo*, giusta le tradizioni gregoriane e la scuola classica, devono essere relativamente brevi.

Cfr. *Conc. prov. Colocens. 1863* tit. VII cap. 5: *Nec umquam tolerandum, uti ludirectores suo solitario cantu ostentare volentes, tum sacerdotem sanctissimae actioni intentum, tum populum orantem productis nimium sub missae sacrificio modulationibus turbent.*

Cfr. *Regol. d. S. Congr. d. R. 1884*, art. 10.

Conc. prov. Tarrac. 1752.

Syn. prov. Ultraject. 1865, tit. V, cap. 6.

Circ. del Card. Patrizi, *18 nov. 1866*, n. 11.

23. In generale è da condannare come abuso gravissimo che nelle funzioni ecclesiasitche la liturgia apparisca secondaria, e quasi a servizio della musica; mentre la musica è semplice parte della liturgia e sua umile ancella.

VIII.

Mezzi precipui.

24. Per l'esatta esecuzione di quanto viene qui stabilito, i Vescovi istituiscano nelle loro Diocesi una commissione speciale di persone veramente competenti in cose di musica sacra, alla quale, nel modo che giudicheranno più opportuno, sia affidato l'incarico d'invigilare sulle musiche che si fanno nelle loro chiese, se pure a ciò non abbiamo già provveduto, per mezzo delle Società per la Musica Sacra, approvate dalla Santa Sede e da loro introdotte canonicamente nelle loro Diocesi.

Cfr. *Regolam. d. S. Congr. d. R. 1884,* art. 17-21.
Conc. prov. Venet. 1859, III cap. 25.
Conc. prov. Halifax. 1857, decr. XIII, n. 22.
Conc. prov. Burdig. 1850, tit. II, cap. 5.
Conc. prov. Prag. 1860, tit. III, cap. 7. — *Conc. Prov. Colon. 1860,* tit. II, cap. 20: « *Quum muneris sit Episcoporum ut, qua possunt, sollicitudine aedificationem fidelium promoveant, prohibeant vero quae illi sunt contraria; quumque non levia animabus inferantur damna, audiendo in Choro sacro melodias mundano confectas spiritu: Ordinarii dioecesium curabunt, non solum ne deinceps novae missarum compositiones, sive unisonae, sive harmonicae executioni dentur, priusquam ad eas cantandas expressa Ordinarii licentia obtenta fuerit, verum etiam ut missarum compositiones quae hucusque usu veniebant — gregorianis exceptis — examini accuratiori virorum rei peritorum et ab Ordinariis deligendorum subiiciantur, quo facto Episcopi decernent, quaecumque digna sint, quae adhibeantur in celebrandis sacris mysteriis, et quae indignae ab illis absolute arceantur. Similiter et aliae cantiones, quae recedunt a cantu gregoriano, examini submittantur omnesque cantilenae, quae ad Officium, quod agitur, non spectant, omnino removeantur.* » (*Caerem. Episcoporum,* Lib. I, C. 28).

25. Nei Seminari dei chierici e negli istituti ecclesiastici, giusta le prescrizioni tridentine, si studi da tutti diligentemente il canto gregoriano, e si formino i cori per l'esecuzione della sacra polifonia, escludendo, per quanto è possibile, i generi di musica meno severa, per semplice scopo di soda educazione musicale.

26. Nelle ordinarie lezioni di liturgia, di morale, di gius canonico, non si tralasci di toccare quei punti che più particolarmente riguardano i pricipii della musica sacra, e si cerchi di compierne la dottrina con qualche particolare istruzione circa l'estetica dell'arte sacra, affinchè i chierici non escano dal Seminario digiuni affatto di tutte queste nozioni.

27. Si abbia cura di restituire almeno presso le Chiese precipue le antiche *Scholae Cantorum,* come si è già praticato con sommo frutto in gran numero di luoghi. Non è difficile al Clero zelante d'istruire tali *Scholae,* perfino nelle chiese minori e di campagna; anzi trova in esse

un mezzo assai facile d'adunare intorno a sé e d'attirare in chiesa i fanciulli e gli adulti, con profitto loro ed edificazione del popolo.

Cfr. *Conc. prov. Tolosan. 1850,* tit. III, cap. 3, n. 82: « *Revirescant si non sint, et si sint floreant apud ecclesias cathedrales puerorum choristarum scholae, atque iuxta mentem Sacr. Conc. Bituricensis (a. 1584) instituantur* ».

Cfr. *Conc. prov. Auscitan. 1851,* tit. III cap. 7, n. 130: « *Ad instar puerorum choristarum, scholae Cathedralibus Ecclesiis adnexae, curent Parochi ut, quantum fieri poterit, instituatur iuvenum aut saltem puerorum chorus, in quo, depulsis sive inani affectatione, sive abiecta rusticitate cantuum, proba vulgetur in populis cantus ecclesiastici ratio* ».

Cfr. *Conc. prov. Viennens. 1858,* tit. IV, capo 3.

Conc. prov. Colon. 1860, tit. I, capo 5, dove pure si tratta di stabilire i mezzi per la fondazione e mantenimento di tali scuole.

28. Si procuri di sostenere con ogni miglior modo le Scuole Superiori della musica Sacra, dove già sussistono e di concorrere a fondarle dove non si possedono ancora. Troppo è importante che la Chiesa stessa provveda all'istruzione ed educazione de' suoi maestri, organisti e cantori, secondo i veri principii della Musica Sacra.

Cfr. *Regol. d. S. Congr. d. R. 1884,* n. 22.

IX.

Conclusione.

[29. Siccome la presente *Istruzione* non contiene che le norme generali della musica Sacra, e non discende a condannare che alcuni abusi più comuni, gli Ordinarii de' luoghi potranno proibire più *esplicitamente ancora* tutto ciò che nelle Chiese delle loro Diocesi si riconosce in questa parte come sconveniente e difforme dallo spirito della S. Liturgia e della tradizione ecclesiastica. Per quello poi che concerne l'uso della musica liturgica secondo la qualità, l'ordine, il grado, la differenza delle funzioni del culto, si consultino e si seguano con ogni scrupolo le rubriche e le prescrizioni contenute nei varî libri liturgici, come il *Missale,* il *Pontificale, il Caeremoniale* il *Rituale* e simili].

30. Per ultimo si raccomanda ai maestri di cappella, ai cantori, alle persone del clero, ai Parroci e Rettori di Chiese, ai canonici delle collegiate e delle Cattedrali, ai superiori di Seminarii e degli istituti ecclesiastici di favorire con tutto lo zelo queste sagge riforme, da molto tempo desiderate e da tutti concordemente invocate, affinchè non cada in dispregio la stessa autorità della Chiesa, che ripetutamente le propose, ed ora di nuovo le inculca.

La S. Congregazione ne incarica seriamente la coscienza dei Vescovi e degli Ordinarii, rimettendo loro lo stabilire quelle pene canoniche contro i disobbedienti che si stimeranno più opportune.

IV. - Il regolamento sulla musica sacra del 1894 della S. C. dei riti.

27. La S. Sede, però, con alto senso di prudenza, ritenne che i tempi non erano ancora maturi per promulgare in tutta Italia, tanto meno in tutta la Chiesa, una riforma generale della musica sacra, così come l'aveva proposta il Card. Sarto, Patriarca di Venezia.

Gli animi non eranno ancora preparati, le polemiche troppo vive.

La stessa diversità di pareri tra i Maestri e nell'Episcopato era una conferma di questa atmosfera profondamente turbata.

« Simili fatti — scrisse allora il Tebaldini [73] — misero in imbarazzo chi doveva redigere un programma definitivo, tanto più avendo questi i suoi preventivi criteri, favorevoli alla corrente degli ottimisti. Avvenne così che un bel giorno il Segretario della S. Congregazione dei Riti, Prelato saggio ed illuminato, appartenente ad una diocesi dell'Italia superiore [74], altamente compreso dell'importanza della riforma, messosi

---

[73] Cfr. *La Riforma della Musica Sacra in Italia...* in *Rivista Musicale Italiana* 1896, pag. 329-357.

[74] Mons. Vincenzo Nussi, nato il 16 novembre 1826 a Cividale nel Friuli (patria di I. Tomadini, fervido assertore della riforma della musica sacra), morto a Roma il 16 aprile 1907. Cfr. *Musica Sacra* 1960, pag. 115, nota (95).

In realtà Mons. Nussi preparò per la Plenaria una Relazione che non fu di gradimento del Card. Gaetano Aloisi-Masella e che pertanto fu ritirata e sostituita da un'altra « *Relazione fatta alla S. C. dei Riti nell'Adunanza del 7 giugno 1894* »: cfr. *Archivio Segreto Vaticano. Segreteria di Stato, Rubrica 18*, a. 1902. Busta 840 — Fasc. II-III. (N. 12: testo manoscritto della Relazione; N. 17944: lettere di Mons. Nussi al Segretario di Stato, Card. Rampolla, sui dissensi insorti col Card. Gaetano Aloisi-Masella, Prefetto della S. C. dei Riti).

Iacopo Tomadini (*Cividale del Friuli*, 1820-1883) compositore e organista (scrisse oltre 300 composizioni, tra le quali l'Oratorio *La Resurrezione di Cristo*, la *Messa Ducale* a 3 v., organo e orchestra, il *Miserere in mi min.*, le notissime *Canzoncine della Madonna* edite da *Musica Sacra* di Milano, ecc.) fu un pioniere validissimo della riforma musicale sacra. Cfr. Podrecca C. *Mons. I. T. e la sua musica sacra*, Cividale 1883. Pistorelli, L. *I. T. e la sua « Resurrezione di Cristo »* in *Rivista Musicale Italiana*, Milano 1899 (VI), 762 ss.; Idem. *Il « Miserere in mi min. » di I. T.*, ibidem 1901 (VIII), 784 ss. - Saccavino, A. *Iacopo Tomadini* in *Santa Cecilia*, Torino, aprile 1907. - Trinko G. *I. T. e la Musica sacra nel Friuli*, Udine, 1908. - Nasoni A. *Iacopo Tomadini* in *Musica Sacra*, Milano, 1921, p. 41 ss. - Katschthaler G. B. *Storia della musica sacra* (Appendice di Guerrini P.), Torino 1926, p. 267.

in conflitto col Prefetto della stessa Congregazione [75], dovette ritirarsi dal suo ufficio.

Quel distacco dette luogo a scenate abbastanza serie fra i due personaggi, e tali che per qualche tempo fecero le spese di quel piccolo mondo pettegolo che sono le sacrestie delle Basiliche di Roma ».

Comunque, nel 1894, fu emanato, in sostituzione del *Regolamento del 1884*, un nuovo Regolamento di carattere disciplinare e di natura prudenziale [76], che lasciava ai Vescovi piena libertà e responsabilità di promuovere la riforma nelle proprie diocesi.

28. I Ceciliani ne rimasero delusi. Il 23 novembre 1894, subito dopo il Congresso di Parma (terminato il 22) e nel quale fu sciolto il *Comitato Permanente* auto-costituitosi a Soave [77], il Patriarca Sarto, alla vigilia del suo ingresso a Venezia, avvenuto il 24, ricevette il Tebaldini, che era andato a sfogare presso di lui la propria amarezza.

« 'ndèmo, 'ndèmo » gli disse bonariamente S. Pio X. « Quell'altro [78] lè durà dieze anni? Tra dieze anni ne faremo un altro! » [79].

E fu profeta [80].

29. - Intanto l'Episcopato italiano, compreso della responsabilità riconosciutagli dalla S. Sede, vi rispose in maniera encomiabile.

---

[75] Card. Gaetano Aloisi - Masella. Nato a Pontecorvo (Benevento) il 30 settembre 1826, morto a Roma il 22 novembre 1902. Segretario e Uditore di Nunziatura a Napoli, poi Uditore a Monaco di Baviera e a Parigi. Nel 1877 fu nominato Nunzio in Baviera e trattò con Bismarck per farlo desistere dal *Kulturkampf*. Dal 1879 fu Nunzio a Lisbona. Nel 1887 fu nominato Cardinale e successivamente fu Prefetto di varie SS. Congregazioni, tra cui quella dei Riti per quasi dieci anni.

[76] Cfr. Romita F., *Jus Musicae Liturgicae* o. c. pag. 137-140.

Osservava infatti molto saggiamente il Card. Gaetano Aloisi-Masella: « Si tolga il pretesto di dire che non si fa nulla perchè s'impone troppo: il che scoraggia anche i meglio disposti ».

Cfr. *Archivio Segr. Vaticano. Segreteria di Stato. Rubrica 18*, a. 1902. Busta 840 — Fasc. II-III. N. 12: *Relazione fatta alla S. C. dei Riti nell'Adunanza del 7 giugno 1894* (Presidente e Relatore: Card. Gaetano Aloisi-Masella, Prefetto della S. C. dei Riti).

[77] Cfr. avanti n. 3, nota (15).

[78] Allude al *Regolamento* del *1884*, che durò appunto sino al *1894*.

[79] Cfr. Tebaldini G., *Un nido di memorie* (VI puntata) nell'*Italia* di Milano 20 giugno 1942, n. 171.

[80] Infatti S. Pio X firmò il *Motu Proprio* il 22 novembre 1903, quando era già iniziato da quattro mesi il decennio del Regolamento del 7 luglio 1894.

Furono allora pubblicati Regolamenti Diocesani sulla musica sacra di grande pregio ed efficacia [81].

Il 1° maggio 1895 il Card. Sarto, Patriarca di Venezia, emanò la sua famosa « *Lettera Pastorale sulla Musica Sacra* », che riassume il citato *Voto* del *1893* e anticipa il *Motu Proprio* del *1903* [82].

V. - Preparazione e promulgazione del Motu Proprio di S. Pio X sulla musica sacra.

30. - Nominato Pontefice il 4 agosto 1903, S. Pio X il giorno seguente, 5 agosto, prima ancora del Corpo Diplomatico, aveva già

---

[81] Cfr. *I Vescovi e il Regolamento* in *Musica Sacra*, Milano 1894 ss. — Cfr. pure Romita F., *Jus Musicae Liturgicae* o. c., pag. 140 nota (1).

[82] Il 30 agosto 1903 il P. De Santi scriveva a Mons. Carlo Respighi: « *La famosa Lettera Pastorale, che sta facendo il giro della stampa, è tutta presa dal Voto che Ella sa* »: citata da Moneta Caglio E. In *Musica Sacra* 1961, pag. 75. Lo stesso P. De Santi nella cennata conferenza, tenuta nel Salone dei Banchetti del Palazzo Patriarcale di Venezia, il 16 agosto 1910 (cfr. *Bollettino Ceciliano* 1910, pag. 188) scriveva: « Pubblicato il motu proprio quattro soli « mesi dopo l'elevazione dell'e.mo Sarto al trono pontificio, si andò naturalmente cercando negli atti precedenti della sua vita e del suo episcopato « l'evoluzione per così chiamarla dei pensieri e dei propositi, che dovettero « preparare di necessità nella mente dell'Augusto Pontefice una riforma tanto « piena e sicura. I più la scorsero nella Lettera Pastorale sulla musica sacra « del 1895 nota a Venezia, in Italia e fuori d'Italia, perchè fu subito tradotta « in varie lingue straniere. Eppure quella *Pastorale* del 1895 non fu che una « conseguenza del *Motu Proprio* del 1903. Ho tutta l'aria d'asserire un paradosso assai grave, un anacronismo evidente. Ma non è così. Il *Motu Proprio* nella sua origine è opera propriamente del Patriarca di Venezia, e antecede la ricordata *Lettera Pastorale*, sebbene solo più tardi Pio X l'abbia « pubblicato con autorità pontificia. Non è noto a tutti, ma è risaputo da molti « e fu anche messo in luce per le stampe, che il *Motu Proprio*, nella parte « sua sostanziale e dispositiva, che ha per titolo *Istruzioni sulla musica sacra*, « altro non è che il « *voto* » che l'E.mo Sarto, a richiesta della S. Congregazione dei Riti, inviava a Roma, pochi mesi dopo la sua elevazione alla porpora ed al Patriarcato di Venezia. La S. Congregazione intendeva allora provvedere alle condizioni della musica sacra in Italia con un nuovo *Regolamento*, che si pubblicò di fatto nell'agosto del 1894, dopo aver chiesto un « parere a buon numero di maestri italiani ed esteri ed a tutti gli Arcivescovi d'Italia. Il *Voto* del Card. Sarto, senza dubbio il migliore di quanti « furono presentati — e posso dirlo perché ebbi occasione di esaminarli tutti — « fu certo tenuto in grande considerazione, ma messo da parte con molti altri, « forse perché prudentemente, com'è consueto a Roma, si giudicava che non « fossero ancora maturi i tempi né disposti gli animi ad accogliere riforma « così ampia e così radicale. Pio X, dieci anni dopo, giudicò che fossero maturi « i tempi e disposti gli animi, epperocché già da lungo tempo aveva meditato « ogni cosa e svolto nell'animo un grandioso disegno di restaurazione gene- « rale della musica sacra, e per giunta l'aveva già steso per iscritto nel suo

ricevuto Perosi [83], col quale era affiatatissimo [84]. Si verificava così la predizione fatta da Leone XIII, il quale, al giovane Maestro che, chiamato da Lui alla direzione della Sistina, mostrava il proprio rincrescimento di doversi allontanare dal Patriarca di Venezia, gli disse: « *Lo servirete come mio successore* » [85].

Nello stesso primo giorno di Pontificato e anche nei giorni seguenti S. Pio X ricevette pure il P. De Santi, che così racconta questi incontri:

« Lo visitai il dì seguente all'elezione: — Ecco come mi hanno vestito —, sclamò al primo vedermi, scoppiando in un pianto inconsolabile. E dopo alcuni giorni mi diceva: — Qual pena dover seguire gli usi di corte! Mi par d'essere Gesù catturato nell'orto, quando mi conducono intorno fra' soldati — » [86].

Non risulta se in questi incontri il P. De Santi abbia parlato della riforma della musica sacra e della questione gregoriana giunta ormai alla fase risolutiva, a favore di Solesmes contro Haberl e la *Medicea* di *Pustet*, dopo gli studi di Mons. Carlo Respighi [87].

31. - Questi intanto, nello stesso mese di agosto 1903, aveva presentato al nuovo Papa un indirizzo sulla musica sacra, anche a nome

---

« *Voto* alla S. Congregazione, non fece altro se non riprendere quel *Voto* stesso « e ripubblicarlo, con l'aggiunta di una nuova e mirabile prefazione, sotto « forma di solenne Motu Proprio pontificio per la Chiesa universa ».

Sui rapporti tra il *Motu Proprio* e la *Pastorale* del 1895, cfr. Moneta Caglio E. in *Musica Sacra* 1961, pag. 74 s.

Cfr. avanti n. 7, dove è riportato un sunto, con ampi stralci, della *Lettera Pastorale* del 1° maggio 1895, il cui testo non è facilmente consultabile.

Il testo originale della citata conferenza, parte dattilografato e parte manoscritto, trovasi presso l'archivio de *La Civiltà Cattolica* (Roma): *Carte De Santi*, IV; fascicolo A. — Cfr. Bauducco, F. M. o. c. p. 593, nota 30.

[83] « Roma, 5. Ore 10,30... Tornato nella propria stanza, il Papa iniziò i « ricevimenti. Uno dei primi ad essere ricevuto fu il Maestro Perosi. L'abate « Perosi, uscendo, a coloro che l'interrogavano, rispose: « E' quello di ieri, è « sempre lui »: citato da Paglialunga A., *Lorenzo Perosi*. Ediz. Paoline. Roma 1952, pag. 336.

[84] Sulle relazioni tra S. Pio X e Perosi cfr. Paglialunga A. o. c., passim.

[85] La predizione, da molti ritenuta non vera, fu invece confermata dallo stesso Perosi al suo biografo: cfr. A. Paglialunga, *Lorenzo Perosi* o. c., pag. 208, 336.

[86] Cfr. De Santi A., *In morte di Papa Pio X*. Roma 1914. Pag. 5.

[87] Cfr. Moneta Caglio E., *Mons. Respighi sfata il mito della Medicea* in *Musica Sacra* 1960, pag. 140 ss.

della *Rassegna Gregoriana,* ma specialmente di qualche esponente della musica sacra figurata [88].

La benedizione di S. Pio X arrivò il 27 agosto 1903, e per di più con la menzione espressa della *Rassegna Gregoriana,* in relazione a quanto era stato esposto nell'indirizzo [89].

32. - Il 18 settembre e il 23 settembre 1903 S. Pio X ricevette rispettivamente Mons. Respighi e P. De Santi: parve chiaro che il Papa era e per la restaurazione del *Gregoriano juxta codicum fidem,* e per la riforma della musica sacra secondo il suo *Voto* e la sua *Lettera Pastorale* in materia, nè avrebbe risolto un problema senza l'altro [90].

33. - Il 13 ottobre 1903 il musicista napoletano sac. Edoardo Bottigliero fu ricevuto in udienza da S. Pio X, che « avevagli confidato di ricevere continue lettere e lagnanze da ogni parte, perchè positivamente s'infrenassero gli abusi nella musica sacra; e quindi dava ad intravvedere di non tardare a far sentire la sua parola autorevole e sapiente » [91].

Il 14 ottobre 1903 il Papa ricevette in udienza il famoso critico musicale francese, Camillo Bellaigue, accompagnato dalla consorte, e gli prometteva i provvedimenti necessari per il rinnovamento musicale [92].

---

[88] Cfr. Moneta Caglio E., o. c. in *Musica Sacra* 1961, pag. 70. L'indirizzo al Papa fu poi rifatto, su consiglio di P. De Santi, con più preciso riferimento alla questione gregoriana, che allora impegnava più vivamente i musicisti di chiesa. Cfr. Moneta Caglio E., o. c. ibid.

[89] Cfr. *Musica Sacra* 1903 col. 446 e in fac-simile in testa al fascicolo.

[90] Cfr. Moneta Caglio E., in *Musica Sacra,* 1961, pag. 71. Cfr. il resoconto dell'udienza Respighi del 18 settembre 1903 in *Rassegna Gregoriana* 1903, col. 447 s.

Del resto fin dal 1900 il Card. Sarto aveva scritto a Mons. Respighi per felicitarlo del suo *Nuovo Studio* contro la tesi di Haberl. In una lettera (inedita e pubblicata in parte da Moneta Caglio E. in *Musica Sacra* 1961, pag. 69, nota (69) di P. De Santi a Respighi, in data 5 settembre 1900 da Venezia), si legge: « Il Card. Sarto mi ha parlato con grande elogio del libro e mi ha detto che ne ha scritto a lei ».

[91] Cfr. *Musica Sacra* 1903, pag. 163.

[92] L'udienza ebbe un'enorme risonanza per mezzo dello stesso Bellaigue, che nella grande *Revue des deux Mondes* (1° febbraio 1904, p. 697) scrisse l'articolo *La reforme de la musique d'Église.* Si volle anche attribuire al Bellaigue il merito di aver suggerito a S. Pio X tale riforma. In realtà il nuovo Papa aveva da sempre dimostrato il suo attaccamento alla genuina musica sacra: cfr. Moneta Caglio E., *La formazione musicale di S. Pio X,* in *Musica*

Ormai il *Motu Proprio* era nell'aria.

Infatti il 18 ottobre 1903 S. Pio X ricevette sia l'Editore Pustet, cui rivolse l'invito di allestire egli pure un'edizione di canto gregoriano secondo la tradizione medioevale, (scostandosi perciò dalla *Medicea*), sia il Conte Luigi Lefebvre, comproprietario della Casa *Desclée* di *Tournai*, lodandolo per le edizioni gregoriane di *Solesmes*, ma senza conferire alcun privilegio o esclusiva in materia [93].

Le basi per la restaurazione del vero canto gregoriano erano così fissate.

Nello stesso 18 ottobre il S. Padre « impartì l'ordine di preparare gli studi necessari, che dovevano servire di base al documento, quale egli aveva concepito » [94]. L'ordine era stato dato al Card. Vicario, Pietro Respighi, che si rivolse al nipote, Mons. Carlo Respighi, espertissimo in materia.

E qui entra in scena P. De Santi, il quale per mezzo di Mons. Bressan *propose* a S. Pio X di promulgare l'*Istruzione sulla musica sacra*, contenuta nel *Voto* del 1893, per tutta la Chiesa. Scrisse dunque il P. De Santi [94-a]:

« La lettera che intende pubblicare l'Em.mo Card. Vicario (P. Respighi) intorno la musica sacra, riflette lo stato degli animi di due anni or sono. Ora tutti sentono che le cose sono di gran lunga cangiate e senza dubbio aspettano dal Pontefice « musicale » (come lo chiamano) qualche disposizione più energica, più pratica, perchè meglio determinata. Il S. Padre, mentr'era Patriarca di Venezia, unitamente al Voto sulla musica sacra spediva alla S. C. dei Riti un'Istruzione ragionata, che raccoglie in pochi paragrafi tutte le più importanti prescrizioni ecclesiastiche in tale materia. Ne ho fatta una copia con qualche leggera modificazione qua e colà, tralasciando le copiose citazioni in nota dei documenti ecclesiastici, donde sono tratte le prescrizioni.

Sacra 1960, pag. 133 ss. Cfr. pure Trenchi Verney Vallætta I., *La musica nel santuario da Gregorio I a Pio X* in *Nuova Antologia*, 1° aprile 1904, p. 524.

Del resto l'ampia documentazione riportata avanti lo dimostra positivamente.

[93] Cfr. Moneta Caglio E. o. c., in *Musica Sacra* 1961, p. 71 s.

Come è noto, la Casa Pustet aveva ottenuto dalla S. Sede un privilegio di esclusiva circa l'edizione dei libri corali secondo l'edizione *Medicea* attribuita a Palestrina. L'esistenza di tale privilegio creò non poche difficoltà alla S. Sede e agli studiosi. Cfr. Moneta Caglio E. o. c.

[94] Cfr. *Rassegna Gregoriana* 1914, col. 331 s.

[94-a] Il documento si trova nell'Archivio de *La Civiltà Cattolica* (*Carte De Santi*, IV, fasc. A) e porta scritto a mano il seguente titolo: « *Comunicazione a Mons. Bressan a proposito dell'Istruzione sulla musica sacra di Sua Santità 20 nov. 1903* ». Pubblicato da P. Bauducco o. c. pag. 593.

Se la Santità Sua stimasse opportuno di pubblicare per mezzo del Card. Vicario questo importantissimo documento, senza dubbio la causa della musica sacra ne guadagnerebbe assai e si avrebbe d'ora in poi una norma compiuta a cui attenersi e insieme si metterebbe in dimenticanza il Regolamento del 1894, pubblicato dall'em.mo card. Aloisi-Masella di b. m., giudicato universalmente come molto imperfetto.

La S. C. dei Riti potrebbe forse inviare la nuova « Istruzione » a tutti i Vescovi e così richiamare in tutte le Chiese del mondo le prescrizioni ecclesiastiche riguardanti la musica sacra.

Il titolo del documento potrebbe essere: « Istruzione per la musica sacra della Santità di N. S. Pio X ». Né la cosa sarebbe nuova, perchè anche altri Pontefici pubblicarono direttamente simili norme particolareggiate per la musica sacra, come la Cost. « Piae sollicitudinis » di Alessandro VII del 1657, il decreto di Innocenzo XII del 1692 e qualche altro ».

In seguito, e precisamente il 4 gennaio 1904, il P. De Santi così ne scrisse a Dom Mocquereau [95]:

« Sui primi di novembre (1903) il Card. Vicario voleva pubblicare una lettera circolare sulla musica sacra, per raccomandare l'osservanza delle conosciute prescrizioni ecclesiastiche. Quando Mons. Respighi mi mostrò le bozze di stampa, io pensai che si poteva fare qualcosa di più. Sapevo e conoscevo il *Voto*, che il Card. Sarto aveva mandato alla Congregazione dei Riti nel 1893. Da quel *Voto* era già uscita la *Lettera Pastorale* del 1895. Perchè non ne sarebbe potuto uscire anche un *Motu Proprio* pontificio? Ne feci subito la proposta al S. Padre, che si degnò di approvarla e d'incaricarmi di mettere in pieno ordine il documento... Il lavoro fu presto fatto; trattavasi solo di aggiungere le prescrizioni riguardanti il canto gregoriano. La lettera al Card. Vicario fu pure scritta coi concetti suggeriti dal Papa e tutto fu pronto per i primi di dicembre... Ho fatto pure la minuta del decreto dei Riti ed ora sta presso il S. Padre e spero che non vi sarà ostacolo alla sua pubblicazione » [96].

34. - Il dott. Haberl tentò di dissuadere il Papa per quel che riguardava le nuove direttive circa l'edizione dei libri corali. Fu, infatti, ricevuto da S. Pio X una prima volta il 13 novembre, una seconda

---

[95] Cfr. Combe P., *Aux sources du Motu Proprio* in *Revue Grégorienne* 1953, p. 234.

Ma già dall'apparire del *Motu Proprio* molti intravidero l'opera del P. De Santi: cfr. Respighi G., *In memoriam di P. Angelo De Santi d. C. di G.* o. c. pag. 29. *Revue du chant grégorien* 1904, pag. 190; *Musica Sacra* (Milano) 1909, pag. 166.

[96] Il *Motu Proprio* effettivamente « era già pronto, stampato e sottoscritto il 22 novembre »: cfr. *Rassegna Gregoriana* 1904, col. 176. Fu poi premessa la lettera al Card. Vicario dell'8 dicembre 1909. Cfr. *Decr. auth. S. R. C.* n. 4125.

volta proprio il 22 novembre, la data della firma del *Motu Proprio*. S. Pio X fu con lui mite, ma fermo [97].

Tre giorni dopo, G. Bas informava Solesmes del documento in preparazione; Dom Mocquereau ne avvertiva Baralli [98].

36. - Il lunedì 28 dicembre 1903, l'*Osservatore Romano* pubblicò il testo originale (in italiano) del *Motu Proprio*.

Subito dopo, nel 1904, apparve una prima traduzione latina, di G. Fornari [99], che ebbe la superiore approvazione; e un'altra, che fu dichiarata autentica [100].

L'8 dicembre 1903 S. Pio X scrisse una lunga lettera in italiano al Card. Pietro Respighi, suo Vicario Generale, con una suasiva e pressante esortazione a rimuovere gli abusi in Roma [100-a].

L'8 gennaio 1904 la S. Congregazione dei Riti emise un solenne Decreto « *Urbis et Orbis* », prescrivendo che il *Motu Proprio* fosse osservato da tutte le chiese, « nonostantibus privilegiis atque exemptionibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, ut sunt privilegia et exemptiones ab Apostolica Sede maioribus Urbis Basilicis, praesertim vero Sacrosanctae Ecclesiae Lateranensi concessa. Revocatis pariter sive privilegiis sive commendationibus, quibus aliae quaecumque cantus liturgici recentiores formae pro rerum ac temporum circumstantiis ab Apostolica Sede et ab hac Sacra Congregatione inducebantur... » [100-b].

Un confronto tra il riportato *Voto* (Parte III) del 1893 e il *Motu Proprio* del 22 novembre 1903 dimostra la verità di quanto asserì il P. De Santi sulla loro sostanziale identità [101].

---

[97] Cfr. Moneta Caglio E. o. c. *Musica Sacra* (Milano) 1961. pag. 80.

[98] Cfr. Moneta Caglio E. o. c. *Musica Sacra* (Milano) 1961, pag. 80 nota (198).

[99] Cfr. *Vox Urbis* 1904, n. 2.

[100] Cfr. *Ephemerides Liturgicae*. Romae 1904, pag. 129 ss.

Il testo originale del *Motu Proprio* (in italiano soltanto) si trova in *Pii X Acta*, I, p. 75-87. - Fu pubblicato pure in *A.S.S.* prima in italiano (vol. 36 [1903-1904], p. 329-339), poi in una *versio fidelis* (ma non ufficiale) ibidem, p. 387-395. (Si tenga presente che l'*A.A.S.* fu dichiarata ufficiale per gli atti della S. Sede soltanto posteriormente, ossia il 23 maggio 1904 (Cfr. *A.S.S.* 36 [1903-1904], p. 706).

Il testo originale del *Motu Proprio*, in italiano e nella versione latina autentica a fronte, è contenuto nel n. 4121 dei *Decr. auth. S.R.C.*

[100-a] Cfr. *Decr.* auth. SRC n. 4125. Alcuni passi di questa *Lettera* trovano riscontro nella I e II Parte del « *Voto* » del 1893.

[100-b] Cfr. *Decr. auth.* SRC n. 4131.

[101] Cfr. avanti nota (82).

Ecco, in sinossi, le principali differenze tra il testo del « *Voto* » e quello del *Motu Proprio*:

« *Voto* »	*Motu Proprio*
1... con *soave* melodia.	1... con *acconcia* melodia.
2... possedere *nel miglior grado possibile*...	2... possedere *nel grado migliore*...
...la *santità*, la *bontà* e (per quanto è possibile) l'*eccellenza delle forme* e l'*universalità*.	...la *santità* e la *bontà delle forme*, onde sorge spontaneo l'altro suo carattere che è l'*universalità*.
. . . . .	. . . . .
Dev'essere *arte vera*, non essendo possibile che altrimenti *possa avere* sull'animo di chi ascolta quell'efficacia che la Chiesa *cerca ottenere con l'adoperare questo mezzo dei suoni*.	Deve essere *arte vera*, non essendo possibile che altrimenti *abbia* sull'animo di chi ascolta quell'efficacia che la Chiesa *intende ottenere accogliendo nella sua liturgia l'arte dei suoni*.
(in fine)... *provarne scandalo*.	(in fine) provarne *impressione non buona*.
3... il canto proprio della Chiesa *Cattolica*, e il solo canto che essa direttamente propone ai fedeli e che accoglie nei suoi libri liturgici.	3... il canto proprio della Chiesa *Romana*, il solo canto che essa ha ereditato dagli antichi padri, che ha custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici liturgici, che come suo direttamente propone ai fedeli, che in alcune parti della liturgia esclusivamente prescrive e che gli studi più recenti hanno si felicemente restituito alla sua integrità e purezza.
. . . . .	. . . . .
Il canto gregoriano dovrà dunque restituirsi largamente...	L'*antico* canto gregoriano *tradizionale* dovrà dunque restituirsi largamente...
...affinchè i fedeli prendano di nuovo parte alla *Messa solenne e alla officiatura*, come usavasi anticamente.	...affinchè i fedeli prendano di nuovo parte più attiva *alla officiatura*, come anticamente solevasi.
Con questo unico mezzo la piena restaurazione della musica sacra, anche nelle chiese minori e di campagna, sarà non solo possibile, ma facile e universalmente gradita.	(omesso).
5.	5. . . . .
In generale la musica moderna per meritare il nome di sacra, do-	(omesso).

vrà studiarsi di prendere la ispirazione delle sue melodie, per quanto è possibile, dai canti della Chiesa, svolgendo le sue forme con gravità e severità di stile non disgiunta dalla soavità, adoperando con parsimonia le alterazioni cromatiche che ammolliscono il canto, e secondando nel lavoro dell'armonia e del contrappunto, se non le forme materiali, certo lo spirito della classica polifonia.

6. . . . . (in fine).

Per conseguenza, se non è del tutto impossibile, torna sempre molto difficile il dare a questo stile l'impronta dello stile sacro, particolarmente nelle composizioni più lunghe e di maggior lena

10... trovasi assai bene espressa *nel canto gregoriano e nella classica polifonia.*

11. . . . . b) (in fine). Restano dunque proibiti i salmi così detti di concerto, con assoli, duetti, terzetti e cori interposti.

17. . . . . All'orchestra in particolare è vietato di suonare in chiesa sinfonie e simili pezzi, prima e dopo le funzioni.

20... sarà permesso di ammettere, *in mancanza dell'orchestra* e *dell'organo,* una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all'ambiente, di strumenti a fiato.

29. (Circa le particolari proibizioni, pene e disposizioni particolari degli Ordinari dei luoghi).

6. . . . . (omesso).

10... trovasi assai bene espressa *nel canto gregoriano.*

11. . . . . b) (in fine). Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi cosidetti di *concerto.*

17. . . . . (omesso).

20... sarà permesso di ammettere una scelta, limitata, giudiziosa e proporzionata...

29. (omesso).

30. (Corrisponde al n. 29 del *Motu Proprio*) . . . . . .

Come appare dal confronto, il *Motu Proprio* è più misurato del « *Voto* »; e questa moderazione va attribuita a S. Pio X piuttosto che a P. De Santi, il quale, come era naturale, era attaccatissimo al primitivo piano di riforma.

Potrebbe forse destare meraviglia la soppressione nel *Motu Proprio* dell'ultimo capoverso del n. 3 del « *Voto* », dato che S. Pio X apprezzava in maniera tutta speciale il canto in massa del gregoriano[101-a].

Ma sembrò forse esagerato affermare che « con questo *unico* mezzo la *piena* restaurazione della musica sacra, anche nelle chiese minori e di campagna, sarà non solo possibile, ma *facile* e *universalmente gradita* ».

Parimenti segno di saggio equilibrio fu la soppressione nel *Motu Proprio* dell'ultimo capoverso del n. 5 del « *Voto* » circa la forma della musica sacra moderna, come pure dell'ultima parte del n. 6 del « *Voto* » circa l'incompatibilità tra lo stile musicale ottocentesco e la musica sacra; e l'accenno ai « soli, duetti, terzetti e cori interposti » nel n. 11, lett. b. (in fine) del « *Voto* » potevano prestarsi a essere interpretati nel senso che la Chiesa prescrivesse l'imitazione del linguaggio gregoriano e polifonico piuttosto che la fedeltà allo spirito, che animò coteste forme del passato e che dovrà animare la musica sacra di ogni tempo e in ogni luogo. Inoltre D. Lorenzo Perosi, malgrado il suo lirico e melodrammatico melodiare, malgrado i soli, duetti, terzetti e cori interposti, aveva scritto della genuina musica sacra, che non aveva e non ha nulla di teatrale nel senso romantico della parola.

Quanto all'uso dell'orchestra, notevoli sono le variazioni agli

---

[101-a] S. Pio X così scrisse al Presidente del Congresso di Musica sacra, che nell'ottobre del 1893 si teneva nel Collegio Vescovile di Thiene per iniziativa di Mons. Callegari, Vescovo di Padova.

« L'argomento da raccomandare è il Canto Gregoriano e specialmente il modo di cantarlo e renderlo popolare. Oh! se si potesse ottenere che tutti i fedeli, come cantano le Litanie Lauretane e il *Tantum Ergo*, così cantassero le parti fisse della Messa: il *Kyrie*, il *Gloria*, il *Credo*, il *Sanctus*, l'*Agnus Dei*. Questa sarebbe per me la più bella delle conquiste della Musica Sacra, perchè i fedeli, prendendo parte veramente alla sacra Liturgia, conserverebbero la pietà e la devozione. Io me le immagino, qualche volta, mille voci che cantano in una chiesa di campagna la *Messa degli Angeli* o i *Salmi dei Vesperi corali* e resto rapito, come mi eccitano sempre alla pietà e alla devozione i canti del popolo nel *Tantum Ergo*, nel *Te Deum* e nelle *Litanie* e le preferisco alle musiche polifoniche che non siano ben condotte ».

Cfr. *Lettere del Card. G. Sarto, Patriarca di Venezia, a Mons. G. Callegari, Vescovo di Padova*. Padova 1949 - Pag. 38-39.

articoli 17, 20, che contemplano l'uso degli strumenti anche quando vi sia l'organo.

Più severo appare invece il *Motu Proprio*, quando (n. 10) per la forma esterna delle sacre composizioni si richiama al solo canto gregoriano e non anche alla classica polifonia, come invece è detto nel « *Voto* ».

Ma bisogna tener presente che sproporzioni nella forma si riscontrano anche nella polifonia classica del sec. XVI e più ancora nelle amplificazioni barocche posteriori.

Notevole infine la soppressione del n. 29 del « Voto », che rimetteva agli Ordinari dei luoghi la condanna degli abusi particolari con relative pene.

Nel *Motu Proprio* vi è poi l'« aggiunta di una nuova e mirabile introduzione », come testimonia P. De Santi [102], dalla quale traspare chiaramente la mente di S. Pio X circa la Pastorale liturgica.

Nuova all'art. 3, la precisazione — anch'essa testimoniata dal P. De Santi [103] — circa il canto gregoriano, « che (la Chiesa) ha custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi Codici liturgici » e che « gli studi più recenti hanno sì felicemente restituito alla sua integrità e purezza »: era la consacrazione dell'opera di Solesmes [104].

Ma tutto il documento costituisce il meritato trionfo della riforma e della restaurazione della musica sacra secondo la genuina tradizione della Chiesa: tradizione messa splendidamente in luce da P. De Santi e rimessa in vigore da S. Pio X.

Fiorenzo Romita

---

[102] Cfr. testo della Conferenza del P. De Santi del 16 agosto 1910, riportata avanti: v. nota (82).

[103] Cfr. avanti nota (96).

[104] Cfr. Moneta Caglio E. in *Musica Sacra* 1961 pag. 81 ss.

MATRIMONIUM INVALIDUM - PUTATIVUM

I. Aliquis missionarius, perlecto articulo quem publici iuris feci in *Monitor Eccles.*, 1958: « *Matrimonium infidelium et proles legitima* », comiter mihi misit textum duorum documentorum, quibus Commissio Pontificia ad SS. Canones interpretandos respondit ad interrogationes duorum loci Ordinariorum, matrimonium putavitum non catholicorum respicientes.

Primum documentum, datum die 18 Ian. 1957, ad Episcopum diocesis Shillong (Assam-India), sonat: « Ad dubia ab Excellentia Tua circa can. 1015 § 4 C. I. C. proposita, I. An matrimonium (invalidum) infidelium, sed bona fide contractum dici possit putativum; II. An si dici possit putativum, ei applicari possit can. 1114 de legitimitate prolis, respondendum est uti sequitur: *negative ad utrumque* ».

Alterum documentum, datum die 20 Martii 1957 declarat: « ad dubium utrum dici possit putativum matrimonium invalidum protestantium et quidem eo fine ut filii, ex huiusmodi matrimonio nati possunt haberi legitimi, considerata responsione huius Commissionis Pontificii data die 26 Ian. 1949 (*A.A.S.*, 1949, p. 158), responsio debet esse *negativa* ». Documentum destinatum est ad Episcopum dioecesis Dibrugarh [1].

II. Hae duae responsiones non sunt promulgatae in A.A.S. aut alio folio, quod omnes canonistae legere merito supponuntur. Missionarius qui mihi hos duos textus benigne transmisit, scribit ea fuisse publici iuris facta in « *The Clergy Montly* » (Kurseong- Ranchi, India) et in « *Sal terrae* ». Ni fallor dantur multi canonistae, qui haec duo peridica non legere solent et tamen non hac de re erubescunt tamquam de gravi negligentia. Ipsa habent indolem localem.

De legitimitate prolis ob nativitatem ex matrimonio invalido bis disserui in *Monitor Eccles.* Primus articulus « *Matrimonium putativum seu celebratum coram Ecclesia* » invenitur in *Monitor*

[1] Textus originalis est in lingua italica: « A riscontro della Sua pregiatissima in data 27 febbraio scorso (1957) nella quale l'Eccellenza Vostra R.ma propone il quesito, se cioè possa dirsi putativo il matrimonio (invalido) di protestanti e ciò al fine di dichiarare legittimi i figli nati da tale matrmonio, compio in dovere di farLe presente che, attesa la risposta di questa Pontificia Commissione del 26 Gennaio 1949 (cfr. *A.A.S.*, 1949, p. 158) la risposta deve essere NEGATIVA.

1957 et iam erat scriptus antequam duae responsiones modo relatae fuerant datae. Secundus, quem in initio nominavi, postea. Defectu autem promulgationis existentia harum responsionum mihi non erat nota [2].

Utile mihi videtur non tantum has duas responsiones hic referre, sed etiam respondere ad quaestionem, utrum et in quantum ipsae mihi cogunt ad corrigendum sive doctrinam sive sententias practicas, in articulis nominatis contentas.

III. In articulo posteriori disserui de legitimate filii duorum infidelium, qui post divortium civile ab alterutra parte obtentum, civiliter contraxerunt matrimonium, quod ut patet invalidum est ob impedimentum iuris divini seu vinculi. Secundum ius civile autem Statuum in quibus ius admittit divortium, filii nati ex huiusmodi matrimonio sunt legitimi. Et cum infideles in re matrimoniali regantur iure civili (et non iure canonico), isti filii revera sunt legitimi. Receptione baptismi autem eorum status non mutatur. Post baptismum in aliis materiis multis reguntur iure canonico seu legibus ecclesiasticis, e. g. relate ad admissionem in seminarium et ad ordines sacros. Sed cum sint legitimi, ipsi non reguntur legibus quae latae sunt pro illegitimis.

IV. Responsio prima (ad Episcopum Shillong) in utraque sua parte agit de materia aliqualiter simili, sed non eadem ac articulus meus. Primo aspectu quis putare potest hanc responsionem esse dictis meis contrariam. Pressius autem rem consideranti ei apparebit responsionem non tangere questionem a me tractatam.

V. Duo in duplici responsione statuuntur: 1. matrimonium (invalidum) infidelium, etsi bona fide contractum, non potest esse putativum; 2. ei igitur applicari non potest can. 1114 circa legitimitatem prolis.

Quae hic declarantur videntur esse sat clara ex se. Norma, qua aliquod matrimonium vocatur putativum in ordine ad effectus canonicos et iuridicos est norma iuris *ecclesiastici*. Qualificatio: « pu-

---

[2] Iam pluries non tantum ego affectus sum admiratione aliqualiter dolorosa, sed etiam pluries alios canonistas in tribunalibus ecclesiasticis similibusque dicasteriis officium exercentes aliove modo obligatos ad cognoscendum et applicandum ius canonicum vigens, audivi proferre lamentationes, quia documenta iuris interpretationem authentice praebentia non semper publici iuris fiunt in A.A.S., aut saltem tali modo, ut *per se* ad *omnium* quorum interest notitiam perveniant.

tativum » adnectitur quidem factis naturalibus (matrimonio invalido et ignorantiae invaliditatis bona fide habitae), sed adnexio fit lege positiva. Si vigeret solum ius naturale, non haberetur matrimonium putativum tamquam matrimonium invalidum speciale seu qualificatum in ordine iuridico [3]. Idem valet de iure can. 1114 statuto. Etiam hic canon est iuris ecclesiastici. Si vigeret solum ius naturale, filii concepti aut nati ex omnibus matrimoniis invalidis absque exceptione essent illegitimi. Ius naturale unam tantum causam admittit legitimitatis prolis, scilicet matrimonium (validum). Ius positivum potest alias constituere causas. Hoc reapse facit statuendo in can. 1114, quod etiam filii concepti aut nati ex matrimonio putativo sunt legitimi.

Leges autem ecclesiasticae non regunt infideles seu non baptizatos, qui inter se contrahunt, nec etiam in re matrimoniali (can. 12). Sequitur quod hae duae normae (can. 1015 § 3 et 4, et can. 1114) non applicari possunt duobus coniugibus *non baptizatis*, neque eorum matrimonio neque legitimitati eorum prolis.

Ad meum articulum quod attinet, argumentatio qua probavi filium duorum fidelium, de quibus agitur, esse legitimum, nullatenus est applicatio istorum duorum canonum ad casum tractatum [4]. Non dixi: istorum matrimonium est putativum, ad normam can. 1015 § 4. Neque invocavi can. 1114. Argumentatio mea est omnino alia et omnino praeter hos canones. Nam infideles non reguntur legibus ecclesiasticis. Prius probavi legitimitatem filiorum ex huiusmodi matrimonio natorum regi lege civili. Deinde statui ius civile filios natos ex matrimonio, quod secundum leges civiles habetur validum, habere legitimos. Conclusi filium in casu esse legitimum [5].

---

[3] Vigente solo iure naturae in vita hominum haberentur quandoque matrimonia invalide celebrata, et consequenter etiam matrimonia invalida, quorum invaliditas ignorantia inculpabili ignoratur a contrahentibus. Sed haec ignorantia non efficeret aliquam categoriam *specialem* matrimoniorum invalidorum cum effectibus iuridicis specialibus. Lex positiva, utens tali ignorantia tamquam nota distinctiva, aliqualiter arbitrarie determinata (ita ut iam sufficiat bona fides alterutrius coniugis), condidit (creavit) matrimonium *putativum* tamquam categoriam specialem matrimoniorum invalidorum, distinctorum ab aliis matrimoniis invalidis, quae non designantur nomine proprio, et illis adnexuit effectus iuridicos speciales, quorum unus est legitimitas prolis.

[4] Vide supra, (III) et totum articulum in *Monitor Eccl.* 1958.

[5] In hac re ius canonicum et ius civile ex parte differunt et ex parte conveniunt. Conveniunt nempe in hoc quod ambo admittunt filios legitimos nativos ex aliquibus matrimoniis reapse invalidis. Differunt in determinando haec matrimonia. Ius canonicum legitimos habet filios natos ex matrimoniis obiecti-

Quod matrimonium, de quo agitur, est invalidum ob impedimentum *iuris divini*, scilicet vinculi, non impedit legitimitatem. Etiam filii concepti vel nati ex matrimonio invalido ob impedimentum iuris divini possunt lege positiva statui legitimos. Sub can. 1114 etiam comprehensa sunt matrimonia invalida ob impedimentum iuris divini bona fide ignoratum [6]. Si hoc potest vi legis ecclesiasticae, hoc etiam potest vi legis civilis. Quod enim est *contra* ius divinum, neque lex civilis neque lex ecclesiastica statuere possunt. In hoc duo iura sunt aequalia.

Responsio diei 18 Ian, 1957 nihil continet quo sequatur in articulo meo aliquid esse erroneum et corrigendum. Dicta responsio est praeter materiam a me in hoc articulo tractatam. Filii, de quo egimus, legitimitas esset *ratione huius responsionis* neganda, si hic filius esset natus ex parentum infidelium matrimonio *invalido secundum leges civiles*, sed in bona fide habito ut validum, saltem ab alterutro contrahentium.

Ratio autem ob quam legitimitas esset neganda non est can. 1015 § 4 authentice interpretata. Infideles enim non reguntur legibus ecclesiasticis. Et in casu omnes sunt infideles. Ratio est omnino alia, scilicet: huiusmodi filius non est legitimus ratione putativitatis matrimonii invalidi parentum, quia ius civile quibus personae in casu reguntur, non statuit filios conceptos aut natos ex matrimonio putativo esse legitimos. Ius civile in hoc non convenit cum iure canonico (can. 1114).

* * *

VI. In altero articulo [7] e contra agitur de alio casu, scilicet de viro *catholico*, qui contrahit cum muliere non baptizata, et quidem coram duobus testibus dumtaxat seu sine sacerdote, in adiun-

---

ve invalidis sed bona fide saltem alterutrius coniugi habitis ut validis. Ius civile legitimos habet filios natos ex matrimoniis obiective invalidis sed initos secundum leges civiles. Quod hoc ultimum non fit explicite et conscienter, et quod ius civile nititur aliquo errore circa ius divinum in hac materia nihil refert.

[6] Mulier quae cum consensu legitimi Superioris ecclesiastici ad alias transvolat nuptias, cum in casu certo constet de morte viri cum quo prius contraxit, ex hoc secundo matrimonio habet filios *legitimos*, etiamsi primus maritus adhuc sit vivens. Si post plures annos maritus appareat vivus, ipsa debet secundum virum dimittere. Sed filii, interim nati, sunt legitimi tamquam nati ex matrimonio *putativo*. Patet tamen quod etiam hic habetur matrimonium invalidum ob impedimentum *iuris divini*, scilicet ob impedimentum vinculi.

[7] *Monitor. Eccles.*, 1957.

ctis in quibus ad normam can. 1098 celebratio coram duobus testibus solis est celebratio valida seu facta in forma canonica extraordinaria. Iste vir catholicus autem hoc facit ignorans ius canonicum in hac materia, et contrahit sic, quia in adiunctis, in quibus versatur, non datur alia possibilitas contrahendi, nisi coram magistratu civili et duobus testibus. Etsi non conscienter, ipse servat ius canonicum de forma celebrationis servanda. Ignorat etiam matrimonium esse invalidum ob defectu baptismi in sponsa [8].

Conclusi: matrimonium regitur iure canonico et est putativum; iam ratione bonae fidei mulieris paganae, et insuper ratione bonae fidei seu ignorantiae invincibilis viri catholici.

VII. Etiam de alia, secunda supra allata (I), responsione affirmari potest eam non *directe* respicere hunc nostrum casum. Responsio enim agit de matrimonio invalido *protestantium* [9].

Explicitis verbis responsio agit de matrimoniis inter duos protestantes. Utrum etiam agat de matrimonio alicuius protestantis cum persona non protestante, sive baptizata extra Ecclesiam catholica sive non baptizata (can. 1099 § 2), non apparet eadem claritate, sed videtur certum. Etiam huiusmodi matrimonia vocari possunt et solent matrimonia protestantium [10]. Certum insuper videtur, quod responsio valet de omnibus matrimoniis, quorum saltem alteruter contrahentium est baptizatus et neuter tenetur servare formam canonicam [11].

---

[8] Multi catholici et non solummodo rudes, praesertim catholici qui adoleverunt et semper vixerunt in regione, in qua non habentur acatholici, et omnes matrimonia celebrare solent « in ecclesia », ita ut de obligatione et lege de forma, etc, nunquam fit sermo vel discussio, sciunt quidem quod catholicos decet contrahere matrimonium religiosum et coram sacerdote, et quod non licet contrahere cum persona non catholica, sed effectum irritantem communiter prorsus ignorant. Proinde circa invaliditatem matrimonii aliter contracti saepissime errant in bona fide.

[9] Vide textum in I, nota 1.

[10] Forma pluralis saepe adhibetur non ad designandos duos contrahentes eiusdem matrimonii, sed omnes e. g. protestantes, qui contrahunt matrimonium, sive alia pars sit eiusdem conditionis sive habeat aliam religionem. Vide L. Bender, *Forma iuridica celebrationis matrimonii*. Romae, 1960, n. 391.

Mihi videtur quod id quod valet de verbis « celebratum coram Ecclesia » valet etiam de verbo « protestantes ». Verbum non est terminus iuridicus in iure notus et determinatus. Protestantismus est conceptus valde vagus.

[11] De omnibus matrimoniis quae contrahuntur inter duas personas, quarum neutra tenetur servare formam canonicam, sive quia in nulla re reguntur legibus ecclesiasticis (nonbaptizati), sive quia lex ecclesiastica de forma iuridica servanda ipsos non regit (ii de quibus in can. 1099 § 2) valet, quod fere

Casus quem tracto in meo articulo agit de matrimonio viri catholici et mulieris paganae; vir igitur, qui tenetur servare formam canonicam (can. 1099 § 1, 2°), et qui etiam servavit formam canonicam extraordinariam in adiunctis, in quibus can. 1098 hoc statuit sufficere ad validitatem et ad liceitatem celebrationis.

Nihilominus haec Commissionis Pontificiae responsio continet plura quae respiciunt ea quae in meo articulo tractantur. In hoc articulo enim solutioni casus propositi praemisi expositionem generalem doctrinae de matrimonio putativo, praesertim ad statuendum sensum verborum « celebratum coram Ecclesia », prout habentur in interpretatione authentica ad can. 1015.

VIII. In hac interpretatione, data die 26 Ian. 1949, ad quam refert responsio secunda, legimus verba: « celebratum coram Ecclesia ». Notavimus hic adhiberi terminologiam, quae non invenitur in Codice Iuris Canonici. Verba « coram Ecclesia celebratum » primo aspectu forsitan apparent simplicia et clara, sed qui pressius ea considerat et conatur eorum sensum determinare, statuere debet sensum esse minime certum et clarum.

Canonista qui legit quod ad habendum matrimonium putativum requiritur, ut hoc matrimonium (invalidum) sit *celebratum coram Ecclesia*, necessario sibi quaerit: quid est matrimonium celebratum *coram Ecclesia*? Nisi hoc probe sciamus, non possumus intelligere dictam interpretationem, nec eam applicare ut discernamus utrum aliquod matrimonium invalidum sit putativum, si bona fides contrahentium adsit.

IX. Determinandum igitur est: quid sit matrimonium *celebratum coram Ecclesia*? Quid sit: celebrare *coram Ecclesia*?

Sponte in mentem veniunt aliquae responsiones, quae tamen crisi subiectae apparent non verae.

1. Matrimonium celebratum coram Ecclesia est matrimonium celebratum sic, ut consensus manifestatio fiat coram Ordinario vel parocho vel sacerdote debite delegato ad assistendum et duobus testibus.

Sed hoc certo non est verum. Sequeretur enim, quod matrimonium celebratum coram sacerdote non praedito potestate assistendi, dicamus ob errorem commissum in actu delegationis, non esset matrimonium celebratum coram Ecclesia et proinde non esset ma-

---

numquam contrahuntur *coram Ecclesia* seu servata lege ecclesiastica de forma celebrationis servanda.

trimonium putativum, si accedat bona fides contrahentium. Hoc a nemine admittitur et iam ex se patet non esse sensus a legislatore intentus. Insuper sequeretur, quod matrimonium ad normam can. 1098 celebratum, sive validum sive invalidum, ob impedimentum partibus ignotum, ideoque celebratum servata lege de forma canonica (extraordinaria) a. v. celebratum secundum canones, non esset celebratum *coram Ecclesia,* et in casu invaliditatis non esset matrimonium putativum.

2. Alia responsio est: matrimonium celebratum coram Ecclesia est matrimonium *celebratum servata forma* canonica, sive ordinaria sive extraordinaria (cann. 1094 vel 1098).

Sed contra hanc circumscriptionem militat eadem ratio, quae sub primo loco dedimus. Ea admissa enim sequitur, quod matrimonium quod contrahentes bona fide contrahunt coram sacerdote non recte delegato et proinde non servata forma canonica (invalidum enim ob *defectum* formae) non est celebratum coram Ecclesia nec potest esse matrimonium putativum. Nemo tamen hoc admittit.

Aliae responsiones neque potui excogitare neque invenire apud canonistas.

X. His statutis in articulo conatus sum alio modo procedere. Omisi positive determinare, quid sit sensus verborum: celebratum coram Ecclesia, et conatus sum determinare, quae sint matrimonia quae his verbis excluduntur e categoria matrimoniorum putativorum. Conclusio erat: excluduntur ea matrimonia quae prorsus neglecta forma canonica invalide celebrantur a personis, quae ad hanc formam servandam tenentur (ipsae enumerantur in can. 1099 § 1). Hoc ut patet intelligitur tam de forma ordinaria quam de forma extraordinaria, secundum diversitatem adiunctorum.

Sequitur quod e categoria matrimoniorum putativorum non excluduntur dummodo adsit bona fides contrahentium, a. v. quod vi verborum « celebratum coram Ecclesia » non excluduntur:

1. Matrimonium invalidum duarum personarum, quarum neutra tenetur ad servandam formam canonicam, vi c. 1099 § 2.

2. Matrimonium invalidum eorum, qui, versantes in adiunctis de quibus agit can. 1098, contrahunt coram duobus solis testibus. Hoc fieri potest celebratione sic dicti matrimonii civilis, si ratione

formae civilis adsint duo saltem testes [12]. Nihil autem refert utrum contrahentes *sciant* se sic agentes servare formam canonicam annon; utrum hoc *intendant* annon.

3. Matrimonium celebratum cum dispensatione a lege de forma servanda in casu particulari concessa.

4. Matrimonium a personis catholicis celebratum actu mere civili quod deinde convalidatum est sanatione in radice, quod tamen mansit invalidum propter impedimentum dirimens non detectum et proinde non dispensatione sublatum [13].

Principium generale hic applicatum est: matrimonium invalidum ob aliam causam sed non ob defectum formae [14], ita ut ad formam quod attinet matrimonium est valide celebratum dici nequit *non celebratum coram Ecclesia.*

Haec doctrina mihi videbatur conformis historiae iuris, et textui can. 1015 et nullatenus contraria interpretationi authenticae datae ad hunc canonem, die 25 Ian. 1949.

XI. Nunc autem surgit quaestio: num haec doctrina componi possit cum responsione data Episcopo Dibrugarhensi?

Non video aliam responsionem quam haec: doctrina a me proposita componi nequit cum hac responsione, saltem quoad primum numerum. Etenim qui docet quod e categoria matrimoniorum putativorum non excluduntur matrimonia duarum personarum, quarum neutra vi can. 1099 tenetur ad servandam formam canoni

---

[12] In quantum scio ubique leges civiles, si statuant formam iuridicam, exigunt ut matrimonium contrahatur sic, ut fiat *coram duobus saltem testibus.* Ubi autem non habetur forma lege statuta, contrahentes practice semper consensum manifestant coram pluribus personis, et proinde coram saltem duobus testibus. Ad validitatem non requiritur ut partes *intendant* contrahere coram testibus, aut ut quaedam personae sint antea designatae tamquam testes. Vide: L. Bender, *Forma iuridica celebrationis matrimonii,* n. 73.

[13] Dummodo consensus sit vere praestitus et manifestatus, Ecclesia, si rationes urgeant, solet statum huiusmodi personarum reddere matrimonium validum, dispensans scilicet de lege quae obligat ad renovandum consensum (cann. 1133-1137, notatim can. 113). Sed sicut simplex celebratio, sic etiam haec sanatio potest esse invalide facta ob impedimentum dirimens ignotum, et proinde non dispensatione praevia sublatum. In hoc casu sanatio causat matrimonium invalidum ob impedimentum dirimens, et ni fallor omnes canonistae hoc matrimonium tenent matrimonium putativum, etsi non habeatur celebratio coram Ecclesia.

[14] *Ob defectum formae* matrimonium duorum protestantium non potest esse invalidum, quia ipsi ad nullam formam tenentur.

cam, implicite docet matrimonia protestantium bona fide contractorum sed invalide propter aliquod impedimentum aliamve causam, puta propter impedimentum consanguinitatis, esse matrimonia putativa. Responsio e contra declarat: matrimonia invalida protestantium non possunt vocari putativa, et hoc in ordine ad legitimitatem prolis et quidem « considerata responsione Commissionis data die 26 Ian. 1949 ». Hoc clare significat: matrimonia protestantium non sunt matrimonia putativa, quia non sunt *celebrata coram Ecclesia.*

XII. Non videtur necessarium vel utile exacte determinare vim iuridicam documenti, quo respondetur Episcopo Dibrugarhensi.

Subscriptio a solo secretario Commissionis Pontificiae videtur demonstrare hic non haberi interpretationem authenticam, de qua est sermo in can. 17 § 2. Nec etiam habetur interpretatio data in re peculiari, de qua agit can. 17 § 3.

Prudentia suggerit, ni fallor, ut omnes canonem 1015 et canonem 1114, simul cum interpretatione authentica ad illum canonem prius datam applicent ad normam responsionis de qua nunc loquimur. Responsio enim videtur habere indolem *declarationis*, qua sensus interpretationis authenticae prius datae demonstratur.

XIII. His dictis et statutis opus canonistae, interpretis et cultoris scientiae iuridicae, minime est expletum. Investiganda est et, si fieri possit, determinanda *ratio qua* matrimonium protestantium non est matrimonium putativum, etsi saltem alteruter contrahentium bona fide ignoret invaliditatem. Quaestio certo habet valorem *scientificum*. Sed ni fallor habet etiam valorem *practicum*. Si cognoscamus rationem, fieri potest quod ipsa etiam inveniatur in matrimoniis personarum baptizatarum, *quae non sunt protestantes*, e. g. in matrimoniis schismaticorum, veterum catholicorum (Iansenistarum), et eorum qui adscripti sunt sectis haereticis non protestanticis.

Iuvat igitur ponere quaestionem: *qua ratione* matrimonia protestantium invalida non sunt matrimonia putativa, et quidem ad normam interpretationis authenticae diei 26 Ian. 1949 datae ad can. 1015 § 4.

XIV. Statim ab initio possumus excludere quaestionem positam *respicere bonam fidem*, sicut hoc etiam excluditur de interpretatione authentica. Absurda est assertio quod matrimonia invalida

protestantium nequeunt esse celebrata *in bona fide*. Luce clarius est, quod quoad bonam fidem catholici et protestantes versantur in iisdem conditionibus. Tam catholici quam protestantes possunt perfecta bona fide et omnino invincibiliter ignorare impedimentum dirimens existens, puta impedimentum consanguinitatis quod nititur aliqua generatione extra matrimonium legitimum; et sic possunt bona fide putare matrimonium suum esse validum. Obiective seu reapse hoc matrimonium est invalidum.

Quaestio igitur ponitur ex parte alius elementi. Hoc elementum est *modus* celebrandi. Textus interpretationis authenticae hoc etiam clare et positive designat, quia requirit ut matrimonium sit *celebratum coram Ecclesia*, i. e. celebratum modo determinato. In responsione secretarii Commissionis igitur declaratur, quod matrimonia protestantium non sunt matrimonia putativa, quia non sunt celebrata aliquo modo determinato, scilicet *coram Ecclesia*. Ratio est: deest celebratio *coram Ecclesia*.

XV. Animadvertendum est quod aliquid potest deesse duplici modo. Deesse potest aliquid quod adesse *debet*. Sic facultas videndi (visus) deest in homine caeco. Deesse potest aliquid quod adeese *non debet*. Sic facultas videndi deest in arbore vel in petra. In primo casu habetur defectus proprie dictus quo res non est integra. In secundo casu non habetur defectus proprie dictus. Etsi in arbore vel petra desit facultas videndi, haec entia sunt integra. In ipsis adsunt ea, quae in ipsis adesse debent.

Relate ad matrimonium eiusque celebrationem notamus aliquid simile. *Natura sua* matrimonii celebratio non debet fieri aliquo modo determinato seu servata forma iuridica lege statuta. Natura rei sufficit, ut fiant quae sunt de essentia et natura contractus matrimonialis. Quod autem natura matrimonii non exigitur, exigi potest a legibus legitime statutis. Hodie relate ad matrimonia baptizatorum leges pro iis legitime statutae requirunt (obligant ad servandam), et quidem etiam ad validitatem, aliquam formam seu modum celebrandi. Attamen sub hoc aspectu matrimonia baptizatorum non omnia sunt aequalia. Dantur matrimonia quae ut sint valida seu vera matrimonia debent, vi praescripti legis Ecclesiae, esse celebrata modo seu forma determinata. Hic modus seu forma differt secundum casuum adiuncta; aut requiritur forma ordinaria (can. 1094), aut requiritur forma extraordinaria (can. 1098). Sed aliqua forma servari debet.

Haec legislatio autem statuta est solummodo pro personis bap-

tizatis in *Ecclesia catholica* (et conversis)[15]. Pro aliis (can. 1099 § 2) haec legislatio non est statuta neque pro iis alia lex est condita iisque imposita.

Sequitur quod hodie sub hoc aspectu dantur duae categoriae matrimoniorum baptizatorum. Dantur matrimonia quae vi iuris *debent* esse celebrata modo (forma) determinato. Dantur matrimonia quae vi iuris *non debent* esse celebrata modo (forma) determinato. Quapropter si in matrimonio, quod ad primam categoriam pertinet, desit celebratio *servata forma* iuridica, habetur verus defectus. Hoc matrimonium non est sicut esse debet, et hoc defectu matrimonium est invalidum. Si autem in matrimonio secundae categoriae desit celebratio *facta modo determinato* seu celebratio *in forma iuridica*, nullus habetur defectus, sed tantum absentia elementi, quod ad huius celebrationis integritate et huius matrimonii integritate non pertinet; deest aliquid quod adesse nullatenus debet. De matrimoniis protestantium affirmari nequit, quod quoad formam seu modum quo celebrata sunt in iis aliquid *deficit* seu *deest*, scilicet celebratio coram Ecclesia. Hoc elementum enim secundum leges ecclesiasticas non requiritur; non pertinet ad eorum integritatem iuridicam; ad eorum esse perfectum.

Utique, in *aliquo* sensu tam de aliquo matrimonio catholicorum quam de aliquo matrimonio protestantium dici potest: id non est celebratum *coram Ecclesia*. Sed hoc de utroque non dicitur *in eodem sensu*, praesertim sub aspectu iuridico. Et sub hoc aspectu nunc rem consideramus. Si hoc dicatur de matrimonio catholicorum, designatur defectus in ordine iuridico. Si hoc dicatur de matrimonio protestantium (similiumve) non designatur defectus in ordine iuridico. Matrimonio protestantium igitur non deest aliquid ex parte celebrationis, eo quod non est celebratum coram Ecclesia. Sane etiam matrimonium protestantium potest esse validum et potest esse invalidum. Sed si revera sit invalidum, causa huius non est nec esse potest quod deest celebratio coram Ecclesia. Absentia celebrationis coram Ecclesia non impedit validitatem, sicut facit relate ad matrimonium catholicorum.

XVI. In iure et doctrina canonica, iam ante Codicem, matrimonium catholicorum celebratum neglecta *prorsus* forma legibus Ecclesiae praescripta, non habebatur matrimonium *putativum*.

---

[15] Saepe brevitatis causa dicimus « catholice baptizati » vel « in Ecclesia catholica baptizati », omittentes nominare eos, qui post baptismum receptum conversi sunt.

(Codex in hoc nihil novum induxit). Animadvertendum strenue est quod ratio huius doctrinae est, quod huiusmodi matrimonium non habetur *matrimonium invalidum*. A. v. id quod abiudicatur a matrimoniis catholicorum celebratis prorsus neglecta forma canonica (praesertim considerabantur matrimonia catholicorum mere civilium) non directe et immediate est « esse matrimonium *putativum* », sed est « esse matrimonium *invalidum* ».

In terminologia iuridico-canonica matrimonium invalidum non est idem ac matrimonium non validum seu non valide celebratum. De dictis matrimoniis civilibus catholicorum in termonologia canonica dicitur: haec matrimonia non sunt valida nec valide inita, attamen, ipsa non sunt matrimonia invalida et proinde ea quae in iure statuuntur de matrimonio invalido et de effectibus iuridicis, quae matrimonio invalido adnectuntur, non applicantur huiusmodi matrimoniis civili actu tantum celebratis a catholicis. Haec est ratio ob quam ex matrimonio catholicorum civiliter tantum celebrato non sequitur impedimentum publicae honestatis (can. 1078 cum interpretatione authentica); ratio ob quam non valet prohibitio de qua in can. 1069 § 2; ratio ob quam mulier non acquirit et retinet domicilium legale, de quo in can. 93; ratio ob quam non valet facilitas obtinendi dispensationem ab impedimentis, quoties adest periculum gravis damni (c. 1045 § 2)[17]. Nam ubi non habetur matrimonium invalidum neque habetur convalidatio sed simplex celebratio. Semper adest eadem ratio: in ordine matrimonii talis actus civilis catholicorum non est matrimonium invalidum, sed minus seu nihil in ordine matrimonii[18]. De actu catholicorum qui tenen-

---

[16] In iure civili contractus in genere et matrimonium in specie initum *prorsus neglecta forma* lege civili statuta, vocatur nomine speciali scilicet: contractus vel matrimonium *non existens*. Exemplum est matrimonium catholicorum celebratum coram parocho sed non coram magistrato in Statibus ubi celebratio religiosa non habet effectus in foro civili, sicut est in Gallia, Belgio, Hollandia etc. Huiusmodi personae possunt in foro civili agere tamquam non coniugati, quin debeant prius probare invaliditatem. Non enim habetur *matrimonium invalidum*, sed matrimonium simpliciter *non habetur;* non existit. Deest fundamentum praesumendi existentiam vinculi matrimonialis.

In iure canonico terminologia « matrimonium non existens » non est in usu. Sed matrimonium actu civili tantum initum a personis catholicis habetur id, quod terminologia civili vocatur « matrimonium non existens ». In foro ecclesiastico huiusmodi catholici considerantur et tractantur tamquam nullo vinculo ligati. In ipsis deest fundamentum praesumptionis, quae in iure viget (1014; 1069 § 2). Deest ratio exigendi probationem invaliditatis.

[17] Vide L. Bender, *Dispensatio in casu urgenti* (*Can. 1045* § 2) in *Révue de Droit Canonique*, 1958.

[18] Modus loquendi in hac materia facile causat confusionem. Res est haec. Non quilibet actus, quo initur matrimonium sed non valide, vocatur *matri-*

tur lege de forma canonica servanda, posito prorsus neglecta hac forma, dicitur: hoc non est matrimonium invalidum, quia prorsus deest celebratio coram Ecclesia, quae est ipsis lege praescripta.

Porro, id quod non est matrimonium invalidum, non potest esse matrimonium putativum. Nam matrimonium putativum est quasi species matrimonii invalidi vel, melius, est matrimonium invalidum qualificatum, scilicet qualificatum bona fide contrahentium. Huiusmodi matrimonia catholicorum sunt minus quam matrimonia invalida; sunt nihil in ordine matrimonii [19].

XVII. Circa matrimonia protestantium res omnino aliter se habet. Eorum matrimonia non subeunt aliquam consequentiam iuridicam eo quod non celebrantur *coram Ecclesia*. Celebrata non coram Ecclesia, sed quocumque alio modo sive actu civili sive actu religioso sive actu privato, ipsa ex hac parte seu ex parte celebrationis sunt valida, integra, perfecta [20]. Si in aliquo casu concreto tale matrimonium sit invalidum, causa est aliud obstaculum praeter modum seu formam contrahendi et praeter celebrationem factam non *coram Ecclesia*, puta impedimentum consanguinitatis.

Haec consideratio me induxit ad tenendum et docendum: ad celebrationem quod attinet matrimonia protestantium (similiumve) aequiparantur matrimoniis catholicorum celebratis coram Ecclesia seu servata forma canonica. Matrimonia protestantium enim ex parte celebrationis sunt valida, perfecta, nihil deest eorum integri-

---

monium invalidum in sensu technico-canonico. Item, non quilibet status qui oritur ex tali actu vocatur matrimonium invalidum. *Matrimonium invalidum*, prout hoc in iure canonico intelligitur, non est idem ac conatus celebrandi matrimonium, quod tamen ob defectum vel causam irritantem non est matrimonium validum. *Matrimonium invalidum* communiter (nempe in ordine ad effectus canonicos) significat aliquid (actum vel statum) positivum, et plus quam mera absentia matrimonii validi. A. v. verba non tantum *negant* (excludunt) validitatem, sed etiam *affirmant* (includunt) aliquid, quod est fundamentum praesumptionis qua, praesertim in foro externo ecclesiastico, hoc ens retinetur (habetur) matrimonium validum quamdiu contrarium non sit certum et legitime probatum.

[19] Status permanens qui sequitur, vitae similitudinem habens vitae coniugalis, est et in iure habetur concubinatus. Concubinatus autem non est status fundatus in aliquo actu iuridico, sed modus vivendi qui ad arbitrium concubinariorum sive protrahitur sive tolli potest.

[20] Etiam in foro externo haec matrimonia *ab Ecclesia* agnoscuntur valida. Sane, potius raro consequentiae sentiuntur in praxi, quamdiu contrahentes maneant extra Ecclesiam catholicam. Aliquando tamen effectus sentiuntur iam quin hoc fiat, e. g. si persona catholica desiderat inire matrimonium cum persona protestante, quae antea contraxit cum alia persona protestante.

tati. Ex alio capite, utique, matrimonium protestantium potest esse invalidum, puta ex capite impedimenti consanguinitatis. Iterum, sicut etiam matrimonium catholicorum celebratum servata forma canonica potest esse invalidum. Quare tam matrimonium catholicorum celebratum in forma canonica quam matrimonium protestantium celebratum quocumque modo, si sit invalidum ob aliquod impedimentum, est matrimonium invalidum in sensu traditionali iuridico. Proinde, si accedat bona fides seu si matrimonium qualificatum bona fide contrahentium, utrumque matrimonium invalidum est matrimonium *putativum*. Et conclusi docens: verba interpretationis authenticae ad can. 1015 § 4, quibus requiritur celebratio coram Ecclesia ut habeatur matrimonium invalidum et putativum, sic intelligenda sunt, ut agant de celebratione coram Ecclesia *iure ecclesiastico praescripta*, et non de celebratione coram Ecclesia in casibus, in quibus haec celebratio coram Ecclesia nullatenus est iure canonico praescripta; immo, positive declarata *non praescripta*, sicut facit can. 1099 § 2.

In hac doctrina evitatur id, quod videtur esse quaedam incohaerentia seu anomalia iuridica, scilicet quod matrimonium protestantium celebratum non coram Ecclesia, ex hac omissione non est invalidum, sed est validum seu perfectum matrimonium, ut tale etiam agnitum ab Ecclesia; idem autem matrimonium, si ex circumstantia ignota, sicut ex consanguinitate contrahentium, non sit validum, non est matrimonium invalidum et putativum, et quidem *quia deest celebratio coram Ecclesia*. A. v. sequitur haec anomalia iuridica, quod absentia celebrationis coram Ecclesia *non impedit validitatem sed impedit putativitatem*. Res sub aspectu iuridico sane difficulter intelligendum. Hic haberi videtur aliqua inconsequentia iuridica.

Eadem difficultas seu defectus adhuc alio modo manifestatur. Matrimonium protestantium invalidum ob impedimentum dirimens partibus ignotum habetur *matrimonium invalidum* relate ad prohibitionem ineundi novum matrimonium, etiamsi omnino certa sit invaliditas. Nam etiam protestantes conversi ad fidem catholicam prohibentur inire matrimonium, antequam non tantum *certo* sed *insuper legitime* constet de invaliditate matrimonii prioris non celebrati coram Ecclesia tempore quo ad hoc non tenebantur [21]. Haec prohibitio non valet pro matrimonio catholicorum, qui celebraverunt actu civili tantum. Matrimonium protestantium invalidum in-

[21] Quod de prioris matrimonii invaliditate constare debet *certo* requiritur natura rei. Quod etiam constare debet *legitime* non requiritur natura rei, sed lege positiva. Natura rei sufficit ipsa certitudo prudenter acquisita.

tacit impedimentum publicae honestatis ex se et independenter a cohabitatione (can. 1078). Etiam hoc non valet de matrimonio civili catholicorum [22]. Consequentia est quod matrimonium protestantium invalide contractum habetur *matrimonium invalidum* in sensu technico-iuridico et proinde, si qualificatum bona fide contrahentium, esset putativum, et tamen non habetur putativum, quia deest id quod nulla lege requiritur, scilicet celebratio coram Ecclesia.

XVIII. Ex responsione secretarii Commissionis Pontificiae oritur haec difficultas doctrinalis, quae non solvitur declaratione valente pro praxi, scilicet quod in praxi agendum est secundum hanc responsionem. Difficultas est haec.

Admisso quod ratio, qua matrimonia protestantium invalida non sunt putativa, non est defectus bonae fidei in coniugibus, a priori duae remanent explicitationes. 1. Haec matrimonia non sunt *matrimonia invalida*, sed sub hoc aspectu aequiparantur matrimoniis catholicorum celebrata prorsus neglecta forma canonica, puta celebrata actu civili tantum. 2. Haec matrimonia sunt *matrimonia invalida* et in iure habentur *matrimonia invalida* quoad effectus iuridicos, sed speciali praescripto iuris positivi ecclesiastici ipsa *reddita sunt* matrimonia non putativa [23].

Prima solutio admitti non potest. Nam tunc huiusmodi matrimoniis non applicarentur normae de matrimoniis invalidis, e. g. norma can. 1069 § 2 statuta et norma can. 1078 statuta. Has normas autem valere etiam pro matrimoniis protestantium videtur communiter admissum et, saltem quoad can. 1069 § 2 omnino certum et etiam necessarium vi disciplinae vigentis.

Remanet secunda solutio: matrimonia protestantium non aequiparantur matrimoniis catholicorum celebrata prorsus neglecta forma canonica, ideoque si contracta sint cum aliquo impedimento dirimente ipsa sunt *matrimonia invalida* in sensu technico huius verbi et habent effectus iuridicos matrimonii invalidi, e. g. effectum can. 1069 § 2 statutum. Attamen speciali praescripto legis positivae tollitur (impeditur) ille effectus iuridicus specialis, qui adnexus est matrimonio invalido qualificato bona fide contrahentium.

Sed etiam haec solutio admitti non potest, ut mihi videtur. Etenim, ubi invenitur hoc iuris praeceptum? Ipsum non invenitur

---

[22] Hoc etiam constat interpretatione authentica, data ad hunc can. 1078. *A.A.S.*, 1929, p. 170.

[23] Hoc speciale praescriptum, statuens ius, est aut responsio data a Secretario Commissionis Pontificiae aut declaratio authentica ad can. 1015 § 4, ad quam responsio refert.

in responsione secretarii Commissionis Pontificii. Haec evidenter proponitur tamquam declaratio iuris vigentis *vi alius normae*. Insuper, si esset actus *mutans ius vigens* indigeret promulgatione, ad normam can. 17 § 2. Haec autem deest. Deinde, in hoc casu responsio respiceret *solos protestantes* et non alios baptizatos extra Ecclesiam catholicam. Hoc rationabiliter admitti nequit. Iuris speciale praescriptum quod quaerimus nec etiam invenitur in interpretatione authentica data ad can. 1015 § 4. Haec enim communiter tenetur et mea sententia etiam certo est interpretatio *declarativa* legis in se certae et legis statuentis ius iam vigens ab initio Codicis; immo etiam antea.

Porro, sensus can. 1015 § 4 simul cum sua interpretatione authentica tunc tantum refert ius traditionale, si verbis « celebratum coram Ecclesia » excluduntur matrimonia eorum qui iure tenentur celebrare coram Ecclesia seu in forma canonica, hancque prorsus neglexerunt. Interpretatio authentica *ex se* non respicit matrimonia protestantium aliorumve, qui non tenentur servare formam canonicam. Horum matrimonia non valide contracta enim habentur *matrimonia invalida* in sensu technico et positivo huius verbi. Intellecta in luce doctrinae traditionalis, verba « celebratum coram Ecclesia » excludunt tantum matrimonia invalida eorum, qui tenentur celebrare coram Ecclesia.

Hic designamus problema iuridicum doctrinale, de quo non video quomodo id solvi potest.

XIX. Consequenter responderi non potest ad quaestionem: quare matrimonium protestantium dicitur *non celebratum coram Ecclesia?* Quid ipsi deest?

1. Responsio vera non est: quia non sunt celebrata *coram parocho vel sacerdote praedito potestate assistendi matrimonio.* Nam si haec esset ratio, etiam matrimonia catholicorum bona fide inita coram sacerdote quacumque de causa carente potestate assistendi non esset matrimonium putativum. Nemo hoc admittit.

2. Responsio vera non est: quia habetur defectus formae canonicae *totalis,* i. e. tam ordinariae quam extraordinariae. Sane, non habetur defectus formae formaliter sumptus, quia contrahentes non tenentur lege de forma. Sed materialiter forma canonica deest.

Dico: haec responsio non est recta. Primo, quia defectus formae non impedit ne matrimonium sit *matrimonium invalidum,* et si accedat bona fides, etiam putativum. Ne defectus *formaliter*

sumptus hoc impedit. Etiam in matrimonio catholicorum qui contrahunt coram sacerdote non valide delegato habetur defectus formae, et quidem *formaliter* sumptus. Nihilominus eorum matrimonium est *matrimonium invalidum* et, accedente bona fide, matrimonium *putativum*. Insuper, protestantes non semper simpliciter negligunt formam canonicam extraordinariam. Etiam protestantes quandoque [24] versantur in adiunctis de quibus agit can. 1098 § 1, et si in his adiunctis contrahant coram duobus testibus (quod practice semper faciunt), servant formam canonicam extraordinariam in adiunctis pro quibus haec forma est lege Ecclesiae praescripta. Isti igitur dici nequeunt celebrare neglecta forma iuridica-canonica [25].

3. Responsio vera etiam non est: protestantes contrahentes *obiective* quidem non violant legem ecclesiasticam, cum non teneantur hac lege; ipsi tamen non habent *voluntatem* (intentionem) celebrandi coram Ecclesia (catholica). Haec est ratio, qua eorum matrimonia, si sint invalide celebrata ob aliquod impedimentum, non sunt *matrimonia invalida* in sensu technico et consequenter non sunt putativa. Nam ob hanc rationem non sunt celebrata *coram Ecclesia.*

Dico: nec haec responsio est vera et recta. Nam etiam cum catholicis contingere potest quod celebrant quin habeant voluntatem (intentionem) celebrandi coram Ecclesia seu servandi formam a lege ecclesiastica statutam. Attamen, quoties hoc faciunt in adiunctis de quibus in can. 1098 et praebeant consensum matrimonialem, ut facere solent si ignorantes leges Ecclesiae contrahant civiliter tantum, quia non vident possibilitatem habendi sacerdotem [26], ipsi reapse servant formam canonicam (extraordinariam). Quoties autem huiusmodi matrimonium, validum ex parte formae, sit invalidum ob aliquod impedimentum dirimens ignotum, et ipsi sunt

---

[24] Hodie, e. g. in Russia et in Republica Sinarum, probabiliter etiam in pluribus aliis regionibus in quibus catholici permanenter vivunt in adiunctis de quibus agit can. 1098, etiam protestantes non raro versantur in iisdem adiunctis.

[25] Ut quis revera servet forma canonica et valide contrahat ex parte formae servandae, si aliqua forma teneatur, non requiritur, ut hoc faciat *scienter* aut *intentione* servandi formam canonicam. Vide dicenda statim sub n. 3.

[26] Huiusmodi personae contrahunt civiliter, quia putant hunc agendi modum esse iustificatum necessitate, cum non detur alia possibilitas contrahendi. Ratio autem qua ipsi hoc putant non est vera ratio, qua hoc est iustificatum. Vera ratio est ius can. 1098 statutum.

in bona fide, hoc matrimonium est matrimonium invalidum et *putativum*. Quare, ratio ob quam matrimonia protestantium non sunt matrimonia putativa, non potest esse defectus voluntatis contrahendi coram Ecclesia. Voluntas seu intentio subiectiva non attenditur. Res dependet a rerum statu *obiectivo;* a factis obiectivis.

4. Datur adhuc alia responsio, scilicet: matrimonium protestantium non est celebratum coram Ecclesia, quia sic celebratum est, ut adnotari non potest et debet in registris ecclesiasticis seu in libris matrimoniorum et baptizatorum (can. 1193 et 470). Matrimonium celebratum *coram Ecclesia* est matrimonium sic celebratum, ut adnotari potest et debet in registris ecclesiasticis.

Sed neque hic praebetur vera ratio. Adnotatio eiusque obligatio, lege positiva inductae, sunt res secundariae et nullatenus influentes in statu iuridico ipsius matrimonii. Dantur matrimonia, etiam baptizatorum, quae Ecclesia agnoscit tamquam actus iuridicos, etiam ea tractantes tamquam actus iuridicos in foro iuridico et externo, quamvis circa haec matrimonia in iure canonico non detur obligatio adnotandi neque ipsa reapse adnotata sint in registris ecclesiasticis. Ecclesia agnoscit, iuridice admittit, huiusmodi celebrationes et vincula ex iis orta. Et quidem tamquam matrimonia, valida si non existat aliqua causa invaliditatis; invalida, si existat vel tempore celebrationis existeret causa aliqua invaliditatis.

Revera, si vir et mulier a nativitate protestantismo adscripti celebraverint matrimonium et deinde alteruter transeat ad Ecclesiam Catholicam, eorum matrimonium habetur aut matrimonium validum aut matrimonium invalidum. Etiamsi ipsi certi sunt et omnes certi sunt de nullitate huius matrimonii, ipsi non licet inire novum matrimonium; hoc ipsi est prohibitum lege positiva, scilicet can. 1069 § 2, qui tamen loquitur de *matrimonio invalido* et proinde de matrimonio quod ab Ecclesia agnoscitur ut matrimonium invalidum. Adnotatio in hac materia non consideratur. Matrimonium istius protestantis non consideratur sicut matrimonium catholicorum inita actu civili tantum.

XX. Haec elucubratio ducit ad conclusionem quod impossibile est determinare quae sit *ratio ob quam* matrimonium protestantium quod quoad modum celebrandi celebratum est servatis legibus canonicis pro ipsis latis et inter coniuges qui bona fide putant matrimonium esse validum, non sit matrimonium putativum, quoties hoc matrimonium ob aliquod impedimentum dirimens ignotum sit invalide contractum. Aut, quod in idem redit, impossibile est de-

terminare quid intelligere debeamus sub verbis: « non celebratum coram Ecclesia », si matrimonium celebratum sit ab Ecclesiae in re matrimoniali subditis et servatis Ecclesiae legibus quoad modum celebrandi statutis.

XXI. Ni fallor non deest ratio mirandi de hoc, quod coniuges, Ecclesiae subditi tamquam baptizati, honesti et boni, errantes sane sed bona fide, et eorum filii, qui ceteroquin omnia fecerunt, quae Ecclesia eis praescribit circa modum celebrandi matrimonium, excluduntur a legis praescripto, ita aequo et iusto, vi cuius filii nati ex matrimonio bona fide invalide inito sint legitimi seu protegantur a macula illegitimitatis, prout in can. 1114 statuitur.

XXII. Repeto tamen, quamdiu Commissio Pontificia hoc declaret, sicut fecit per suum secretarium respondens ad Episcopum Dibrugarhensem, debemus ius vigens ita interpretari et applicare. Immo, ni fallor, applicare non tantum ad filios natos ex matrimonio invalido protestantium, sed etiam ad filios natos ex matrimonio invalido aliorum baptizatorum[27]. Nam hoc videtur nullo dubio obnoxium: quod in hac re valet de matrimoniis protestantium, valet etiam de matrimoniis haereticorum non protestantium et schismaticorum (Anglicanorum, Veterum catholicorum seu Iansenistarum, Graecorum orthodoxorum, Valdensium, etc.). Ratio enim certissime non est ratio exclusive *propria sectis protestanticis*.

Dr. L. Bender O. P.

---

[27] Sive contraxerint cum persona etiam baptizata, sive cum persona infideli. Non autem si contraxerint cum persona *catholica*. Nam tunc, ratione obligationis servandi formam (can. 1099 § 1, n. 2), casus non pertinet ad eandem speciem iuridicam.

RECENSIONES
ET
DOCUMENTA

RECENSIONES

P. Andreas Boni, O. F. M., *De admissione ad novitiatum in legislatione Ordinis Fratrum Minorum*, Romae, 1958.

Opus paginibus XVII-184 contentum atque in Collectione « Studia Antoniana cura Pontificii Athenaei Antoniani » editum, quattuor distinctis capitibus totam expendit materiam quae ad admissionem candidatorum ad novitiatum se refert. Logice Auctor procedit, praemissis historicis de noviatiatu notionibus, de iure communi Ecclesiae ad ius particulare Ordinis. Et primum quidem agit, veluti introductorie, de legislatione sive canonica sive religiosa externa aut interna circa novitiatum. Deinde in specie Superiorem considerat cui competat in Ordine ius ad novitiatum candidatos admittendi, conditionesque perpendit seu requisita quibus candidati ipsi potiti sint oporteat. Ultimo exercitium potestatis candidatos ad novitiatum admittendi exponit, rite apteque contemplando ipsius potestatis sive delegabilitatem a iure et ab homine, sive limites, sive obligationes. Quibus nonnulla opportune addit circa receptionem candidatorum ad habitum circaque poenas contra male admittentes in iure communi aut particulari statutas. Operi praemittitur selecta et abundans bibliographia plerumque franciscana quae haud facile extra Ordinem reperitur. Sequitur introductio generalis in qua methodus atque ordo tractationis clare et succinte expenduntur. Clauditur volumen conclusione veluti synthesi totius operis et indicibus.

Opus videtur dissertatio candidati ad lauream doctoralem in Iure Canonico consequendam. Auctor declarat se de auctoritate admittendi deque candidatis ad admissionem ex professo disserere voluisse coeteraque considerasse veluti dissertationis complementum. Verum dispositio capitum non omnibus videtur logica, quod nempe potestas Superioris admittentis ab eius exercitio per interpositum caput de admittendis separatur.

Studiose Auctor provinciam historicam Ordinis in unaquaque quaestione peragrat perlustratque, acute et diligenter documenta Ecclesiae ad lucem interpretationum sive scriptorum sive Regulae sive Constitutionum Ordinis, tum universim tum quoad singulas provincias, perscrutando, ut inde logice deducat vigentes in re legales dispositiones iuris communi et particularis, quas ad harmoniam iuridicam reducere conatur. Mira et plerumque ignota iuris particularis Ordinis adminicula perbelle effert, quae ad intelligentiam totius quaestionis valde conferunt. Iure particulari Constitutiones provident etiam in adiunctis extraordinariis facultatem admittendi a iure Superiori quoque loci quandoque delegando (v. p. 63). Magnum momentum habere videntur quae de evolutione requisitorum pro candidatis ad admissionem, quoad eorum defectus physicos et morales ut excellentiae et honori Ordinis nihil inde detraheretur eidemque Ordini aliquam utilitatem admissi adferre possent, dicuntur, quaeque haud parum conferunt ad rectam etiam intelle-

gentiam c. 542. Hinc laeto corde cl. Auctori gratulamur, cuius volumen haud inutile submisse retinemus, immo eidem largam ominamur diffusionem.

AUGUSTUS PUGLIESE

BONATTO G., *Omelie sui Vangeli e Discorsi sulle Feste.* Ed. Alzani. Pinerolo. 1960. Pag. 276.

L'A., ben noto per i suoi testi di Religione, ha raccolto in queste pagine i punti salienti di quanto egli ha predicato ai chierici del Seminario e ai fedeli in Duomo.

Come l'A. stesso avverte nella presentazione, egli ha cercato di esporre e spiegare *ciò che il Vangelo dice*. Non è infatti infrequente leggere o ascoltare omelie, che sono piuttosto conversazioni, variazioni, lezioni sul Vangelo, anzichè spiegazioni, illustrazioni, applicazioni della Buona Novella in ordine alla formazione spirituale del popolo.

Il Bonatto non ha voluto trascrivere integralmente le sue omelie, ma ne ha tracciato con chiarezza e brevità i punti essenziali. Ognuno poi svolgerà quelli, che ritiene più adatti al suo ambiente, nella forma che gli è congeniale.

Questi punti possono anche servire per la meditazione del sacerdote (specialmente del giovane sacerdote), il quale durante la settimana potrà così far germinare e maturare nel suo animo una ricca messe di riflessioni e di pensieri, che poi presenterà ai suoi fedeli, attuando così l'agostiniano « Inde pasco unde pascor ».

(R. F.)

P. AEMILIUS MARCHETTI. O.F.M., *De Regimine solutionum debitorum mutato valore pecuniae,* Romae, 1958, pp. XII-144.

En nova parva favilla quae ardenti flamma ex Studiis Antonianis in Pontificio Athenaeo Antoniano accenditur. Parva inquam favilla quae tamen haud minore impetu lucet et ardet. Quattuor Auctor capitibus suam doctoralem dissertationem absolvit, acute et diligenter agens de pecunia, de doctrina canonica circa solutionem debitorum, de regimine solutionum debitorum mutato valore pecuniae, tum ante, tum post Codicis Iuris Canonici publicationem. Praecedit brevis praefatio cum selecta bibliographia et cum introductione generali. Sequitur ampla conclusio cum indicibus. Miratur quis filium S. Francisci, religiosae paupertatis amatoris praeclari, posse de iis disserere quae ad pecuniam pertinent seu ad classica bona materialia. Sed studium theoricum de iis quae spiritui omnino contraria videntur non nocet; praeterea etiam fratres in hoc mundo vivunt etiamsi de hoc mundo non sint, ideoque de pecuniae usibus tamquam de medio quo symbolice et intermediarie utuntur homines in permutationibus eorum quae ad vitam conferunt,

etiam fratres disserere et concertare possunt. De pecunia quidem veluti introductorie agit Auctor, considerans eius originem historicam et iuridicam, eius functionem socialem, eius substitutionis titulos et symbola, eius denominationes, eius cusiones, eius valorem verum et nominalem seu ficticium: verum nempe sive relate ad metallum ex quo pecunia cuditur, sive relate ad capacitatem, ut ita dicam, commercialem; ficticium autem relate ad legalem statuitionem, quae pretium alicuius rei auctoritative imponit. Porro, valor pecuniae nequit esse constans absolute sed tantum relative; immo sive intrinsece, cum nempe mutatur materia seu compositionis materia ex qua pecunia cuditur (mutatio realis), sive extrinsece, cum nempe valor pecuniae augetur vel minuitur per impositionem auctoritatis (mutatio legalis), vel per aestimationem Societatis aliasque rationes (mutatio commercialis), valor huiusmodi re vera immutari potest. Inde accurate requirit Auctor cui ius pertineat pecuniae cusionis, cuique ac quibus in casibus ius incumbat valorem pecuniae immutandi; ut dein transeat ad praecipuam quaestionem sibi propositam de solutione debitorum, attenta variatione pecuniae valoris legalis et commercialis et iuxta principia in c. 1529 statuta. In cuius quaestionis solutione, enunciatis et ad crisim revocatis Auctorum sententiis, propriam suipsius sententiam et proponit et vindicat, in c. 1529 venire nempe non solum extinctionem obligationum contractualium, verum etiam extracontractualium, omnium scil. prorsus obligationum; solutionem ipsam iuxta principia antiquorum canonistarum sive debitori sive creditori faventia ante Codicem fuisse, iuxta diversas sententias, faciendam; post Codicem vero, iuxta diversa legislationis civilis in re per c. 1529 canonizatae systemata, salvo iure divino positivo vel naturali et canonico praevalente. Quam sententiam opportune diversis decisionibus iurisprudentiae ecclesiasticae praesertim S. R. Rotae corroborat Auctor, et solidis argumentis adstruit, sive ad iustitiam legalem sive ad aequitatis rationes, iuxta casus, provocando. Conclusionem suam Auctor hisce verbis modeste absolvit: «Hanc ergo nostram opellam ceteris auxilio quodammodo fore confidimus in quaestione generaliter expedienda, quae magni momenti est in vita, quae cotidie vivitur»; quibus proinde plene concordamus. Faxit Deus.

AUGUSTINUS PUGLIESE

POLYCARPUS RADÓ, O. S. B., *Enchiridion Liturgicum complectens Theologiae Sacramentalis et dogmata et leges, Romae, Herder, 1961. 2 voll. in-8°, XVI-1522 pp.*

Nomen P. RADÓ, professoris Facultatis Theologicae Budapestinensis etiam usque adhuc bene notum fuit in terris externis per dissertationes (*Ephemerides Liturgicae etc.*) et per duos libros (*Répertoire hymnologique des manuscrits liturgiques dans les bibliothèques publiques de Hongrie*, Budapestini, 1945 ac *Libri liturgici manu scripti bibliothecarum Hungariae, I. Libri ad Missam pertinentes*, Budapestini, 1947).

Optime scientes, quod in inquisitione scientifica operibusque scientificis edendis ubique inquisitiones partiales habent maximum momentum, fortasse dubitantes accipimus in manus opus, quod finem suum attingendum in synthesi vidit ac jure meritoque quaerimus, possitne aliquis solus in terreno tam longe lateque diffuso s. liturgiae synthesim construere, quia hoc in casu uti debet variis scientiis theologicis: dogmatica, morali, biblica, pastorali, jure canonico, historia ecclesiastica, historia liturgica, demum vero in sensu stricto sumpto scientia liturgica. Opinamur conspectum hunc holisticum P. Radó felici eventu comprobasse, quia vias perniciosas quaestionum particularium devitans, totam s. liturgiam in complexu organico praesentat lectoribus, sacerdotibus s. theologiae alumnisque.

Sub superioris saeculi exitum hujusque initium singularis excitata est liturgicorum studiorum concertatio cum ex privatorum hominum laudabili nisu, tum praesertim ex impensa ac sedula navitate quorumdam coenobiorum incliti Benedictini Ordinis, cujus quidem studiosae concertationis salutares fructus ut in sacrarum disciplinarum campo cernere licuit, ita in spirituali etiam privataque multorum christianorum vita-sicut sapienter notat M. Dei (nr. 4).

In campo scientifico salutaris fructus hujusmodi contentionis ad rectum conceptum de s. liturgia efformandum ductus est. S. liturgia jam non est arctioribus finibus rubricarum delimitata vel ad vanum aesthetismum reducta.

Fructus laboris historici sunt instauratio vigiliae paschalis et totius hebdomadae sanctae (1951 et 1955), simplificatio et novus *Codex Rubricarum* (1955 et 1960). Fructus hic recensiti omnes, etiam novus *Codex Rubricarum* locum dignum convenientemque accipiebant in hoc *Enchiridion*, quod factum valorem suum maxime extollit.

P. Radó in Universitate Oenipontana qua discipulus bonae memoriae P. M. Gatterer, S. J., in sua pro laurea doctorali conscripta dissertatione de originibus liturgiae gallicanae dissensuit (1922) et in seminario scientifico P. Gatterer collaboravit viro in historia liturgica sibi optimum nomen acquisito. P. J. A. Jungmann, S. J. P. Jungmann manuscriptum aestate a. 1959 inspexit operique permulta contulit, imo etiam mutationem tituli nativi «*Enchiridion Liturgiae Pastoralis seu Synthesis Theologiae Sacramentalis*» in praesentem ipse suggessit (cf. *Ephemerides Liturgicae*, 74, 1960, 85 et 477).

Ex hoc jam patet, cur Cl. Auctor opus suum P. Jos. Andreae Jungmann dedicavit.

Eximii ingenii theologus et philosophus thomisticus, P. A. Horváth, O. P. (1884-1956), olim professor Romae, Friburgi Helvetiae et Budapestini (de quo in LfThK ed. 2., 1960. V, 489), in opere suo a. 1948 Budapestini sub titulo «*Synthesis Theologiae Fundamentalis*» in lucem edito, construxit lineamenta syntheseos theologiae fundamentalis. Iste vir qua decanus Facultatis Theologicae Budapestinensis a. 1948 proposuit s. liturgiae admuneranda esse etiam sacramenta ideoque loco cathe-

drae scientiae liturgicae stricte dictae, cathedram peculiarem theologiae sacramentalis cum institutionibus liturgicis condendam esse. Cathedram sic organizatam Cl. Auctor assecutus est, cui consiliis suis P. Horváth adfuit in elaboranda synthesi posteaque assiduus labor inde ab a. 1948/49 initium duxit. Juxta historiam liturgicam etiam studiis biblicis patristicisque vere peritus, sensu pastorali ac paedagogico praeditus (fuit etiam parochus et professor gymnasii) P. Radó cum labore unius decennii petitioni discipulorum suorum — quibus adnumerari liceat auctorem hujus relationis — annuens, lingua latina facile intelligibili, vocabula difficiliora in modernas linguas vertens, conscripsit hanc synthesim.

« Motto » hujus operis desumitur e Litteris Encyclicis « *Mediator Dei* », quae a C. Card. Cicognani, Praefecto S. R. C., « magna charta » s. liturgiae appellatae sunt (*Ephemerides Liturgicae*, 70, 1956, 439): « Ad sacras Liturgiae fontes mente animoque redire sapiens profecto ac laudabilis res est (nr. 61)... Pretiosissimus thesaurus in s. Liturgia continetur: Eucharisticum nempe Sacrificium, Sacramenta quae divinae gratiae divinaeque vitae rivuli sunt, ac laudis hymnus, quem terra caelumque cotidie ad Deum extollunt » (nr. 203). Hoc factum characterizat totum opus.

In notione liturgiae pastoralis seu theologiae sacramentalis datur definitio: « scientia inquirens cultum Ecclesiae publicum sub respectu theologico, totali sive holistico, id est dogmatico, morali-juridico et stricte liturgico » (p. 1). Ex hac definitione patet quod objectum materiale theologiae sacramentalis sunt « omnes actus religionis, externi cum internis intime conjuncti ad cultum Ecclesiae publicum pertinentes », objectum formale quo idem est quam objectum formale totius theologiae: revelatio virtualis, objectum vero formale quod: « opus Verbi incarnati, prout Ecclesia continuat, singulis applicat et manifestat Redemptionem » (p. 3-4). Opus ipsum in duas partes dividitur: generalem et specialem.

Pars generalis quattuor tractatus in se continet: euchologiam, stilisticam, typologiam et semasiologiam.

Tractatus de Euchologia seu de Lege Orandi sic componitur a Cl. Auctore: de notione liturgiae et de generibus cultus publici, de liturgia ut est locus theologicus, de jure ordinante cultum publicum. Definitionem s. liturgiae cum verbis MDei dat: « Cultus publicus, quem Redemptor noster, Ecclesiae caput, coelesti Patri habet, quemque christifidelium societas Conditori suo et per Ipsum aeterno Patri tribuit » (MDei nr. 20, p. 7).

In stilistica sacrali agitur de ritibus et caeremoniis in genere, id est de signis, de lingua, de formulis, de rebus et de stilis liturgicis. In hoc tractatu cum thesi « sacri ritus et caeremoniae non sunt irritabula impietatis, sed officia pietatis » (p. 30), praebet fundationem dogmaticam hujus tractatus.

In tractatu tertio de Typologia sacrali P. Radó ostendit familias liturgicas cultus cum Occidentales tum Orientales: liturgiam gallicanam, mozarabicam, ambrosianam, celticam, romanam antiquam, romanam universalem, liturgias Orientales et liturgiam universalem Byzantinam. In thesi demonstrat typos varios liturgicos ab Ecclesia concessos unitatem Ecclesiae non solvere, imo eam confirmare (p. 86).

In semasiologia sacrali introducimur notiones fundamentalis sacramentorum « quae peculiaria instrumenta sunt, quibus superna vita ab hominibus participatur » (MDei nr. 3, p. 137), agitur nempe de notione signi sacramentalis, de existentia, de essentia, de efficientia et de causa sacramentorum.

Tractatus primus Partis Specialis inscribitur de Ecclesia sacrificante, i. e. de s. Missae sacrificio. « Tractatum denominavimus titulo Ecclesiae sacrificantis — sicut Cl. Auctor scribit — ne in oblivionem deducatur veritas de partibus Ecclesiae in oblatione sacrificii incruenti, etsi hujus principalis offerens procul dubio Christus esse creditur. Sacrificium Ecclesiae a recentioribus jure merito in majorem lucem ponitur. ...Quod quidem recte factum esse ostenditur a s. liturgia quae praecise oblationem ecclesiasticam extollit, et quidem primario respiciens semper partem quandam Ecclesiae concretam quae hic et nunc hoc sacrificium praesens offert, secundario tantum universalem Ecclesiam, semper supponendo quidem, sed multo rarius exprimendo oblationem Christi, Summi Pontificis » (p. 220). Post theorias sacrificales per excessum et per defectum errantes fuse tractatas, Cl. Auctor rationem formalem sacrificii Missae in eo invenit « quod per consecrationem utriusque speciei hae species cruentam corporis et sanguinis separationem figurant, ostenduntque immolationem incruentam » (p. 261). P. Radó nobis ostendit evolutionem sacrificii Missae usque ad nostram aetatem, leges cultuales ac rituales ejusdem Sacrificii copiose tractans, leges vero euchologicae Missae traduntur juxta novum Codicem Rubricarum. Ritum servandum in celebratione Missae Sollemnis concinnavit Dr. Theol. Lad. Bozzay, caer. aeppalis Budapestinensis (p. 390-401).

In tractatu secundo prae oculis habetur Ecclesia orans: officium divinum et pietatis exercitia, « quae quamvis ad s. liturgiam districto jure non pertinent, peculiari tamen momento dignitateque pollent, ita ut in liturgicum ordinem quodammodo inserta censeantur » (MDei nr. 180, p. 402), ideoque intelligibile est Cl. Auctorem etiam piis exercitiis ab aliquibus despectis locum convenientem in suo libro praestare. P. Radó de actuosa participatione cum in Missa tum in Officio divino fuse tractat.

Ecclesia suum opus sanctificationis praeprimis per sacramenta Novae Legis perficit (*Tractatus* III-IX). Cl. Auctor tractationem de sacramentis cum Eucharistia incipit, quae est fons omnium gratiarum, « cetera sacramenta ordinem dicunt ad augustissimum Eucharistiae Sacramen-

tum » (p. 511). In materia sacramentaria P. Radó nobis significat fundamentum dogmaticum, evolutionem ritualem ritumque hodiernum, leges cultuales, directiones pastorales (e. gr. *De visitatione et cura infirmorum*, p. 949-956) etc. Ritus hodiernus baptismi est quasi drama quoddam Redemptionis subjectivae, quod 3 actibus cum 6-6 scaenis componitur (p. 688-694). Tendentiam hanc dramatizantem similiter in mentem revocat in ritu consecrationis presbyteri (5 actus cum 19 actionibus, p. 1011-1015) et episcopi (5 actus cum 20 actionibus, p. 1017-1023). E sacramentis Cl. Auctor magno cum apparatu tractat Eucharistiam (pp. 128) et Poenitentiam (pp. 183).

Quasi unicum integrum volumen separatum format paginas 321 in se continens Tractatum X, *de Heortologia*, in quo fuse ostendit P. Radó Ecclesiam sanctificantem tempora, utendo quoque investigationibus propriis. Definitionem anni liturgici e verbis MDei conseruit: « annus liturgicus est annus solaris ab Ecclesia constitutus quo Christi mysteria recoluntur praesentiaque continenter adsunt et operantur, ut fideles ea attingerent ac per ea quodammodo viverent » (cf. MDei nr. 163, p. 1078). Auctor traducit nos per minorem (hebdomadalem) et per majores (natalitium, paschalem et tempus extracyclicum) cyclos liturgicos, per festa Mariana et per cultum liturgicum sanctorum in anno liturgico. In hoc tractatu etiam consuetudines populares memorantur. Pars eminens hujus tractatus est ordo hebdomadae sanctae instauratus (p. 1180-1218). Relate ad historiam sanctorum singulorum in calendario romano recensitorum provocat ad opus a P. H. A. Schmidt, S. J., sub titulo « *Introductio in liturgiam occidentalem* » a. 1960 editum.

Tractatus ultimus, XI, Ecclesiam spatium (Hierotopologia) et res (Paramentica) sanctificantem in mentem revocat. En schema hujus tractatus: de legibus artis sacrae, de locis, de vasis et de vestibus sacris. Ubique dantur historia et leges cultuales. Notandum est ritum dedicationis Ecclesiae etiam dramatice concipere: praeparatio duplex, possessio, consecratio et ipsa dedicatio (p. 1422-1426).

Enchiridion hoc Liturgicum non solum peritis et theologis praebet directionem utilem, sed etiam pastoribus animarum ac verbum Dei praedicationibus. Si aliquod dubium extat, ope indicis alphabetici rerum paginas 39 continentis, statim inveniri potest solutio problematis. In divini verbi praedicatione vero praesertim tractatus de sacrificio Missae, de sacramentis et de anno liturgico materiam sat amplam praebent. Index bibliographicus notat locos ubi libros ad ulteriorem investigationem scientificam necessarios inveniri possunt.

Praesens hoc *Enchiridion Liturgicum*, opus grande Prof. P. Radó, jure meritoque adnumerari potest optimis libris manualibus in campo s. liturgiae hodiernae.

Sac. Dr. Theol. Zoltanus Kovách,
bibliothecarius Eccl. Metropolitanae Strigoniensis.

ZANONER A., *L'ordinamento penitenziario ecclesiastico e la « Domus poenitentiae » del Codice di Diritto Canonico*, Romae, Pontif. Universitas Lateranensis, 1961.

Il P. Zanoner appartiene alla Congregazione Sacerdotale « Figli del Cuore di Gesù » fondata da quel grande uomo di Dio che fu il P. Mario Venturini. Si comprende facilmente come abbia potuto scegliere questo argomento per la sua tesi di laurea e, più, come lo abbia saputo trattare « come espressione di amore verso taluni infelici ». Dopo aver precisato i compiti e i limiti del lavoro e dopo aver premessa un'ampia bibliografia, naturalmente di carattere generale, l'A. in una prima parte esamina l'esistenza di un ordinamento penitenziario nella Società ecclesiastica con riferimenti storici, evidentemente appena accennati, e con attenta disamina delle vigenti norme positive canoniche (cc. 671, 2293, 8°, 2301, 2302, ecc.) e della prassi ecclesiastica, soprattutto nello stile della Curia (Sacre Congregazioni del Sant'Ufficio, del Concilio, dei Religiosi). Essendo il governo della Chiesa eminentemente spirituale e tendente per sua natura al miglioramento degli individui secondo il principio evangelico che Dio non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva, è logico inferire che le esigenze disciplinari debbono, in pratica, essere armonizzate con le esigenze pastorali. Il grande BENEDETTO XIV diceva: « *Prudentis Praelati est se et tempori et loco et personis accommodare* ». Perciò il doppio procedimento, disciplinare e giudiziario, provvede alla necessità della amministrazione della giustizia, e non tiene conto soltanto del carattere pubblico, vendicativo e afflittivo, della pena, ma anche, e con impegno, del suo carattere esemplare, per la società, e del bene privato, per l'individuo, cui una forte scossa, o, secondo i casi, un amorevole richiamo, possono, a volte, ridestare energie nascoste e insospettate che gli consentano di risorgere. Il problema non si esaurisce nelle leggi e nei provvedimenti. Esso presenta un lato importantissimo psicologico pastorale che per una parte si estrinseca in un'amorevole, prudente, fraterna ricerca e accoglienza di pecore sbandate, e per un'altra in attimi più o meno lunghi, più o meno coscienti, più o meno impellenti, di disgusto per la propria miseria e di un'ansia affannosa verso un'aria più respirabile. Il pastore buono e saggio sa cogliere questi attimi, sa stabilire un ponte tra la carità e la miseria.

L'A. sembra abbandonarsi ad un'accorata constatazione: « Ma questo ponte c'è sempre e dovunque? Pare di no... Mancano « energie », o non sono collegate, forse perchè la fede cristiana qui manca di vigore, o perchè, come da molti si pensa, qui la carità è deficitaria » (p. 35).

Non condividiamo il pessimismo dell'A. ma dobbiamo riconoscere che c'è del vero in esso. Molti pensano che sia bene lasciare che i morti seppelliscano i loro morti, mentre la quotidiana esperienza dimostra che anche gli spiritualmente morti, convenientemente aiutati, possono vivere e operare. Non si può, evidentemente, pretendere che tutti i cristiani si

sentano interessati al problema; ma occorre che almeno i Sacerdoti rivedano il loro atteggiamento di fronte agli smarriti, in un'aureola di carità disinteressata e prudente, per dovere di missione pastorale, promovendo amichevoli contatti personali, adoperandosi per offrire oneste occupazioni, indirizzando a centri di interessamento, di ospitalità, di assistenza, ecc.

Nella seconda parte l'A. esamina e confronta l'ordinamento penitenziario civile ed ecclesiastico nell'apporto dei proghessi odierni che tendono a umanizzare i provvedimenti penali e disciplinari e renderli strumenti adatti, preventivi o repressivi, di redenzione pastorale e di affrancamento dalle debolezze ingenite o acquisite. Mentre le sanzioni penali, economiche o restrittive della libertà rappresentano il nerbo del sistema statuale, nelle disposizioni ecclesiastiche esse tendono a scomparire come tali. Si nominano ancora con estrema sobrietà pene restrittive della libertà e delle attività specifiche; ma, in genere, non sono mai imposte con la coazione fisica o altri mezzi coercitivi che offendano la dignità dello stato agli occhi della moltitudine. L'amministrazione della giustizia è la più delicata funzione della sovranità, perchè la sicurezza sociale poggerebbe su un equilibrio instabile, ove non fosse circondata da opportune guarentigie l'applicazione del diritto al fatto. La procedura, nell'intento di tradurre il diritto astratto e teorico in espressione concreta e pratica, abbisogna di un meccanismo adatto per favorire la conoscenza del fatto e prevenire l'arbitrio nell'applicazione. Secondo lo spirito della Chiesa la punizione deve raggiungere la sua efficacia afflittiva più in senso morale e psicologico che fisico sia quando essa è decretata e definita giudizialmente da un tribunale e sia quando venga imposta disciplinarmente dal Superiore, il quale, benchè agisca con la severità del giudice, non si sveste mai della misericordia e della bontà e comprensione del padre.

La pena detentiva esiste ancora nella Chiesa nella « *commoratio in domo poenitentiae* », « *in domo religiosa* », « *in domo pia* »: le tre denominazioni servono a distinguere la finalità oggettiva o soggettiva dello stabilimento nel quale il colpevole può essere inviato, a tempo determinato o indeterminato, con lo scopo di punizione del passato e nella speranza di pentimento e di emenda. Ma essa non viene applicata con la forza e, in ultima analisi, cessa o viene addolcita man mano che il malcapitato dia segni di resipiscenza. A volte essa viene pure sostituita da penitenze e rimedi penali, la cui gamma serve a dimostrare il materno contemperamento delle esigenze della giustizia e della misericordia, nella equa considerazione oggettiva della colpa e soggettiva del colpevole. « In breve: condizioni oggettive del reato, condizioni soggettive del reo e circostanze d'ambiente suggeriscono caso per caso l'opportunità della relegazione nella casa di penitenza o nella casa religiosa » (p. 57-58) o di una qualsiasi altra pena o rimedio penale o penitenza. Il sistema penale ecclesiastico lascia perciò all'Ordinario o al giudice molta libertà di discrezione nella determinazione e applicazione della pena, non perchè

si debba mancare alla giustizia, ma perchè si possa tener conto delle ragioni di politica pastorale. Perchè il diritto penale della Chiesa ha un giro incomparabilmente più largo di quello che compete al diritto penale dello Stato, salvaguardia del mero ordine esteriore. Le sue sanzioni attingono la coscienza etica. In questo campo la colpa viene soppesata anche in radice e viene presentata in una casistica e in una gamma complicata, attinta alla teologia morale, che spazia assai al di là del raggio della dottrina penale ordinaria.

Si tratta, dunque, di raggiungere il fine primario e naturale di ogni punizione, la privazione cioè di un bene proprio o comune, materiale o spirituale, e di conseguire in pari tempo un fine ben più nobile ed efficiente, l'emenda cioè del colpevole che già si delinea e si preannunzia con l'assoggettamento volontario alla pena da parte del delinquente che così facendo si sforza di riportare ogni cosa nell'ordine, soddisfacendo anche alle esigenze della Società colpita dalle malefatte. Riportare ogni cosa nell'ordine significa distruggere il delitto dimostrando giuridicamente che l'ordine è più forte della cattiva volontà del colpevole, e psicologicamente costringendo quest'ultimo a riconoscere il proprio torto e per conseguenza ad espiare la sua colpa. Ecco l'enorme vantaggio del sistema penale della Chiesa di fronte ai sistemi civili che meno facilmente riescono a ottenere l'emendamento cosciente del delinquente anche se si sforzano di eliminarne gli ostacoli esterni e di creare condizioni ambientali adatte a stimolare e ad assecondare il processo di emenda. La durata della pena non è necessariamente legata al provvedimento penale. Congiungendosi facilmente insieme, nel sistema canonico, il carattere penale, il fine emendativo e il carattere preventivo di misura di sicurezza, non sempre è utile che la pena si stabilisca a tempo determinato e che la riabilitazione, cessata la pena, si riacquisti quasi automaticamente. Ecco perchè nei provvedimenti disciplinari ecclesiastici la determinazione del tempo della pena il più delle volte manca e quasi sempre la riabilitazione avviene per gradi, in diretto rapporto coi segni di resipiscenza, di penitenza e di emenda effettiva.

L'A. studia con intelligenza e, direi, con passione la natura, le finalità, la cessazione delle pene ecclesiastiche restrittive della libertà individuale; se e quando le disposizioni in materia abbiano carattere di pena o di misura di prudenza o di sicurezza; se e quando debbano intendersi in senso penale, disciplinare o pastorale; se e quando possano o debbano essere, nell'applicazione, sostituite da rimedi penali o penitenze; se e quando siano suscettibili, nei casi singoli, di perdono, indulgenza, mitigazione, in rapporto al grado di resipiscenza e di emenda degli interessati. Cerca poi di imbrigliare in caselle legali adatte l'ingerenza dello Stato, concordatario o meno, con particolare richiamo alle disposizioni concordatarie italiane, nella esecuzione di pene detentive decretate dalle Autorità ecclesiastiche. Non che la Chiesa abbia, espressamente o tacitamente, rinunciato al privilegio del foro, come penserebbe l'A. (p. 74). Sta però il fatto che Essa si è adattata alle esigenze

della vita e della concezione statale moderna, riducendo quel privilegio almeno a un pratico riconoscimento di principio da parte dello Stato con effetti pratici che salvaguardano tanto l'autorità della Chiesa (cfr. art. 8 Conc. Ital.), quanto la dignità di colui che è colpito da qualche provvedimento statale, o concernono l'esecuzione di provvedimenti ecclesiastici rimessa allo Stato.

Gli ultimi due Capitoli, cioè il IV e il V della II Parte, sono consacrati alla ricerca di un adeguato ordinamento della *domus poenitentiae*, in vista d'un più probabile raggiungimento del fine, per il quale ha indubbiamente molta importanza l'impostazione generale del mezzo, tanto nella sua costituzione quanto nel suo funzionamento. E' evidente che ogni colpevole è un caso a sè e si deve distinguere dagli altri non solo quanto a ragioni psichiche e interne ma anche quanto a sfumature esteriori e pratiche. Non essendo tuttavia possibile avere tante *domus poenitentiae* quanti possano essere i colpevoli da rinchiudervi, si deve almeno giungere a un criterio di discriminazione e specializzazione che escluda la promiscuità e renda più facile il lavorio di rigenerazione dei singoli. Ci sono i soggetti correggibili e i soggetti incorreggibili; gli incalliti nel male, i recidivi, e coloro che sono stati vittime dell'ambiente, di aberrazioni momentanee, di squilibri mentali, di crisi psichiche di vario genere; gli intossicati e i caratteri difficili. Ci sono quelli che nel lavoro intellettuale o manuale, a seconda della loro capacità, sanno trovare uno strumento di redenzione; come ci sono quelli che rifuggono da qualsiasi lavoro. Occorre perciò creare diversi tipi di *domus poenitentiae*: per coloro che sono veramente in punizione, che debbono, sia pure volontariamente, espiare; per coloro che aspirano a una vera riforma morale che, attraverso la penitenza, la preghiera, lo studio, li conduca gradatamente alla riabilitazione; per coloro che han bisogno di cure e di assistenza per liberarsi da un pesante fardello di dannose abitudini e condannabili debolezze; per coloro la cui pericolosità, per sè e per gli altri, è stata comprovata; ecc. Lo zelo delle Autorità competenti, coadiuvato da anime generose che si consacrano a quest'opera eminentemente pastorale, in fraterna collaborazione spirituale e materiale cioè pecunaria, saprà escogitare mezzi e luoghi adatti perchè il Sangue di Gesù Cristo torni ad essere lavacro di rigenerazione e di vita per tutti gli affaticati, gli stanchi, gli sfiduciati, gli smarriti.

La costituzione e il funzionamento della *domus poenitentiae* porta con sè problemi gravi: ubicazione, denominazione, attrezzatura, personale direttivo specializzato, finanziamento, governo, metodo, e altri che l'A. studia con amore e competenza nella ricerca del meglio.

Il libro è ardito. Esso richiama l'attenzione di chi di dovere su un problema scottante e di costante attualità. Non è per il numero — che cosa sono neanche un centinaio di condanne all'anno per tutto il mondo cattolico se confrontiamo queste cifre con le cifre fornite da qualsiasi categoria di cittadini che risultano delinquenti in un solo Stato? — ma per la qualità che il problema preoccupa. Se nelle statistiche il numero

complessivo delle condanne in una regione supera, proporzionalmente, quello di un'altra regione non ha importanza perchè il fatto può dipendere da fattori diversi. Per esempio, un paese più vicino agli Organi Centrali subisce una vigilanza maggiore e sfugge meno al controllo del Centro. Certe gravi infrazioni poi contro la disciplina, la Morale e la Dogmatica per diverse ragioni possono dilagare maggiormente in un paese a differenza di un altro. Ma il problema generale resta. Il mondo moderno con le sue moltiplicate attrattive verso il male ha indubbiamente contribuito ad accrescerlo e, più, a far conoscere con morbosa curiosità, certe pecche che, senza la odierna sfrenata pubblicità, sarebbero rimaste nell'ombra. E i mezzi per arginare il male, oggi come oggi, riconosciamolo pure senza nulla togliere a quei gruppi generosi — e ce ne sono tanti — di fedeli che se ne occupano, sembrano inadeguati.

Possa lo studio del P. Zanoner contribuire veramente ad attirare l'attenzione di chi di dovere allo scopo di arginare il male, incoraggiare il bene, rendere efficaci le misure pastorali per il recupero degli smarriti e per il loro riassorbimento nell'apostolato attivo.

Agostino Pugliese

DOCUMENTA

ALLOCUTIO JOANNIS PP. XXIII

Iis qui Coetui primo interfuerunt, ex universa Italia Romae habito, de studio a Clero adhibendo in eligendis iuvandisque adulescentibus qui ad sacra ineunda munera vocantur. *

Venerabili Fratelli, diletti figli.

E' grande la gioia che proviamo nell'accogliervi al termine dei lavori del primo Congresso nazionale Italiano per le vocazioni ecclesiastiche.

Quando il progetto di questo incontro si avviava a determinazione, Ce ne ha parlato con giovanile entusiasmo e sacerdotale fervore il venerabile e carissimo Cardinale Giuseppe Pizzardo, che si è tutto consacrato, con i suoi preziosi collaboratori della Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, alla santa causa delle vocazioni, della solida formazione dei futuri sacerdoti, come pure della presenza della Chiesa in ogni settore delle scienze, sacre e profane, e delle lettere.

L'opportuna intrapresa ha visto adunata per la prima volta a Roma nella *Domus Mariae* — titolo e auspicio di letizia e di grazie celesti — una eletta accolta di venerabili Vescovi e di distinti ecclesiastici di tutte le regioni, per lo studio dei problemi riguardanti « la scelta e la cura delle vocazioni ecclesiastiche nell'attività pastorale di oggi ». Il convegno è stato in realtà una nuova testimonianza della sollecitudine con cui la Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi considera e affronta una questione di essenziale importanza per l'avvenire religioso delle diocesi Italiane. Ce ne compiacciamo vivamente con voi, Signor Cardinale, come Ci rallegriamo coi Vescovi relatori, che hanno portato un prezioso contributo di dottrina ed esperienza, e con quanti sono accorsi ad un incontro di così alto significato e valore.

L'argomento prescelto ha posto l'accento sulla insostituibile opera [*308*] del Clero per la preparazione e la cura delle vocazioni, al fine di incoraggiare sempre più i sacerdoti a dare a tale problema un posto preminente nell'esercizio del ministero pastorale.

Il punto saliente della questione sta proprio qui: la vita dei santi sacerdoti lo conclama con ogni efficacia, e l'esperienza di ciascuno di voi può darne aperta testimonianza. Anche il Papa che vi parla conserva su questo punto uno dei Suoi ricordi più cari e toccanti.

Il ricordo del giorno della Sua prima Comunione: quando, a funzione finita, il Suo venerato parroco, ritenuto da tutti i ragazzi in concetto come di santo, scelse lui all'onore di scrivere alla presenza di ciascuno l'aggregazione all'apostolato della preghiera, primo impegno di onore per l'avviamento di una innocenza benedetta e felice.

---

* Die 21 Aprilis mensis a. 1961.

Così come successivamente la familiarità rispettosa e pia del fanciullo, sotto l'attrazione amabile della persona e degli esempi, sbocciava in una vocazione sacerdotale così spontanea e tranquilla da non fargli mai dubitare di essere stato chiamato alla vita per altro scopo. Oh! la grande efficacia degli esempi ammirati nella infanzia come strumento della Provvidenza per aprire innanzi agli occhi del fanciullo il grande ideale del sacerdozio. Modo di pregare, modo di insegnare, modo di parlare, modo di vivere. Sempre amabilità e saggezza, dignitosa e serena. Così è sempre l'esempio di un sacerdote, veramente tutto di Dio e delle anime!

L'esperienza di ogni vocazione conferma l'importanza del ministero pastorale per la formazione dei giovani chiamati al sacerdozio, e ricorda ad ogni sacerdote in cura d'anime la sua responsabilità ed i suoi compiti in un campo così delicato e promettente. Per questo intendiamo affidarvi alcune considerazioni, che siano come suggello alle conclusioni e ai propositi di questo Congresso.

I - Innanzitutto: *il rispetto e la stima per la grande dignità sacerdotale.*

Il sacerdote in cura d'anime deve proporsi di infondere nell'animo dei fedeli, particolarmente dei più sensibili e generosi, un altissimo concetto della dignità e della missione sacerdotale.

La preminenza dei fattori tecnici e scientifici nell'orientamento della civiltà moderna, e le variazioni capricciose di certo spirito mondano, alimentato da una stampa e da uno spettacolo spesso vacui e superficiali, quando non apertamente deleteri e corrompitori, offuscano forse in troppe anime la suggestiva bellezza di un ideale superiore, al quale [*309*] donarsi negli anni più promettenti per una vita di apostolato e di generosità.

Spetta principalmente al sacerdote, che è a contatto con la parte sana e aperta del gregge cristiano, far balenare agli occhi dei suoi fedeli, specialmente degli adolescenti e dei giovani, la sublime bellezza dello stato sacerdotale, superiore ad ogni altra pur nobile e ardua mansione. Come infatti rileva il Nostro predecessore Pio XII di v. m. nella Enciclica *Mediator Dei*, « il Sacramento dell'Ordine distingue i sacerdoti da tutti gli altri cristiani non consacrati, perchè essi soltanto, per vocazione soprannaturale, sono stati introdotti all'augusto ministero che li destina ai sacri altari, e li costituisce divini strumenti, per mezzo dei quali si comunica la vita celeste e soprannaturale al mistico Corpo di Gesù Cristo... essi soltanto sono segnati col carattere indelebile che li configura a Cristo sacerdote » [1]. Oh quale splendore irraggia dalla figura dell'umile sacerdote, ministro di salvezza e di grazia, largitore del perdono celeste, divinamente assorbito nella missione stessa di Gesù fino a prestargli la sua voce, le sue mani, i suoi gesti!

Più che lamentare la scarsità e insufficienza delle vocazioni in tante

[1] *A.A.S.*, vol. XXXIX (1947), p. 539.

parti del mondo, conviene illustrare ai giovani l'ampiezza del campo che attende gli operai della messe, la bellezza dell'ideale sacerdotale, affinchè sboccino numerose tra le cristiane famiglie le vocazioni al sacerdozio.

II - *Il posto dei Seminari* nella cura delle vocazioni ecclesiastiche. Questo pensiero Ci riporta agli studi prediletti della Nostra giovinezza sacerdotale, che, pur tra le gravi occupazioni di quegli anni fecondi, Ci inclinarono ad approfondire alquanto la conoscenza della preminente preoccupazione del Concilio di Trento in riferimento alla cura d'anime: cioè quei Seminari diocesani, che furono il felice compimento del progetto di rifiorimento di vita cattolica. Facemmo uno studio in merito: « Gli inizi del Seminario di Bergamo e S. Carlo Borromeo », riguardante — com'è ben naturale — l'applicazione dei decreti conciliari nell'ambito della Nostra diocesi di origine.

In quel lavoro abbiamo trasfuso tutto il Nostro amore per questo, che veramente può definirsi il giardino della diocesi: il Seminario, nel quale si sviluppano e giungono a maturazione le giovani energie del domani, le risorse del buon lavoro pastorale, le promesse di una perpetua giovinezza di vita sacramentale e spirituale nella Santa Chiesa. [*310*]

Ci è di conforto il sapere che questo Congresso è stato preparato da un anno di lavoro nelle 19 Regioni Conciliari Italiane, per mezzo di appositi Convegni di Rettori di Seminari e Direttori Diocesani delle Opere per le Vocazioni Ecclesiastiche. Le conclusioni di quegli incontri sono là, a dimostrare con quanto impegno i Seminari d'Italia cerchino di rendersi sempre più atti allo svolgimento della loro delicata e unica missione.

Coraggio, diletti figli, continuate senza intermissione nell'opera santa che vi è affidata. Il giovane che entra in Seminario con buone disposizioni e con purità di intenzione è un sacro deposito, che va seguito con ogni sollecitudine. Egli trova nel suo Seminario l'ambiente più adatto a formarne le virtù umane e cristiane, a temprarlo alle future difficoltà e contraddizioni, a prepararlo al sacrificio. Trova dei Superiori solleciti ed esemplari, paterni e comprensivi, severi quando occorre, equilibrati, giusti, longanimi. Trova maestri di sapienza celeste, prima che di erudizione umana, che ne formano la mente e il cuore, e lo rendono sensibile alle esigenze delle anime più che alle vane curiosità di una scienza fine a se stessa. Viene formato, specie negli anni decisivi, alla scuola della carità e dell'apostolato, come abbiamo voluto esprimere in un articolo del primo Sinodo Romano: « *Extremis praesertim studiorum annis doctrina et usus alumnis explanetur de catechismo tradendo, de sacris orationibus habendis, de Poenitentiae sacramento ministrando atque directione animarum... de aegrotis ac pauperibus invisendis, deque moribundis iuvandis* »[2]. E ancora: « *Qui sacrorum alun-*

[2] 478 § 3.

nos ad sacerdotium instituunt, ad id in primis operam conferant, ut eorundem iuvenum animi moresque ad pietatem cum primis probe conformentur; quoniam si secus acciderit, vel exquisitissima doctrina, ob superbiam et arrogantiam quae facile descenderet in animos, maximas edere poterit ruinas » [3].

Il giovane seminarista è inoltre sostenuto e difeso nella sua perseveranza dalla paterna vigilanza dei parroci e dall'esempio del giovane clero; ed è aiutato nelle difficoltà economiche. Amiamo pensare che su questo punto i sacerdoti di oggi sapranno emulare i confratelli del passato, per offrire edificante esempio e sprone ai membri dell'Opera per le Vocazioni, e del laicato sempre sensibile e generoso.

Oh quanto si può e si deve fare, perchè il dono di Dio, che è la vocazione, opportunamente scelta, aiutata e circondata di cure, possa [*311*] giungere alla sua piena fioritura nel sacerdozio santo e santificatore! Questo è dunque quanto Ci suggerisce l'opera dei Seminari nella scelta e nella cura delle vocazioni ecclesiastiche.

III - Un terzo pensiero Ci è offerto infine dai dati statistici, che abbiamo sempre nella mente e davanti agli occhi. Certo, le considerazioni che scaturiscono dal numero dei sacerdoti, purtroppo impari alle esigenze di una popolazione in continuo aumento e di un ministero pastorale assai complesso, giustificano le ansietà dei Pastori. La parola accorata di Gesù, che passa i millenni, rimane vera e ammonitrice: « La messe è molta, e gli operai sono pochi » [4]. Tuttavia il numero dei novelli sacerdoti e, specialmente, degli alunni dei Seminari Minori fanno presagire un più lieto rifiorimento dei Seminari Maggiori per i prossimi anni. Questo dà tanta consolazione.

Ma un sacerdote non si improvvisa, una vocazione non si fa da sè. Bisogna dunque lavorare. Tutti concordi e in buona volontà: i sacerdoti innanzitutto, e poi i buoni laici, i genitori, ciascuno secondo le indicazioni delle proprie possibilità, ma senza esitazioni o timori.

Il lavoro del raccoglitore di spighe non è complicato. Nella sua semplicità, richiede soltanto cuore aperto e pronto, intuito e discrezione, zelo sincero e amor di Dio. Basta seguire il solco, che è come dire la traccia della Provvidenza: scoprire un segno, rispettare un segreto, riscaldare un'idea, cogliendo il momento giusto per indirizzare, consigliare, reggere con mano leggera e ferma nei momenti di crisi e di tentazione.

E soprattutto pregare e far pregare, secondo l'invito suadente di Gesù: « Pregate adunque il padrone della messe, che mandi operai nella sua messe » [5].

Le Nostre parole vogliono appunto concludersi con una supplicazione ardente e fiduciosa al Padre celeste, *ex quo omnis paternitas in*

---

[3] 479.

[4] *Luc.* 10, 2.

[5] *Luc.* 10, 2.

caelis et in terra nominatur[6], affinchè mandi sacerdoti numerosi e santi; Ci rivolgiamo alla Madre di Gesù e nostra, che è stata a fianco degli Apostoli nel Cenacolo con la sua presenza orante e silenziosa; ai Santi Apostoli, i primi Dodici, e a tutti gli altri che li seguirono, affinchè continuino ad effondere i tesori del loro esempio e della loro intercessione validissima. [*312*]

Ma poi vogliamo estendere la supplicazione al clero Nostro dilettissimo, perchè risplenda di quelle virtù, che divengono attrazione delle anime giovanette e ardimento e incoraggiamento dei giovani; determinando così una continua fioritura di vocazioni, che sono l'onore e la salvezza del nostro popolo cristiano.

E ancora Ci rivolgiamo alle famiglie fedeli e generose, affinchè considerino come il più alto onore, che possa toccare loro su la terra, quando possono offrire al Signore un sacerdote, che sarà loro corona di gioia e di consolazione in vita e in morte, e specialmente nel Paradiso. Sappiano conservare nel loro seno un'atmosfera serena e gioiosa, laboriosa e pura, ove le tempeste minacciose si avvertono, ma come in eco lontana; abbiano la forza di compiere lietamente il distacco, quando il Signore lo chiede; siano la riserva preziosa di cuori ardenti, pronti a rispondere alle superne chiamate a lavorare per il Regno di Dio.

Venerabili Fratelli, diletti figli: non volete voi concedere al Papa che vi parla di confidarvi una pena che Gli sta sempre sul cuore? Sì, è naturale e giusto che Noi ci occupiamo e preoccupiamo della formazione e del numero adeguato dei futuri sacerdoti per le diocesi d'Italia e di Europa. Ma gli occhi ansiosi vanno a cercare tutte le nazioni del mondo e particolarmente quelle dell'America Latina, dove la vastità dei territori, l'incremento rapido della popolazione, gli assestamenti politici ed economici hanno contribuito, con altre cause, a ritardare, a rendere difficile la soluzione del grave problema delle vocazioni e degli aspetti singolari della azione pastorale secondo le esigenze accresciute dei tempi.

Noi amiamo guardare avanti con la fiducia che anima la Pontificia Commissione per l'America Latina, che ha saputo puntualizzare la situazione e suggerire rimedi adatti.

La coscienza del Papa è ansiosa su questo punto.

LasciateCi formulare il voto che le diocesi d'Italia non solo provvedano presto e largamente alle loro necessità, ma siano in grado — specialmente quelle del Nord — di offrire alla Chiesa le preziose energie dei loro figliuoli, invitati a volgersi con amore verso i campi immensi delle diocesi doppiamente sorelle della America Latina.

Signor Cardinale Prefetto della Congregazione dei Seminari, prendiamo coraggio e conforto da questa cooperazione pronta, alta e generosa dei Dicasteri Romani che sentono, vivono e diffondono in tutta l'ampiezza il comando del Signore Gesù, che è sempre in atto di affrettare i suoi passi verso altre città e villaggi che attendono la sua parola. [*313*]

---

[6] *Eph.* 3, 15.

Venerabili Fratelli e diletti figli!

Queste le Nostre sollecitudini, questi i Nostri voti paterni. Vogliate rendervene interpreti nel lavoro che compite al servizio di un ideale tanto alto e prezioso. E affinchè le vostre attività portino i frutti più larghi e consolanti, siamo lieti di accompagnarvi con la Nostra Apostolica Benedizione, che di cuore effondiamo su di voi, suoi vostri seminaristi, sui vostri collaboratori nell'Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, e su quanti hanno a cuore questa missione di incomparabile merito davanti a Dio e alla Chiesa sua.

(*A.A.S.*, 1961, v. 53, n. 6, pp. 308-314).

CHRONICA

ACTA IOANNIS PP. XXIII

SOLLEMNIS CANONIZATIO:

11 Maii 1961 — *In Sollemni Canonizatione Beatae Mariae Bertillae Boscardin, Virginis, ex Instituto Sororum Magistrarum a S. Dorothea Filiarum Sacrorum Cordium, in Basilica Vaticana peracta.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 289-296).

LITTERAE ENCYCLICAE:

15 Maii 1961 — *Litterae Encyclicae « Mater et Magistra »: ad Venerabiles Fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes, itemque ad universum clerum et christifideles catholici orbis: de recentioribus rerum socialium processibus ad christiana praecepta componendis.* (*A.A.S.*, - 15 Julii 1961, vol. 53, pp. 401-464).

EPISTULA APOSTOLICA:

20 Martii 1961 — *Epistula Apostolica « Sacrarum Expeditionum ». Ad Exc.mos Archiepiscopos, Episcopos, aliosque locorum Ordinarios Indonesianae Reipublicae, post Sacram in ea regione constitutam Hierarchiam.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 396-299.

CONVENTIO:

15 Martii 1961 — *Conventio inter Apostolicam Sedem et Bolivianam Rempublicam de Vicariatu Castrensi.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 299-303).

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE:

30 Aprilis 1960 — *Serenensis - S. Philippi (Ilapensis) Const. Ap. « Ad hominis » Quibusdam territoriis detractis ab Ecclesiis Serenensi et S. Philippi, nova Praelatura « nullius » conditur « Ilapensis » appellanda. Studet profecto Romanus Pontifex fidem ac religionem non solum apud christianum populum integre servari, sed etiam efficit ut incrementa ampliora in dies capiant. Hunc in finem preces admittens ab Apostolico in Chilena Republica Nuntio suo tempore oblatas, Episcopis quorum interest auditis, Romanus Pontifex novam erigit hanc Praelaturam, Serenensi metropolitanae ecclesiae suffraganea, cuius sedes in urbe principe « Illape » erit. Praecipiuntur deinde quae de iure praecipi solent.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 337-339).

10 Maii 1960 — *Kharumensis (de El Obeid). Const. Ap. « Quos Sacrum » E Vicariatu Apostolico Hkartumensi quaedam detrahuntur territoria quibus novus conditur Vicariatus Apostolicus de « El Obeid » appellandus. Quae benigne ab Augusto Pontifice conceduntur, Sacrum Propagandae Fidei Consilium, peropportam cogitans, fidenter expostulaverat. Erecta per praesens ecclesiastica circumscriptio Congregationi Filiorum Sacri Cordis moderanda committitur: qui vero in Sudanensi regione Apostolicae Sedis gerit negotia, rem exsequendam curabit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 339-340).

22 Iulii 1960 — *Exarchatus pro Ucrainis in Gallia. Const. Ap. « Aeterni Pastoris » Novus in Gallia conditur Exarchatus Apostolicus pro christifidelibus Ucrainis byzantini ritus ibidem commorantibus. Animorum bono conducere videtur simulque fidei alendae et religionis integritati servandae profuturum si christifideles ucraini byzantini ritus, sat numero in Gallia degentes, et pari sacerdotum copia utentes in Ordinariatum pro catholicis Orientalis ritus a Pio XII iam cooptati, ab eodem Ordinariatu reparentur et in Apostolici Exarchatus formam redigantur. In urbe Lutetia Parisiorum domicilium collocabit Exarchus qui Parisiensi metropolitae subiicietur suffraganeus, iurisdictionis potestatem cumulative cum Ordinariorum potestate exercebit, et sacros tirones sacerdotio initiandos, Romam mittet in Seminarium pro Ucrainis.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 341-342).

22 Iulii 1960 — *Exarchatus pro Armenis in Gallia. Const. Ap. « Sacratissima » Armenorum coetus in Gallia commorantium ab Ordinariatu pro fidelibus ritus Orientalis separatur et in Exarchatus formam redigitur. Talia singulis ecclesiis singulisque gregibus curat Romanus Pontifex providere auxilia quae fidei alendae aptiora videntur. Hac de re Armenorum coetum in Gallia degentium ab Ordinariatu pro fidelibus ritus Orientalis separat, novum erigens Exarchatum, cuius sedes Lutetiae Parisiorum ponetur. Metropolitico Parisiensis Archiepiscopi iuri obnoxius, Exarchus consultores deliget, et minus condet seminarium: cavebit praeterea ne potestatem iurisdictionis in fideles Armenos, ceteris Ordinariis locorum exclusis, exerceat, sed cum iis cumulate. Porro locus ubi curia vel paroecia pro fidelibus Armenis desit, curia latini ritus curam ipsorum geret.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 343-344).

28 Septembris 1960 — *Lyciensis. Const. Ap. « Cum a nobis » Lyciensis dioecesis e Provincia ecclesiastica Hydruntina seiungitur et Apostolicae Sedi immediate subiicitur. Res profecto cadet in Lyciensis ecclesiae decorem et meritum: ipsa enim magnis, hac nostra aetate, ditata est incrementis, civilisque provinciae caput*

declarata, christianae fidei flammam aluit ac propagavit. Inter documenta christianae vitae recensuisse sufficitat Eucharisticum Conventum paucos ante annos sollemniter celebratum (*A.A.S.*, - 1 Iulli 1961, vol. 53, pp. 345-346).

24 Novembris 1960 — *Vietnamensis. Const Ap. « Venerabilium Nostrorum » in Vietnamensi regione Hierarchia Episcopalis constituitur. Tres enim eriguntur ecclesiasticae provinciae: Hanoiensis, constans metropolitana residentiali ecclesia et suis suffraneis; Hucensis, metropolitanam complectens ecclesiam et suas suffraganeas; Saigonensis quae constabit metropolitana Saigonensi ecclesia cum suis suffraganeis. Omnia ista territoria Sacrae Congregationi de Propaganda Fide obnoxia pergent. Cetera fient ad normam iuris communis.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 346-350).

LITTERAE APOSTOLICAE:

11 Iunii 1960 — *Litt. Ap. « Iuvat Nos » Beata Maria Virgo de Rosario praecipua caelestis Patrona pro urbe v. « Moreno » ac tota Moronensi regione, intra Moronensis dioecesis fines in Republica Argentina declaratur. Primo exeunte ab erectione saeculo, supremi civitatis magistratus novum templum in honorem Beatae Mariae Virginis a Rosario suis sumptibus aedificaturi, universorum fere civium obsecundantes votis, per Episcopum suum gratiam efflagitant, quam Apostolica Sedes libenter concedit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 350-351).

1 Iulii 1960 — *Litt. Ap. « Singulari studio ». Beata Maria Virgo a SS.mo Rosario de Fluvio Albo praecipua Patrona caelestis dioecesis Jujuyensis constituitur. Deiparae Virginis a Rosario imaginem in principe civitatis templo propositam solent turmatim christifideles devoti invisere, caelestem Matrem adprecaturi; Intaminatam ergo Dei Matrem a Rosario Summus Pontifex declarat Patronam universae dioecesis, probatum hunc cultum cupiens incrementis augere* (*A.A.S.* - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 351-352).

18 Augusti 1960 — *Litt. Ap. « Christiani populi ». Beata Maria Virgo « Septem Dolorum », v. « Virgen de Dolores », in praecipuam caelestem Patronam pro dioecesi Solonensi in Guatimala eligitur. Quod ubique terrarum occurrit, ut nempe Perdolentis Virginis cruciatus una cum acerbissimis Christi Domini doloribus devotissimo corde prosequantur fideles, etiam in Solonensi dioecesi, Guatimalensis dicionis, animadverti licet. Non solum, enim, imagines ac sodalitates in honorem Reginae Martyrum late habentur, sed etiam peculiaris fovetur memoria in cathedrali ecclesia. Ideo preces ad rem admotas Summus Pontifex libenti animo admisit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol 53, pp. 352-353).

5 Septembris 1960 — *Litt. Ap.* « *Virginis Immaculatae* ». *Beata Maria Virgo Immaculata praecipua caelestis Patrona dioecesis Divinopolitanae constituitur. Ubi primum ad Brasiliae appulere ora Lusitani, eum induxerunt Immaculatae Virginis cultum ut Deiparam sine labe conceptam populus iam crederet ac praedicaret. Multa frequentantur templa quae in honorem istius Marialis privilegii pietas fidelium erexit: illud tamen prae primis memorandum quod « Conceiçao do Parà » appellatur et finibus Divinopolitanae dioecesis continetur. Haec reputans loci Ordinarius vota expressit, et Apostolica Sedes admisit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, p. 354).

21 Octobris 1960 — *Litt. Ap.* « *Virgo Intaminata* ». *Beata Maria Virgo ab Immaculata Conceptione in praecipuam caelestem Patronam totius dioecesis Kisiensis constituitur. Ut recentis dioecesis Intaminata Virgo Patrona caelestis declararetur, Episcopus Kisiensis in Kenia exspostulavit, recte considerans ab iis praesertim Immaculatam Conceptionem esse cognoscendam et cognitam colendam quibus evangelicae veritatis lumen recentiore aetate affulsit quorumque in regionibus catholica res plurimo labore procedere contendit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, p. 355).

23 Novembris 1960 — *Litt. Ap.* « *Praefervidum ergo* ». *Beata Maria Virgo* « *Afrorum Domina* » *praecipua Patrona totius archidioecesis Algeriensis declaratur. Ab antiquis iam temporibus in universa Algeriensi regione christifideles traduntur Almam Deiparam devotissime excoluisse: templum enim primus Algeriensis Episcopus in honorem Virginis Immaculatae erexit. Deiparae autem Imagine ibi extante, aureo numismate donata, cultus crevit, et in civitate episcopali in praesens excubias in sacra aede fideles agunt pluresque invisunt templum, quos inter non raro conspiciuntur homines ad mahumetanam sectam pertinentes. Mater vero caelestis supplicum precibus benigne obsecundat. Vota ideo per Archiepiscopum deprompta Pontifex exaudire dignatur.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 356-357).

16 Decembris 1960 — *Litt. Ap.* « *Agri culturam* » *Sanctus Isidorus Agricola caelestis Patronus omnium Hispaniae Nationis agricolarum seu ruricolarum constituitur. Ars excolendi agros, summis laudibus saepe celebrata, totque cum virtutibus coniuncta, in discrimine nostra hac aetate versatur ob pravarum doctrinarum placita. Enitendum est sane ut ruricolae dum suum exercent opus, ad religionis ac pietatis rationem vitam componant. Citius hoc obtineri licebit si caelesti praesidio ipsi obtegantur. Deligitur ad hoc patrocinium exercendum, Exc.mo Archiepiscopo Toletano postulante, S. Isidorus qui in exemplum eorum qui terram excolunt, vere praeluxit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 357-538).

EPISTULAE:

2 Aprilis 1961 — *Ep. « In extremis ». Ad Rev.mum Patrem Ioannem Labrador O. P., Pontificiae et Regiae Manilanae Studiorum Universitatis a S. Thoma Aquinate Moderatorem, trecentesimo quinquagesimo anno exeunte, ex quo idem Athenaeum constitutum est. Postquam Universitatis originem et incrementa commemoravit, laudis ac praeconii titulos Summus Pontifex profert: inde enim orthodoxa fides potuit servari, imo ac propalari; inde quaestiones ad rem sacram et ad civilem pertinentes solvi valuerunt, inde synodi, concilia et congressiones promoveri. Nec praetereundae sacrae expeditiones. Non immerito igitur ab Apostolica Sede privilegiis est exornatum Athenaeum istud. Fausta vero instante occasione, omina profert Romanus Pontifex.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 303-305).

22 Aprilis 1961 — *Ep. « Al Termine ». Ad E.mum P. D. Ioannem tit. S. Priscae S. R. E. Presb. Cardinalem Urbani, Venetiarum Patriarcham, ob terminandum Coetum de christianae doctrinae institutione in eo Patriarchatu habitum. Sunt profecto qui religiosam institutionem in praesens curandam negent: de futuro tamen licet foveri fiducia melior, ubi, sicut Venetiis evenire contingit, clerici ac laici in unum coëunt de catechesi acturi. Iam vero ipsum argumentum in Coetu propositum rem confirmat. Sacerdotes adhortatur ut praecipuam sui ministerii partem sciant esse catecheticam institutionem omnibus dandam, in omni quidem patientia et doctrina Patres matresque familias, praeceptores omnes fidenter commonet Summus Pontifex ut succrescentis sobolis spiritualem curent utilitatem. Universos tandem suo sermone complectens in verbo Dei adfirmat consistere familiarum unionem, humani convictus concordiam, et immarcescibilem laetitiam quae caduca exsuperat tempora, et in aeterno aevo solidatur.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 305-308).

ALLOCUTIONES:

21 Aprilis 1961 — *Alloc. iis qui Coetui primo interfuerunt ex universa Italia Romae habito, de studio a Clero adhibendo in eligendis iuvandisque adulescentibus qui ad sacra ineunda munera vocantur. Rebus quae in congregato Coetu fuerunt pertractata, quaedam Summus Pontifex, conclusionis causa, consideranda proponit. Ac primo, enitendum est ut christifideles universi maximi faciant sacerdotum munera ac dignitatem; secundo vero eloquitur de seminariis ubi sacri tirones instituuntur: ad rem, placet Romano Pontifici recolere volumen a semetipso olim confectum de exordiis seminarii Bergomensis et de Sancto Carolo Borromaeo; tertio tandem moerentem pandit animum ob imparem, pro necessitate, ecclesiasticarum vocationum numerum, quod praesertim de regioni-*

bus Americae Latinae dicendum est. (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 308-314).

23 Aprilis 1961 — *Alloc. Ad Exc.mos Praesules et christifideles e variis Orientis ritibus, adstantibus Moderatoribus et Officialibus S. Congregationis pro Ecclesia Orientali. Coetus hac die, in octava fere congregatus episcopalis consecrationis Exc.mi Adsessoris S. Congregationis pro Ecclesia Orientali universae Ecclesiae fiduciam et iuventutem laetificat quae in filiis renovatur ex omni lingua, populo et natione, et semper una permanet, sancta, catholica et apostolica stans. Quemdam monachum commemorat qui antiquo in Bulgaria Apostolico Delegato, nunc ad Petri cathedram evecto, salutationis causa haec verba movit de Ecclesia eloquens: dulcedo David et sapientia Salomonis. Vota deinde adstantibus facit.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 314-318).

3 Maii 1961 — *Alloc. Delectis mulieribus quae Conventui interfuerunt a Consociatione « Union Mondiale des Organizations Féminines Catholiques » Romae habito. Consociationis proposita ac consilia gratulatus, sui sacerdotii Summus Pontifex recolit initia et munera a semetipso adimpleta cum, secretarius Bergomensis Episcopi, adsistentiam gessit Unionis Catholicarum Mulierum. Instante Oecumenico Concilio, catholicae mulieres, hominum unitatem prae oculis habentes, considerent qua ratione possit ac debeant instrumenta unitatis evadere in sua quaeque familia, in commorationis loco, in nationali societate et in internationali vita.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 318-321).

5 Maii 1961 — *Alloc. ad Maiestatem Suam Elisabetham Reginam quae Beatissimum Patrem visit, celsissimo Principe Philippo coniuge, Edimburgi Duce, comite. Quae novissimis hisce temporibus mutuae intercedant rerum necessitudines inter Sanctam Sedem et Angliae Regnum breviter edicit, faciliores et frequentiores profecto redditae cum unum utrimque foveatur propositum, pacificus nempe, hominum convictus. Nemo enim ignorat quid Apostolica Sedes pacis imperio instaurando ac promovendo iugiter contulerit. Laudat Augustus Pontifex labores ab Angliae moderatoribus in idem impensos.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 321-323).

12 Martii 1961 — *Alloc. Sodalibus ex Actione Catholica v. « des Milieux indépendants » in Gallia, qui peregrinationis causa, Episcopis haud paucis comitantibus, Romam convenerant. Adstantes adhortatur ut qui apostolatus susceperunt opus, divinum quidem opus, supernaturaliter sapiant ac vivant; mentium ac voluntatem servent consensionem; Ecclesiae deservire iugiter studeant.* (*A.A.S.*, - 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 323-327).

21 Maii 1961 — *Alloc. in Basilica Vaticana habita, die sacro Pentecostes, XIV Praesulum e regionibus Africae, Americae et Asiae episcopali consecratione a Beatissimo Patre peracta. Universo mundo gaudium affert ecclesiastica hierarchia in novis locis, sive Asiaticae sive Africanae terrae nuper erecta: has ecclesias Romana Mater Ecclesia maxima dilectione complectitur. Praesentes autem fideles adhortatur ut preces Deo fundant et labores impendere contendant ut per Christum Dominum operata Redemptio fructus apud omnes homines, apud omnes populos feliciter afferat. Memoriam tandem facit Caroli de Mazenot.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 368-362).

23 Maii 1961 — *Alloc. Delectis Viris e Consilio Curatorum rei municipalis urbis Lutetiae Parisiorum, qui ab eiusdem Consilii Praeside ducti, Summum Pontificem viserunt. Praeclari qui adsunt Viri maxime urbis quam moderantur excitant memoriam ubi egregia facinora suscipiuntur. Simul cum principe urbe, universam Galliam Summus Pontifex recenset quae ut servetur et servata vigeat ac floreat vota promit.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 363-364).

8 Iunii 1961 — *Alloc. Ad Maiestates Suas Balduinum, Belgarum Regem, eiusque coniugem Fabiolam Reginam, cum Summum Pontificem viserunt. Gratulationes iterat amplissimis sponsis, ac Belgicam et Hispanicam dicionem, ubi ortum sumpserunt, libenter recolens, vota fundit ut spiritualia bona a patribus in filios velut hereditate transmissa omnes servari et augeri curent.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 364-366).

NUNTIUS TELEGRAPHICUS:

24 Aprilis 1961 — *Ad Exc.mum P. D. Lionem Stephanum Duval, Archiepiscopum Algeriensem, ut suas curas cogitationesque pro pace inter cives servanda Beatissimus Pater ostenderet. Omnibus viribus enititur Romanus Pontifex inter populos pacem instaurare quae nec violentia nec contentionibus fulcitur sed initis et servatis conventionibus. Dolet instantia Algeriensi populo pericula quae ut removerentur enixe operatus est Archiepiscopus: per initam viam est ergo procedendum.* (*A.A.S.*, 2 Iunii 1961, vol. 53, pp. 327-328).

NUNTIUS SCRIPTO DATUS:

4 Iunii 1961 — *Ad E.mum P. D. Mauritium S. R. E. Presb. Cardinalem Feltin, Archiepiscopum Parisiensem ac Vicarium Castrensem in Gallia, militibus e variis nationibus ad Lapurdensem specum pie peregrinantibus. Suaviter afficitur Romanus Pontifex cum plures recogitat adstare peregrinos in Lapurdensi Sanctuario, e variis*

locis congregatos, Virginem Matrem adprecaturos. Utinam inde proveniant unitas mentium et pax populorum. (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 366-367).

ACTA SACRARUM CONGREGATIONUM

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS:

26 Octobris 1960 — 29 Maii 1961 — *Provisio Ecclesiarum.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 368-369).

18 Februarii 1961 — *Tulancingensis-Huejutlensis. Decretum de finium dioecesium mutatione.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 369-370).

21 Martii 1961 — *Nursinae. Decretum de erectione dignitatis Primicerii in Capitulo Cathedrali.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 370-371).

S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS:

25 Martii 1961 — *Instructio et Statuta De Sororibus externo Monialium monasteriorum servitio addictis.*

Cap. 1: *De sororum servitio externo addictarum muneribus et habitatione.*

Cap. 2: *De sororum servitio externo addictarum cooptatione.*

Cap. 3: *De sororum servitio externo addictarum disciplina.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 371-380).

S. CONGREGATIO RITUUM:

26 Aprilis 1961 — *Taurinensis. Decretum de virtutibus pro beatificatione Venerabilis Servi Dei Leonardi Murialdo, Sacerdotis professi, fundatoris Piae Societatis Taurinensis a S. Ioseph.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 381-385).

26 Aprilis 1961 — *Bergomensis. Decretum de virtutibus pro beatificatione Venerabilis Servae Dei Gertrudis Comensoli, fundatricis Instituti Sororum a SS.mo Sacramento.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, pp. 385-388).

27 Maii 1961 — *Decretum de commemoratione feriae IV classis.* (*A.A.S.*, - 1 Iulii 1961, vol. 53, p. 388).

A. S.